



Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Milano-Bicocca

Andrea Pisani Tedesco

Strumenti privatistici per la sostenibilità ambientale e sociale



G. Giappichelli Editore – Torino



Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Milano-Bicocca

Direttore:

Loredana Garlati

Comitato editoriale:

Maurizio Arcari

Chiara Buzzacchi

Adolfo Ceretti

Diana Cerini

Giovanni Chiodi

Filippo Danovi

Monica Delsignore

Giovanni Guglielmetti

Costanza Honorati

Giovanni Iorio

Gioacchino La Rocca

Natascia Marchei

Alfredo Marra

Claudio Martinelli

Oliviero Mazza

Stefania Ninatti

Claudia Pecorella

Andrea Rossetti

Carlo Ruga Riva

Nicola Sartori

Franco Scarpelli

Antonello Tancredi

Giulio Vigevani

Andrea Pisani Tedesco

Strumenti privatistici per la sostenibilità ambientale e sociale



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0680-0

ISBN/EAN 979-12-211-5681-2 (ebook - pdf)

Questo volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

L'opera ha ottenuto la valutazione positiva di due revisori anonimi, secondo il procedimento previsto dal Regolamento della Collana, consultabile sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

*a Papà, al Nonno Peppino
e ai Lumberjack di tutto il mondo,
ché ci hanno insegnato
la sostenibilità*

INDICE

pag.

CAPITOLO I

MATERIALI E METODI

1. Introduzione e piano dell'indagine	1
2. Genealogia breve della "sostenibilità"	7
3. Il quadro giuridico di riferimento: la novella costituzionale, il codice dell'ambiente e le norme unionali, emanate e in cantiere	18
4. <i>Segue</i> : le fonti della "sostenibilità sociale"	26
5. <i>Segue</i> : altri indici normativi di "sostenibilità sociale"	38
6. L'impatto delle nuove norme sull'interpretazione del sistema di diritto privato	44
7. Le accezioni di sostenibilità ambientale e sociale adoperate	47

CAPITOLO II

STRUMENTI PRIVATISTICI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1. I limiti di una tutela ambientale puramente centralizzata e l'importanza della sinergia dei rimedi pubblicistici e privatistici	51
2. <i>Segue</i> : il caso emblematico della Centrale termoelettrica del Mercure nel Parco Nazionale del Pollino	55
3. Le potenzialità espansive dell'art. 844 c.c. per la tutela ambientale (anche nell'interesse delle generazioni future, abbinato alle nuove azioni collettive introdotte nel codice di rito	56
4. Danni ambientali e responsabilità civile: tra riparazione e sanzione	66
5. <i>Segue</i> : il ruolo del principio di Precauzione	73
6. <i>Segue</i> : danni potenziali e anticipazione della soglia di tutela. Il "danno da paura di ammalarsi" per il fatto di vivere in un ambiente insalubre	90

	<i>pag.</i>
7. Il c.d. <i>greenwashing</i> e l'eterogenesi dei fini delle norme contro la concorrenza sleale	110
8. Oltre il <i>dolus bonus: greenwashing</i> , diritto dei consumatori e imprese "insostenibili". Note di comparazione	115

CAPITOLO III

STRUMENTI PRIVATISTICI PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE

1. La rinegoziazione del contratto in crisi: un rimedio "generativo"	125
2. Divieto di abuso di dipendenza economica e tutela in forma specifica del contraente abusato	139
3. La sostenibilità sociale della RC. L'avanzata (inesorabile?) della responsabilità oggettiva e i ritorni della colpa: andamento sinusoidale	156
4. Le nuove attività pericolose e il ruolo dell'art. 2050 c.c. La RC per la sostenibilità sociale della Intelligenza Artificiale e dei nuovi prodotti della <i>digital age</i>	161
5. L'insostenibile leggerezza di un paradigma puramente compensativo	168
6. Opacità dell'algoritmo e discriminazione: l'autonomia privata per la sostenibilità sociale in assenza della "legge dura"	177
7. Conclusioni	182
 <i>Bibliografia</i>	 187

CAPITOLO I

MATERIALI E METODI

SOMMARIO: 1. Introduzione e piano dell'indagine. – 2. Genealogia breve della “sostenibilità”. – 3. Il quadro giuridico di riferimento: la novella costituzionale, il codice dell'ambiente e le norme unionali, emanate e in cantiere. – 4. *Segue*: le fonti della “sostenibilità sociale”. – 5. *Segue*: altri indici normativi di “sostenibilità sociale”. – 6. L'impatto delle nuove norme sull'interpretazione del sistema di diritto privato. – 7. Le accezioni di sostenibilità ambientale e sociale adoperate.

1. *Introduzione e piano dell'indagine*

In pieno Antropocene, dopo un secolo durante il quale gli ecosistemi terrestri sono stati messi a dura prova (il XX)¹, è oggi sotto gli occhi di tutti la rinnovata attenzione di scienziati, legislatori e giuristi – oltretutto dell'opinione pubblica – per la tutela dei beni ambientali.

Almeno sul piano declamatorio sembra esserci una convergenza piena sull'urgenza estrema di intervenire, ad ogni livello di azione possibile, per evitare la compromissione irrimediabile degli ecosistemi, nell'interesse dei viventi di oggi e di coloro che dovranno “ereditare la Terra”. In una parola, muoversi per evitare l'Apocalisse per mano antropica².

¹P.J. CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene!*, a cura di A. Parlangeli, Milano, 2005.

²Da diversi angoli visuali e, ovviamente, con diverso potere di incidere sulla realtà, si concentrano sullo stesso imperativo *inter alia* l'ONU, l'Unione Europea, molti Governi nazionali, imprese virtuose, comitati di cittadini, associazioni *no profit* come il Forum per la Finanza Sostenibile, economisti, giuristi. V. *ex multis*: F. CAPRA-U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro, 2017, per un ripensamento in senso ecologico delle teoriche del diritto privato; U. MATTEI, *La proprietà*, in *Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, II ed., Torino, 2015, spec. p. 51 ss.; R. FERRARA-M.A. SANDULLI (a cura di), *Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno*, I, Milano, 2014; D. AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Speciale/2019, p. 1 ss. Si v. l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015, ratificato da tutti gli Stati UE, che ha l'obiettivo generale di mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C in più rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitarlo a

In ambito giuridico, sia nelle risoluzioni programmatiche che nei prodotti di “legge dura”, si consolida l’attenzione per l’ambiente e si nota un’enfasi quasi ossessiva su parole d’ordine che sembrano avere un portato taumaturgico, evocate ormai ad ogni piè sospinto, sebbene non sempre a proposito: “sostenibilità”, “economia circolare”, “neutralità climatica”, “fattori ESG” (acronimo di *Environmental, Social and Governance*).

La pandemia da Covid-19, a sua volta, da un lato ha posto in luce l’insostenibilità di determinati modelli produttivi e di consumo stante il grave e pressante rischio di zoonosi³. D’altro canto, almeno nel nostro Paese, essa ha innescato una fase di seria crisi sociale. La pandemia e le connesse misure di contenimento adottate dalle Autorità, come noto, hanno avuto un impatto significativo sul lavoro e sul reddito di fasce consistenti di popolazione, producendo un aumento della povertà e della disuguaglianza⁴. A tacere dell’impatto su numerosi contratti di durata in essere (su cui si dirà diffusamente nel § III.1).

Recentemente, la crisi sociale si è acuita a causa degli effetti (diretti e indiretti) dovuti al conflitto in Europa orientale tra Russia e Ucraina. Il prezzo dell’energia nel 2022 ha raggiunto livelli record nell’UE⁵.

Inoltre, per provare a contenere l’inflazione, la BCE ha cominciato a rialzare il tasso di interesse ufficiale a luglio 2022, con rialzi ciclici nei mesi successivi: tale manovra ha determinato l’impennata dei tassi di interesse sul denaro, con impatti notevoli sulla possibilità di famiglie e imprese di accedere in modo sostenibile al credito⁶. A ciò si aggiunga la nota ritrosia dei *big player* del settore bancario ed energetico a rinegoziare i contratti in essere, pur a fronte di extraprofiti miliardari⁷.

1,5°C; nonché FRANCESCO, *Laudato Si'*, Lettera enciclica del Pontefice Francesco sulla cura della casa comune, Città del Vaticano, 2015.

³ D. CERINI, *Sicurezza degli alimenti tra sostenibilità, benessere animale e gestione assicurativa dei rischi*, in M. Torsello-G. Guerra (a cura di), *Prospettive e temi per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, Napoli, 2022, p. 9 ss.; M. TALLACCHINI, *Pandemia e filiera della carne. Uno sguardo ecosistemico sull’organizzazione delle società contemporanee*, in *www.epiprev.it*, Editoriale, 2020, p. 23 ss.; J. MIDDLETON-R. REINTJES-H. LOPES, *Meat plants-a new front line in the covid-19 pandemic*, in *BMJ* 2020;370:m2716, 9 July 2020, <https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m2716.full.pdf>.

⁴ Per un’analisi sociologica cfr. C. SARACENO, *La dimensione sociale della crisi Covid in Italia*, 2021, Roma.

⁵ V. CONSIGLIO EUROPEO, *Infografica – Aumento dei prezzi dell’energia dal 2021*, 5 maggio 2023, <https://www.consilium.europa.eu/it>: “l’aumento, legato all’aumento dei prezzi all’ingrosso dell’energia a livello mondiale, è iniziato nel 2021 a seguito della pandemia di Covid-19 e della crescente domanda internazionale. L’invasione russa dell’Ucraina e le condizioni climatiche hanno avuto un effetto aggravante”.

⁶ Cfr. CONFINDUSTRIA-CENTRO STUDI, *L’economia italiana tra rialzo dei tassi e inflazione alta*, Roma, 2023.

⁷ Extraprofiti che hanno indotto il legislatore a intervenire anche con specifiche misure fiscali, sebbene non del tutto efficaci e non accolte in modo unanime dalla dottrina tributaria: si pensi al

Ancóra, e in disparte le diverse crisi menzionate, per loro natura cicliche, si osserva lo strapotere – ormai strutturale – delle grandi piattaforme digitali, che sembrano dotate di una forza maggiore di moltissimi Stati nazionali, e capaci di conformare il mondo reale a proprio esclusivo piacimento, spesso senza alcuna considerazione delle controparti, viste, puramente e semplicemente, come delle miniere di dati da estrarre e sfruttare sino all'esaurimento⁸.

Nel contesto sopra descritto si collocano le riflessioni del civilista, da un lato interessato a comprendere come declinare sul piano tecnico e rimediale alcuni dei concetti (talora vaghi) introdotti dalla nuova legislazione. E, d'altro canto, sollecitato ad interrogarsi sul ruolo – potenzialmente innovativo e virtuoso – che possono svolgere taluni strumenti classici del diritto privato, nati in un "ecosistema" normativo diverso da quello attuale, nel quale la "sostenibilità" non era affatto sentita come un imperativo per gli interpreti. In altre parole, e semplificando a lama grossa, occorre domandarsi con rinnovata urgenza quale possa essere il contributo del diritto privato e dei suoi cultori per la sostenibilità ambientale e sociale.

A questo punto, pare opportuno formulare alcune osservazioni e assunti preliminari sul tema indagato, i quali saranno poi ampiamente ripresi e verificati nel prosieguo del presente studio, nell'ambito del campione di fattispecie scelte per testare la prospettiva metodologica definita nel Capitolo I.

contributo straordinario sui produttori e rivenditori di energia di cui all'art. 37 d.l. n. 21/2022 e al recente tributo di settore bancario *ex art. 26 d.l. n. 104/2023*, sui cui cfr. A. GIOVANARDI, *L'imposta straordinaria sugli extra profitti delle banche*, 19 settembre 2023, in *dirittobancario.it*, <https://www.dirittobancario.it/art/limposta-straordinaria-sugli-extra-profitti-delle-banche/>.

⁸V. per tutti S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2019; K. PISTOR, *The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality*, Princeton, 2019; U. MATTEI, voce *Proprietà (nuove forme di)*, in *Enc. dir.*, Annali, V, Milano, 2012, p. 1120 s.; ID., *Prendere o lasciare: il capitalismo online è fondato sul ricatto*, in *L'Espresso*, 15 settembre 2023, <https://lespresso.it/c/opinioni/2023/9/15/prendere-o-lasciare-il-capitalismo-online-e-fondato-sul-ricatto/45905>; S. MANNONI-G. STAZI, *Sovranità.com. Potere pubblico e privato ai tempi del cyberspazio*, Napoli, 2021; F. BASSAN, *Digital Platforms and Global Law*, Cheltenham, 2021. Il paradigma estrattivo riferito nel testo evoca la distopia messa in scena nel film "Matrix" del 1999 (regia dei fratelli Wachowski). Ivi, le macchine, all'apogeo della propria evoluzione (ed autocoscienza), dopo una lunga guerra, prevalgono e riescono a schiavizzare gli umani, utilizzando questi ultimi come mera biofonte energetica – estraendo dunque energia dai loro corpi, ridotti a batterie. In un brillante dialogo con l'umano (Morpheus), l'evoluta Intelligenza Artificiale che aveva preso il potere (nei panni del c.d. Agente Smith) prova a spiegare il senso "etico" della loro supremazia: "desidero condividere con te una geniale intuizione che ho avuto durante la mia missione qui. Mi è capitato mentre cercavo di classificare la vostra specie. Improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi: tutti i mammiferi di questo pianeta d'istinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate, vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento, e sai qual è? Il virus. Gli esseri umani sono un'infezione estesa, un cancro per questo pianeta: siete una piaga. E noi siamo la cura".

A) Innanzitutto, dall'analisi di talune circostanze (di cui si dirà puntualmente avanti⁹) e di numerosi contenziosi in materia ambientale emerge uno *scollamento tra gli obiettivi declamati*, consacrati nel precetto normativo, e *le regole effettivamente applicate*. Ove non sia rinvenibile una vera e propria dissociazione dei formanti in senso tecnico, i repertori giurisprudenziali consegnano un quadro poco edificante, ove tra le diverse interpretazioni possibili sovente la prevalenza viene accordata a quelle formaliste che mortificano gli obiettivi di tutela ambientale che pure il legislatore sta introducendo a ritmo incalzante;

B) una tutela dei beni ambientali puramente pubblicistica, ispirata al modello di *command and control*, alla prova empirica non sembra funzionare adeguatamente e lascia in campo dei vuoti di tutela non desiderabili (cfr. diffusamente § II.1);

C) gli illeciti ambientali sono spesso *plurioffensivi*. La medesima condotta del danneggiante può offendere, contemporaneamente, più beni giuridici; tra gli altri: l'integrità delle matrici ambientali, la salute dei cittadini esposti, la proprietà, i diritti dei consumatori, la concorrenza in un determinato mercato;

D) se l'illecito è plurioffensivo, la reazione dell'ordinamento, per essere *efficace*, deve essere composita, e non può essere affidata solamente all'iniziativa pubblica (modello di *public enforcement* puro), né soltanto all'iniziativa privata¹⁰;

E) come studiato nella prospettiva euristica del diritto privato regolatorio, si può osservare che i rimedi privatistici presentano talune caratteristiche struttu-

⁹ Solo per anticiparne alcuni: si pensi all'introduzione in diversi ordinamenti della tutela ambientale in costituzione (e al relativo dibattito altrove in corso), al tentativo di molti *lobbyisti* di "catturare" il legislatore, alle numerose procedure di infrazione aperte dalla Commissione UE che testimoniano la ritrosia degli Stati membri nel dare attuazione alla legislazione ambientale comunitaria, alla poco edificante storia dell'azione di classe "consumeristica" e all'epifania italiana del c.d. "dieselgate".

¹⁰ U. SALANITRO, *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, in M. Maugeri-A. Zoppini (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009, p. 381, osserva che nell'ambito della tutela ambientale (affidata essenzialmente al diritto pubblico), il ricorso alle tecniche del diritto privato ha avuto storicamente la funzione di coinvolgere altri soggetti nell'*enforcement* della disciplina di tutela, oltretutto di fornire alla PA ulteriori strumenti per perseguire le proprie funzioni. Sulla necessità di integrare gli strumenti di diritto pubblico e di diritto privato al fine di un efficiente sistema di tutela ambientale cfr. A. BUONFRATE, *Ambiente, economia, società, governance: l'epoca delle grandi trasformazioni*, in A. Buonfrate-A. Uricchio (a cura di), *Trattato breve di Diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023, p. 29, e B. POZZO, *La tutela dell'ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico: le grandi epoche del diritto dell'ambiente*, in G.A. Benacchio-M. Graziadei (a cura di), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015*, Napoli, 2016, p. 303. In generale, per una rilevante presa di coscienza del legislatore circa l'importanza dell'operare congiunto di *public e private enforcement*, si veda il sistema rimediabile via via approntato per reagire agli abusi di dipendenza economica ex art. 9 l. n. 192/1998: in argomento sia consentito rinviare ad A. PISANI TEDESCO, *L'abuso di dipendenza economica, tra avanzamenti del Legislatore e incertezze giurisprudenziali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1/2023, p. 192 ss.

rali di grande interesse per ottenere un adeguamento del comportamento degli agenti a un dato precetto normativo. In particolare, essi: i) sono *decentrati* e operano sulla base di un sistema di incentivi misti; ii) permettono di valorizzare il ruolo delle informazioni private e la capacità di raccolta dei singoli; iii) determinano un *risparmio di spesa* in capo al pubblico – almeno nella prima fase di attivazione; iv) sono in grado di *superare le frontiere nazionali*¹¹. In estrema sintesi, si deve riconoscere e valorizzare il formidabile ruolo dato dai singoli in chiave di *private enforcement*, i quali, in taluni casi, possono perseguire ciò che è meglio per sé e, allo stesso tempo, per il proprio gruppo sociale¹². Il che, peraltro, trova un autorevole e solido referente normativo nell’art. 118, co. 4, Cost. che ha scolpito il principio di sussidiarietà orizzontale, “categoria generale di grande rilevanza e operatività”¹³. In relazione al campo oggetto di indagine, nel-

¹¹ Così A. ZOPPINI, *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020, p. 211. Le riflessioni dell’A. sono svolte principalmente con riguardo all’uso del diritto privato quale tecnica di regolazione del mercato, intendendosi per “regolazione” l’insieme delle discipline che hanno lo scopo di reagire ai fallimenti del mercato e/o garantire l’esistenza in concreto di un mercato concorrenziale. Nella prospettiva dell’A. la regolazione si esplica, essenzialmente, “in forma di norme imperative che integrano il contenuto dei rapporti giuridici privati, così che disciplinano l’agire degli attori economici e orientano i comportamenti verso i risultati allocativi ritenuti socialmente preferibili”. In senso lato, sembra comunque possibile rinvenire una funzione regolatoria in molti istituti privatistici, al di là dell’obiettivo specifico del perseguimento di un mercato concorrenziale. Possono cambiare, ovviamente, gli scopi di politica del diritto sottesi agli istituti, il concreto modo di funzionamento dei medesimi e il loro grado di efficacia, ma pare ravvisabile quasi sempre una funzione di orientamento delle attività umane. Si pensi alla formidabile funzione regolatorio/organizzativa assolta dalla RC, su cui cfr. P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 22. V. inoltre A. GENTILI, *Il diritto regolatorio*, in *Riv. dir. banc.*, 2020, p. 23 ss., e da ultimo M. ANGELONE-M. ZARRO (a cura di), *Diritto civile della regolazione*, Napoli, 2022; C. ATTANASIO, *Profili ricostruttivi del diritto privato regolatorio*, Napoli, 2022.

¹² Un’espressione particolarmente felice evoca la figura di un “Cavaliere splendente”: cfr. A. MILLER, *Of Frankenstein Monsters and Shining Knights: Myth, Reality, and the «Class Action Problem»*, 92 *Harv. L. Rev.*, 1979, p. 664. Il che, peraltro, richiama il c.d. “equilibrio di Nash”, ossia quell’insieme di strategie, attuate da più giocatori in un gioco non cooperativo, “ciascuna delle quali costituisce, per l’individuo che l’ha scelta dal proprio insieme, la strategia ottima, ossia quella che massimizza l’utilità dell’individuo stesso; tutti i soggetti in gioco mirano a un utile individuale e tuttavia possono trovare un punto di equilibrio”: v. voce *Nash, equilibrio di*, in *Enciclopedia della matematica Treccani*, 2013, https://www.treccani.it/enciclopedia/equilibrio-di-nash_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/. Si tratta di un concetto mostrato al grande pubblico nel film “*A Beautiful Mind*” del 2001 diretto da Ron Howard, sulla vita del celebre matematico John Nash, interpretato superbamente da Russell Crowe. Il giovane matematico, nel contesto di un gioco competitivo al pub per il corteggiamento della ragazza più bella del locale, a un certo punto osserva: “Adam Smith va rivisto... Smith ha detto che il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé, giusto? È incompleto, incompleto, ok? Perché il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo farà ciò che è meglio per sé... e per il gruppo! (...) Dinamiche dominanti, signori, dinamiche dominanti...”.

¹³ G. VETTORI, *Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile*, IV ed., Padova, 2021, p. 77. È significativo che il principio di sussidiarietà orizzontale permei il Codice del terzo settore, il quale,

lo specifico, si osserva un importante e fecondo ruolo dei soggetti privati (individui e imprese) per implementare una sostenibilità “dal basso”, secondo un approccio *bottom-up* (v. § III.6)¹⁴. Vengono in rilievo l’interesse e l’iniziativa del privato, così come la sua autonomia e creatività: utilissimi elementi per realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, oggi vivificati dalle nuove disposizioni che predicano e comandano condotte sostenibili;

F) l’ordinamento giuridico, al pari di un organismo vivente, ha un suo delicato equilibrio sistemico. L’inserimento di nuove norme e principi non determina esclusivamente effetti “locali”, ma può modificare (restringere o ampliare) l’orizzonte di significato di altre norme vigenti (i cui enunciati linguistici non siano mutati), in potenza anche piuttosto lontane “topograficamente”. Sicché l’interprete, senza tradire la lettera della legge, in accordo al criterio logico-sistemico, può cercare di enucleare dalla norma *sub iudice* un significato in grado di massimizzare la sostenibilità, ambientale e sociale, della medesima¹⁵ (v. *infra*, §§ I.6. e I.7);

G) gli istituti giuridici dovrebbero servire a soddisfare bisogni reali. Prima c’è un bisogno di tutela, poi nasce l’istituto. L’interprete dovrebbe ciclicamente controllare che esso serva utilmente allo scopo per cui è nato; che funzioni. In altre parole: pesarlo sulla bilancia dell’effettività. Ove l’istituto in esame non si dimostrasse in grado, concretamente, di raggiungere il proprio scopo di politica del diritto, ci troveremmo di fronte a un problema. E l’istituto risulterebbe *insostenibile*: sul piano teorico; e, soprattutto, sul piano sociale, nella carne viva della *law in action*.

Nel quadro descritto, dopo una ricostruzione del valore giuridico del concetto di sostenibilità, con il presente studio ci si propone di tracciare un itinerario di lavoro per una rinnovata interpretazione, non riduzionistica, di taluni istituti e strumenti “classici” del diritto privato, al fine di un’effettiva, e non meramente declamata, sostenibilità ambientale e sociale.

con riferimento all’oggetto del presente lavoro, qualifica di “interesse generale” “gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (art. 5, lett. e), d.lgs. n. 117/2017).

¹⁴ Tale ruolo dei privati è ribadito sempre più spesso anche dalle Istituzioni unionali: v. *ex multis* la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, Bruxelles, 20 maggio 2020, COM(2020) 380 final, § 3.2, ove si legge che la Commissione “intende sostenere la società civile nel suo ruolo di controllore della conformità e dialogare con gli Stati membri per migliorare l’accesso alla giustizia nazionale in materia di ambiente per le persone fisiche e le ONG”. Cfr. pure CGUE, Grande Sezione, 8 novembre 2022, C-873/19, *Deutsche Umwelthilfe eV c. Bundesrepublik Deutschland*, § 67.

¹⁵ Per autorevole dottrina, “la forza e il dinamismo dei principi costituzionali rivelano tutta la loro carica innovativa se gli stessi vengono fatti ‘circolare’ nell’ordinamento, plasmando la *ratio* delle disposizioni cui si riferiscono”: G. IORIO, *Gli “occhiali del giurista”: spunti per la messa a fuoco di un diritto “sostenibile”*, in G. Iorio-G. Bevivino-A. Semprini (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità*. Atti del Convegno tenutosi il 18-19 maggio 2023 presso l’Università di Milano-Bicocca, Torino, in corso di pubblicazione, § 4.

2. Genealogia breve della “sostenibilità”

Come anticipato, la parola “sostenibilità” è sfrenatamente di moda. Essa viene usata – e talora abusata – nei più disparati contesti¹⁶. Pertanto, prima di analizzare le fonti normative della sostenibilità e di perimetrare l’uso specifico che della nozione si intende fare nel presente volume (§ I.7.), pur senza pretesa di esaustività, sembra necessario tracciare una breve genealogia della parola e dei suoi referenti.

Sebbene il lemma sostenibilità profumi di novità e contemporaneità, invero si tratta di un “modern concept with deep historical roots”¹⁷.

Si cominci con l’etimologia. La parola sostenibilità sembra derivare “dal verbo latino *sustineo* (*sub-teneo*), con il duplice significato di ‘reggere, tener su, non lasciar cadere, mantenere nella sua posizione, far sì che una certa cosa duri o sussista’, ma anche quello di ‘addossarsi, portare su di sé, farsi carico, assumere su di sé l’impegno’. Conservazione e durata di qualche cosa che c’è nel presente e occorre mandare avanti nel futuro, da un lato; sostegno e assunzione di responsabilità da parte evidentemente di qualcuno, da un altro lato. Un termine ambivalente, quindi, in cui andando al di là della pura etimologia confluiscono due mondi, quello dell’oggetto (il mondo, la natura) che dura e si conserva e quello del soggetto (l’umanità *in primis*) responsabile o corresponsabile della conservazione del mondo”¹⁸.

Provando a tracciare una genealogia dell’uso moderno di “sostenibilità” ne registriamo la genesi e l’uso in ambito forestale.

¹⁶Tanto che, a furia di sentirla ripetere ossessivamente, e in modo inappropriato, si corre il rischio di svuotarla di significato o, peggio, di consolidare pericolose inversioni di senso, aumentando soltanto il rumore di fondo in materia. Per talune suggestioni in argomento v. G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, Milano, 2010. Per L. CASTELLUCCI, voce *sviluppo sostenibile*, in *Dizionario di Economia e Finanza Treccani*, Torino, 2012, consultabile online all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo-sostenibile_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/, l’estensione dei significati e la nebulosità della parola è dovuta anche all’uso “inappropriato che ne è stato fatto, per proprio tornaconto (*greenwashing*), da parte di politici e imprese. Dichiarando di ispirare le proprie scelte alla sostenibilità, si acquisiscono meriti agli occhi dell’opinione pubblica che inizia a percepire la serietà dei problemi dello sviluppo economico”.

¹⁷U. GROBER, *Deep roots – A conceptual history of ‘sustainable development’, (Nachhaltigkeit)*, WZB Discussion paper, no. P 2007-002, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin, 2007; v. anche I. TANI, *Brevi riflessioni sul significato della sostenibilità tra origini storiche, elaborazioni giuridiche e prospettive filosofiche*, in G. Iorio-G. Bevivino-A. Semprini (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità*, cit., in corso di pubblicazione; K. BOSSELMANN, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Aldershot, 2008; K. BARTENSTEIN, *Les origines du concept de développement durable*, in *Rev. jur. environn.*, 3/2005, p. 293 ss.

¹⁸M. ZUPI, *Guardare al futuro (con un occhio al presente). La “sostenibilità”: significati, idee e sfide politiche*, in L. Luatti (a cura di), *Diritto alla pace per un mondo sostenibile. XVIII Meeting sui diritti umani – 10 dicembre 2014, Città di Castello (PG), 2014*, p. 18; e P.B. HELZEL, *Principio di sostenibilità e generazioni future: limiti e controversie*, in D.A. Benítez-C. Fava (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, Milano, 2019, p. 28.

Muovendo da un'analisi della versione inglese del termine, si osserva che “‘*sustainability*’ is a semantic modification, extension and transfer of the term ‘*sustained yield*’. This had been the doctrine and, indeed, the ‘holy grail’ of foresters all over the world for more or less two centuries”¹⁹. L’espressione inglese “*sustained yield*”, usata sin dalla metà del XIX secolo era una traduzione quasi letterale della parola tedesca “*nachhaltig*” (sostenibile). Nella sua primigenia versione moderna, dunque, il concetto viene usato nel 1713 dal tedesco Hanns Carl von Carlowitz nella sua opera *Sylvicultura oeconomica*, considerato il primo manuale completo di silvicoltura²⁰.

Prima di concentrarci sui significati e sull’uso contemporaneo di sostenibilità, sembra opportuno un *caveat*: abbiamo a che fare con una nozione polisemica, con un termine “mobile” al crocevia di saperi diversi, impossibile da ricondurre al dominio di una sola disciplina scientifica. Un termine sfidante, che, ove preso sul serio e tradotto in prassi applicative, sembra capace di mettere in discussione le fondamenta dell’organizzazione economico-sociale e i modi tradizionali di stare e guardare al mondo²¹. Si può allora condividere l’idea di intendere la sostenibilità come un “discorso” – nel senso predicato dal filosofo Michel Foucault – ossia “come un insieme di enunciati che costruisce un oggetto – una disciplina, un fenomeno, un sapere – che non è preesistente al discorso stesso, ma viene da esso delimitato e identificato. Il termine ‘sostenibilità’ non serve, cioè, tanto a descrivere dei fenomeni della realtà, quanto a produrre una realtà conoscibile, diventa lo strumento stesso attraverso cui conosciamo una realtà”²².

Veniamo a taluni significati della parola. Nell’ambito delle scienze ambientali ed economiche, si suole fare riferimento alla condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza

¹⁹U. GROBER, *op. cit.*, p. 7. Per W.A. DUERR-J.B. DUERR, *The Role of Faith in Forest Resource Management*, in F. Rumsey-W.A. Duerr (Eds.), *Social Science in Forestry. A Book of Reading*, Saunders, Philadelphia, 1975, p. 36, “to fulfill our obligations to our descendents and to stabilize our communities, each generation should sustain its resources at a high level and hand them along undiminished. The sustained yield of timber is an aspect of man’s most fundamental need: to sustain life itself”.

²⁰In estrema sintesi: “the roots of this concept can be traced back to the era of early ‘European Enlightenment’, when German Kameralists, inspired by the English author John Evelyn and the French statesman Jean Baptist Colbert, began to plan their dynasties’ woodlands ‘*nachhaltig*’ – in order to hand them along undiminished to future generations. The word itself was then coined in 1713 by Hanns Carl von Carlowitz, head of the Royal Mining Office in the Kingdom of Saxony, in order to meet the challenge of a predicted shortage of timber, the key resource of the time”: U. GROBER, *op. cit.*, p. 3 ss.

²¹In argomento cfr. J. RIFKIN, *L’età della resilienza. Ripensare l’esistenza su una terra che si ri-naturalizza*, Milano, 2022.

²²Così M. ZUPI, *op. cit.*, p. 17.

compromettere la possibilità delle generazioni venturose di realizzare i propri²³ (nozione recepita nel c.d. Rapporto Brundtland di cui si dirà avanti).

La nozione di sostenibilità utilizzata in ambito ambientale deriva dallo studio dei sistemi ecologici. Questi ultimi sono dotati di peculiari caratteristiche, tra le quali vengono in rilievo la c.d. capacità di carico²⁴, la resistenza, la resilienza, la possibilità di autoregolazione, le quali, complessivamente, influiscono sulla stabilità di un ecosistema. In proposito, si ritiene che un ecosistema in equilibrio sia implicitamente sostenibile. “Inoltre, maggiore è la sua stabilità maggiori sono le sue capacità di autoregolazione rispetto a fattori interni, e soprattutto esterni, che tendono ad alterarne lo stato di equilibrio. I fattori che ancor più disturbano l’equilibrio degli ecosistemi sono le relazioni che gli stessi instaurano con un altro tipo di sistema complesso come quello antropico. L’interazione tra i due sistemi complessi aumenta le probabilità di perturbazioni e fa aumentare il rischio di alterazioni irreversibili”²⁵.

D’altra parte, in campo economico – sia in ambito micro che macro – tradizionalmente si soleva parlare di sostenibilità con riferimento alla continuità, lungo l’asse del tempo, dei benefici prodotti da un intervento x ²⁶. Peraltro, analizzando partitamente le diverse dimensioni della sostenibilità, oltre a quella ambientale, vengono in rilievo le seguenti: finanziaria, economica, istituzionale, socio-culturale e tecnologica²⁷.

²³ Cfr. voce *sostenibilità*, in *Enciclopedia Treccani online*, consultabile al sito <https://www.treccani.it/enciclopedia/sostenibilita/>.

²⁴ Per capacità di carico (*carrying capacity*) si intende “il massimo di popolazione di una certa specie che un determinato territorio può sopportare senza che venga permanentemente compromessa la produttività del territorio stesso”: A. D’AMATO, voce *impronta ecologica*, in *Dizionario di Economia e Finanza Treccani*, Torino, 2012, https://www.treccani.it/enciclopedia/impronta-ecologica_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/.

²⁵ Voce *sostenibilità*, in *Enciclopedia Treccani online*, *ivi*, ove si aggiunge che la ricerca in ambito ecologico “pone attenzione sulla possibilità che si verifichino le cosiddette reazioni non lineari, alterazioni irreversibili dell’equilibrio del sistema ambientale in prossimità di valori soglia della capacità di carico, o se si vuole di recupero, del sistema stesso. La capacità di risposta e regolazione dei sistemi interessati alle perturbazioni a sua volta è tanto maggiore quanto più grande è la varietà strutturale e funzionale del sistema”. Cfr. P.H. REITAN, *Sustainability science – and what’s needed beyond science*, in *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 1:1/2005, p. 77 ss.; K. PEZZOLI, *Sustainable Development: a Transdisciplinary Overview of the Literature*, in *Journal of Environmental Planning and Management*, 40(5), 1997, p. 549 ss.; e per un’analisi sociologica L. DAVICO, *Sviluppo sostenibile. Le dimensioni sociali*, Roma, 2004, ed *ivi* riferimenti.

²⁶ Si v. ad esempio la definizione elaborata in sede OCSE: “continuità dei benefici prodotti da un intervento di sviluppo dopo la sua conclusione. Probabilità di ottenere benefici di lungo periodo. Resistenza al rischio dei flussi di benefici netti nel corso del tempo”: voce *sostenibilità*, Glossario dei principali termini utilizzati negli ambiti valutazione e gestione basata sui risultati, 2002, <https://www.oecd.org/dac/evaluation/35882565.pdf>. Cfr. F. PERRINI, *Sostenibilità*, Milano, 2018, p. 55 ss.; P. TETTAMANZI (a cura di), *Sostenibilità, impresa e stakeholder*, Milano, 2023.

²⁷ In particolare, la sostenibilità *finanziaria* “si concentra sull’equilibrio finanziario dell’iniziativa

Da quanto considerato, emerge dunque come vi siano due modi alternativi per definire, e declinare operativamente, la “sostenibilità”: secondo una visione *ristretta*, limitandosi ad una sola dimensione del fenomeno e al dominio di una sola disciplina (ad es. economica). Oppure secondo una visione *sistemica* o *olistica*, che tende a valutare in modo integrato i diversi impatti di un intervento *x*.

Ad oggi, come testimoniano anche le nuove norme emanate e in cantiere di cui si dirà avanti, trova convinto sostegno questa seconda visione “olistica”, la quale, peraltro, si muove nel più generale solco della rivalutazione della interdisciplinarietà, al fine di riaffermare l’unità di fondo che accomuna i saperi specialistici²⁸.

In altre parole, dopo una prima visione focalizzata in ambito ecologico (tipica degli Anni Settanta del secolo scorso), si è giunti a definire e condividere un significato ampio di “sostenibilità”, declinato in tre principali dimensioni: ambientale, economica e sociale. Le tre dimensioni, giova ribadirlo, non vengono analizzate isolatamente, ma, piuttosto, in rapporto sinergico e sistemico. Si tratta di riflessioni che, in varia guisa, hanno portato altresì a guardare criticamente alla tradizionale misura della ricchezza e della crescita economica basata sul PIL e, conseguentemente, a proporre diverse definizioni di progresso e benessere, e differenti indicatori per questi ultimi²⁹.

dal punto di vista unicamente del soggetto responsabile della sua esecuzione e del suo funzionamento, che deve accertare l’equilibrio tra entrate ed uscite finanziarie in modo da evitare che l’iniziativa si blocchi o fallisca per mancanza di liquidità. In pratica, tale dimensione di sostenibilità studia i flussi di cassa netti attesi nel futuro, il calcolo del rendimento finanziario sia nella situazione con finanziamento esterno che senza, al fine di verificare che le previsioni per il futuro siano positive, considerando anche gli oneri di debito eventualmente da contrarre. La sostenibilità *economica* fa riferimento, invece, all’intera collettività di riferimento del progetto o iniziativa, prendendo in considerazione i costi e ricavi o benefici di natura economica e sociale dell’intervento, presenti e futuri, non legati dunque alle uscite o entrate di cassa. In pratica, si guarda alla possibilità per i beneficiari di accedere ai servizi o prodotti, alle modalità e grado di copertura dei costi, alla capacità di sopportare lo sfasamento tra risultati economici e impegni finanziari”: M. ZUPI, *op. cit.*, p. 21.

²⁸ In proposito si parla anche di “*scienza della sostenibilità*”, intesa come paradigma “che integra diverse discipline al fine di comprendere i cicli di materia ed energia, dinamiche e proprietà delle reti, l’evoluzione dei sistemi ambientali, economici e sociali complessi, tra loro interrelati, e la loro capacità di resilienza. In pratica, si tratta di un nuovo paradigma scientifico che integra aspetti ambientali, tecnologici, scientifici, economici e sociali per guardare in modo innovativo alla relazione tra l’uomo e i sistemi naturali, economici, sociali ed istituzionali nei quali esso vive. Una scienza di sintesi, dunque, che integra diverse discipline per comprendere il futuro e accrescere la consapevolezza nelle scelte di produzione e consumo”: M. ZUPI, *op. cit.*, p. 24. Cfr. G. BOLOGNA, *Manuale della sostenibilità*, cit., spec. p. 115 ss. e bibliografia ivi riportata, anche per un approfondimento dei concetti di “sistemi”, “complessità”, “non linearità” e “resilienza”. Per un recente invito alla interdisciplinarietà cfr. altresì F. VELLA, *Diritto ed economia comportamentale*, Bologna, 2023.

²⁹ Cfr. J.E. STIGLITZ-A. SEN.-J.P. FITOUSSI, *Report by the Commission on the measurement of economic performance and social progress*, 2009, <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf>, 2009.

In definitiva, oggi la sostenibilità si riferisce a “un benessere (ambientale, sociale, economico) costante e preferibilmente crescente e [al]la prospettiva di lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella attuale”³⁰.

Ora, senza pretesa di esaustività, veniamo ad una rapida rassegna dei principali documenti elaborati nel contesto delle Nazioni Unite, nei quali il concetto di sostenibilità è stato declinato, in particolare, come endiadi di “sviluppo sostenibile”, ed è stato man mano specificato nelle sue diverse sfaccettature.

In primo luogo, si deve menzionare la Conferenza ONU sull’ambiente umano tenuta a Stoccolma nel 1972³¹.

Nel Preambolo, al § 6 si legge:

“siamo arrivati ad un punto della Storia in cui dobbiamo regolare le nostre azioni verso il mondo intero, tenendo conto innanzitutto delle loro ripercussioni sull’ambiente. Per ignoranza o per negligenza possiamo causare danni considerevoli ed irreparabili all’ambiente terrestre da cui dipendono la nostra vita ed il nostro benessere. Viceversa, approfondendo le nostre conoscenze ed agendo più saggiamente, possiamo assicurare a noi stessi ed alla nostra posterità, condizioni di vita migliori in un ambiente più adatto ai bisogni ed alle aspirazioni dell’umanità. (...) Per godere liberamente dei benefici della natura, l’uomo deve valersi delle proprie conoscenze al fine di creare in cooperazione con la natura, un ambiente migliore. Difendere e migliorare l’ambiente per le generazioni presenti e future, è diventato per l’umanità un obiettivo imperativo, un compito per la cui realizzazione sarà necessario coordinare e armonizzare gli obiettivi fondamentali già fissati per la pace e lo sviluppo economico e sociale del mondo intero”.

Nei principî successivamente affermati si rinviene il collegamento tra sviluppo e sostenibilità – non soltanto ambientale.

Al Principio 8 si afferma che lo sviluppo economico e sociale è indispensabile se si vuole assicurare un ambiente propizio all’esistenza ed al lavoro dell’uomo e creare sulla Terra le condizioni necessarie al miglioramento del tenore di vita³².

Di gran rilievo sono altresì i Principî 13 e 14:

³⁰ Voce *sostenibilità*, in *Enciclopedia Treccani*, cit. Cfr. anche la Strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile c.d. di Göteborg, 15 maggio 2001, COM(2001)264 def.

³¹ Per una riflessione sul contesto socio-economico in cui si svolse la Conferenza del 1972 cfr. S. NESPOR, *Il mito dello sviluppo*, in *RGAonline*, n. 33, luglio 2022. Nello stesso anno veniva pubblicato il noto volume commissionato dal c.d. “Club di Roma”: D.H. MEADOWS *et alii*, *Limits to Growth*, New York, 1972.

³² Il principio 10 recita: “Per i paesi in via di sviluppo la stabilità dei prezzi ed una remunerazione adeguata dei prodotti di base e delle materie prime sono essenziali per la gestione delle risorse dell’ambiente: dato che occorre prendere in considerazione i fattori economici e i processi ecologici”.

“al fine di razionalizzare l'amministrazione delle risorse e di migliorare l'ambiente, gli Stati dovrebbero adottare una *concezione integrata e coordinata delle loro pianificazioni dello sviluppo* in modo tale che il loro progresso sia compatibile con la necessità di proteggere e di migliorare l'ambiente, negli interessi della loro popolazione.

14. Una pianificazione razionale è uno strumento essenziale se si vogliono conciliare le esigenze dello sviluppo con la necessità di preservare e migliorare l'ambiente”.

Qualche lustro più avanti, sempre in sede ONU, viene definito in modo compiuto il paradigma di “sviluppo sostenibile” ancora oggi adoperato, nelle sue linee essenziali, da scienziati, legislatori e interpreti.

Nel 1987, Gro Harlem Brundtland, presidente della World Commission on Environment and Development delle Nazioni Unite, presentava il celebre rapporto “*Our common future*” (in avanti anche il “Rapporto Brundtland”).

In tale rapporto si registravano i principali punti critici e i problemi globali dell'ambiente: *inter alia* la grande povertà del sud del mondo e i modelli di produzione e di consumo insostenibili del nord.

Il Rapporto Brundtland evidenziava quindi la necessità di attuare una strategia per integrare le esigenze dello sviluppo e dell'ambiente, riassuntivamente indicata con “*sustainable development*”, equivalente alla formula italiana di sviluppo sostenibile, ovvero sia:

“Humanity has the ability to make *development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. The concept of sustainable development does imply limits – not absolute limits but limitations imposed by the present state of technology and social organization on environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of human activities. But technology and social organization can be both managed and improved to make way for a new era of economic growth” (§ I.3.27.³³).

Si gettano le basi per la definitiva saldatura tra la dimensione ecologica e quelle economico e sociale:

“yet in the end, sustainable development is not a fixed state of harmony, but rather a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development, and institutional change are made consistent with future as well as present needs. We do not pretend that the process is easy or straightforward. Painful choices have to be made” (§ I.3.30).

³³ Cfr. Rapporto Brundtland: UN, *Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future*, 1987.

Si consideri poi il “Global Compact” ONU proposto all’alba del nuovo Millennio su impulso dell’ex segretario Kofi Annan, al fine di promuovere un’economia globale inclusiva e sostenibile.

Si tratta di un’iniziativa di *corporate responsibility* che muove dalla consapevolezza della necessità di coinvolgere le imprese – oltre agli Stati – quali attori fondamentali per una concreta transizione verso la sostenibilità. Si scorge il tentativo, altamente ambizioso, di allineare gli interessi privati del mondo degli affari con taluni macro-obiettivi condivisi dalla comunità internazionale.

In concreto, con il Global Compact si propone alle imprese di aderire a dieci principî base che promuovono i valori della sostenibilità e di impegnarsi renderli parte integrante delle strategie, delle operazioni quotidiane e della cultura organizzativa interna³⁴; nonché a rendicontare annualmente ai propri *stakeholder* sui progressi registrati nell’implementazione dei dieci principî. Si tratta, dunque, di un appello ai privati per integrare gli obiettivi di sostenibilità nella politica aziendale e nella *governance* societaria³⁵. Il che chiama in causa il fenomeno dell’autoregolazione degli attori privati e il ruolo dei codici di condotta, anche in assenza di previsioni normative che impongano specifiche condotte³⁶.

³⁴ I dieci principî – in materia di diritti umani, lavoro, ambiente, anticorruzione – sono i seguenti: “*Principle 1*: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; *Principle 2*: make sure that they are not complicit in human rights abuses. *Principle 3*: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; *Principle 4*: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; *Principle 5*: the effective abolition of child labour; *Principle 6*: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation; *Principle 7*: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; *Principle 8*: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; *Principle 9*: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. *Principle 10*: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery”: <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>. Per i diversi impegni che comporta l’adesione al Global Compact ONU v. <https://globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/ladesione/gli-impegni.html>, nonché *infra*, § III.6. sul portato dei codici di condotta.

³⁵ Cfr. il report *Who Cares Wins. Connecting Financial Markets to a Changing World* redatto nel 2004 da talune imprese del mondo finanziario aderenti al Global Compact, che contiene “guidelines and recommendations on how to better integrate environmental, social and corporate governance issues in asset management, securities brokerage services and associated research functions”: https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_compact_2004.pdf. Si tratta inoltre di una strategia adoperata anche dal legislatore unionale con diversi strumenti normativi e in particolare con la disciplina della c.d. *Product Oversight and Governance* nel settore finanziario: cfr. D. CERINI, *I soggetti coinvolti nella Product Oversight and Governance (POG) per le assicurazioni*, in *Riv. dir. ban.*, 2021, p. 723 ss.; e G. VOLPE PUTZOLU, *La realizzazione del POG nell’ordinamento italiano*, in *Dir. merc. fin. e ass.*, 2020, p. 163 ss.

³⁶ Si v. *ex multis* N. LIPARI, *Fonti del diritto e autonomia dei privati*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 727; F. BENATTI, *Etica, impresa, contratto e mercato. L’esperienza dei codici etici*, Bologna, 2014, spec. p. 171 ss. Si v. inoltre i Principî di *corporate governance* dell’OCSE e del G20, pubblicati nel settembre 2023: nelle articolazioni del principio VI (*Sustainability and resilience*) si auspica che le

Invero, nella prassi societaria si osserva, con sempre maggiore frequenza, il fiorire di “clausole di sostenibilità” di vario tenore e incisività. Nello specifico, si tratta di clausole statutarie che costituiscono espressione di valori sociali, ideali collettivi e principî etici (come la salvaguardia ambientale e il benessere dei dipendenti), e in generale veicolano l’impegno a tutelare i diversi interessi non economici coinvolti nell’attività di impresa. Tali clausole vengono concretamente a delinarsi vuoi sul piano della perimetrazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale, vuoi sul piano delle modalità di conseguimento dello stesso e, quindi, con la definizione delle linee di condotta degli amministratori (in forma impositiva di strategie o categorie di operazioni, ovvero in forma preclusiva delle medesime)³⁷. Per effetto di tali clausole, i diversi interessi coinvolti nell’esercizio dell’impresa possono incidere sulle modalità di svolgimento della medesima, innescando, in tesi, un circolo virtuoso. Tramite il bilanciamento dell’interesse dei soci alla massimizzazione del profitto con quelli di altri *stakeholder*, si dovrebbe integrare il progresso sociale nel processo di sviluppo economico dell’impresa, consentendo nel lungo termine alla stessa di differenziarsi sul mercato e aumentare, altresì, le proprie competitività e produttività³⁸.

In un recente prodotto di *soft law*, si è riconosciuta la piena legittimità delle clausole che prevedono lo svolgimento di attività economica con criteri diversi da quello del massimo profitto. Si tratta di un approdo di sicuro interesse, proveniente dagli ultimi Orientamenti Notarili del Triveneto (2023)³⁹. Per giungere

società adottino volontariamente e unilateralmente – in assenza di vincoli normativi o contrattuali, dunque – impegni nei confronti degli *stakeholder*, ad esempio attraverso l’adozione di *standard di due diligence*.

³⁷ M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell’impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.*, 2-3/2021, p. 475 ss., ed ivi riferimenti.

³⁸ AA.VV., *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari*, Milano, 2023, p. 23 ss. Nella prassi, con riferimento alle società per azioni, si riscontrano, fra le altre: clausole di destinazione di utili a finalità di sostenibilità; clausole di integrazione degli interessi degli *stakeholder* nelle decisioni dell’organo amministrativo; clausole statutarie che impongono agli amministratori obblighi di consultazione con gli *stakeholder* (attribuendosi dunque poteri di *voice* a determinati portatori di interesse, mediante la previsione di luoghi di consultazione sistematica); clausole di valutazione della *performance* degli amministratori; e clausole di gradimento e sostenibilità dei soci (che introducono requisiti di carattere etico per l’assunzione delle partecipazioni sociali: esse sono considerate legittime purché non siano eccessivamente generiche nell’individuazione di detti requisiti, onde evitare di sconfinare nel “gradimento mero”). Le evocate clausole statutarie si differenziano dalla previsione c.d. pura di eterodestinazione di utili a scopi benefici, considerata comunque legittima da parte della giurisprudenza, a condizione che tale destinazione, per la sua entità o per altre ragioni, non venga a pregiudicare lo scopo lucrativo perseguito: Trib. Perugia, 26 aprile 1993, in *Foro it.*, 1994, I, c. 261; Cass., Sez. I, 11 dicembre 2000, n. 15599.

³⁹ Sulla natura giuridica e sul ruolo delle massime notarili nel quadro delle fonti del diritto cfr. G. BEVIVINO, *Soft law e orientamenti interpretativi dei Consigli notarili*, in *Quad. fond. it. notariato*, 2015, p. 198 ss.; M. NOTARI, *Le massime notarili in materia societaria: dalla giurisprudenza onoraria agli orientamenti interpretativi dei consigli notarili*, in AA.VV., *Studi in onore di Giovanni*

a tale affermazione, si muove dalla premessa che nel nostro ordinamento non sussiste alcuna disposizione positiva che imponga agli amministratori di società lucrative di attuare l'oggetto sociale avendo riguardo al solo interesse dei soci alla massimizzazione dei profitti. Inoltre, si valorizza il portato precettivo del novellato art. 41, co. 2, Cost., il quale dispone che l'esercizio di una qualunque attività economica, ovverosia la ricerca di un profitto, non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Da tali premesse logico-giuridiche "consegue che sono legittime le clausole dell'atto costitutivo/statuto che, fermo restando quanto genericamente disposto dall'art. 41 Cost., dettano specifiche regole etiche e/o di sostenibilità che devono essere rispettate nella gestione della società, anche a scapito della massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva"⁴⁰.

Concretamente, il primo strumento di intervento statutario in funzione dell'inserimento di finalità di sostenibilità è costituito dalla perimetrazione dell'attività economica che costituisce l'oggetto sociale. In parallelo, è possibile operare statutariamente tramite l'inserimento specifico di limitazioni ai poteri gestori *ex art. 2384, co. 2, c.c.* Invero, occorre considerare che, sul terreno operativo, clausole siffatte ampliano la discrezionalità degli amministratori, riconoscendo agli stessi la possibilità di definire strategie finalizzate al raggiungimento di un equilibrio tra i diversi interessi coinvolti, nonché di assumere decisioni che non abbiano come obiettivo esclusivo quello di aumentare la redditività della partecipazione e che anzi, nel breve periodo, possano avere persino un impatto negativo sulla medesima, purché in un'ottica di complessiva crescita del valore della società (come detto, anche in termini reputazionali e di posizionamento commerciale). In relazione a tale risvolto delle clausole di sostenibilità, attenta dottrina ha segnalato opportunamente i rischi di *maquillage* strategico e di com-

Iudica, Milano, 2014, p. 952; M. PALAZZO, *Per un ripensamento del ruolo del notaio nel mutato sistema delle fonti del diritto*, in *Notariato*, 2014, p. 590.

⁴⁰ Orientamento A.B.1., in AA.VV., *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai*, cit.: ivi si chiarisce inoltre che "dette clausole integrano esclusivamente una modalità di perseguimento del fine di lucro senza aggiungere ad esso un ulteriore fine di utilità sociale, fine quest'ultimo di per sé estraneo al contratto di società come definito dall'art. 2247 c.c. e che pertanto non può essere inserito nell'oggetto sociale". Viene identificato inoltre un doppio limite per l'ammissibilità delle clausole di sostenibilità. L'uno sul *piano funzionale*, e segnatamente nel carattere produttivo dell'attività d'impresa e nello scopo lucrativo, non revocabili in dubbio dall'autonomia statutaria. L'altro, attinente al *piano endo-organizzativo*, viene individuato nel principio di esclusività della funzione gestoria che presidia il ruolo dell'organo amministrativo nella s.p.a., non riducibile a mera attuazione di un programma predefinito che identifichi una data attività nei singoli atti destinati a comporla. Ne segue che "sono ammissibili clausole statutarie che si limitino ad innestare interessi diversi nell'ambito della funzione lucrativa tipica dell'istituto societario nella misura in cui la seconda non ne risulti sostanzialmente compromessa (...) Non si ritiene ammissibile, invece, la previsione, tra quelle che costituiscono l'oggetto sociale, di attività ideali che affianchino, seppure in modo non prevalente, quelle economiche".

portamenti opportunistici da parte dell'organo gestorio, a misura in cui questo veda ampliata l'area della propria discrezionalità e, dunque, coperto dal principio di insindacabilità un ventaglio più ampio di scelte strategiche e operative⁴¹ (rischi che, tuttavia, possono essere adeguatamente contrastati grazie all'esistenza di diversi strumenti giuridici "duri", riletti alla luce del principio di sostenibilità: v. *infra*, Capitoli II e III).

Veniamo ad uno degli ultimi fondamentali tasselli del *puzzle* sulla sostenibilità.

Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" (in avanti anche "Agenda 2030")⁴². Si tratta di un ponderoso programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU da implementare, idealmente, entro il 2030.

Essa definisce 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – *Sustainable Development Goals*, "SDGs" – articolati in un programma più analitico composto da 169 traguardi⁴³.

⁴¹ M. CIAN, *op. cit.*, p. 506: ancora, per l'A. il principale problema origina dall'indeterminatezza dei principi codificati in tali clausole: il che giustifica un certo tasso di sfiducia nell'idoneità delle mere soluzioni spontanee – in difetto di efficaci misuratori di *performance* e, soprattutto, strumenti imperativi – a segnare il cambio di rotta del sistema economico verso la sostenibilità. In argomento si tornerà diffusamente nel testo, spec. nel § III.6.

⁴² <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>. In argomento cfr. M. MONTINI, *I fondamenti giuridici della sostenibilità*, in E. Giovannini-A. Riccaboni (a cura di), *Agenda 2030: un viaggio attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile*, Roma, 2021, p. 352 ss.; M. PRIEUR-C. BASTIN, *Measuring the Effectivity of Environmental Law. Legal Indicators for Sustainable Development*, Brussels, 2021, p. 99 ss.

⁴³ I 17 SDGs sono i seguenti: *Obiettivo 1*. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; *Obiettivo 2*. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile; *Obiettivo 3*. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; *Obiettivo 4*. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; *Obiettivo 5*. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; *Obiettivo 6*. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie; *Obiettivo 7*. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; *Obiettivo 8*. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; *Obiettivo 9*. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; *Obiettivo 10*. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; *Obiettivo 11*. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; *Obiettivo 12*. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; *Obiettivo 13*. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; *Obiettivo 14*. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; *Obiettivo 15*. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre; *Obiettivo 16*. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; *Obiettivo 17*. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

Il rilievo maiuscolo dell'Agenda 2030 per il nostro oggetto di indagine può cogliersi nei seguenti aspetti:

A) porta a definitiva maturazione l'approccio "olistico" alla sostenibilità di cui si è dato conto sopra: nel Preambolo si legge che i diversi SDGs "sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le *tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale*";

B) vi troviamo una disincantata consapevolezza del ruolo cruciale dei privati per il raggiungimento degli obiettivi. In relazione ai mezzi di attuazione, al § 39 si legge che la portata ambiziosa dell'Agenda 2030 richiede necessariamente una rinforzata Partnership Globale, la quale dovrà operare "in uno *spirito di solidarietà globale*, mostrando particolare solidarietà verso le persone più povere e più vulnerabili. Promuoverà un *impegno globale intensivo* per supportare la realizzazione di tutti gli obiettivi e i traguardi, *unendo* i governi, il *settore privato*, la *società civile*, il sistema delle Nazioni Unite e *altri attori*, e mobilizzando tutte le risorse disponibili"⁴⁴;

C) è stata espressamente posta alla base dell'attuale strategia politica dell'Unione europea. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" lega i SDGs al quadro politico dell'Unione, al fine di garantire che tutte le sue azioni e iniziative politiche, sia al suo interno che nel resto del mondo, facciano propri gli obiettivi di sviluppo sostenibile sin dall'inizio⁴⁵;

D) si sta puntualmente traducendo in, e sta ispirando, norme di legge "dura", soprattutto di derivazione unionale (v. avanti §§ I.3. e I.4.);

E) in ogni caso, e in coerenza con la sua natura di strumento di *soft law*, rappresenta una preziosa indicazione per il giurista, chiamato a dare un'interpretazione logico-sistematica e attenta alle conseguenze del diritto vigente (cfr. *infra*, § I.6.).

In conclusione, sulla genealogia e sull'evoluzione del principio di sostenibili-

⁴⁴Del pari al § 28 si legge l'impegno "ad attuare cambiamenti fondamentali riguardanti il modo in cui le nostre società producono e consumano beni e servizi. I governi, le organizzazioni internazionali, il settore commerciale, altri attori ed individui non statali devono contribuire a cambiare modelli di consumo e produzione non sostenibili...". Ancora, al § 52 si evoca una strategia che coinvolge "governi e parlamenti, il sistema delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali, autorità locali, le popolazioni indigene, la società civile, le imprese e il settore privato, la comunità scientifica e accademica – e tutte le persone".

⁴⁵Comunicazione della Commissione "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe", 22 novembre 2016, COM(2016) 739 final, ove si legge anche che "l'Unione europea, insieme agli Stati membri, è fermamente decisa a fare da apripista, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per quanto riguarda l'attuazione dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile". Nelle conclusioni del 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate.

tà sia consentito ribadire tre fatti che sembrano cruciali per il proseguimento dello studio.

In primo luogo, l'ampliamento semantico del concetto: *i.e.* il passaggio da una visione prettamente ecologica a una visione "olistica" e globale, ormai largamente condivisa.

In secondo luogo, il passaggio da una dimensione puramente internazionale – fatta di impegni declamatori per gli Stati, ma difficilmente coercibili – ad una morfologia multilivello, con il proliferare di nuovi indici normativi che, più o meno esplicitamente, inverano il principio di sostenibilità. Il che, come vedremo, assume una notevole importanza sistematica e rimediale.

In terzo luogo, il definitivo approdo – a tutti i livelli considerati: internazionale, unionale, domestico – ad una strategia di sostenibilità estesa ed omnicomprensiva, tramite il coinvolgimento diretto di imprese e singoli individui; in modo che dal coordinato concorso di pubblico e privati si possa raggiungere l'obiettivo prefisso⁴⁶. In altre parole, e in disparte i proclami etici, sul piano giuridico, con incentivi positivi e negativi, si cerca di coinvolgere i singoli nell'attuazione degli obiettivi di sostenibilità. Il che chiama direttamente in causa il diritto privato (arg. *ex art.* 118 Cost.).

3. *Il quadro giuridico di riferimento: la novella costituzionale, il codice dell'ambiente e le norme unionali, emanate e in cantiere*

Ad inizio 2022 il Parlamento italiano approvava la legge di riforma della Costituzione che ha modificato gli artt. 9 e 41, introducendo espressamente al vertice delle fonti nazionali la tutela dell'ambiente e degli animali⁴⁷.

⁴⁶Cfr. G. ALPA, *Responsabilità degli amministratori di società e principio di "sostenibilità"*, in *Contr. e imp.*, 3/2021, p. 724. Il dovere di cooperazione di tutti gli *stakeholder* è codificato altresì nell'art. 3-ter del Codice ambiente, ove si prescrive: "la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio 'chi inquina paga' (...)". Si v. anche la Comunicazione della Commissione relativa al *Green Deal* europeo, del 11 dicembre 2019, COM(2019).

⁴⁷Novella introdotta con l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, sulla quale cfr. *ex multis* R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *An. giur. econ.*, 1/2022, p. 7 ss.; G. ALPA, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. e imp.*, 2/2022, p. 361 ss.; M. DELSIGNORE-A. MARRA-M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in *Rivista giur. ambiente*, 1/2022, p. 1 ss.; D. CERINI, *Tutela del benessere degli animali e attività turistiche*, *ivi*, 3/2023, spec. p. 807 ss.; ID., *Innovazione tecnologica, intelligenze artificiali e protezione dei diritti fondamentali*, in S. Salardi-M. Saporiti-M.V. Zaganelli (a cura di), *Diritti umani e tecnologie morali. Una prospettiva comparata tra Italia e Brasile*, Torino, 2022, p. 35 ss.; G. PALOMBINO, *Il principio di equità generazionale*, Firenze, 2022;

In dettaglio, all'art. 9 Cost. figura ora un co. 3 che impegna la Repubblica a “*tutela[re] l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*”.

Quanto all'art. 41 Cost., invece, immutata l'affermazione sulla libertà di iniziativa economica privata, il legislatore ha introdotto espressamente la *salute* e l'*ambiente* come ulteriori limiti all'attività economica privata (co. 2), ed ha previsto la possibilità di determinare – con legge – i programmi e i controlli opportuni per indirizzare l'attività economica, pubblica e privata, anche a fini ambientali (co. 3)⁴⁸.

Non si tratta di un mero imbellettamento retorico⁴⁹.

Anzitutto, il diritto all'ambiente viene annoverato tra quelli *fondamentali*, il che è una preziosa rarità, anche tra i paesi UE⁵⁰.

Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 9 e 41 Cost. emerge una tutela potenzialmente assai incisiva dei beni giuridici ambientali. Infatti, “il sistema del bilanciamento degli interessi, con la enunciazione dei diritti riconosciuti in capo alla persona e i limiti all'iniziativa economica privata è presente solo nel testo italiano della riforma”⁵¹. A mente dell'art. 41 Cost., dunque, il profitto deve oggi essere bilanciato, *necessariamente*, anche con la salute e l'ambiente. Il valore

V. CARIELLO, *Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la “sostenibilità ambientale”)*, in *Riv. ODC*, 2/2022, spec. p. 431 ss., per una condivisibile lettura forte della rilevanza costituzionale della sostenibilità; G. CAPO, *Libertà d'iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità dell'impresa: appunti a margine della riforma dell'art. 41 della Costituzione*, in *Giustizia civ.*, 1/2023, p. 81 ss.

⁴⁸ Pertanto, l'art. 41 Cost. novellato ora complessivamente recita: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”. Come noto, la configurazione dell'ambiente come bene giuridico costituzionalmente protetto si era già affermata in via ermeneutica: v. per tutti M.S. GIANNINI, “*Ambiente*”: *saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 23 ss.; Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172; Cass., Sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087.

⁴⁹ Sebbene non siano mancati tentativi, invero poco persuasivi, di sminuire il portato della revisione costituzionale basandosi sull'argomento per cui il nucleo essenziale della revisione fosse già acquisito nella giurisprudenza costituzionale: cfr. L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica?*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, p. 2 ss. D'altra parte, vi è chi ritiene che la novella rappresenti “una vera e propria rivoluzione destinata a modificare la Costituzione economica del nostro Paese”: F. DE LEONARDIS, *La riforma «bilancio» dell'art. 9 Cost. e la riforma «programma» dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta Contrada*, 28 febbraio 2022, p. 11; e v. G.L. CONTI, *Costituzione e ambiente, prendere sul serio la legge costituzionale 1/2022*, in *Riv. quadrimestrale dir. amb.*, 1/2023, p. 117 ss.

⁵⁰ Cfr. G. ALPA, *op. ult. cit.*, p. 364 ss., anche per un interessante *excursus* comparativo.

⁵¹ G. ALPA, *ibidem*.

eco-sociale irrompe sulla scena, e reclama una più intensa ponderazione, erodendo una parte di spazio sinora assegnato all'egemonia del capitale: anche nell'interesse delle future generazioni⁵².

Le novellate disposizioni della Carta sono tecnicamente assai precise e, non soltanto impegnano le Istituzioni repubblicane a raggiungere un risultato (oggi sempre più chiaro e misurabile pure in virtù degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia), ma offrono una "sponda" alta, al massimo livello delle fonti, per predicare la responsabilità dello Stato anche per inerzia colposa⁵³. Il che, peraltro, catalizzerà senz'altro i processi di *litigation* ambientale, favorendone il noto e virtuoso ruolo di regolazione delle attività d'impresa (di cui si dirà meglio *infra*).

Ancóra, la novella costituzionale irrobustisce ed amplifica il *portato conformativo* che il principio dello sviluppo sostenibile esercita sull'autonomia privata⁵⁴. Infatti, se l'art. 3-*quater* del cod. amb. già codificava il principio dello sviluppo sostenibile – tentando peraltro una sintesi virtuosa tra la tradizionale prospettiva antropocentrica e la contemporanea coscienza sociale "ecocentrica"⁵⁵ –

⁵²La formulazione odierna degli artt. 9 e 41 Cost. porterebbe, probabilmente, a conclusioni diverse da quelle rassegnate dalla Consulta nel caso "Ilva", ove il diritto alla salute è stato eccessivamente compresso ad esito del giudizio di bilanciamento, ivi statuendosi che la rilevanza primaria del diritto alla salute e all'ambiente non potrebbe tramutarsi in una loro preminenza gerarchica sugli altri diritti della persona. Anche per evitare la "tirannia" del diritto alla salute nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette: Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, § 9, in *Foro it.*, 2014, I, c. 441 ss. Cfr. le considerazioni critiche di M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3/20, p. 41 ss., e le riflessioni svolte dall'A. sulla giurisprudenza costituzionale successiva. Per le ulteriori appendici del caso "Ilva" v. per tutti M. RENNA, *Attività di impresa, sostenibilità ambientale e bilanciamento tra diritto alla salute e iniziativa economica privata*, in *Contr. e imp.*, 2/2022, p. 537 ss., ed ivi bibliografia.

⁵³Responsabilità, unita ai correlativi costi economici, che dissuade taluni legislatori. Dimostra che il "Re è nudo", trattandosi, al fondo, essenzialmente di una questione di denaro il recente parere del *Conseil d'Etat*, critico sul progetto di legge costituzionale francese finalizzato a inserire nella carta fondamentale il diritto all'ambiente, anche in ragione della "quasi-obligation de résultat" che imporrebbe allo Stato e degli effetti economici che ne deriverebbero per il Tesoro pubblico: v. *Conseil d'Etat, Avis sur un projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement*, § 8, del 14 gennaio 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/avis-du-ce/2021/avis_ce_jusx2036137l_cm_20.01.2021.pdf.

⁵⁴Per una riflessione sul potere conformativo che il principio in parola esercita sull'autonomia privata cfr. M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 1/2017, p. 6 ss.; F. BERTELLI, *Profili civilistici del "dieselgate"*, Napoli, 2021, p. 169 ss.

⁵⁵L'art. 3-*quater* cod. amb. recita: "Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve *conformarsi* al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. (...) 3. Data la complessità delle relazioni e delle inter-

le norme di nuovo conio, gerarchicamente sovraordinate, al bivio interpretativo segnalano all'interprete una direzione obbligatoria (v. *infra*, § I.6. s.).

Veniamo al diritto dell'Unione europea.

Anzitutto, già nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 (c.d. Carta di Nizza) figura il riferimento allo "sviluppo equilibrato e sostenibile". Esso viene poi richiamato nell'art. 37, in relazione alla tutela ambientale.

Inoltre, devono essere menzionate le norme dei Trattati che codificano il principio dello sviluppo sostenibile, e mirano a un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente, oltreché alla solidarietà intergenerazionale (artt. 3 TUE e 11 TFUE⁵⁶). È significativo che l'art. 3.3. TUE colleghi funzionalmente lo sviluppo sostenibile con la tutela ambientale e il progresso sociale. Un chiaro indice della indissolubilità del binomio ambiente-società, che trae forza dall'ulteriore impegno dell'Unione per la promozione di giustizia e protezione sociali, solidarietà tra le generazioni e coesione economica e sociale.

Pertanto, già nelle fonti più alte del diritto eurounitario, e quindi a livello "costituzionale", troviamo sancito il principio dello sviluppo sostenibile – sebbene sinora gli interpreti non ne abbiano utilizzato fino in fondo il portato prelettivo e conformativo.

Tuttavia, come noto, dal 2019 in avanti c'è stata una seria accelerazione da parte delle Istituzioni europee per una politica del diritto finalizzata ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente, vista come "il compito che definisce la nostra generazione": così la Comunicazione della Commissione per un *Green Deal europeo*⁵⁷.

In particolare, in tale documento la Commissione ha fissato la tabella di marcia iniziale con le principali misure da adottare, a cui stanno facendo seguito atti e proposte normative di cui, senza pretesa di esaustività, si dirà brevemente in prosieguo. Per quel che qui interessa, v'è l'ambizioso obiettivo di "trasformare

ferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro (...)"

⁵⁶ Cfr. L. FUMAGALLI, *commento sub art. 3 TUE*, in A. Tizzano (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, II ed., Milano, 2014, p. 15 ss.; e S. AMADEO, *commento sub art. 11 TFUE*, *ivi*, p. 407 ss. J. NOWAG, *Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws*, Oxford, 2016; J. KROMMENDIJK-D. SANDERINK, *The role of fundamental rights in the environmental case law of the CJEU*, in *European Law Open*, 2023, p. 1 ss.; F. FERRARO, *I grandi principi del diritto dell'Unione europea in materia ambientale*, in *DPCE online*, Sp-2/2023, p. 41 ss.

⁵⁷ Comunicazione della Commissione relativa al *Green Deal europeo*, del 11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final, p. 2. Obiettivo senz'altro più ambizioso di quello fissato nell'art. 37 della Carta di Nizza. Inoltre, come anticipato *retro*, già nel 2016 la Commissione europea aveva legato il quadro di politica del diritto dell'Unione ai SDGs dell'Agenda ONU 2030.

l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Essa mira inoltre a *proteggere*, conservare e *migliorare il capitale naturale* dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze”⁵⁸.

In ossequio a tale indirizzo di politica del diritto, uno dei primi strumenti di *hard law* adottato è stato il Regolamento UE n. 2020/852, che stabilisce la tassonomia e i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento (in avanti anche “Regolamento Tassonomia”).

Tale Regolamento, unitamente agli atti delegati di attuazione, fissa i criteri tecnico-giuridici che consentono di stabilire a quali condizioni una determinata attività economica fornisce un contributo sostanziale ad (almeno) uno dei sei obiettivi ambientali ivi codificati⁵⁹.

Si tratta dunque di una guida fondamentale per le imprese – che possono impostare politiche aziendali in linea con obiettivi chiari e misurabili di sostenibilità, e rendicontare in modo completo e comparabile agli *stakeholder*⁶⁰ – per le istituzioni pubbliche, e per gli investitori, i quali possono utilizzare la tassonomia positiva *inter alia* per integrare le variabili di sostenibilità ambientale nelle proprie politiche di investimento⁶¹. Inoltre, nel regolamento Tassonomia si pre-

⁵⁸ Comunicazione della Commissione relativa al *Green Deal europeo*, *ibidem*. Si devono menzionare in particolare i seguenti obiettivi: “*preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità*” (§ 2.1.7.); “*“inquinamento zero” per un ambiente privo di sostanze tossiche*” (§ 2.1.8.); “*integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell’UE*”. Si indica inoltre la necessità di “un nuovo patto che riunisca i cittadini, con tutte le loro diversità, le autorità nazionali, regionali, locali, la società civile e l’industria, in stretta collaborazione con le istituzioni e gli organi consultivi dell’UE”. Cfr. C. D’ORTA, *Green Deal 2030, un progetto per garantire sostenibilità e promuovere un “ambientalismo maturo”*, in *Comp. dir. civ.*, 1/2021, p. 1 ss.

⁵⁹ I sei obiettivi ambientali ex art. 9 Regolamento Tassonomia sono i seguenti: Mitigazione dei cambiamenti climatici; Adattamento ai cambiamenti climatici; Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; Transizione verso un'economia circolare; Prevenzione e riduzione dell'inquinamento; Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, un'attività è considerata ecosostenibile se, congiuntamente: a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei predetti obiettivi ambientali; b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali (principio DNSH: “*do no significant harm*”); c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia ex art. 18 Regolamento Tassonomia (es. principi guida ONU su imprese e diritti umani); d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione UE.

⁶⁰ Si pensi anche all'importanza di avere un lessico tecnico-giuridico dal significato univoco: cfr. ad es. le definizioni normative di “economia circolare”, “inquinante”, “investimento ecosostenibile” ex art. 2 Reg. Tassonomia.

⁶¹ La filosofia di base è la seguente: si ritiene che il raggiungimento dei SDGs nell'Unione richieda di incanalare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili. Sicché, la messa a disposizio-

vede già la possibilità di un ampliamento di tale sistema di classificazione, al fine di includere “altri obiettivi di sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali” (v. *considerando* 59 e art. 26). E, in effetti, è allo studio una apposita “tassonomia sociale”, come si vedrà nel § I.4.

Un altro tassello fondamentale del diritto unionale è rappresentato dalla Direttiva 2014/95/UE sulle informazioni non finanziarie, che ha imposto, agli amministratori delle società incluse nel suo raggio di applicazione, l’adempimento di taluni obblighi informativi riguardo alla gestione dei rischi ambientali e sociali legati all’attività di impresa (c.d. DNF)⁶². Ancóra, nel solco dell’imposizione di più penetranti obblighi di *disclosure* (al fine di ri-orientare indirettamente i flussi di capitale verso investimenti sostenibili), il legislatore unionale, con la recente Direttiva UE n. 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, ha inteso estendere il perimetro di applicazione dei predetti obblighi di rendicontazione, al fine di ricomprendere le grandi imprese non quotate e tutte le società quotate, ad eccezione delle microimprese⁶³.

Si consideri anche il Regolamento UE n. 2019/2088, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. “SFDR”), che stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti circa l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari. In generale, le norme UE telegraficamente evocate esprimono una prospettiva regolatoria e di *orientamento*: non si intende soltanto informare gli utenti, ma si vogliono orientare le scelte verso investimenti sostenibili. Il che rappresenta anche un “appello” al mondo finanziario per trovare, creare e proporre (prioritariamente) investimenti sostenibili⁶⁴.

ne di prodotti finanziari che perseguano (effettivamente) obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso attività sostenibili (v. i *considerando* 9 e 11 del Regolamento Tassonomia). Cfr. altresì il *paper* del FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE, *Tassonomia UE e altre normative sulla finanza sostenibile*, 9 settembre 2021, https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2021/09/Tassonomia-europea_WEB.pdf.

⁶²Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni; recepita in Italia con il d.lgs. n. 254/2016. Cfr. G. STRAMPELLI, *L’informazione non finanziaria tra sostenibilità e profitto*, in *An. giur. econ.*, Studi e discussioni sul diritto dell’impresa, 1/2022, p. 145 ss.

⁶³Cfr. D. CATERINO, *Dovere di diligenza e (nuova) responsabilità delle imprese*, in A. Buonfrate-A. Uricchio (a cura di), *Trattato breve di Diritto dello sviluppo sostenibile*, cit., p. 385 ss.

⁶⁴Per un pregevole e acuto sguardo d’insieme sulla complessa stratificazione normativa in materia v. per tutti D. CERINI, *From “green” to “blue”: l’assicurazione tra sostenibilità e regole del mercato*, in *Assicurazioni*, 1/2022, p. 9 ss., ed ivi bibliografia. M. LIBERTINI, *Sulla proposta di Direttiva UE su “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese”*, in *Riv. soc.*, 2-3/2021, p. 333 parla di uno strumentario ambizioso e, almeno sulla carta, potente, che denota “una ripresa di istituzio-

Si deve poi menzionare la proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, c.d. “*due diligence*”, del 23 febbraio 2022⁶⁵. Trattasi di un progetto ambizioso – e potenzialmente rivoluzionario per gli assetti del diritto societario europeo – che vede le (grandi) società⁶⁶ tra gli *attori necessari* per il perseguimento dello sviluppo sostenibile auspicato nei Trattati e nei documenti politici dell’Unione già ricordati. A differenza di precedenti documenti normativi, dal sapore puramente declamatorio, ove approvata, si tratterebbe di una “*lex perfecta*”, munita di sanzioni e rimedi a presidio della sua efficacia, esperibili sia dalle Istituzioni pubbliche, sia dai privati. Infatti, la proposta di Direttiva “*due diligence*”, da un lato, stabilisce “obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli *impatti ambientali negativi*, siano essi effettivi o *potenziali*, che incombono alle società nell’ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d’affari consolidato” (art. 1, § 1.(a). E, dall’altro, prevede un regime di responsabilità e sanzioni per il caso di violazione dei predetti obblighi (artt. 1, § 1.(b), 20 e 22).

Sembra appena il caso di aggiungere che l’enfasi sugli impatti negativi anche soltanto “potenziali” potrebbe contribuire in misura significativa ad aumentare il portato di effettività e deterrenza delle norme *de quibus*, consentendo pure di anticipare la soglia della tutela⁶⁷, soprattutto ove ciò sia letto insieme alla previ-

nalismo ‘forte’; dopo decenni di eccessiva fiducia nella taumaturgia dell’autoregolazione, aggiungiamo. D. CATERINO, *Dovere di diligenza*, cit., p. 383, osserva che la “lunga marcia” del diritto europeo dell’impresa si svolge “nel percorso che *dalla volontaria integrazione* (e dalla complessa composizione) dei fattori ESG nella gestione imprenditoriale conduce *all’imposizione*, dapprima limitata ad alcuni specifici profili, e poi sempre più generale e omnicomprensiva, di comportamenti gestori imprenditoriali orientati alla sostenibilità socio-ambientale” (nostra l’enfasi).

⁶⁵ Bruxelles, 23 febbraio 2022 COM(2022) 71 final. Per una riflessione di sistema sul testo che ha innescato i lavori – *i.e.* Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese – cfr. M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 325 ss., anche per un interessante riepilogo dei passaggi culturali che hanno portato all’attuale affermazione dello *stakeholderism*; M. VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, in *Riv. soc.*, 2-3/2021, p. 380 ss.; G. BEVIVINO, *Nuovi inputs euro-unitari. La “sostenibilità” come ponderazione normativa degli interessi di shareholders e stakeholders*, in *An. giur. econ.*, 1/2022, p. 115 ss.; D. CATERINO, *Dovere di diligenza*, cit., p. 387 ss.

⁶⁶ Sarebbero infatti esonerate le PMI, per intuibili ragioni legate al costo della *compliance* ai pesanti oneri introdotti dalla proponenda Direttiva.

⁶⁷ L’art. 5 prevede infatti l’onere, a carico delle imprese, di integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali, *inter alia* elaborando un codice di condotta e descrivendo le procedure predisposte per l’esercizio della *due diligence*. Come acutamente osservato da M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 332, ove la proposta dovesse diventare “legge”, è ragionevole ipotizzare che si aprirà un dibattito sul valore vincolante del programma e sull’esperibilità anche di rimedi inibitori, pel caso in cui l’impresa violi gli impegni assunti nel proprio codice di condotta e le proprie *policy* in materia.

sione *ex art.* 20, che chiede agli Stati membri di stabilire, in fase di recepimento, sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” e di parametrare quelle pecuniarie “sul fatturato della società” (v. *infra*, §§ II.6. e III.5.).

Oltre alle strategie dell’UE sulla biodiversità e per le foreste al 2030⁶⁸, merita infine una menzione la Proposta di Direttiva sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili⁶⁹ (che andrebbe a modificare la Direttiva UE n. 2018/2001, c.d. “RED II”, attualmente in vigore). È apprezzabile il tentativo – declamato – di aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e, al contempo, migliorare la tutela ambientale.

Tuttavia, la riferita proposta si rivela, a dir poco, timida e mantiene alcuni *bias* di fondo presenti nella normativa vigente. Si pensi all’inclusione delle biomasse forestali tra le fonti rinnovabili che dovrebbero contribuire a ridurre le emissioni di gas serra (*sic!*): il che contrasta vistosamente con gli obiettivi di cui alle Strategie UE di tutela delle foreste e della biodiversità e con l’obiettivo del § 2.1.7. del *Green Deal* che punta a massimizzare ed estendere la tutela degli ecosistemi forestali, essenziali anche per l’assorbimento di CO₂⁷⁰: è infatti di solare evidenza come impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biomassa legnosa – specie se di grandi dimensioni – rappresentino un incentivo perverso per la distruzione del patrimonio boschivo europeo⁷¹.

⁶⁸ *Strategia UE foreste per il 2030*, COM(2021) 572 final, e *Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030*, COM(2020) 380 final.

⁶⁹ Bruxelles, 14 luglio 2021, COM(2021) 557 final.

⁷⁰ Non è un caso, infatti, che, in sede di consultazione degli *stakeholder*, “in una risposta coordinata, oltre 38.000 partecipanti hanno chiesto di eliminare la biomassa dall’elenco delle risorse rinnovabili e che l’uso per la bioenergia sia limitato ai rifiuti e ai residui disponibili localmente”: cfr. Relazione alla Proposta di Direttiva citata, p. 3. Ancora, il ricorso massivo alle biomasse forestali contrasta con l’obiettivo “inquinamento zero” del *Green Deal* (§ 2.1.8.).

⁷¹ Sull’importanza di evitare incentivi a modelli bioenergetici non sostenibili v. la relazione del JRC, *The use of woody biomass for energy production in the EU*, Luxembourg, 2021, nonché la tristemente eloquente vicenda della centrale Termoelettrica del Mercure citata al § II.2. Vero è che nella proposta si prevedono delle misure migliorative rispetto al quadro attuale. Ad es. l’allineamento delle politiche energetiche al principio (virtuoso) del c.d. “uso a cascata” della biomassa e l’indicazione di non concedere sussidi pubblici alla produzione di energia da legname tondo di qualità (considerando n. 4); l’estensione dei criteri unionali di riduzione di gas serra, abbassando la soglia minima di applicabilità agli impianti di potenza maggiore di 5 MW, contro gli attuali 20 MW (considerando 35); l’introduzione di esclusioni e limitazioni all’approvvigionamento di biomassa forestale da quegli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio (considerando 36). Tuttavia, il *bias* di fondo resta e le proponende modifiche, ove dovessero tradursi in legge, rischiano, comunque, di rappresentare dei “pannicelli caldi”. Probabilmente la timidezza del legislatore trova una spiegazione anche nella recente guerra in Ucraina, che ha sovvertito le priorità di politica del diritto, antepoendo l’approvvigionamento energetico a tutti gli altri obiettivi (cfr. gli emendamenti del Parlamento UE del 14 dicembre 22 alla proposta della Commissione e l’introduzione di un considerando (2-*bis*) che menziona l’obiettivo dell’indipendenza energetica da paesi terzi: documento P9_TA(2022)0441).

A conclusione di questo sintetico *excursus* relativo al “cantiere” legale della sostenibilità si possono svolgere le seguenti osservazioni.

Da un lato, le normative evocate testimoniano sul piano giuridico – di *hard law* – una concezione non più esclusivamente antropocentrica ma ecosistemica⁷², un vero e proprio cambio di paradigma, da implementare, evidentemente, con estrema urgenza.

D’altro canto, si deve registrare come la sostenibilità, pur con le anfibologie di cui s’è discusso, sia diventata definitivamente un *concetto normativo*⁷³.

Infine, le norme richiamate dimostrano il passaggio, e il consolidamento, dell’istanza intergenerazionale e delle sue proiezioni – come precauzione, patrimonio comune dell’umanità, sostenibilità – dal piano internazionale a quello del diritto interno⁷⁴. Sicché, oggi la sostenibilità non impegna soltanto gli Stati e gli apparati pubblici ma, divenuto concetto normativo, esprime un comando anche per i privati che, se non osservato, comporta una sanzione o, perlomeno, “un metro di giudizio, sulla base del quale stabilire se sia applicabile o meno una sanzione”⁷⁵.

4. Segue: le fonti della “sostenibilità sociale”

Da quanto sinora considerato emerge che il quadro giuridico della sostenibilità ambientale è piuttosto definito. Abbiamo una definizione normativa di “sviluppo sostenibile” codificata nel codice dell’ambiente (art. 3-*quater*). Ed abbiamo una definizione rigorosa di criteri tecnico-giuridici al fine di valutare la

⁷² Cfr. F. CAPRA-U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, cit., p. 12 ss.; U. MATTEI-A. QUARTA, *Punto di svolta*, Sansepolcro, 2018; G. BOLOGNA, *Manuale della sostenibilità*, Milano, 2008, p. 207 ss.; nonché A. MOLITERNI, *Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell’ambiente*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente*, 1/2021, p. 5, per il quale il nuovo diritto UE esprime “un’idea forte di integrazione, in cui il fattore ambientale è il presupposto del processo di definizione delle altre politiche settoriali e dei relativi obiettivi da raggiungere”. Sulle spinte contrapposte tra antropocentrismo ed ecocentrismo, e l’esigenza di un contemperamento ragionevole tra le due visioni, esigenza che permea anche l’art. 3-*quater* del cod. amb., cfr. M. PENNASILICO, *La transizione verso il diritto dello sviluppo umano ed ecologico*, in A. Buonfrate-A. Uricchio (a cura di), *op. cit.*, p. 109.

⁷³ G. ALPA, *Responsabilità degli amministratori di società e principio di “sostenibilità”*, cit., p. 721, osserva che l’indeterminatezza del termine sostenibilità “è propria della indeterminatezza e della elasticità delle clausole generali, di per sé necessariamente indefinite”. Cfr. A. D’ALOIA, voce *Generazioni future*, in *Enc. dir.*, Annali, IX, Milano, 2016, p. 351 ss. per una riflessione sulle profonde implicazioni del consolidamento di una dimensione giuridica multilivello del principio di sostenibilità.

⁷⁴ Cfr. A. D’ALOIA, *op. cit.*, p. 350

⁷⁵ G. ALPA, *Responsabilità degli amministratori*, cit., p. 722. In argomento cfr. anche B. AK-KERMANS-G. VAN DIJCK (Eds.), *Sustainability and Private Law*, The Hague, 2019.

“ecosostenibilità” di un’attività economica (v. Regolamento Tassonomia, spec. art. 3)⁷⁶.

In relazione alla sostenibilità sociale, invece, il quadro non è ancora così nitido. Ad oggi, infatti, sebbene il concetto sia richiamato in numerosi documenti normativi, non vi è una definizione autoritativa compiuta⁷⁷. Sullo sfondo sembrano aleggiare due problemi di fondo: l’uno tecnico, l’altro di politica del diritto. Sul piano tecnico, la tassonomia ambientale ha potuto e “può avvalersi del supporto di discipline scientifiche più avvezze alla raccolta e misurazione oggettiva di dati. La dimensione sociale è invece molto meno circoscrivibile in un articolato tecnico-numeric”⁷⁸. Sul piano di politica del diritto, per rimanere in ambito UE, vengono in rilievo l’allocazione delle competenze tra livello unionale e livello nazionale, le differenze tra gli Stati membri per quel che concerne i modelli del mercato del lavoro e i sistemi di contrattazione collettiva, nonché l’autonomia delle parti sociali⁷⁹.

Ciò posto, come si vedrà, da un’analisi delle fonti multilivello sembra comunque possibile enucleare un bozzetto che identifichi, perlomeno, il nucleo essenziale della categoria euristica “sostenibilità sociale”.

Anzitutto, si deve richiamare la definizione resa in seno al Global Compact delle Nazioni Unite: “Social sustainability is about identifying and managing business impacts, both positive and negative, on people. The quality of a company’s relationships and engagement with its stakeholders is critical. Directly or indirectly, companies affect what happens to employees, workers in the value chain, customers and local communities, and it is important to manage impacts proactively”⁸⁰.

⁷⁶ Insomma, il quadro della sostenibilità ambientale sembra abbastanza definito, sebbene non abbiamo ancora una fotografia in “alta definizione”: ad es. risulta ancora in cantiere la scelta delle metriche da usare nella rendicontazione contabile degli obiettivi di sostenibilità: cfr. G. OLIVIERI-F. VELLA-G.D. MOSCO, *Editoriale*, in *An. giur. econ.*, 1/2022, p. 6. Si consideri anche che sin dal 1996 esiste una certificazione ambientale elaborata dall’International Organization for Standardization (la ISO 14001) che offre un quadro delle prestazioni e degli impatti dell’impresa in campo ambientale, con la possibilità di attestazione da parte di un organismo esterno: cfr. G. BOLOGNA, *op. cit.*, p. 205.

⁷⁷ Come osservato da autorevole dottrina, si tratta di “un concetto difficile da afferrare”, con l’impressione di assistere quasi a un paradosso, *i.e.* “quello che vede un concetto al centro di importanti azioni, anche normative, senza che se ne sia consolidato un perimetro univoco nelle stesse fonti autoritative”: D. CERINI, *La sostenibilità in assicurazioni*, cit., § 2.2.

⁷⁸ D. CERINI, *La sostenibilità in assicurazioni*, cit., § 2.2. Non a caso non vi è una definizione unanimemente condivisa né tra gli studiosi, né in seno alle istituzioni che si sono interessati al tema. Cfr. M. PRIEUR-C. BASTIN, *op. cit.*, spec. p. 125 ss. e p. 205 ss., sull’opportunità di adottare indicatori legali basati su criteri di effettività, e per una riflessione critica sui punti di forza e i punti di debolezza dei “legal indicators”.

⁷⁹ Cfr. Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema: «Tassonomia sociale — Sfide e opportunità», 22 settembre 2022, (2022/C 486/03), in avanti il “Parere CESE”.

⁸⁰ <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social>.

Si tratta, evidentemente, di una definizione molto generale, a maglie larghe. Talune formulazioni più specifiche sono state proposte in letteratura, le quali oscillano, *grosso modo*, tra due visioni: la considerazione della sostenibilità sociale come obiettivo autonomo *vs.* una concezione integrata con quella ambientale⁸¹.

Tra quelle riconducibili a quest'ultima visione, sulla quale sembra esservi maggiore consenso, sembra utile ricordare quella proposta da Colantonio: "social sustainability concerns how individuals, communities and societies live with each other and set out to achieve the objectives of the development models, which they have chosen for themselves taking also into account the physical boundaries of their places and planet earth as a whole"⁸². E quella elaborata da Griessler e Littig, a mente della quale: "social sustainability is a quality of societies. It signifies the nature-society relationship, mediated by work, as well as relationships within society. Social sustainability is given if work within a society and the related institutional arrangements (1) satisfy an extended set of human needs and (2) are shaped in a way that nature and its reproductive capabilities are preserved over a long period of time and the normative claims of social justice, human dignity and participation are fulfilled"⁸³.

Ciascuna delle definizioni sembra cogliere una parte della complessa realtà sottostante⁸⁴. E, non a caso, esse vengono considerate, tramite appositi gruppi di lavoro, dal legislatore unionale in prospettiva *de iure condendo*.

⁸¹ Cfr. J. MCGUINN *et alii*, *Social Sustainability. Concepts and Benchmarks*, Study requested by the European Parliament's Committee on Employment and Social Affairs, Luxembourg, 2020, p. 24 ss., per una mappatura delle diverse definizioni proposte negli anni da studiosi di diversa estrazione.

⁸² A. COLANTONIO, *Social Sustainability: Exploring the Linkages between Research, Policy and Practice*, in C.C. Jaeger-J.D. Tabara-J. Jaeger (Eds.), *European Research on Sustainable Development*, Vol. 1, Berlin-Heidelberg, 2011, p. 40.

⁸³ E. GRIESSLER-B. LITTIG, *Social sustainability: A catchword between political pragmatism and social theory*, in *International Journal for Sustainable Development*, 8(1/2), 2005, p. 65 ss. Tra le definizioni che, invece, tendono a considerare la sostenibilità sociale come obiettivo *stand-alone* si può menzionare quella di Sachs: "social sustainability includes achieving a fair degree of social homogeneity, equitable income distribution, employment that allows the creation of decent livelihoods, and equitable access to resources and social services, a balance between respect of tradition and innovation, and self-reliance, endogeneity and self-confidence (...) *A strong definition of social sustainability must rest on the basic values of equity and democracy, the latter meant as the effective appropriation of all human rights – political, civil, economic, social and cultural – by all people*" (nostra l'enfasi): I. SACHS, *Social sustainability and whole development: Exploring the dimensions of sustainable development*, in E. Becker-T. Jahn (Eds.), *Sustainability and the Social Sciences: A Cross-Disciplinary Approach to Integrating Environmental Considerations into Theoretical Reorientation*, London-New York, 1999, p. 27.

⁸⁴ Come osservano riassuntivamente J. MCGUINN *et alii*, *op. cit.*, p. 40: "the fundamental challenge of designing social sustainability indicators is that social sustainability is a multidimensional concept whose core substance and added value is only fully revealed in its interrelationships with other sustainable development pillars and dimensions".

Infatti, v'è attualmente in discussione la proposta di creare una “tassonomia sociale” che ricalchi la struttura di quella ambientale, con i dovuti necessari adattamenti.

Come anticipato, la base legale di partenza è costituita proprio dal Regolamento Tassonomia ambientale del 2020, il quale, da un lato, contemplava *ab initio* la possibilità di estendere il proprio ambito di applicazione ad “altri obiettivi di sostenibilità, come gli obiettivi sociali” (cfr. *considerando* 59, e art. 26). E, dall'altro lato, ha istituito una piattaforma sulla finanza sostenibile (la “Piattaforma”) – composta da rappresentanti di talune istituzioni comunitarie, dei diversi portatori di interessi e accademici – la quale ha, tra l'altro, lo specifico mandato di fornire consulenza alla Commissione sulla realizzazione di altri obiettivi legati alla sostenibilità, “compresi gli obiettivi sociali” (art. 20.2.j) Reg. Tassonomia).

Recentemente, dopo uno studio del quadro giuridico di riferimento, l'analisi delle principali preoccupazioni degli *stakeholder*, l'individuazione delle metriche (qualitative e quantitative) da utilizzare, la Piattaforma ha elaborato un “proof of concept” di tassonomia sociale che ricalca, nella struttura portante, quella ambientale⁸⁵.

Muovendo dalla razionalizzazione dei basilari principi internazionali con un impatto “sociale”, collegati alla definizione di tre categorie di portatori di interesse tipicamente toccati dall'attività di impresa (Workers, End-users, Communities and societies⁸⁶), vengono suggeriti tre macro-obiettivi sui quali articolare la futura tassonomia sociale.

Essi sono: 1) Decent work (including value-chain workers); 2) Adequate living standards and wellbeing for end-users; 3) Inclusive and sustainable communities and societies⁸⁷. Gli obiettivi principali vengono poi specificati in obiettivi

⁸⁵ PLATFORM ON SUSTAINABLE FINANCE, *Final Report on Social Taxonomy*, febbraio 2022, https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-08/220228-sustainable-finance-platform-finance-report-social-taxonomy_en.pdf.

⁸⁶ PLATFORM ON SUSTAINABLE FINANCE, *op. cit.*, p. 33: “stakeholders affected by business activities include: (i) an entity’s own workforce (including value-chain workers); (ii) end-users or consumers; and (iii) affected communities (directly or through the value chain). For the sake of simplicity, a future social taxonomy should be centred around these three groups of stakeholders to whose lives and livelihoods economic activities can make a positive contribution”.

⁸⁷ Gli obiettivi 2 e 3 si prestano bene ad una riflessione articolata con gli istituti e i rimedi tipici del diritto privato. Vengono così esplicitati: obiettivo 2: “this objective focuses on people in their role as end-users of certain products and services that either pose heightened health or safety risks or that have the potential to help people to meet basic human needs. The sub-objectives will emphasise aspects related to consumer protection and the realisation of economic and social rights such as the right to health, food, housing and education”; e obiettivo 3: “This objective will emphasise respecting and supporting human rights by paying attention to the impacts of activities on communities and the wider society. It will achieve this by: (i) addressing and avoiding negative impacts; and (ii) making basic economic infrastructure available to certain target groups. This objective focuses on people in their role as members of communities. The sub-objectives under this objective will emphasise issues such as: (i) land rights; (ii) indigenous people’s rights; (iii) human-

secondari. L'obiettivo di un tenore di vita adeguato, ad esempio, include prodotti sani e sicuri, servizi sanitari e alloggi di qualità, mentre l'obiettivo di comunità inclusive e sostenibili dovrebbe promuovere l'uguaglianza, la crescita inclusiva e mezzi di sussistenza sostenibili. Si suggeriscono altresì i criteri riguardanti il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) in ambito sociale e un elenco di attività dannose.

Da parte sua, il Comitato economico e sociale europeo auspica la rapida adozione di una tassonomia sociale, che incorpori una nozione comune e affidabile di sostenibilità, alla quale ogni singolo attore possa fare riferimento, anche al fine di contrastare la sostenibilità sociale di facciata (c.d. *social washing*), e mitigare, altresì, gli effetti indesiderati della transizione verde. Si osserva opportunamente che quest'ultima può essere dannosa in termini sociali, ed "è pertanto necessario proteggere e rafforzare gli standard in ambito sociale, concentrandosi in particolare sull'obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Una transizione giusta richiede condizioni sociali sostenibili e la tassonomia sociale potrebbe fornire orientamenti in tal senso"⁸⁸. Emerge la questione, quanto mai urgente, relativa a chi debba pagare il costo della transizione verde.

Lasciando in disparte la sfida di identificare una nozione univocamente condivisa di sostenibilità sociale (sfida che, realisticamente, dovrà essere risolta a livello politico, tramite la sintesi, tipica del processo democratico, non solo tra saperi tecnici, ma soprattutto dei diversi interessi in conflitto), ci si concentrerà, ora, sulla mappatura dei diversi indici normativi che, nel nostro ordinamento positivo, consentono di impostare un discorso coerente sulla sostenibilità sociale⁸⁹. E ciò al

rights defenders; and (iv) improving/maintaining the accessibility and availability of basic economic infrastructure and services like clean electricity and water for certain vulnerable groups or groups in need": PLATFORM ON SUSTAINABLE FINANCE, *op. cit.*, p. 34.

⁸⁸ Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema: «Tassonomia sociale — Sfide e opportunità», cit., § 3.2. Il CESE chiede inoltre di rilanciare il dibattito su un'agenzia di *rating* dell'UE che si potrebbe concentrare sulla sostenibilità (v. § 5.6.). Sul rapporto tra sostenibilità globale ed equità sociale cfr. V. SHIVA, *Equity: The shortest Way to Global Sustainability*, in C.C. Jaeger-J.D. Tabara-J. Jaeger (Eds.), *European Research on Sustainable Development*, cit., p. 23 ss.

⁸⁹ D'altronde, le correnti idee ed elaborazioni circa la "sostenibilità sociale" sembrano muoversi nel solco della c.d. costituzionalizzazione del diritto privato europeo, fenomeno che dall'inizio del XXI secolo pare contraddistinguere il processo di integrazione giuridica UE. Con tale locuzione, come noto, ci si riferisce alla promozione attiva dei diritti fondamentali attraverso gli schemi della *private law*, osservata sia nella sua dimensione legislativa, sia in quella pretoria, soprattutto della CGUE. In tale prospettiva, si ritiene che il singolo rapporto giusprivatistico possa e debba contribuire a perseguire e promuovere (anche) i valori costituzionali condivisi nello spazio giuridico europeo, sempre più percepito come luogo dei diritti anziché mera comunità economica. Tale processo di "costituzionalizzazione del diritto privato" trova, poi, nel contratto lo strumento principe per veicolare non soltanto la giustizia commutativa (appannaggio delle norme pattizie e di quelle dispositive nazionali) e la giustizia correttiva (veicolata dalle norme cogenti), ma anche la giustizia (re)distributiva. Lo strumento negoziale, dunque, epurato dall'enfasi batten-

fine, circoscritto funzionalmente, di proporre una definizione stipulativa della medesima, utile al prosieguo dell'indagine (v. § I.7).

Sembra dunque utile cominciare ad indagare il portato del principio di sostenibilità (ormai codificato), in connessione con altri due principi fondamentali che innervano il diritto privato: *solidarietà* ed *effettività*.

Il ragionamento può prendere le mosse dalla seguente considerazione: una delle nozioni descrittive di sostenibilità è stata codificata nel principio "globale" dello sviluppo sostenibile, con una chiara valenza prescrittiva (v. artt. 3 TUE, 11 TFUE, 37 Carta di Nizza, 3-*quater* cod. amb.)⁹⁰. Pertanto, sembra possibile affermare che esista un nucleo semantico comune tra "sostenibilità" e "sviluppo sostenibile".

Ma v'è di più. Il principio di sostenibilità ambientale è oggi scolpito negli artt. 9 e 41 Cost. Orbene, una lettura della novella logico-sistematica e orientata alle conseguenze porta a identificare un *paradigma generale di sostenibilità* in senso ampio, non limitato al settore ambientale dunque⁹¹, con potere conformativo delle attività pubbliche e private.

te sulla dimensione individualistica tipica delle codificazioni borghesi e degli sviluppi dei passati due secoli, viene "riletto" in una dimensione allargata ai fini della società, e soprattutto al fine di garantire, anche nel rapporto privatistico, la promozione dei diritti fondamentali dell'individuo. In argomento cfr. *ex multis* D. CERINI, *La sostenibilità in assicurazioni*, cit. spec. Cap. I; A. COLOMBI CIACCHI, *The Constitutionalization of European Contract Law*, in *European Review of Contract Law*, 2/2006, p.167 ss.; S. RODOTÀ, *Il codice civile e il processo costituente europeo*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, p. 21; L. FERRAJOLI, *Per un costituzionalismo di diritto privato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2004, p. 11 ss.; G.B. FERRI, *Il "Code Européen des Contrats"*, in *Europa e dir. priv.*, 2/2002, p. 345 ss.; G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, cit., p. 31 ss.; A. SOMMA, *Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, p. 75 ss.; S. PANNUNZIO (a cura di), *I costituzionalisti e l'Europa, Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo di integrazione europea*, Milano, 2002. Inoltre, deve essere menzionato il rilevante contributo critico offerto dal formante dottrinale che si è raccolto intorno al c.d. *social justice movement*: con tale espressione si indica un'articolata riflessione giuridica, confluita in un vero e proprio Manifesto. Ivi si trovano affermati, con metodo e rigore intellettuale, i concetti e le indicazioni che possono permettere al diritto civile, e a quello contrattuale in particolare, di concretizzare obiettivi di giustizia sociale – specie nella dinamica di costruzione del diritto europeo. Inoltre, si propone un approccio critico rispetto alle strategie (tecnocratiche) di intervento tradizionali del diritto UE, al fine di promuovere effettivamente quei valori fondamentali, propri della *constitutional law*, anche nel rapporto tra privati: v. per tutti U. MATTEI, *Social Justice in European Contract Law A Manifesto*, in *10 European Law Journal*, 2004, p. 653 ss.

⁹⁰ Lo rileva chiaramente M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 66.

⁹¹ V. CARIELLO, *op. cit.*, p. 426 ss. Si deve richiamare anche la costituzionalizzazione del principio di sostenibilità del debito pubblico inserito negli artt. 81 e 97 Cost. con la l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, su cui v. D. PORENA, *Il principio della sostenibilità*, Torino, 2017, p. 197 ss., ed ivi riferimenti. Si tratta, tuttavia, di un aspetto della sostenibilità particolarmente delicato: da intendere con estrema cautela, e secondo il prevalente approccio olistico chiarito nel testo, pena il rischio di vanificare la sostenibilità ambientale e sociale, da concretizzare (anche) tramite impegni economici da parte pubblica. Come osservato opportunamente nel Parere CESE cit. al § 3.5., nonostante gli investimenti privati in ambito sociale siano senz'altro auspicabili, "il finanziamento del benessere

Qualche ulteriore riflessione aiuterà a chiarire meglio il punto. Come noto, già nel testo previgente della Costituzione, la Consulta, muovendo dalla tutela del paesaggio, da considerare in un'ottica integrale e globale, in connessione ai diritti fondamentali fissati nella Carta, aveva ricavato la tutela dell'ambiente *tout court*, mettendo a punto una concezione unitaria del bene ambientale. Tramite una raffinata e fondata "sineddoche" giuridica⁹², "il termine 'paesaggio', quale presente nel precedente art. 9 Cost., risultava convincentemente interpretato, in via evolutiva, come modo di designazione del tutto (la nozione unitaria di ambiente) tramite una sua parte (il paesaggio)"⁹³. La giurisprudenza costituzionale ha negli anni consolidato una visione dell'ambiente come bene della vita materiale, di valore primario⁹⁴, una materia trasversale, centro gravitazionale di una pluralità di interessi⁹⁵. Pertanto, persuade la dottrina che identifica la sostenibilità come un vero e proprio paradigma costituzionale trasversale, che investe e si intreccia con altri interessi e principî; "a tale approdo potendosi giungere interpretando, nella prospettiva della Costituzione, la sostenibilità (al pari di quello che accadde per il binomio "paesaggio-ambiente") come modo di designazione del tutto (la nozione complessiva di sostenibilità) tramite una sua parte (sostenibilità ambiente). (...) La sostenibilità assurgerebbe, così, a paradigma costituzionale quale, appunto, complesso di visioni di riferimento con e tramite le quali organizzare la conoscenza e la comprensione funzionale a indentificare problemi a valenza e rilevanza costituzionale e a fornirne le soluzioni interpretative e applicative più plausibili"⁹⁶.

sociale mediante la spesa pubblica e la stabilità dei sistemi di sicurezza sociale rimane fondamentale. La tassonomia non dovrebbe generare un effetto di spiazzamento o spingere verso la privatizzazione. Gli investimenti pubblici continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel settore dei servizi pubblici e spesso stimolano ulteriori investimenti privati".

⁹² L. MENGONI, *L'argomentazione nel diritto costituzionale*, in Id., *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, nt. 17, p. 121.

⁹³ V. CARIELLO, *op. cit.*, ed ivi riferimenti.

⁹⁴ Corte cost., 16 marzo 1990, n. 127, ha stabilito che nessun limite massimo di emissione inquinante fissato dall'autorità potrebbe "mai superare quello ultimo assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive: tutela affidata al principio fondamentale di cui all'art. 32 Cost., cui lo stesso art. 41, co. 2, si richiama". Si v. inoltre Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210; e soprattutto Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641.

⁹⁵ V. *ex multis* Corte cost., 16 luglio 2019, n. 179.

⁹⁶ V. CARIELLO, *op. cit.*, p. 430, il quale considera la possibilità di valorizzare altresì l'esigenza teologica di sostenibilità insita in alcune normative di settore per arricchire il significato della sostenibilità *tout court*. Un autorevole sostegno alla lettura riportata nel testo si rinviene non soltanto nel precedente evocato, ma, altresì, nelle caratteristiche proprie dell'ermeneutica costituzionale, "derivanti dall'allentamento dei vincoli che specificano l'argomentazione giuridica nel genere del discorso pratico"; considerato che il "vincolo del testo normativo, per cui il tenore letterale segna il limite estremo delle possibili varianti di senso ascrivibili alle disposizioni", nell'ermeneutica costituzionale diventa fisiologicamente "meno stringente a ragione del linguaggio degli enunciati costituzionali,

Considerando dunque il principio di sostenibilità come paradigma costituzionale trasversale, da un'analisi attenta, e congiunta, degli artt. 9 e 41 Cost. ne emerge il carattere di *relazionalità*: intra-generazionale e inter-generazionale. Un'attività economica, ad esempio, dovrà risultare sostenibile in relazione agli altri di oggi (si consideri in particolare il riferimento all'“utilità sociale” ex art. 41 Cost.); e, allo stesso tempo, in relazione agli altri di domani (le “generazioni future” ex art. 9 Cost.⁹⁷).

Il che dimostra il collegamento, a filo doppio, tra la sostenibilità e il principio di *solidarietà*, specie economica e sociale, e porta l'interprete a indagare le possibili declinazioni, teoriche e pratiche, di tale combinato disposto nei rapporti interpretati.

Una chiara conferma di tale legame (positivo) tra solidarietà e sostenibilità si rinviene nel citato art. 3-*quater* cod. amb., ove al co. 3 si legge: “data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il *principio di solidarietà* per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro”⁹⁸. Qui il riferimento esplicito è alla tutela ambientale, ma sia l'obiettivo primario del codice dell'ambiente (“la promozione dei livelli di *qualità della vita umana*”⁹⁹), sia l'estensione semantica del principio di solidarietà costituzionale, consentono di predicare l'esistenza e l'operatività dell'endiadi sostenibilità-solidarietà su un piano generale, che ingloba anche la dimensione sociale.

non tecnicizzato, spesso lapidario o incompleto, quando non ambiguo, valutativo in termini vaghi, e quindi dotato di maggiore apertura semantica”: L. MENGONI, *op. cit.*, p. 120. In generale, sull'illusione di una riduzione del diritto in testi cartacei cfr. P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, III ed., Milano, 2007, p. 145 ss.

⁹⁷ Per A. D'ALOIA, voce *Generazioni future*, cit., p. 350: “l'orizzonte della sostenibilità è contemporaneamente ‘a-cronico’ e ‘sin-cronico’, si muove attraverso il tempo e oltre lo spazio; non è limitato al profilo ambientale; mette insieme giustizia ‘intergenerational’ (cioè tra le generazioni) e giustizia ‘intragenerational’ (vale a dire dentro le generazioni di volta in volta considerate) ... Anche il tema della giustizia sociale appartiene al discorso della sostenibilità”. Sul tema dell'egualitarismo intergenerazionale e della sostenibilità come problema di giustizia distributiva cfr. D. PORENA, *Il principio della sostenibilità*, cit., p. 27 ss. Per uno studio di taluni profili civilistici cfr. M.W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020.

⁹⁸ Tale collegamento è rinvenibile altresì in altri ordinamenti. Si pensi alla legge francese di riforma dei parchi nazionali che ha introdotto il concetto di “*solidarité écologique*” (art. 3, Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux). Per M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 61, “la solidarietà assurde, così, a criterio ordinatore di attività che, per essere preordinate all'“imperativo della decrescita delle ineguaglianze”, assolvono una funzione sociale e si coniugano naturalmente, in una sorta di ‘endiadi’, con le esigenze della sostenibilità ambientale”.

⁹⁹ Art. 2, co. 1, cod. amb.

Accanto al principio di solidarietà costituzionale, che, tramite le clausole generali del diritto civile, irrorà di significati precettivi i rapporti privatistici, vi è il gemello principio eurounitario scolpito nel Preambolo della Carta di Nizza. Ora, se è vero che non sempre l'Unione europea è stata sinora in grado di agire coerentemente a tale principio – sia nella dimensione interstatale, sia con riferimento al diritto privato – è altrettanto vero che i principî possono avere una nuova vita, una nuova forza conformativa, soprattutto in un mutato ecosistema normativo, sol che l'interprete abbia il coraggio di trarne puntualmente le conseguenze precettive. Sicché, risulta significativo, anche a livello sistematico, che la Carta di Nizza, nel capo IV, “riconduc[a] all'interno della solidarietà i temi della salute, dell'ambiente, dell'accesso ai servizi economici d'interesse generale, della tutela del consumatore, sottraendoli così a una impostazione tutta economicistica”¹⁰⁰.

Da quanto considerato, vi è dunque più di un argomento per intendere la solidarietà (altresì) come la principale sorgente della “sostenibilità sociale”¹⁰¹.

Veniamo alle possibili implicazioni, teoriche e pratiche, derivanti dal binomio solidarietà-sostenibilità nei rapporti interpretati.

Non sembra questa la sede opportuna per ripercorrere la genealogia e l'evoluzione di una nozione (quella di solidarietà), densissima di significati, che ha segnato profondamente la storia della tradizione giuridica occidentale¹⁰². Basti qui considerare due fatti, ossia che ad oggi: 1) si tratta di un principio normativo¹⁰³; 2) tra le diverse possibili, risulta identificata con sufficiente precisione un'accezione di solidarietà costituzionale operativa nei rapporti privatistici.

¹⁰⁰ S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Bari, 2014, p. 34, che aggiunge: “tutto questo assume particolare rilevanza se si considera che l'aver indicato nella solidarietà una delle ‘teste di capitolo’ della Carta dei diritti fondamentali rappresenta una forte innovazione rispetto alla tradizionale struttura dei trattati”. Sembra utile altresì ricordare che la Carta di Nizza all'art. 1 proclama che “la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. In argomento si v. le riflessioni di M.R. MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, p. 67 ss.

¹⁰¹ Sostengono altresì uno stretto legame tra solidarietà e sostenibilità U. MATTEI-A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, in *giustiziacivile.com*, 7 maggio 2020, spec. § 4, per i quali dal diritto vivente “parrebbe emergere un'idea di solidarietà proattiva che interviene come limite interno all'autonomia contrattuale”; A. LASSO, *Sostenibilità sociale e diritti fondamentali della persona*, in D.A. Benítez-C. Fava (a cura di), *op. cit.*, p. 94 ss.; B. BERTARINI, *Il principio di solidarietà tra diritto ed economia. Un nuovo ruolo dell'impresa per uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile*, Torino, 2020, p. 5.

¹⁰² Cfr. per tutti S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, cit., *passim*, ed ivi riferimenti; G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna, 2022; F. GIUFFRÈ, voce *Solidarietà (diritto pubblico)*, in *Digesto*, Torino, 2021, spec. § 6, consultabile in banca dati *Leggi d'Italia*.

¹⁰³ G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, cit., spec. p. 179 ss. e p. 231 ss. Per P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in ID., *La persona umana e i suoi diritti*, Napoli, 2005, p. 40, la solidarietà indica la sostanziale precedenza della persona rispetto allo Stato e al mercato.

A cominciare dalle intuizioni della dottrina che negli anni Sessanta del secolo scorso hanno messo in crisi la, allora dominante, teoria soggettiva e volontaristica del contratto, ed hanno portato altresì a rivalutare il ruolo delle clausole generali¹⁰⁴, si è via via consolidato un incisivo utilizzo del principio di solidarietà costituzionale nei rapporti privati che, come noto, ha riconfigurato il significato profondo dell'autonomia privata. Quest'ultima non viene più vista come valore in sé, ma, piuttosto, come uno strumento per il perseguimento di interessi conformi ai valori di fondo che ispirano l'ordinamento. Le clausole generali di correttezza e buona fede rappresentano gli strumenti dati al giudice per intervenire sul governo del contratto e sindacare l'assetto degli interessi definito dai contraenti; sindacato volto a garantire un "giusto equilibrio degli interessi"¹⁰⁵.

La Corte di cassazione, secondo un orientamento ormai ampiamente consolidato, valorizza la buona fede come regola di governo della discrezionalità contrattuale e come fonte di integrazione *ex lege* del contratto¹⁰⁶. In altre parole, la clausola generale di buona fede viene usata come strumento attuativo del principio costituzionale, per raggiungere risultati di equità e giustizia sociale¹⁰⁷.

Ora, tornando al binomio solidarietà-sostenibilità nei rapporti interprivati, si può osservare quanto segue.

Se è vero che tra i principi e i valori fondamentali che ispirano l'ordinamento

¹⁰⁴ Si v. in particolare S. RODOTÀ, *Il principio di correttezza e la vigenza dell'art. 1175 c.c.*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1965, I, p. 149 ss.; ID., *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969; U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, Vol. I, in *Trattato Cicu-Messineo*, XVI, Milano, 1974, spec. p. 35 ss.; A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, in *Commentario Scialoja-Branca*, artt. 1173-1176, Bologna-Roma, 1988, p. 335.

¹⁰⁵ Cfr. *ex multis* Cass., Sez. II, 19 ottobre 2022, n. 30853; Cass., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106; Corte di cassazione, Ufficio del massimario, Rel. n. 116, *Buona fede come fonte di integrazione dello statuto negoziale: il ruolo del giudice nel governo del contratto*, Roma, 2010; e con varietà di accenti G. D'AMICO, voce *Giustizia contrattuale*, in *Enc. dir.*, I tematici, Contratto, diretto da D'Amico, Milano, 2021, p. 583 ss., ed ivi bibliografia; R. SACCO, in R. SACCO-G. DE NOVA, *Il contratto*, IV ed., Torino, 2016, p. 20 ss.; M. GRONDONA, *Buona fede e solidarietà; giustizia contrattuale e poteri del giudice sul contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, II, p. 242 ss.; M. COSTANZA, *Meritevolezza degli interessi e equilibrio contrattuale*, in *Contr. e impr.*, 1987, p. 423; A. SCOTTI, *Il controllo giudiziale sull'esercizio del diritto di recesso nei rapporti di integrazione verticale tra imprese: un problema di mercato*, ivi, 2011, II, p. 135 ss.

¹⁰⁶ Il *leading case* in materia è il precedente "Fiuggi" deciso da Cass., 20 marzo 1994, n. 3775, in *Foro it.*, 1995, I, c. 1296 (su cui si dirà meglio al § III.1.); ma v. già Cass., Sez. III, 17 giugno 1974, n. 1781, in *Giust. civ.*, 1975, I, p. 470; e, recentemente, Cass., 26 giugno 2018, n. 16823.

¹⁰⁷ G. ALPA, *Solidarietà*, cit., p. 239. Sulla buona fede in senso oggettivo e sul rapporto con la solidarietà costituzionale si v. la magistrale e doviziosa analisi di F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015, spec. p. 147 ss., per il quale "la soluzione di affidare l'integrazione valutativa della buona fede alle norme costituzionali, in specie all'art. 2 Cost., in sé seria, è stata [invero] intesa in modo corrico, svuotandola di significato in un'ossessiva e non riflettuta ripetizione di formule che hanno generato soltanto luoghi comuni" (p. 148); nonché ID., *Buona fede, ragionevolezza e «efficacia immediata» dei principi*, Napoli, 2017.

figura, oggi, proprio la sostenibilità *tout court* (nella sua massima estensione semantica), ne segue logicamente che anch'essa può, e deve, svolgere una funzione conformativa dell'autonomia privata.

Pertanto, se la solidarietà viene correntemente intesa in funzione di limite alle spinte egoistiche dell'autonomia privata (fino all'estremo dell'apprezzabile sacrificio), nel processo di interpretazione di fatti e norme, il principio di sostenibilità può essere altresì usato come *metro di giudizio*¹⁰⁸, alla ricerca di un equilibrio che massimizzi il benessere superindividuale¹⁰⁹. L'interprete viene dunque chiamato a verificare che gli istituti centrali del diritto privato – e in particolare proprietà, contratto e responsabilità civile – siano concretamente applicati in modo da tutelare la persona umana, nelle diverse formazioni sociali, in una prospettiva relazionale durevole, indi sostenibile¹¹⁰. Si tratta, insomma, di proseguire lungo quell'itinerario virtuoso di depatrimonializzazione del diritto privato avviato decenni orsono, che ha messo al centro del sistema la dignità della persona e i suoi bisogni¹¹¹.

Vero è che ad un simile risultato si potrebbe forse giungere anche sulla base di altri strumenti ermeneutici come la proporzionalità e la ragionevolezza¹¹². Ma è altrettanto vero che il principio di sostenibilità e le nuove norme introdotte che ne sono espressione *spingono* in modo perentorio l'interprete verso una direzione chiara, nella scelta tra più significati possibili ritraibili dagli enunciati. Sicché non sembra affatto ridondante l'utilizzo della sostenibilità in guisa di criterio ermeneutico¹¹³.

¹⁰⁸ G. ALPA, *Responsabilità degli amministratori*, cit., p. 721, considera che la parola sostenibilità “come tutti i termini che presentano un suffisso del verbo in ‘-ibile’, esprime la possibilità – o la necessità – di quanto predicato nel verbo. Da questo punto di vista, dunque, non è un termine che definisce un confine semantico certo, ma, se mai, esprime un cammino *in progress* e al contempo un criterio di giudizio, che consente di verificare se quanto enunciato nel verbo sia stato poi oggetto di adempimento”.

¹⁰⁹ Si rammenti che tutte le definizioni di sostenibilità – a partire da quelle proposte nell'ambito degli studi dei sistemi fisici ed ecologici – si riferiscono alla ricerca di un *equilibrio* tra il bisogno da soddisfare e i limiti da rispettare: v. M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 49.

¹¹⁰ Si considera che la “sostenibilità implica la necessità di trovare soluzioni di equilibrio in presenza di più pretese in competizione”; e che è “possibile tracciare una linea di congiunzione tra sviluppo sostenibile e clausole generali costituzionali. La proprietà e l'iniziativa economico-privata, cioè, divengono strumenti attuativi della socialità, in un ambito dove la doverosità ed il senso di responsabilità possono sovrastare spinte egoistiche e decisioni contrarie al benessere collettivo”: A. LASSO, *op. cit.*, pp. 96 e 102.

¹¹¹ Cfr. C. DONSI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 644 ss.; P. PERLINGIERI, «Depatrimonializzazione» e diritto civile, Editoriale, *ivi*, 1983, p. 1 ss.

¹¹² Sui quali cfr. G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015.

¹¹³ Per G. IORIO, *Gli «occhiali del giurista»*, cit., § 3, “il principio di ‘sostenibilità’... sembra apportare nuova linfa, indicare strade più coraggiose nella ridefinizione dei rapporti economici

Veniamo al *principio di effettività* della tutela.

Una volta identificata, a monte, anche grazie all'ausilio del principio di sostenibilità, la soluzione ermeneutica che, tra le diverse compatibili con il tenore letterale delle norme, massimizza il benessere superindividuale (collettivo), occorre passare al versante rimediale.

E qui il principio di effettività guida l'interprete per evitare che il discorso sulla sostenibilità resti un elegante, ma sterile, esercizio di stile.

Come noto, la scienza giuridica e le corti – nazionali ed europee – utilizzano ormai costantemente tale principio, sebbene con una certa varietà di accenti metodologici¹¹⁴.

Le fonti del principio di effettività sono plurime ed autorevoli: gli artt. 2 e 24 della Costituzione italiana, l'art. 19 TUE, l'art. 47 della Carta di Nizza, l'art. 13 CEDU, l'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo. Da esse si ritrae un'indicazione convergente: la posa in opera istituzionale di strumenti che consentano un efficace *enforcement* dei diritti è una condizione necessaria ma non sufficiente. Non basta un mero accesso formale al giudizio: occorre un rimedio adeguato all'interesse protetto. Il che si traduce nel soddisfacimento del bisogno di tutela di quella specifica, unica, talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridicamente tutelato; in altre parole: il "diritto alla misura appropriata alla soddisfazione del bisogno di tutela"¹¹⁵.

Tornando al nostro tema di indagine, un uso accorto del principio di effettività serve ad attuare, sul terreno rimediale, quei significati delle norme che ne massimizzano la sostenibilità sociale, consentendo al processo di essere *realmente* il luogo di tutela dei diritti. Pertanto, il principio di effettività reclama una tutela dei privati che agiscono in giudizio "anche mediante un'interpretazione delle norme processuali in senso funzionale all'obiettivo di una corretta attuazione del diritto (...) obiettivo che può essere perseguito valorizzando, in modo op-

e sociali esistenti". Cfr. A. LASSO, *op. cit.*, p. 99: "in presenza di concorso tra principi, la sostenibilità, assieme alla ragionevolezza, può divenire criterio alla stregua del quale l'interprete, confrontando e pesando secondo gerarchia, potrà trovare la soluzione più adeguata alla specificità del caso".

¹¹⁴ Cfr. G. VETTORI, voce *Effettività delle tutele (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, Annali, X, Milano, 2017, p. 381 ss.; ID., *Contratto e rimedi*, cit., p. 65; N. IRTI, *Significato giuridico dell'effettività*, Napoli, 2009; A. CATANIA, *Diritto positivo ed effettività*, Napoli, 2009; ed *ex multis* Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238.

¹¹⁵ Queste le parole della Suprema Corte nel noto arresto *Fininvest c. CIR*: Cass., 17 settembre 2013, n. 21255, § 3.4.2. Cfr. G. VETTORI, *Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 3/2017, p. 666 ss., e A. ZOPPINI, *L'effettività in-vece del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 3/2019, p. 676 ss. Si v. anche ID., *Il diritto privato e i suoi confini*, cit., p. 163, ove l'A. considera che l'unità del diritto privato, come valore ermeneutico e sistematico si realizza, fra l'altro, nel coordinamento di principi funzionalmente eterogenei e provenienti da diversi livelli normativi, tra i quali spiccano quelli di effettività e precauzione (che verrà indagato analiticamente *infra* nel § II.5.).

portuno, gli strumenti di indagine e di conoscenza che le norme processuali già prevedono, mediante un'interpretazione estensiva delle condizioni stabilite dal codice di rito"¹¹⁶. Per non abdicare alla concretezza che questo studio si prefigge di apportare al discorso sulla sostenibilità, più avanti saranno analizzati due esempi concreti nei quali il principio di effettività concorre ad affermare un'interpretazione degli enunciati che ne massimizza la sostenibilità sociale (cfr. § II.3. ss.; e § III.1.).

5. Segue: altri indici normativi di "sostenibilità sociale"

Oltre ai richiamati principi e alle norme di fresco conio che dichiaratamente hanno introdotto "frammenti" di sostenibilità in diversi luoghi dell'ordinamento, sembra il caso di passare in rassegna – pur senza velleità enciclopedica – una serie di indici normativi che, in momenti diversi, e in mancanza di un disegno sistematico (almeno all'epoca di ciascun intervento), sono espressione anche di sostenibilità sociale. Indici normativi che hanno anticipato, a livello di legge ordinaria, quanto adesso ha trovato consacrazione al vertice delle fonti.

In altre parole, si tratta di regole che, in varia guisa ed intensità, portano ad emersione valori, bilanciamenti di interessi e (talvolta) rimedi che oggi fondatamente possono trovare una collocazione sistematica nel campo di studi sulla sostenibilità sociale.

Si cominci considerando la società *benefit*, introdotta dal legislatore con la l. n. 208/2015 (la c.d. legge di stabilità), art. 1, co. da 376 a 384. Si tratta di una disciplina finalizzata a dare riconoscimento, a scopo volutamente promozionale, alle società che nell'esercizio della propria attività economica, *oltre all'ordinario* scopo di lucro o mutualistico, "perseguono una o più *finalità di beneficio comune* e operano in modo responsabile, *sostenibile* e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse" (co. 376)¹¹⁷.

Le riferite finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto socia-

¹¹⁶ Cass., 4 giugno 2015, n. 11564 (resa in materia di diritto della concorrenza).

¹¹⁷ Ai sensi del co. 378, lett. a), per "beneficio comune" si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al co. 376. In argomento cfr. *ex multis* D. CATERINO, *Una nuova prospettiva per i valori ESG nell'impresa: la società benefit*, in *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, cit., p. 603 ss., ed ivi riferimenti; B. DE DONNO-L. VENTURA (a cura di), *Dalla benefit corporation alla società benefit*, Bari, 2018; il Forum sulla società *benefit* nel numero monografico di *Orizzonti del diritto commerciale*, 2/2017, p., con contributi di Angelici, Denozza, Stabilini, Marasà, Rossi, Stella Richter Jr., A. Zoppini; M. STELLA RICHTER JR.-M.L. PASSADOR-C. SERTOLI, *Tendenze e prospettive delle società benefit*, in *An. giur. econ.*, 1/2022, p. 213 ss.

le della società *benefit* e sono perseguite mediante una gestione volta al *bilanciamento* con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Si noti che ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina, può strutturarsi come società *benefit*.

Il legislatore ha previsto uno schema preciso per evitare che si possa abusare dell'etichetta *benefit* allo scopo di una mera e ingannevole riverniciata verde e/o sociale.

Innanzitutto, la società *benefit* deve indicare nel proprio oggetto sociale le specifiche finalità di "beneficio comune" che intende perseguire. In tal caso, la società può fregiarsi del "marchio" *benefit* (o dell'abbreviazione "SB"), e utilizzare tale denominazione nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni verso i terzi (co. 379).

Poi, la società deve essere amministrata in modo da *bilanciare* l'interesse dei soci, il perseguimento del beneficio comune e gli interessi degli altri *stakeholders* identificati come i destinatari prioritari dell'impatto benefico; e deve individuare il soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità (co. 380). Si noti che l'inosservanza di tali obblighi, per espressa indicazione, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, con conseguente insorgenza della loro responsabilità (co. 381).

Inoltre, la SB è soggetta annualmente a un obbligo di rendicontazione, dovendo redigere una relazione sul perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e pubblicare sul proprio sito internet, che include, *inter alia*: a) la descrizione degli obiettivi specifici e delle azioni attuati dagli amministratori; b) la valutazione dell'impatto generato; c) una sezione prospettica dedicata ai nuovi obiettivi per l'esercizio successivo (co. 382).

Infine, consapevole del pernicioso e massivo fenomeno di *green/social washing*, e dunque del pericolo di abuso del "marchio" *benefit*, il legislatore precisa che "la società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 145/2007, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo" (in argomento v. *infra*, § II.7 s.).

È significativo che gli obiettivi di vantaggio sociale ("beneficio comune") entrino nello statuto ed impegnino giuridicamente gli amministratori ad un'opera di bilanciamento col fine ordinario di massimizzazione del valore della partecipazione sociale. Così, il vantaggio per altri portatori di interessi (il beneficio comune) viene internalizzato nello scopo sociale, ne diviene parte integrante. Certamente non sparisce il fine di lucro, ma la sua centralità viene relativizzata e non viene utilizzato, in tale disciplina, come unico metro di misura per il successo della politica imprenditoriale. Sicché, la SB, nel panorama normativo italiano, può essere assunta "come schema organizzativo paradigmatico dell'impresa con-

sapevole e *orientata alla sostenibilità*”; e “l’internalizzazione di preoccupazioni di tutela dell’ambiente naturale e antropizzato dovrebbe consentire, nella visione del legislatore, una naturale transizione nei binari dell’economia sostenibile, che viene vissuta come obiettivo e non come limite”¹¹⁸.

Merita poi un richiamo il Codice del Terzo settore, introdotto con il d.lgs. n. 117/2017 (in avanti anche “CTS”), il quale, fin dall’oggetto ci parla, indirettamente, di sostenibilità sociale: all’art. 1 si legge che il codice provvede alla revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore “al fine di *sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini* che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione”¹¹⁹. Si riconosce espressamente la “funzione sociale” di tali enti (art. 2 CTS), che il legislatore intende sostenere in particolare tramite la leva fiscale (art. 79 ss. CTS)¹²⁰.

Nella struttura del codice, gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di *utilità sociale*.

Ai fini del discorso che andiamo svolgendo è degno di nota che, ai sensi dell’art. 5, co. 1, siano considerate di “interesse generale”, fra le altre, le seguenti attività: gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla tutela degli animali (lett. e); attività commerciali e produttive svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area econo-

¹¹⁸ Con la consueta lucidità D. CATERINO, *Una nuova prospettiva per i valori ESG nell’impresa: la società benefit*, cit., pp. 613 e 617.

¹¹⁹ G. IORIO, *Il Codice del Terzo settore e le associazioni: i riflessi civilistici della nuova disciplina*, in *IANUS*, 17/2018, p. 15 ss., anche per una magistrale disamina delle norme del Codice del terzo Settore suscettibili di applicazione analogica per colmare taluni vuoti di disciplina nelle trame delle regole relative agli enti di cui al primo libro del codice civile; cfr. M.V. DE GIORGI, *Riforma del terzo settore e diritto civile*, *ivi*, p. 9 ss.; A. FUSARO, *Gli enti del terzo settore. Profili civilistici*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 2022, p. 1 ss., anche per una panoramica storico-comparativa sulle matrici della riforma; A. GENTILI, *Il Terzo settore a sei anni dalla riforma*, in *Riv. dir. civ.*, 5/2023, p. 984 ss.; M. TAMPONI, *La riforma del Terzo settore: obiettivi, soluzioni, problemi aperti*, *ivi*, p. 1003 ss.

¹²⁰ M.V. DE GIORGI, *op. cit.*, p. 13 osserva che la caratteristica essenziale della legislazione di sostegno (come quella in esame) è l’assenza di carattere autoritativo: la condotta non è imposta, ma suggerita, promossa tramite incentivi. Vi è la libertà di rinunciare all’utilizzo della norma senza subire conseguenze. “Potrà perciò accadere che, qualora gli incentivi accordati non verranno ritenuti abbastanza allettanti, parte del *non profit* continui a operare come se la normativa non ci fosse, scegliendo di rimanere nelle scarne ma clementi braccia del primo libro c.c.”.

mica svantaggiata... sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo... (lett. o); agricoltura sociale (lett. s); promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale [ai sensi del CTS], promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (lett. w).

Non sembra possibile in questa sede approfondire le profonde radici sociali e giuridiche della galassia “non profit”¹²¹. Tuttavia, pare utile sottolineare la centralità del ruolo proattivo dei privati, ruolo, che, come visto ampiamente, è imprescindibile per concretizzare gli obiettivi di sostenibilità. Di più, come recentemente osservato dalla Corte costituzionale: al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività definiti dal CTS, “agli Enti del terzo settore è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale”¹²².

Ancóra, si deve menzionare l'art. 2645-ter c.c. introdotto dal legislatore nel 2005, che, come noto, consente la trascrizione degli atti di destinazione di beni, immobili o mobili registrati, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, onde assicurare l'opponibilità *erga omnes* del vincolo voluto dal costituente (che presenta dunque caratteri di realtà)¹²³. Per assicurare l'effettività dell'istituto, la

¹²¹ Una delle proposte maggiormente accreditate è quella che fa riferimento ai fallimenti del mercato e alle asimmetrie informative: cfr. H.B. HANSMANN, *Reforming non profit corporation law*, in 129 *Univ. Of Pennsylvania Law Review*, 1981, p. 497; e A. FUSARO, *op. cit.*, p. 4 ss. V. inoltre le raffinate considerazioni di M. FRANCESCA, *La rilevanza dei fatti di sentimento nel diritto privato: associazionismo, terzo settore e tutela dei diritti sociali*, in R. Di Raimo, M. Francesca, A.C. Nazzaro (a cura di), *Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011*, Napoli, 2011, p. 41 ss. E da ultimo A. FICI (a cura di), *The Law of Third Sector Organizations in Europe*, Torino, 2024. Sembra appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, non risulta accettabile una visione che punti fideisticamente sui privati per sopperire al “ritiro” dello Stato sociale: cfr. il Parere CESE cit. al § 3.5.

¹²² Corte cost., 26 giugno 2020, n. 131, che al § 2.1. aggiunge: tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55 CTS, si instaura “un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la ‘co-programmazione’, la ‘co-progettazione’ e il ‘partenariato’ (che può condurre anche a forme di ‘accreditamento’) si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico. Del resto, lo stesso diritto dell'Unione (...) mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà”. Da ultimo cfr. M. ROMANO, *Profili di Sostenibilità nel Terzo Settore*, Torino, 2024.

¹²³ Cfr. R. CALVO, *Vincoli di destinazione*, Bologna, 2012, p. 153 ss. Per taluno la disposizione avrebbe introdotto esplicitamente un frammento di trust “domestico”: cfr. M. LUPOI, *Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645 ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. not.*, 2006, p. 472.

norma stabilisce che i beni conferiti e i loro frutti debbano essere impiegati esclusivamente per la realizzazione del fine di destinazione e possano costituire oggetto di esecuzione soltanto per debiti contratti a tale scopo (segregazione patrimoniale)¹²⁴.

Ora, in disparte la *querelle* sulla meritevolezza dell'interesse che sorregge la causa dell'atto di destinazione (interesse socialmente qualificato *vs.* semplice liceità¹²⁵), sembra chiaro che la funzione del vincolo in parola incameri istanze di sostenibilità sociale. Tanto sia perché, in generale, consente uno sfruttamento dei beni che va oltre la soddisfazione degli interessi diretti del titolare. Sia perché rende possibile dare alle cose assoggettate al vincolo una particolare curvatura sociale, meglio: una funzione sociale in concreto; si pensi al bisogno di tutela di persone disabili menzionato già nella rubrica della norma, considerato, evidentemente, come il modello di interesse meritevole di tutela *par excellence*¹²⁶, o ai diversi utilizzi che affiorano nella prassi sotto forma di destinazioni finalizzate alle attuali e future esigenze della prole¹²⁷. Il riferimento al limite massimo di 90 anni – coerente con la politica del diritto che ispira l'intero codice finalizzata a scongiurare una perpetua immobilizzazione dei beni o lo svuotamento del diritto di proprietà – dà comunque la cifra di una significativa proiezione intergenerazionale. Il che, come s'è detto, rappresenta una delle tipiche declinazioni della sostenibilità.

Sul versante dei rapporti commerciali, merita un richiamo l'art. 9 della l. n. 192/1998 che stabilisce il divieto di abuso di dipendenza economica e fissa un incisivo set di rimedi per la parte abusata. La fattispecie sarà analizzata in dettaglio nel § III.2. a cui si rinvia. Basti qui considerare che essa si presenta come

¹²⁴ In dottrina si parla di effetto negoziale destinatorio-separatorio: cfr. U. STEFINI, commento *sub* art. 2645-ter, in *Commentario al Codice civile Bonilini-Comfortini-Granelli*, Torino, 2012, in banca dati *Leggi d'Italia*, spec. § 1; G. PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust, quindici anni dopo*, in *Riv. not.*, 6/2020, p. 1090 ss.

¹²⁵ Secondo il primo orientamento, il concetto di meritevolezza implicherebbe una valutazione relazionale rispetto all'interesse generale dei creditori, i quali vedono diminuita la garanzia patrimoniale per effetto del vincolo di destinazione. Sicché, soltanto interessi "più meritevoli" di quello citato potrebbero giustificare l'effetto destinatorio della norma. Secondo altro, più liberale, orientamento, invece, anche al fine di evitare un'eccessiva discrezionalità dell'interprete, la meritevolezza dovrebbe essere letta come mera "non illiceità", in linea, insomma, con l'interpretazione corrente dell'art. 1322 c.c.: cfr. U. STEFINI, *op. cit.*, § 3, per una panoramica; nonché M. BIANCA, *Alcune riflessioni sul concetto di meritevolezza degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 789; e R. CALVO, *op. cit.*, p. 167 ss.

¹²⁶ Recentemente il legislatore ha altresì previsto taluni incentivi fiscali (esenzioni ed agevolazioni tributarie) per l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore di disabili gravi: cfr. spec. art. 6 l. n. 112/2016 (c.d. "Dopo di noi").

¹²⁷ V. *ex multis* Trib. Reggio Emilia, Sez. I, 26 marzo 2007, in *Onelegale*, e Trib. Trieste, 19 settembre 2007, in *Defure*.

una fondamentale “clausola generale” per la sostenibilità dei rapporti commerciali. Infatti, per espresso fraseggio legislativo si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, “un *eccessivo squilibrio* di diritti e di obblighi” (art. 9, co. 1). In altre parole, abbiamo una norma che impone rapporti commerciali equilibrati e prevede sanzioni per il caso di abuso. Si ricorderà come tutte le nozioni di sostenibilità proposte incamerino proprio l’idea di equilibrio e durabilità: pertanto non sembra azzardato affermare che la norma in parola sia servente la sostenibilità dei rapporti d’impresa.

Infine, si può considerare la responsabilità aggravata per lite temeraria *ex art.* 96, co. 3, c.p.c. Come noto, la norma, introdotta nel 2009 nel codice di rito, dà la possibilità al giudice di condannare, anche d’ufficio, la parte temeraria a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”.

Tale norma, di chiara matrice regolatoria-sanzionatoria¹²⁸, consente di concretizzare primarie istanze di sostenibilità sociale in due modi: nei confronti della controparte, mirando ad evitare un utilizzo temerario ed abusivo del processo (che sarebbe insostenibile nella sfera relazionale tra i due litiganti, comportando la compressione dei diritti soggettivi della parte che ha ragione¹²⁹); e nei confronti della collettività, posto l’obiettivo, vieppiù sentito, dell’uso razionale di una risorsa preziosa e scarsa come il “servizio giustizia”. Parafrasando la definizione di sostenibilità di cui al Rapporto Brundtland, l’art. 96, co. 3, c.p.c. consente di configurare, fra l’altro, un processo “sostenibile” sul piano generale, permettendo ai litiganti presenti di soddisfare la propria domanda di giustizia senza compromettere la possibilità dei litiganti futuri di soddisfare la propria. È fin troppo evidente, infatti, che le cause temerarie intasino inutilmente il ruolo, concorrendo ad un’insopportabile dilatazione dei tempi del processo, la quale, a cascata, tende a dissuadere anche gli utenti più motivati. Non a caso la Suprema Corte è ferma nel ritenere che l’abuso processuale produca gravi danni superindividuali, appesantendo il sistema giudiziario e impedendo quella ragionevole durata del processo prescritta dall’art. 111 Cost. Nelle massime della Cassazione si legge che il processo è anche uno strumento collettivo, il quale non può essere adoperato con modalità abusive che contrastino con il dovere di solidarietà *ex art.* 2 Cost., instaurando procedimenti “civetta” la cui presenza, inevitabilmente, rallenta quelli contemporaneamente pendenti in

¹²⁸ A. TEDOLDI, *La riforma dell’esecuzione forzata: le novità del D.lgs. n. 149/2022*, in *giustiziainsieme.it*, 25 gennaio 2023, § 19, parla di “risarcimento dei ‘danni punitivi’ per abuso del processo”; A. CARRATTA, *Intervento*, in AA.VV., *L’abuso del processo. Atti del XXVIII Convegno nazionale Urbino 23-24 Settembre 2011*, Bologna, 2012, p. 245 s.; M.F. GHIRGA, *Abuso del processo e sanzioni*, *ivi*, p. 141; e sia consentito rinviare ad A. PISANI TEDESCO, *Lite temeraria, sanzioni civili e ruolo dell’interprete*, in *Riv. dir. proc.*, 1/2021, p. 111 ss. Cfr. Corte cost., 23 giugno 2016, n. 152, e Corte cost., 6 giugno 2019, n. 139.

¹²⁹ Trib. Tivoli, 10 dicembre 2015, G.U. Liberati, in *Leggi d’Italia*.

quel momento nel c.d. “servizio giustizia”, e che temerari non sono¹³⁰.

A chiusura di questa breve rassegna si può osservare quanto segue. Le norme evocate, sebbene introdotte in assenza di un’unitaria visione sistematica, passo dopo passo, hanno segnato un itinerario di sostenibilità sociale¹³¹, oggi giunto, come anticipato in premessa, ad un bivio epocale che chiama gli interpreti a scegliere tra il *maquillage* e la concretezza ermeneutica. Inoltre, nell’odierno contesto normativo assumono un valore diverso e, sotto la regia unitaria dei principî inseriti al vertice delle fonti, spiegano un impatto significativo sull’interpretazione del sistema di diritto privato.

6. L’impatto delle nuove norme sull’interpretazione del sistema di diritto privato

Come anticipato, le nuove norme introdotte e in discussione nel cantiere giuridico unionale della sostenibilità – al netto di qualche cedimento registrabile sul terreno della coerenza¹³² – tracciano un *percorso* chiaro verso obiettivi ambientali e sociali virtuosi. E, soprattutto, modificando esse le coordinate cartesiane del diritto positivo, influenzano, giocoforza, anche l’interpretazione di norme e istituti “classici”.

Anzi, insieme alla novella degli artt. 9 e 41 Cost., sembrano avere una magnitudo tale da scuotere, fin dalle fondamenta, istituti cardine come la proprietà, il contratto e la responsabilità civile.

Infatti, l’introduzione di una nuova norma nel sistema non rappresenta (quasi) mai un evento *stand-alone*, privo di riverbero sistematico.

L’ordinamento giuridico, al pari di un organismo vivente, ha un suo delicato equilibrio sistemico. Come autorevolmente osservato, “le norme giuridiche hanno una loro logica, talora oscura o ardua da scoprire: basta abrogarne una, o introdurne altra, perché norme dormienti si ridestino, e tornino ad occupare spazi applicativi, resi vuoti e disponibili da altre norme del codice”¹³³.

¹³⁰ Così *ex multis* Cass., 21 febbraio 2018, n. 4136.

¹³¹ In senso lato sembra che abbiano contribuito a tracciare il riferito itinerario anche talune grandi riforme del diritto privato: si pensi alla novella del codice che ha introdotto l’amministrazione di sostegno (l. n. 6/2004), alla unificazione dello *status* di figlio (l. n. 219/2012) e alle unioni civili (l. n. 76/2016). Si consideri anche la l. n. 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, che introduce uno strumento finalizzato ad “assorbire” la fragilità ed evitare l’esclusione sociale: cfr. D. CERINI, *Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono*, Milano, 2012.

¹³² Si pensi, per tutte, all’inclusione delle biomasse forestali tra le fonti rinnovabili. D’altronde, si osserva un approccio normativo graduale tipico del diritto UE: cfr. Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950.

¹³³ N. IRTI, *Le due cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, in A. Di Porto (a cura di), *La nuova Cassazione Civile*, Milano, 2017, p. 15.

Ci si imbatte, evidentemente, nel tema più importante e sfidante per il giurista: l'interpretazione della legge¹³⁴. Tema che, per assorbenti ragioni di spazio e focus tematico, potrà qui essere appena lambito.

Sembra opportuno ricordare che per l'interpretazione di un testo di legge non bastano la logica formale e la mera analisi del linguaggio. Occorre una schietta, ma necessaria, presa d'atto preliminare: “che da uno stesso testo di legge sono desumibili più risultati interpretativi: cioè è possibile desumere dall'unico testo più diverse ‘norme’ (sempre a carattere generale e astratto); l'interprete pertanto è pressoché quotidianamente chiamato a scegliere quale delle più diverse norme applicare alla fattispecie concreta. Tale scelta dipende da una serie... di circostanze che possono coesistere o escludersi l'una dall'altra”¹³⁵.

L'indicazione di partenza, preziosa e imprescindibile, è ancora offerta dall'art. 12 disp. prel. c.c., che come noto consegna all'interprete i canoni ermeneutici da utilizzare e maneggiare con cura, soprattutto nell'era contemporanea di caos normativo; ossia il criterio letterale, la “intenzione del legislatore” (*i.e.* canone logico-sistematico), l'analogia – *legis e iuris*¹³⁶.

Inoltre, tra l'emanazione del testo e la sua esegesi, può verificarsi una modifica formale al vertice della gerarchia delle fonti: l'introduzione di una costituzione o la sua novella. In disparte la radicalità – più o meno significativa – del mutamento, anche valoriale, introdotto, l'interprete non può ignorare tali fatti, proseguendo nella medesima estrazione di senso compiuta sino a quel momento¹³⁷.

¹³⁴ La letteratura in materia è, come noto, sterminata e non è possibile in questa sede darne compiuto conto: si v. a titolo esemplificativo però G. IORIO, *Il metodo del positivismo a trazione costituzionale*, Torino, in corso di pubblicazione; G. ZACCARIA, voce *Interpretazione della legge*, in *Enc. dir.*, Annali, V, Milano, 2012, p. 694 ss.; M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, *ivi*, Annali, IX, Milano, 2016, p. 391 ss.; R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, Milano, 2004; L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit., *passim*; S. PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Milano, 1978.

¹³⁵ A. PROTO PISANI, *Brevi note sull'art. 844 c.c. e sul rilievo dei valori nell'interpretazione della legge*, in *Riv. dir. proc.*, 1/2021, p. 180, il quale rammenta altresì che la norma (da interpretare) non è isolata, coesistendo invece con una miriade di altre norme, desunte da più testi di legge, collegate nella disciplina del medesimo fenomeno sociale: “quasi parte di un tutto”. Sarebbe opportuno anche menzionare – e valutare attentamente – il ruolo del “diritto vivente” e del precedente giudiziale in un ordinamento di *civil law*. Ne discutono fra gli altri N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017, p. 39 ss.; P. CURZIO, *Il giudice e il precedente*, in *Questione Giustizia*, 4/2018, p. 40 ss.; V. MARINELLI, voce *Precedente giudiziario*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, p. 871 ss. Sia consentito il rinvio ad A. PISANI TEDESCO, *Conoscenza della cessione da parte del debitore: idolatria delle forme vs. buona fede*, in *Giur. it.*, 2/2023, p. 318, per una riflessione sul rapporto tra prevedibilità del diritto, giudice e precedente nel vigente ordinamento.

¹³⁶ G. IORIO, *Corso di diritto privato*, V ed., Torino, 2022, p. 58, con efficace sintesi insegna l'esistenza di un “range semantico” della singola disposizione da interpretare, composto da significati letterali e da significati che si approssimano alla lettera del testo; sicché, comunque, l'attività interpretativa non dovrebbe oltrepassare tale range.

¹³⁷ G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, cit., p. 76, osserva che “esiste un ampio materiale normati-

Talvolta potranno darsi casi di estrema antinomia, la risoluzione dei quali è affidata, istituzionalmente, alla Corte costituzionale.

Talaltra, sarà possibile estrarre dal testo di legge ordinaria da interpretare un significato in linea con le coordinate valoriali introdotte dalla Costituzione, sicché l'interprete (anche il giudice ordinario) potrà procedere con un'interpretazione costituzionalmente orientata. Rammentando, tuttavia, che, neppure in tal caso, si potrà uscire totalmente dall'orizzonte semantico della norma di rango inferiore da adeguare¹³⁸.

Ancóra, tra il momento dell'emanazione del testo e quello della sua applicazione potrebbe essere passato un lungo periodo di tempo, durante il quale si siano verificati mutamenti profondi nella "coscienza sociale", che non potranno non incidere sulle scelte tra le diverse norme desumibili dallo stesso testo: "tanto almeno per un'esigenza di 'realismo' da cui l'interprete non può prescindere"¹³⁹; o, comunque, che lo si confessi o meno a voce alta, si tratta di mutamenti che operano a livello di precomprensione dell'interprete.

Giova ribadire che il principio di sostenibilità, siccome codificato in una pluralità di fonti autoritative e persuasive, porta ad emersione una nuova sensibilità valoriale sempre più diffusa nella coscienza sociale, e pone un forte accento sulla relazionalità, verso gli "altri" di oggi (arg. *ex art.* 41 Cost., norma sinora "sonnolenta", se non propriamente "dormiente", che può essere ridestata dai nuovi innesti evocati); e verso gli altri di domani (arg. *ex art.* 9 Cost.).

Pertanto, e con riferimento all'oggetto del presente studio, i novellati artt. 9 e 41 Cost., siccome la congerie di norme unionali evocate, *dovranno necessariamente orientare l'interprete*. Sia al momento dell'interpretazione sistematica, sia in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata e attenta alle conseguenze¹⁴⁰, por-

vo che affianca e supera la codificazione civile ed occorre ripartire dalla sollecitazione di un'attività legislativa e da una costruzione sapienziale che sappia costruire nuove categorie e nuove tutele per dar voce a chi ancora non c'è e risposte agli scettici di fronte a un cambiamento ormai impressionante".

¹³⁸ Così G. IORIO, *op. ult. cit.*, p. 58. Nel testo si è considerato pacifico il rilievo ermeneutico di tutte le norme costituzionali, anche di quelle "programmatiche" (contenenti principi e valori), rivolte prioritariamente al legislatore ordinario, sebbene, come noto, nei primi anni di vita della Carta, fossero fiorite anche letture restrittive tese a minimizzare l'impatto della nuova Costituzione sul diritto civile previgente: cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Vol. II, *Fonti e interpretazione*, IV ed., Napoli, 2020, p. 201 ss., e V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952. Sulla tutela civile dell'ambiente tramite applicazione diretta delle norme costituzionali cfr. Cass., Sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087.

¹³⁹ A. PROTO PISANI, *op. cit.*, p. 181. M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 328, osserva che "quando un quadro culturale cambia, le norme giuridiche, più o meno rapidamente, si adeguano, nel processo interpretativo e applicativo (tanto più in sistemi giuridici, come quelli europei continentali, ricchi di clausole generali, a cominciare dal *neminem laedere*)".

¹⁴⁰ Per R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, cit., p. 12, l'intervento del legislatore costituzionale "è in grado di esercitare una pressione sul legislatore ordinario e sulla giurisprudenza capace di nuovi bilanciamenti"; e, riprendendo il pensiero di Predieri,

tandolo, almeno, a scartare quei significati ritraibili da altre norme vigenti non più compatibili con i valori di sostenibilità ambientale e sociale veicolati dalle nuove disposizioni.

Come autorevolmente osservato, “la ‘sostenibilità’, destinata ad attraversare l’intero ordinamento, entra dalla porta di ingresso (quella riservata ai principî di rango costituzionale) nell’armamentario a disposizione dell’interprete della legge. Questi utilizzerà i nuovi articoli della Carta fondamentale per disegnare meglio la *ratio* di alcune disposizioni giuridiche, giungendo a soluzioni ermeneutiche le quali, lungi dal superare arbitrariamente il significato letterale delle parole contenute nella norma, siano in grado di svilupparne armonicamente le potenzialità”¹⁴¹.

In definitiva, nel vigente sistema ordinamentale, sembra doveroso rileggere taluni istituti del diritto privato, regno dell’autonomia, alla ricerca di regole che approssimino, al meglio, stati di equilibrio ecologico e sociale¹⁴²: si tratta forse della via elettiva per far sortire il “discorso” sulla sostenibilità fuori dalla *law in the books*.

7. Le accezioni di sostenibilità ambientale e sociale adoperate

Si è detto della pluralità di nozioni descrittive di sostenibilità esistenti in letteratura, nonché delle sfumature di significato rinvenibili nelle diverse fonti esaminate.

Prima di proporre le due accezioni di sostenibilità che saranno adoperate nel prosieguo dell’indagine, sembra utile ricapitolare brevemente talune acquisizioni, sulle quali, peraltro, comincia a consolidarsi un certo consenso da parte dei giuristi che si sono occupati del tema.

In primo luogo, si può rinvenire un nucleo minimo di significato del concet-

aggiunge che “la riforma costituirà un argomento ulteriore, quanto mai autorevole per la collocazione dell’ambiente tra i principi fondamentali, a favore della ‘prevalenza dei valori personalistici, non economicistici’ e della ‘subordinazione dei valori economicistici ai fini sociali, di umanizzazione e di partecipazione effettiva dei lavoratori alla vita associata, all’organizzazione, al potere politico, economico e sociale’”.

¹⁴¹ G. IORIO, *Gli “occhiali del giurista”*, cit., § 1. Per A. D’ALOIA, *op. cit.*, p. 350 “attraverso la lente del principio del *sustainable development*, è possibile osservare e comprendere le sfide modificative che la questione intergenerazionale pone al diritto, non solo alle sue risorse argomentative, ma ai suoi stessi ‘attrezzi di lavoro’”. Come anticipato, vengono dunque in rilievo prioritario la valenza ermeneutica e la funzione conformativa del principio in oggetto.

¹⁴² Ciò, evidentemente, influisce anche sul tema annoso della giustizia contrattuale (v. *infra*, Capitolo III, §§ 1 e 2). Per una riflessione sulle tensioni tra diritto privato liberista e istanze solidariste, anche sul piano delle narrazioni, e per taluni riferimenti alla “social contract law” cfr. A. SOMMA, *Il diritto privato liberista. Riflessioni sul tema dell’autonomia privata stimolate da un recente contributo*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n. 101, 2001, p. 589 ss.

to di sostenibilità comune ai diversi contesti di indagine e, dunque, transdisciplinare, ossia la ricerca di un *equilibrio stabile*, sebbene a geometria variabile, tra i bisogni da soddisfare e i limiti da rispettare¹⁴³. I contesti e i limiti considerabili possono essere, tra gli altri, quelli ecologici, tecnologici, sociali, istituzionali, economici e normativi.

In secondo luogo, come osservato nelle pagine precedenti, la sostenibilità è divenuta un *paradigma costituzionale trasversale* e, dall'assetto multilivello delle fonti (autoritative e persuasive), ne emerge la fisionomia di un *principio normativo*, con una *funzione conformativa* sia dell'azione amministrativa, sia degli atti di autonomia privata. Venendo allo specifico ambito privatistico, e alla dimensione ermeneutica, si palesa la funzione del principio di sostenibilità come *criterio di giudizio* delle diverse interpretazioni ricavabili dalle norme¹⁴⁴.

Avendo in mente tali punti fermi, e in ossequio al metodo rimediabile¹⁴⁵, si può procedere a identificare, in via stipulativa, le due accezioni generali di sostenibilità giuridica usate nel volume (“sostenibilità ambientale” e “sostenibilità sociale”):

A) *sostenibilità ambientale*: nell'ambito dell'interpretazione di una norma, o di un combinato disposto, che ha un impatto sui valori ambientali (e, in particolare, su uno degli obiettivi *ex art. 9* Regolamento Tassonomia), deve ritenersi

¹⁴³ Cfr. M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 49. Sulle diverse nozioni di equilibrio “stabile”, “instabile” e “indifferente”, in relazione alla statica dei corpi cfr. R. RESNICK-D. HALLIDAY-K. KRANE, *Fisica 1*, V ed. italiana, Bologna, 2003, p. 198 ss. e p. 280 ss.

¹⁴⁴ In argomento, con varietà di accenti, cfr. G. IORIO, *Gli “occhiali del giurista”*, cit., *passim*; G. ALPA, *Responsabilità degli amministratori*, cit., p. 721; G. PERLINGIERI, “Sostenibilità”, *ordinamento giuridico e retorica dei diritti*. *A margine di un recente libro*, in *Foro nap.*, 1/2020, p. 101 ss.; Per E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli, 2018, p. 148, “la sostenibilità del diritto è clausola generale e canone ermeneutico insieme; essa introduce il principio di socialità nella tradizione giuridica europea. Questo dà la misura al sestante del diritto europeo piegandolo generalmente ad una funzione sociale...”; l'A. considera altresì la sostenibilità come “espressione sociale del valore esistenziale”. Per A. LASSO, *op. cit.*, p. 101, sostenibilità significa anche “funzione sociale e promozionale del diritto”. Si v. anche M. PIERACCINI-T. NOVITZ, *Legal Perspectives on Sustainability*, Bristol, 2020; C. MIGNONE, *Diritti e sostenibilità. Una ricostruzione per immagini*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 14/2021, p. 208 ss.

¹⁴⁵ Metodologia di lavoro antiformalistica che guarda con attenzione alle diverse regole operazionali rinvenibili nei diversi formanti dell'ordinamento, e che non si lascia sedurre dalle formule declamatorie dei dati positivi o da massime tratlative e “mentitorie”. Più in dettaglio, si tratta di una prospettiva che pone al centro dell'indagine il consociato ed i suoi interessi. “L'effettività delle soluzioni offerte e non le declamazioni sui diritti guidano l'analisi, l'interpretazione e la valutazione delle regole formali ed informali che descrivono ed organizzano i rimedi offerti dall'ordinamento”; così U. MATTEI, in G. ALPA *et alii*, *Il diritto soggettivo*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2001, p. 107 ss. Cfr. altresì S. MAZZAMUTO, *La prospettiva dei rimedi in un sistema di civil law: il caso italiano*, in *Contr. e impr.*, 3/2019, p. 831 ss.; e G. SMORTO, *Sul significato di “rimedi”*, in *Europa e dir. priv.*, 1/2014, p. 165 s.

ecosostenibile quel significato ritraibile dagli enunciati che contribuisca in modo sostanziale a una tutela effettiva dei medesimi valori ambientali. Anche l'attività dell'interprete deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui, nell'ambito della scelta comparativa di significati estraibili dalle norme da interpretare, e nel rispetto del loro tenore letterale, gli interessi di tutela ambientale devono essere oggetto di prevalente considerazione¹⁴⁶, anche al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

In accordo a tale accezione e indicazione di metodo, nel Capitolo II saranno analizzati taluni istituti privatistici "tradizionali", e ne sarà proposta un'interpretazione che, in coerenza al vigente quadro ordinamentale, ne massimizzi la sostenibilità ambientale;

B) *sostenibilità sociale*: nell'ambito dell'interpretazione di una norma, o di un combinato disposto, che ha un impatto su situazioni soggettive, esistenziali e patrimoniali (e, in particolare, sui macro-obiettivi identificati nella Proposta di Tassonomia sociale UE¹⁴⁷), deve ritenersi socio-sostenibile quel significato ritraibile dagli enunciati che favorisca un equilibrio stabile tra diverse pretese in competizione, considerando come condizioni limite almeno le seguenti: il rispetto dei diritti umani, il principio personalista, il principio di solidarietà, la funzione sociale della proprietà e l'utilità sociale dell'iniziativa economica privata. Nel caso di una pluralità di interpretazioni ragionevoli ed equilibrate, compatibili con gli enunciati *sub iudice*, la prevalenza dovrebbe essere assegnata a quella che massimizza il benessere collettivo (*i.e.* superindividuale).

In accordo a tale accezione e indicazione di metodo, nel Capitolo III, identificato un campione di istituti privatistici particolarmente sollecitati nell'attuale evo storico (ambito contrattuale e responsabilità civile), saranno analizzati taluni significati delle norme che, senza esorbitare dal "range semantico"¹⁴⁸ degli enunciati linguistici, sembrano favorire e massimizzare la sostenibilità sociale. In particolare, in relazione alla responsabilità civile, sarà svolta una valutazione finalizzata a verificare che essa, come maneggiata dal diritto vivente, "funzioni" in modo effettivo, in accordo allo scopo di politica del diritto proprio dell'istituto e risulti, dunque, sostenibile, sul piano teorico e pratico (Cap. III, §§ 3-5).

¹⁴⁶ Si tratta di un'indicazione di metodo che riprende quella data dal legislatore alla PA, per una corretta e concreta attuazione del principio dello sviluppo sostenibile: cfr. art. 3-*quater*, co. 2, cod. amb.

¹⁴⁷ Ossia: 1) Decent work (including value-chain workers); e soprattutto: 2) Adequate living standards and wellbeing for end-users; 3) Inclusive and sustainable communities and societies. Rilevano altresì i SDGs ONU richiamati in nota 43 (e spec. gli Obiettivi nn. 8, 9, 12 e 16).

¹⁴⁸ La bella espressione è di G. IORIO, *Corso di diritto privato*, cit., p. 58.

CAPITOLO II

STRUMENTI PRIVATISTICI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

SOMMARIO: 1. I limiti di una tutela ambientale puramente centralizzata e l'importanza della sinergia dei rimedi pubblicistici e privatistici. – 2. *Segue*: il caso emblematico della Centrale termoelettrica del Mercure nel Parco Nazionale del Pollino. – 3. Le potenzialità espansive dell'art. 844 c.c. per la tutela ambientale (anche) nell'interesse delle generazioni future, abbinato alle nuove azioni collettive introdotte nel codice di rito. – 4. Danni ambientali e responsabilità civile: tra riparazione e sanzione. – 5. *Segue*: il ruolo del principio di Precauzione. – 6. *Segue*: danni potenziali e anticipazione della soglia di tutela. Il “danno da paura di ammalarsi” per il fatto di vivere in un ambiente insalubre. – 7. Il c.d. *greenwashing* e l'eterogenesi dei fini delle norme contro la concorrenza sleale. – 8. Oltre il *dolus bonus*: *greenwashing*, diritto dei consumatori e imprese “insostenibili”. Note di comparazione.

1. *I limiti di una tutela ambientale puramente centralizzata e l'importanza della sinergia dei rimedi pubblicistici e privatistici*

Una tutela dei beni ambientali puramente pubblicistica, ispirata al modello di *command and control*, alla prova empirica invero non sembra funzionare perfettamente e, comunque, lascia in campo dei vuoti di tutela non desiderabili.

I rimedi pubblicistici – tipicamente la sanzione penale o amministrativa – richiedono un sistema burocratico rigido e accentrato, sia per l'azione che per il reperimento delle informazioni, il quale esige, almeno in via generale, tempi assai lunghi¹. Inoltre, “il regolatore pubblico è sovente passibile di ‘cattura’ dai portatori degli interessi regolati, di cui talora può coonestare i comportamenti, piuttosto che anteverdere e correggere i limiti”².

¹Non che il processo civile in Italia brilli per particolare celerità, anzi la durata media di un grado di giudizio è parecchio al di sotto dell'asticella del decoro e della civiltà giuridica. Tuttavia, rimane la peculiare celerità del singolo leso nell'attivazione dei rimedi privatistici che, a fronte di una controparte razionale, può già, di per sé, rappresentare uno sprone per chiudere in via transattiva la vertenza – specie ove i rimedi azionati siano robusti ed efficaci e non siano, invece, percepiti come un solletico per il senso di impunità del *tortfeasor*.

²A. ZOPPINI, *op. ult. cit.*, p. 210.

Ancóra, il diritto penale talvolta non risulta in grado di esprimere, in concreto, i propri obiettivi general e special-preventivi, ad esempio in riferimento a numerose fattispecie di microcriminalità³. Ciò sia per il grave sovraccarico strutturale delle Procure, le quali, quindi, pur in costanza dell'obbligatorietà dell'azione penale si trovano nella necessità di scegliere quali reati perseguire con priorità⁴, sia per l'inadeguatezza della pena ordinariamente adoperata dal nostro sistema (quella detentiva) in relazione a numerose fattispecie di reato, soprattutto d'indole economica⁵.

In definitiva, in caso di inerzia o inefficienza dello Stato v'è il concreto rischio che il responsabile sfugga dalla propria responsabilità⁶.

Venendo, più in dettaglio, alla normativa ambientale di matrice UE, l'attuale quadro giuridico europeo, da solo, sembra mostrare la corda in più punti. Si osserva un'eccessiva discrezionalità in capo agli Stati membri che non attuano, eseguono in ritardo o intervengono in maniera difforme dagli indirizzi giuridici fissati nelle direttive europee, come quelle c.d. "Habitat" ed "Uccelli"⁷.

³ Cfr. P. PERLINGIERI, *Rapporti costruttivi fra diritto penale e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1/1997, p. 107.

⁴ E in definitiva, quindi, a scegliere quali reati perseguire in valore assoluto, posto che, in un sistema con risorse scarse, dare (la giusta) priorità ai reati che destino maggiore allarme sociale significa lasciare numerose fattispecie non perseguite e, mercé il decorso della prescrizione, impunito. V. in argomento C. SARZOTTI, *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Milano, 2007.

⁵ V. in generale M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, trad. it. di A. Tarchetti, Torino, 2014; nonché F. BRICOLA, *La riscoperta delle "pene private" nell'ottica del penalista*, in *Le pene private*, a cura di F.D. Busnelli-G. Scalfi, Milano, 1985, pp. 36 e 41; A. GIUSSANI, *Azioni collettive, danni punitivi e deterrenza dell'illecito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1/2008, p. 239, che rileva come la svolta compiuta dal nostro ordinamento in favore del modello di processo penale accusatorio, fortemente garantistico, è idonea a giustificare l'incremento delle funzioni deterrenti dei rimedi civilistici onde evitare vuoti di tutela. Cfr. anche F. GALGANO, *Civile e penale nella produzione di giustizia*, in *Riv. crit. del dir. priv.*, 1983, p. 53 ss.; E. RAJNERI, *L'efficacia dissuasiva del sistema sanzionatorio pubblico e privato e la responsabilità sociale d'impresa. Qualche riflessione suscitata dal caso Volkswagen*, in U. Mattei-A. Candian-B. Pozzo-A. Monti-C. Marchetti (a cura di), *Studi in onore di Antonio Gambaro*, Milano, 2017, p. 1677 ss. Non è un caso, ad esempio, che di recente il legislatore abbia scelto di depenalizzare numerose fattispecie di reati "minori" con i d.lgs. nn. 7 e 8 del 2016, al duplice scopo di deflazionare il carico delle procure e dei tribunali penali ed assicurare, al contempo, una maggiore efficacia del risarcimento in favore dei danneggiati. Peraltro, la prospettiva di un incremento delle alternative civilistiche di tutela consente di inverare quella irrinunciabile aspirazione del diritto penale moderno di rivestire il ruolo di *extrema ratio* (concezione sussidiaria del diritto penale).

⁶ In argomento v. U. SALANITRO, *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, cit., p. 390.

⁷ Cfr. L. BELVISO, *La Corte di Giustizia si pronuncia sulla gestione forestale slovacca: nuovi chiarimenti sulle misure di conservazione e sulla valutazione d'incidenza all'interno delle ZPS*, in *Riv. giur. amb.*, 3/2022, p. 916 ss., che mostra puntualmente la tendenza degli Stati membri a mettere "in discussione", talvolta in modo surrettizio, le previsioni delle direttive UE in materia ambientale.

V'è un nutrito filone giurisprudenziale della Corte di giustizia che dimostra come gli Stati membri sovente, e con diversi espedienti tecnici, “remino contro” l’attuazione della normativa di rango unionale⁸, oltretché numerosi procedimenti di infrazione aperti dalla Commissione, *inter alia* per la violazione della Direttiva “Habitat”⁹.

Le Istituzioni UE sembrano averne oggi coscienza. Basti leggere la *Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030* (in avanti la “Strategia biodiversità”), ove si denunciano lacune attuative e regolamentari vistose, nonché l’insufficienza dell’attuale quadro giuridico per garantire un’adeguata conservazione della biodiversità¹⁰.

Su tale assunto, facilmente verificabile sfogliando i repertori giurisprudenziali in materia, la Commissione si prefigge di rafforzare il quadro normativo dell’Unione – il che è senz’altro un obiettivo auspicabile.

L’interprete deve però chiedersi cosa possa fare nell’immediato, lavorando con il diritto posto.

A tal proposito, si intravede un nuovo, importante, compito per il diritto privato¹¹.

S’è già detto del ruolo formidabile che possono svolgere i singoli per l’*enforcement* delle norme ambientali. Orbene, esso è oggi riconosciuto anche dalla Commissione europea, la quale “intende sostenere la società civile nel suo ruolo di controllore della conformità e dialogare con gli Stati membri per migliorare l’accesso alla giustizia nazionale in materia di ambiente per le persone fisiche e le ONG”¹².

⁸ *Ex multis* cfr. CGUE, Sez. II, 2 marzo 2023, C-432/21, *Commissione c. Polonia*, sul diritto di ricorso (effettivo) delle organizzazioni per la tutela ambientale in materia di gestione forestale; CGUE, Sez. IV, 22 giugno 2022, C-661/20, *Commissione c. Repubblica slovacca*, in *Riv. giur. amb.*, 3/2022, p. 895 ss., con commento di L. BELVISO; CGUE, Grande Sezione, 17 aprile 2018, C-441/17, *Commissione c. Polonia*, in *Riv. giur. amb.*, 3/2018, p. 661 ss., con nota di N. NOTARO: pronuncia relativa alla inadeguata gestione polacca della foresta di “Białowieška” – importante sito della rete “Natura 2000”.

⁹ *V. ex multis* la Procedura di infrazione aperta contro l’Italia con riguardo alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) Arcipelago Toscano, del 9 giugno 2021: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/INF_21_2743; e <https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/habitat-e-specie-marine-la-commissione-ue-apre-una-procedura-di-infrazione-contro-litalia/>.

¹⁰ Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, Bruxelles, 20 maggio 2020, COM(2020) 380 final. Si v. spec. il § 2.2.1. *Rafforzare il quadro giuridico dell’UE per il ripristino della natura*, e il § 3.2. *Attuare e far rispettare con più rigore la legislazione ambientale dell’UE*.

¹¹ Sulla tutela civile dell’ambiente v. *ex multis* M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, Napoli, 2014, ed ivi riferimenti; D. AMIRANTE, *Diritto ambientale italiano e comparato. Principi*, Napoli, 2003; L. FRANCARIO, *Danni ambientali e tutela civile*, Napoli, 1990; A. LENER, *Violazione di norme di condotta e tutela civile dell’interesse all’ambiente*, in *Foro it.*, 1980, V, c. 83 ss. e c. 105 ss.; S. PATTI, *La tutela civile dell’ambiente*, Padova, 1979; e per una prospettiva comparata: B. POZZO-V. JACOMETTI (edited by), *Environmental Loss and Damage in a Comparative Law Perspective*, Cambridge, 2021.

¹² *Strategia biodiversità*, § 3.2, p. 17. Cfr. anche CGUE, Grande Sezione, 8 novembre 2022, C-873/19, *Deutsche Umwelthilfe eV c. Bundesrepublik Deutschland*, § 67.

In definitiva, occorre rifuggire dall'alternativa manichea diritto pubblico *vs.* diritto privato¹³, alternativa utile forse per fini didattici, ma sicuramente inidonea a governare una realtà scalpitante – come quella delle matrici ambientali costantemente sotto scacco dall'antropizzazione selvaggia – che richiede tutele molteplici, effettive e rapide.

In generale, vale la pena sottolineare l'importanza fondamentale della sinergia dei rimedi pubblicistici e privatistici¹⁴. Ciò vale, *a fortiori*, in quegli ambiti, come quello ambientale, che rappresentano un campo elettivo per la commissione di illeciti plurioffensivi.

Un esempio virtuoso in tal senso, sebbene perfettibile, è rinvenibile in ambito antitrust, ove il legislatore ha ritenuto di affiancare agli strumenti pubblicistici di controllo e sanzione una disciplina per il *private enforcement* – proprio allo scopo di irrobustire la tutela dei beni giuridici protetti e diminuire le sacche di “impunità”¹⁵.

Ancóra, sono apprezzabili le scelte legislative in materia di contrasto agli abusi di dipendenza economica. Ai sensi dell'art. 9 l. n. 192/1998 l'impresa abusata può adire il giudice civile per attivare i rimedi privatistici (nullità del patto abusivo, inibitorie e risarcimento del danno). Inoltre, con una novella del 2001 il legislatore ha ampliato il “quadro rimediale”, introducendo una competenza concorrente dell'AGCM¹⁶. In particolare, quest'ultima può attivarsi discrezionalmente per indagare quegli abusi, potremmo dire “qualificati”, nei quali essa ravvisi una “rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato” (art. 9, co. 3-*bis*, l. n. 192/1998). Ossia quegli abusi effettivamente plurioffensivi. In tali casi, l'Autorità può procedere con le diffide e le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 15 della legge *antitrust*, le quali possono arrivare sino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio (cfr. *infra* § III.2.).

In definitiva, e soprattutto in materia ambientale, sembra quanto mai opportuno che i rimedi civilistici “cooperino” con quelli di diritto penale e ammini-

¹³ Sulle ragioni e la persistenza della distinzione, gravida di implicazioni nella storia giuridica, cfr. da ultimo B. SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, 2020.

¹⁴ Sull'importanza della collaborazione tra versante pubblicistico e privatistico cfr. per tutti le mirabili riflessioni di F. DI CIOMMO, *Covid-19 e crisi dei diritti fondamentali della persona: la responsabilità della responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 3/2020, p. 327; E. AL MUREDEN, *L'apertura delle Sezioni Unite ai punitive damages tra limiti del diritto interno e nuove prospettive di armonizzazione*, in *Giur. comm.*, 6/2018, p. 1005 ss., il quale, nel suo *focus* sulla responsabilità da prodotto, sembra ritenere che il sistema giuridico nel suo complesso sia “polifunzionale”, considerando l'operare sinergico delle norme privatistiche di R.C. e di quelle penali e amministrative (funzionali al *public enforcement*); e M. DELLACASA, *Punitive damages, risarcimento del danno, sanzioni civili*, in *Contr. e impr.*, 4/2017, p. 1181.

¹⁵ Cfr. Direttiva 2014/104/UE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2017.

¹⁶ Modifica introdotta con l'art. 11, co. 1 e 2, l. n. 57/2001.

strativo al fine dell'unitario obiettivo di sviluppo sostenibile e di una effettiva tutela dei valori eco-sociali impattati dalle attività antropiche.

2. Segue: il caso emblematico della Centrale termoelettrica del Mercure nel Parco Nazionale del Pollino

Come anticipato nel paragrafo precedente, gli Stati membri spesso, e con diversi espedienti tecnici, non collaborano affatto all'attuazione del diritto ambientale di fonte unionale. Anzi, non sembra azzardato affermare che vi sono stati tentativi di vero e proprio "boicottaggio". Ciò è confermato, per un verso, dai numerosi procedimenti di infrazione aperti dalla Commissione per la violazione, fra le altre, della Direttiva "Habitat". E, per altro verso, dalle appendici contenziose che si svolgono dinanzi alla Corte di Giustizia. Il che, peraltro, testimonia la pervicace ritrosia di taluni Stati membri ad ottemperare alle diffide della Commissione che abbia rilevato una violazione della normativa ambientale dell'Unione.

Un caso emblematico della riferita ostinazione vede protagonista proprio la Repubblica italiana. Si tratta del caso giudicato in ultima istanza dal Consiglio di Stato, 29 novembre 2018, n. 6773. La pronuncia riguarda la vicenda della riattivazione della Centrale termoelettrica del Mercure, riconvertita da ultimo a biomassa forestale, sita nel cuore del Parco Nazionale del Pollino: ossia la più grande riserva naturale italiana, perimetrata in territorio calabro-lucano, all'interno della quale vi sono numerose Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della normativa dell'Unione.

Nonostante il parere negativo espresso dall'Ente Parco, superato con l'avocazione della decisione amministrativa al livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri, veniva autorizzato un enorme impianto da 41 MW elettrici.

In disparte la principale e grave contraddizione logico-giuridica – *i.e.* la stessa presenza di un mastodontico bruciatore all'interno di un'area tra le più vincolate d'Europa, il che crea un incentivo perverso alla distruzione del prezioso patrimonio forestale del Pollino – nel caso concreto sono rinvenibili numerose e patenti violazioni, fra le altre, delle direttive "Habitat" e "VIA".

Basti pensare che la valutazione di incidenza si basava su parametri ambientali tratti non già dalla valle del Mercure, ove si trova la centrale, ma dalla diversa valle di Latronico (sita in una diversa regione¹⁷). Inoltre, le "misure di compensazione" adottate dall'esercente l'impianto – mera elargizione economica ai comuni interessati dal progetto – non sono in alcun modo funzionali a controbilanciare gli effetti negativi cagionati, assicurando la coerenza della rete "Natura 2000", come prescritto dalle fonti sovranazionali.

¹⁷ L'impianto è infatti ubicato nel Comune di Laino Borgo (CS). Mentre Latronico, ben lontano, si trova in provincia di Potenza.

Ancóra, e a séguito di un lungo ed aspro contenzioso, il Consiglio di Stato, pur essendovi tenuto nella qualità di organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, ometteva di sollevare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla corretta interpretazione del diritto UE da applicare nel caso di specie.

Pertanto, e considerando i procedimenti di infrazione già aperti contro l'Italia per violazione della Direttiva "Habitat", si intravede un serio spazio di intervento da parte della Commissione UE per censurare un caso paradigmatico di scempio ambientale, perpetrato tramite numerose forzature istituzionali a livello interno, almeno ove essa voglia essere conseguente con gli ambiziosi proclami di cui alle "Strategia UE foreste per il 2030 e "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030".

3. *Le potenzialità espansive dell'art. 844 c.c. per la tutela ambientale (anche) nell'interesse delle generazioni future, abbinato alle nuove azioni collettive introdotte nel codice di rito*

Allo scopo di governare la convivenza tra proprietà e attività diverse, l'art. 844 c.c. prevede uno statuto composito delle immissioni immateriali¹⁸.

Invece di dettare una minuziosa e rigida casistica – incompleta per definizione – il legislatore ha scelto di demandare al giudice il potere di scegliere la regola di tutela applicabile al caso concreto, sulla base del portato dell'attività emitte e del tenore dei pregiudizi causati o paventati. Il magistrato dovrà ritagliare il rimedio da applicare al caso di specie sulla base dei criteri legali previsti: *normale tollerabilità* dell'immissione, *condizione dei luoghi*, *contemperamento tra le esigenze della produzione e le "ragioni della proprietà"*, e il c.d. *preuso*.

Come noto, dall'art. 844 c.c. si ricavano tre scenari governati dalle seguenti regole giuridiche:

i) immissioni al di sotto della normale tollerabilità: colui che le subisce, in forza dei doveri di solidarietà richiesti dalla Costituzione e dal buon senso, deve sopportarle e non avrà azione, né per farle cessare, né per chiedere alcuna compensazione a fronte del pregiudizio, in ipotesi, sofferto. Il criterio della normale

¹⁸ In generale sul tema v. *ex multis* A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, Vol. VIII, t. 2, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, Milano, 1995, p. 496 ss.; A.G. DIANA, *Le immissioni (Tipologie, azioni e tutele)*, Milano, 2013, p. 355 ss.; M.A. MAZZOLA, *Immissioni e risarcimento del danno*, Torino, 2009; C. SALVI, *Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente*, Milano, 1979; F. DE MARTINO, commento *sub* art. 844 c.c., *Beni in generale-Proprietà*, IV ed., in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1976, p. 199 ss.; V. LOJACONO, voce *Immissioni*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 168 ss. L. FRANCIOSI, *La proprietà fondiaria*, in *Trattato di diritto privato diretto da Rescigno*, I, II ed., Torino, 2005, p. 472 s., osserva come venga qui in rilievo una regola che appartiene alle tecniche conformative degli statuti proprietari, le quali trovano la propria giustificazione ordinamentale e valoriale nell'art. 42, 2° co., Cost.

tollerabilità rappresenta la nozione-chiave dell'intera disciplina, avendo riguardo all'uomo medio e non già alle condizioni soggettive di chi utilizza il fondo o all'attività da questi svolta (aspetti che ove valorizzati potrebbero portare a inibire qualsivoglia attività immissiva: si pensi all'eremita maniacale che abbia in uggia il benché minimo rumore)¹⁹;

ii) immissioni superiori alla soglia di normale tollerabilità, ma giustificate dalle esigenze della produzione (c.d. immissioni "liceizzate" dal giudice): l'impresso non ha a disposizione né il rimedio inibitorio, né quello risarcitorio. Deve pertanto sopportarle. Tuttavia, l'ordinamento, pur facendo prevalere l'uso della proprietà emittente, considerato socialmente vantaggioso, non azzera le altrui prerogative dominicali, bensì le attenua. Il proprietario del fondo soggetto a tali immissioni avrà un rimedio indennitario, a ristoro del pregiudizio eventualmente sofferto (diminuzione del valore commerciale del fondo, sua minor redditività, spese sostenute per accorgimenti tecnici funzionali a mitigare gli effetti delle immissioni, ecc.²⁰). Si tratta di un *paradigma di reazione "mite"*, che consente di valorizzare, con sapienza e ragionevolezza, le esigenze della produzione;

iii) immissioni superiori alla soglia di normale tollerabilità e non giustificate da alcuna esigenza della produzione ai sensi dell'art. 844 c.c. Chi le subisce ha un rimedio reale: per il futuro potrà esperire l'azione inibitoria, oppure, ove ciò sia concretamente praticabile, potrà pretendere che si adottino le misure tecniche necessarie a ricondurre le immissioni entro la "normale tollerabilità". Inoltre, per il passato, l'impresso ha diritto al pieno risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale patito²¹. In un caso del genere non vi sono ragioni costituzionalmente apprezzabili per comprimere le prerogative della proprietà statica e si riespande, dunque, la pienezza del *dominium*. Vediamo all'opera un

¹⁹Per U. MATTEI, *La proprietà*, cit., p. 331, "il requisito della normale tollerabilità, così come formule funzionalmente analoghe utilizzate da altri legislatori, costituisce la più evidente frattura con la tradizione (comune a giusnaturalismo e pandettistica) dell'assolutezza e inviolabilità proprietaria. Al giudice, e non all'idiosincrasia del proprietario, è conferito il potere di stabilire quali comportamenti, aventi un impatto sulla altrui sfera dominicale, sono consentiti e quali sono vietati. Si stabilisce così un *quantum* di violazione della 'sovranità del volere' giuridicamente lecito".

²⁰In relazione agli accorgimenti tecnici, da applicare anche alle strutture produttive emittenti, v. L. FRANCIANO, *La proprietà fondiaria*, cit., p. 473; e Cass., 23 febbraio 1982, n. 1115, in *Foro it.*, 1983, I, c. 1065 ss.

²¹Cass., 1° febbraio 2017, n. 2611, afferma che il danno non patrimoniale riferibile alla lesione del diritto alla tranquillità domestica, rinvenibile nell'art. 8 CEDU, conseguente ad immissioni illecite, è risarcibile indipendentemente dalla prova del danno biologico in senso stretto, allorquando sia dimostrabile anche solo mediante presunzioni basate su nozioni di comune esperienza. Sulla autonomia risarcibilità del turbamento psichico per la paura di aver contratto una malattia a seguito di un disastro ambientale, v. il caso "Seveso": Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515, in *Giur. it.*, 4/2003, p. 691 ss., con nota di M. BONA-G. MIGLIORATI (su cui *amplius* nel § II.6.). Sul danno non patrimoniale da immissioni cfr. M. TAMPIERI, *Il danno non patrimoniale. La lesione di valori costituzionalmente tutelati*, Padova, 2015, p. 158 ss.; e E. TAMMARO, *Prova e danno nelle immissioni*, Padova, 2014.

paradigma rimediale perentorio, che consente di tutelare incisivamente i beni giuridici protetti, in accordo al principio di effettività della tutela.

Orbene, il senso profondo dell'art. 844 c.c., in buona sostanza, riguarda il governo degli usi incompatibili delle risorse. Il giudice è chiamato a svolgere un'analisi costi-benefici da condurre avendo in mente il solo interesse sociale. Se il primo giudizio – sulla tollerabilità – va a definire i limiti fra i diritti dei proprietari (specialmente) secondo criteri interprivati, il bilanciamento prescritto dall'art. 844, co. 2, c.c. va condotto tenendo in debito conto tutte le poste esterne al conflitto privato – dunque superindividuali. Si tratta di un giudizio complesso, nel quale entrano in gioco variabili d'indole costituzionale come il diritto alla salute, al lavoro e la tutela ambientale. Sicché, la logica del conflitto tra due litiganti privati, tipica del processo civile, ha da essere integrata tramite la rappresentazione, reale o virtuale, di tali altri interessi in gioco²². In questa materia il giudice è investito di un notevole potere di riallocazione di poteri e risorse e, d'altronde, sembra essere il soggetto più idoneo a fare ciò, stante la fallibilità di una normativa che pretendesse di dirimere *ex ante* le miriadi di conflitti possibili tra usi incompatibili delle proprietà²³.

Invero, e fermi taluni limiti strutturali dello strumento, l'art. 844 c.c. è stato già adoperato, con alterne fortune, anche per la tutela (in via mediata) della salute e dell'ambiente²⁴. Tuttavia, a fronte della straordinaria elasticità di una norma dalla sapiente formulazione, il giudice civile si mostra talvolta riluttante ad usare i poteri che la disposizione gli conferisce, specie quando la controparte sia la PA²⁵.

²² Trib. Palermo, ord. 17 febbraio 2021, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4/2021, p. 850 ss., con nota di G. CARAPEZZA FIGLIA, *Disciplina delle immissioni e interpretazione sistematica. Un caso di bilanciamento tra interessi non patrimoniali in conflitto*, adottando un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 844 c.c., nella valutazione comparativa degli interessi, assegna rilievo alla meritevolezza dell'attività emissiva, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale *ex art.* 118 Cost. In argomento si v. altresì ID., *Immissioni e tutela della salute*, in G. Perlingieri-Id. (a cura di), *L'interpretazione secondo Costituzione" nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, II ed., Napoli, 2021, p. 59 ss.; e M. RENNA, *op. cit.*, p. 537 ss.

²³ V. per tutti U. MATTEI, *La proprietà*, cit., p. 337. L'art. 844 c.c. può essere anche visto come un'intermediazione legislativa evocata dal novellato art. 41, co. 3, Cost.: "la legge determina i... controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali".

²⁴ Per una ricognizione v. D. MAFFEI, *sub art.* 844 c.c., in *Commentario al Codice civile Bonilini-Confortini-Granelli*, Torino, 2012, in *Leggi d'Italia*, spec. § 4 ss.; R. PETRUSO, voce *Immissioni (I agg.)*, in *Digesto*, Torino, 2012; F.C. RAMPULLA-D. DE RADA, *Profili giuridici in tema di inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso*, in *Riv. giur. amb.*, 3/2021, p. 589 ss.; M.W. MONTEROSSO, *Il regime delle immissioni. Interesse «a non tollerare» e conformazione delle sfere proprietarie*, in *Cardozo Electronic Law Bulletin*, 6 luglio 2020, p. 1 ss.; e già G. D'ANGELO, *L'art. 844 codice civile e il diritto alla salute*, in F.D. Busnelli-U. Breccia (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978, p. 411.

²⁵ V. Corte Appello Brescia, 27 ottobre 2020, n. 1147, inedita, che contrariamente al consoli-

Nel rinnovato quadro ordinamentale tratteggiato nel Capitolo I, l'art. 844 c.c. mostra oggi una *ulteriore* potenzialità espansiva. E l'interprete non ha più alibi per favorire letture restrittive della norma²⁶.

Vediamo brevemente i nuovi orizzonti ermeneutici della medesima.

A) *Una lettura moderna ed ecologicamente orientata della nozione di "normale tollerabilità"*

Come anticipato, essa rappresenta la chiave di volta della disciplina delle immissioni: una formula funzionale ad orientare la valutazione del giudice nel caso concreto. Valutazione tradizionalmente emancipata dagli eventuali limiti di emissione fissati in via amministrativa. Infatti, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che un'immissione rispettosa dei limiti massimi pubblicistici non sia, per ciò solo, normalmente tollerabile sul piano civile. Tuttavia, si suole ritenere senz'altro intollerabile quella che superi tali soglie massime²⁷. In altre parole, i limiti in senso lato pubblicistici giocano comunque un ruolo nell'ambito del giudizio civile. Pertanto, ad oggi ben si potrà ritenere intollerabile un'immissione, poniamo atmosferica, fino a ieri ritenuta "tollerabile", che, sebbene rispettosa dei parametri amministrativi fissati a livello locale, violi gli accordi internazionali sul clima sottoscritti dall'Italia²⁸; e, a tendere, vulneri, si-

dato orientamento della Cassazione, mostra, per usare un eufemismo, un *favor* eccessivo per la pubblica amministrazione. La corte bresciana, infatti, in un caso di immissioni sonore intollerabili da c.d. "movida", riteneva insussistente la giurisdizione dell'AGO sulla domanda di condanna della PA a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni; e affermava erroneamente che per configurarsi una responsabilità omissiva "non è sufficiente il richiamo all'art. 844 c.c. ma occorre ancorare l'obbligo d'intervenire a una disposizione di legge che imponga il controllo sull'utilizzo della strada al fine d'evitare schiamazzi notturni" (sentenza correttamente cassata da Cass., 23 maggio 2023, n. 14209). *Contra*, v. *ex multis* Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2020, n. 21993; Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5668. Trib. Torino, Sez. II, 15 marzo 2021, n. 1261, G.U. Musa, in *Resp. civ. e prev.*, 6/2021, p. 1960 ss., con nota di R.A. ALBANESE, afferma la possibilità pel giudice civile di condannare la PA convenuta a un *facere* specifico ma, nel caso concreto, utilizza un generoso – ed eccessivo, a nostro avviso – *self-restraint*.

²⁶ Si tratta di una questione maiuscola legata al tema denso dell'interpretazione della legge: cfr. G. IORIO, *Il metodo del positivismo a trazione costituzionale*, cit., *passim*.

²⁷ V. *ex multis* Cass., Sez. II, 26 febbraio 2024, n. 5074; Cass., Sez. II, 27 gennaio 2003, n. 1151, che considera la diversa natura degli interessi che ispirano le diverse normative; e D. MAF-FEI, *sub art. 844 c.c.*, cit., spec. § 3, ed ivi riferimenti.

²⁸ Si considerino ad esempio i *target* previsti dall'Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici che lo Stato si è obbligato a conseguire, o gli obiettivi ambiziosi del *Green deal* UE. In tale ambito cominciano a proliferare, davanti a corti nazionali e sovranazionali, azioni cumulate e/o di classe finalizzate a contrastare il cambiamento climatico: il fenomeno, invero eterogeneo, prende il nome riassuntivo di *Climate Change Litigation*. In buona sostanza, si tratta di cause promosse da persone fisiche e/o associazioni che convergono in giudizio due tipologie di convenuti: a) governi/enti pubblici chiamati in giudizio per l'inazione a fronte dei cambiamenti climatici

no alla compromissione totale, gli interessi delle generazioni future. Sono sempre meno, infatti, i c.d. analfabeti ecologici, coloro che ignorano o non si curano affatto dell'impronta ecologica delle condotte umane. È sicuramente cambiata la sensibilità ambientale dell'uomo medio: oggi sempre più attento alle variabili di sostenibilità. E siccome si guarda all'uomo medio per distinguere il tollerabile da ciò che non lo è, risulta confermata la necessità di una lettura in senso ecologico della nozione di "normale tollerabilità" ex art. 844 c.c.

B) *Proprietà vs. produzione: fondamenti di un diverso temperamento a propulsione "verde"*

Vero è che la norma codifica un *favor* per l'industria e l'uso dinamico della proprietà, circostanza che nell'applicazione giurisprudenziale ha legittimato so-

(sull'omissione rilevante della PA si tornerà diffusamente più avanti nel § II.5), b) grandi imprese note per le notevoli emissioni inquinanti prodotte – in tali casi talvolta sono enti pubblici ad agire in giudizio.

Tra i precedenti più rilevanti merita di essere segnalato il caso olandese "Urgenda", concluso con un giudicato di condanna dello Stato olandese a una drastica riduzione delle emissioni di gas serra (in particolare del 25% rispetto ai livelli del 1990), imponendosi così al governo una brusca e seria accelerazione sugli impegni della propria agenda climatica, a tutela della salute dei cittadini (Hoge Raad, 20 December 2019, n. 19/00135, *Netherlands c. Urgenda Foundation*, ECLI: NL:HR:2019:2007. Il testo inglese della sentenza della Corte suprema può leggersi qui: <https://www.urgenda.nl/>; e quello, di segno opposto, deciso da Trib. Roma, 26 febbraio 2024, G.U. *Canonaco, A sud ecologia et alii c. Stato italiano*, sul contenzioso noto come "Giudizio Universale" (la sentenza è consultabile al seguente link: <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>). Con la domanda principale gli attori chiedevano *inter alia* la condanna dello Stato ex art. 2058, co. 1, c.c. all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990. Sebbene gli argomenti e le domande in citazione avrebbero potuto essere meglio articolati, risulta palesemente erronea la decisione di inammissibilità delle domande per difetto assoluto di giurisdizione. Peraltro, si tratta di una pronuncia in sostanziale contrasto con Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5668 (sebbene siano ben diversi gli ordini di grandezza delle domande in gioco). In argomento cfr. *ex multis* V. JACOMETTI, *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in *Riv. giur. amb.*, 1/2019, p. 122 ss.; M. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, 2022, spec. Cap. II; C.M. MASIERI, *La Law of Torts alla prova dei cambiamenti climatici*, in *Riv. giur. amb.*, 2/2022, p. 457 ss.; ID., *Il principio di sostenibilità nella Climate Change Litigation*, in S. Lanni (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Torino, 2022, p. 21 ss., anche per l'analisi di un campione significativo di decisioni tratte da diversi ordinamenti; Y. GUERRA-R. MAZZA, *Climate Change Litigation: riflessioni comparate alla luce dell'Affaire du siècle*, *ivi*, p. 3 ss.; S. DOMINELLI, *Sui limiti – giurisdizionalmente imposti – all'emissione di gas serra*, in *Riv. giur. amb.*, 4/2020, p. 749 ss.; C. VIVANI, *Climate Change Litigation: quale responsabilità per l'omissione di misure idonee a contrastare i cambiamenti climatici?*, in *Amb. & svil.*, 7/2020, p. 599 ss.; M.W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, cit., p. 289, sul problema delle generazioni future come attori giuridici; G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 4/2021, p. 1273 ss.; G. PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in *Pers. merc.*, 3/2021 p. 469 ss.

vente ogni tipo di immissione, anche in ipotesi di danno alla salute, imponendo all'industria inquinante soltanto un indennizzo irrisorio²⁹. La norma, dunque, nella sua prima stagione applicativa ha invero “consentito il sacrificio dell'ambiente – oltre che dei diritti dei singoli – a favore degli interessi delle imprese”³⁰. Tuttavia, la novella costituzionale e il modificato quadro giuridico complessivo richiedono oggi, perentoriamente, un nuovo e *diverso* giudizio di contenimento, a propulsione ecologica, potremmo dire. In breve: le “ragioni della proprietà”, menzionate dall'art. 844 c.c., devono essere intese nella loro dimensione *collettiva e diacronica*³¹.

Da un lato, con riguardo alla dimensione superindividuale del “terribile diritto”, si deve considerare che nessuna proprietà esiste come monade isolata. È, invece, sempre inserita in un territorio più ampio, nell'ambiente circostante. Inoltre, è fin banale osservare che il grosso delle immissioni non rispetta certo i confini catastali: basti pensare ai fumi e alle emissioni elettromagnetiche. Pertanto, le “ragioni della proprietà” possono intendersi (anche) come le ragioni ambientali del territorio funzionalmente interessato da una data immissione, ed estendersi all'interesse per la preservazione del “bene ambientale” circostante³².

²⁹ U. MATTEI, *op. loc. ult. cit.* La norma è stata vista, insieme alla responsabilità per colpa, come un'espressione del *favor* per le ragioni dello sviluppo industriale.

³⁰ S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 56. Si noti che le considerazioni dell'A. fotografano il panorama giurisprudenziale aggiornato al 1979. Tuttavia, già all'epoca l'A. considerava che l'art. 844 c.c. non dovesse essere frettolosamente escluso dai possibili strumenti di tutela dell'ambiente, osservando che la norma “esprime l'idea di un sistema fondato su una valutazione comparativa degli interessi” e che “oggi [1979, NdA] si impone una valutazione che trascenda lo schema della proprietà e tenga conto di esigenze generali” (p. 60). Si v. la diversità, anche di approccio culturale, tra Cass., 19 luglio 1963, n. 1977, in *Riv. giur. edil.*, 1963, I, p. 1135 ss. e Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515, cit.

³¹ Un contributo importante, in tale direzione, proviene dai significativi studi in materia di beni comuni, su cui v. per tutti U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2012; U. MATTEI-E. REVIGLIO-S. RODOTÀ (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007. Da ultimo cfr. U. MATTEI-R.A. ALBANESE-R.J. FISHER, *Commons as possessions: The path to protection of the commons in the ECHR system*, in *Eur. Law J.*, 2019, 25, p. 230 ss.; e R. ALBANESE, *La Corte EDU e le istanze di tutela dei beni comuni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1-2/2020, p. 261 ss., che ipotizzano una lettura estensiva dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU al fine di qualificare i beni comuni come *biens/possessions* suscettibili di tutela convenzionale. In tale prospettiva, la Corte EDU potrebbe proteggere i beni comuni da tentativi di privatizzazione e interferenza da parte dei Governi nazionali.

³² D. MAFFEI, *sub art. 844 c.c.*, cit., § 10. D'altronde, il limite strutturale della norma relativo ad una platea limitata di legittimati ad agire (essenzialmente i proprietari “vicini” a quello emittente) è stato elegantemente superato rileggendo il concetto di “vicinanza”: “così come è avvenuto in materia di servitù, dove la vicinanza viene ormai intesa in senso funzionale. In tal modo non dovrebbero considerarsi fondi vicini soltanto quelli confinanti ma tutti i fondi che subiscono le immissioni”: S. PATTI, *op. cit.*, p. 61. Cfr. anche G. BARCELLONA, *Interessi diffusi, diritto alla salute e danno ambientale: esperienze e prospettive*, in *Corr. giur.*, 8/1989, p. 881 ss., il quale vede il diritto all'ambiente salubre come un esempio di scuola di diritto soggettivo “scevro da collocazione unisoggettiva”.

D'altro canto, la valorizzazione della dimensione diacronica – oggi richiesta espressamente dall'art. 9 Cost. – consente di dare ingresso, nel giudizio civile, agli interessi delle future generazioni. Tecnicamente, nell'applicare l'art. 844 c.c., il giudice potrà contemperare le esigenze della produzione anche con le ragioni dei *proprietari di domani* – le nuove generazioni appunto. Ferme talune questioni in termini di legittimazione attiva da sistemare in modo acconcio³³, che queste pagine non consentono di affrontare adeguatamente, non sembra azzardato ritenere che le “ragioni della proprietà” includano l'interesse, oggi costituzionalmente scolpito, a trasmettere ai propri eredi una proprietà “salubre”, non deprivata, nel suo valore di godimento, della pienezza delle utilità ambientali³⁴.

C) *L'utilizzo della norma sulle immissioni tramite le nuove azioni collettive introdotte nel codice di rito, specialmente con l'azione inibitoria ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.*

Come noto, in un gran novero di casi l'azione giudiziaria del singolo si dimostra inefficace, vuoi perché si tratti di uno *small claim* la cui difesa in corte costa più del risultato positivo atteso, vuoi per lo scarso effetto deterrente di diverse azioni singole scoordinate che non raggiungono la massa critica necessaria (neppure) per spiegare un effetto regolatorio delle condotte del danneggiante³⁵. E proprio gli studi sulla tutela ambientale hanno mostrato plasticamente l'ineadeguatezza delle azioni singolari per la tutela di interessi che trascendono la dimensione individuale.

È altrettanto noto come la versione 1.0. dell'azione di classe italiana, quella consumeristica (disciplinata dagli abrogati artt. 140-*bis* ss. cod. cons.), si sia dimostrata del tutto inadeguata per gli scopi di politica del diritto cui era chiamata.

Il che ha spinto il legislatore a introdurre una nuova disciplina delle azioni collettive (l. n. 31/2019), senz'altro più organica ed incisiva del poco felice precedente³⁶. Invero, vi sono tutte le premesse tecniche perché le nuove azioni col-

³³ Cfr. A. TEDOLDI-G. SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1/2021, p. 237 ss.

³⁴ Le riflessioni riportate nel testo sono peraltro coerenti con il criterio interpretativo della “efficienza ecologica” proposto da U. MATTEI, *La proprietà*, cit., p. 54: ossia la proposizione per cui le regole giuridiche dovrebbero tendere a eliminare gli sprechi e disincentivare comportamenti opportunistici di natura estrattiva.

³⁵ Cfr. per tutti A. GIUSSANI, *La riforma dell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 6/2019, p. 1572 ss.

³⁶ *Grosso modo* nello stesso torno di tempo si muoveva anche il legislatore unionale, approvando la Direttiva UE n. 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, volta a garantire a costoro l'accesso ad un meccanismo procedurale – in tesi efficiente – che consenta a determinati enti legittimati di farsi portatori degli interessi collettivi dei consumatori e proporre azioni rappresentative, anche transfrontaliere, volte all'ottenimento di provvedimenti inibi-

lettive si rivelino, alla prova pratica, strumenti potenti ed effettivi. Milita in tale

tori e “compensativi” nei confronti dei professionisti che violino le disposizioni del diritto UE contenute nell’Allegato I. L’Italia ha recepito tale Direttiva con il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28, che ha introdotto nella Parte V del cod. cons. (“Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia”), un nuovo Titolo II.1: “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”: si tratta degli artt. da 140-ter a 140-*quaterdecies*, i quali, lungi dal contenere una disciplina organica, si limitano a dettare alcune regole speciali, rinviando per il resto alle norme del codice di rito. Alla luce dell’ampio margine di discrezionalità concesso dalla Direttiva, il legislatore nazionale ben avrebbe potuto mantenere siffatte azioni nell’ambito della disciplina generale dei procedimenti collettivi fissata nel c.p.c., eventualmente apportandovi le modifiche necessarie per adeguarla ai precetti della citata Direttiva. Il legislatore italiano ha introdotto invece una disciplina mista e piuttosto confusa che non giova certo alle esigenze di tutela degli attori lesi, tanto da spingere autorevole dottrina a “dubitare della sensatezza e della razionalità della scelta in tal modo compiuta”: G. DE CRISTOFARO, *Le «azioni rappresentative» di cui agli artt. 140-ter ss. c. cons.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1/2024, p. 4. Giova subito considerare che le predette azioni rappresentative “speciali” hanno un’operatività ridotta, sul piano oggettivo e soggettivo, rispetto alle azioni collettive “generali” di cui al codice di rito. Tra le principali differenze, basti qui richiamare quelle relative: alla legittimazione attiva (la legittimazione a proporre azioni rappresentative non viene accordata anche ai consumatori *uti singuli*, ma è riservata in via esclusiva alle associazioni iscritte in appositi elenchi stabiliti dalla legge); alla possibilità di cumulare, in un unico procedimento, l’azione inibitoria e l’azione volta a ottenere provvedimenti compensativi (mentre l’art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. impone la trattazione separata delle cause, in caso di contestuali domande inibitoria e risarcitoria); alla possibilità espressa di ottenere con un’azione rappresentativa provvedimenti compensativi diversi dal risarcimento, *i.e.* riparazione, sostituzione, rimborso o riduzione del prezzo, risoluzione del contratto (ma si considerino le feconde possibilità dischiuse dall’inibitoria “positiva” *ex* art. 840-*sexiesdecies* c.p.c.); all’irrazionale depotenziamento dell’*astreinte* (l’art. 140-*terdecies* cod. cons. prevede un tetto di 5.000 € – comminabili per ciascun inadempimento o giorno di ritardo – e stabilisce che i danari debbano essere versati allo Stato). Inoltre, l’art. 140-*ter*, co. 2, specifica che gli enti legittimati a proporre un’azione rappresentativa (quelli iscritti nell’elenco *ex* art. 137 cod. cons.) *non* possano agire con l’azione di classe prevista dal codice di rito.

Si pone dunque il problema di coordinamento di tale norma con la disciplina “generale” sulla legittimazione ad agire per l’esperimento delle azioni collettive “comuni”. *Quid iuris* delle singole persone fisiche e delle associazioni che non abbiano ritenuto di iscriversi nel predetto elenco per valersi del nuovo strumento dell’azione rappresentativa? Nel rispetto della lettera, del sistema e dell’effettività della tutela si deve ritenere che tutti gli altri soggetti – diversi dagli “enti legittimati” di cui parla la nuova normativa – possano esperire le azioni collettive “generali” di cui al codice di rito (ove sussistano i presupposti ivi fissati), anche per contrastare le condotte lesive degli interessi dei consumatori riportate nell’Allegato II-*septies* cod. cons. In altre parole, soltanto agli enti che abbiano deciso espressamente di valersi del nuovo rimedio, iscrivendosi nell’elenco speciale *ex* art. 137 cod. cons., sarà preclusa l’azione di classe “generale”: G. DE CRISTOFARO, *op cit.*, p. 45 ss. Peraltro, anche le nozioni di sostenibilità identificate nel § I.7. segnalano quella indicata come l’interpretazione da sostenere con vigore: le diverse letture della norma, oltre a far retrocedere la tutela dei consumatori a un livello incompatibile con quello voluto dalla Direttiva, lungi dal favorire un equilibrio stabile tra diverse pretese in competizione, limitando l’accesso ai rimedi, contribuirebbero a conferire alla classe dei danneggiati potenziali un’inaccettabile patente di immunità. In generale si v. ID., *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l’anno della svolta. Verso un diritto “pubblico” dei (contratti dei) consumatori?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1/2022, p. 1 ss.; F. AULETTA, *L’azione rappresentativa come strumento di tutela dei diritti*, *ivi*, 6/2022, p. 1670 ss.

direzione già la nuova collocazione delle norme (Titolo VIII-*bis* del codice di rito, art. 840-*bis* ss.) che dà alle azioni collettive una vera e propria dignità sistemica, ad oggi loro negata nel nostro ordinamento, sia dal legislatore, sia dalla giurisprudenza³⁷.

Venendo all'oggetto di queste pagine, sul fronte della tutela ambientale si profilano nuovi, virtuosi, itinerari di tutela, specie considerando il combinato disposto dell'art. 844 c.c. e dell'inibitoria collettiva *ex* art. 840-*sexiesdecies* c.p.c.

Anzitutto, e ferma la possibilità di instaurare un'azione individuale, tale ultima norma allarga notevolmente la platea dei legittimati ad agire, atteso che essa può essere esperita da “*chiunque abbia interesse* alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti”.

Inoltre, si prevede espressamente che il tribunale possa avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici (art. 840-*sexiesdecies*, co. 5, c.p.c.), il che consentirebbe ad esempio di superare il problema, che si dà in alcuni contenziosi ambientali, di uno storico di dati affidabili sull'inquinamento di una determinata area³⁸.

Ancora, con la condanna inibitoria, negativa o positiva, il tribunale può adottare le misure coercitive indirette *ex* art. 614-*bis* c.p.c., “anche fuori dei casi ivi previsti” (art. 840-*sexiesdecies*, co. 6, c.p.c.)³⁹.

Infine, anche con riguardo al *worst case scenario* di un danno da “riparare”, la nuova azione collettiva risarcitoria *ex* art. 840-*bis* ss. c.p.c., abbinata alla norma di diritto sostanziale sulle immissioni, sembra offrire una tutela più robusta ed efficace. Vero è che già in passato la giurisprudenza ha talvolta concesso il risarcimento del danno non patrimoniale da paura di ammalarsi: il che consente di anticipare la soglia di tutela e dovrebbe essere, in tesi, di più agevole prova rispetto al danno biologico (*amplius* al § II.6.). Tuttavia, è evidente l'aumentata

³⁷ M. FRANZONI, *Azione di classe, profili sostanziali*, in *Danno e resp.*, 3/2019, p. 309 ss., considera la necessità che, oltre allo strumento tecnico, si crei una “cultura” del contenzioso di classe. Cfr. R. PARDOLESI, *La classe in azione. Finalmente*, *ivi*, 3/2019, p. 301 ss.; E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 4/2022, p. 1105 ss.

³⁸ Spesso, infatti, gli attori lesi (piccoli proprietari e piccoli enti locali) non hanno le risorse per implementare, prima del contenzioso, sofisticati sistemi per il monitoraggio in continuo degli effetti determinati da un'emissione *x* sulle matrici ambientali e sulla salute psicofisica.

³⁹ F. FIMMANÒ, *Art. 41 della Costituzione e valori ESG: esiste davvero una responsabilità sociale dell'impresa?*, in *Giur. comm.*, 5/2023, p. 805, osserva che l'inibitoria collettiva “può diventare uno strumento efficiente per la tutela di posizioni giuridiche soggettive primarie in chiave *preventiva* ed in una *dimensione collettiva*, con una forte efficacia deterrente e quindi indirettamente regolatoria”; nonché uno “strumento di controllo sociale con finalità *metaindividuali*”. Si consideri inoltre che oggi l'art. 614-*bis*, co. 3, c.p.c., novellato con la c.d. “Riforma Cartabia”, impone al giudice di determinare l'ammontare dell'*astreinte* anche tenuto conto “del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento”.

efficacia deterrente e regolatoria che può spiegare una simile azione di classe. Il danneggiante potenziale, specie se impresa razionale, viene ad essere seriamente responsabilizzato di fronte allo scenario concreto di essere chiamato in giudizio non più da un attore eroico e donchisciottesco, ma da una classe ben organizzata e agguerrita composta, asintoticamente, da tutti i danneggiati. E quando costui chiederà ai propri legali un parere *ex ante* sul rischio di contenzioso, verosimilmente un avvocato provveduto rappresenterà un rischio di gran lunga maggiore rispetto allo scenario normativo precedente, con il virtuoso effetto indiretto di spingere l'impresa ad aumentare i propri investimenti per l'azzerramento o, almeno, la mitigazione delle proprie esternalità ambientali negative.

Il legislatore ha fatto la sua parte. Ora, poiché un tale scenario non rimanga libresco, occorre che dottori e giudici non favoriscano interpretazioni delle nuove norme processuali palesemente contrarie alla loro *ratio*⁴⁰. Ritorna la fondamentale esigenza di cui si è trattato al § I.7: a beneficio di sostenibilità, tra *n* interpretazioni compatibili con gli enunciati linguistici delle norme, occorre rifuggire da letture formaliste che, *inter alia*, ridondano contro le preminenti esigenze di tutela ambientale, e che potrebbero “ammazzare in culla” i nuovi rimedi⁴¹.

In altre parole, non si possono coricare le nuove azioni collettive in quel letto di Procuste che ha già mortificato l'azione di classe consumeristica. In particolare, occorre respingere con forza quelle interpretazioni restrittive e contrarie al

⁴⁰U. MATTEI, *La proprietà*, cit., p. 53, considera che, nel rispetto delle scelte di politica del diritto operate dal legislatore, il giudice non può disinteressarsi completamente dell'impatto generale delle sue scelte ermeneutiche, ma deve “domandarsi quali incentivi i consociati riceverebbero se dovessero regolare le proprie azioni sulla base della regola che può essere desunta dalla sua decisione. La sua decisione deve semplicemente evitare incentivi distorti, ossia quelli che determinano comportamenti opportunistici di breve periodo (che scarichino sui terzi i costi sociali da essi prodotti) o comportamenti che consumano o accumulano risorse, incuranti dell'impatto di lungo termine”.

⁴¹Cfr. anche B. SASSANI-A.D. DE SANTIS, *L'inammissibilità dell'azione di classe consumeristica e il non possumus della Cassazione*, in *Foro it.*, 1/2023, I, c. 158 ss., che rilevano come la giurisprudenza italiana fatichi ancora a cogliere il senso autentico dell'azione collettiva, la quale non può essere ridotta a un mero istituto processuale per la gestione di domande cumulate. Le interpretazioni iperformaliste ed asfittiche che ancora – salvo rare pregevoli eccezioni – vengono riproposte inibiscono l'efficacia dell'istituto che, invece, potrebbe e dovrebbe svolgere il ruolo formidabile di “rimedio di *private enforcement*, istituzionalmente deputato al contrasto della prassi deviante d'impresa”. Senza ipocriti giri di parole, il vero problema, più che tecnico-giuridico, sembra strutturale: vengono ad emersione i rapporti di forza che preesistono alla giuridicità. Emerge la ritrosia, questa ben organizzata, degli attori forti economicamente (danneggianti potenziali) ad accettare la stessa esistenza di efficaci strumenti di controllo delle proprie azioni: si v. la riluttanza della Francia a costituzionalizzare l'impegno della Repubblica in materia ambientale (anche) in relazione ai costi di una tale misura: *Conseil d'État (Avis sur un projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement)*, del 14 gennaio 2021, cit.

canone logico-sistematico in punto di: *i*) nozione di diritti individuali omogenei⁴²; *ii*) legittimazione passiva⁴³; *iii*) possibilità di condannare a un *facere* la PA convenuta sotto il pungolo di misure coercitive indirette.

Quelli telegraficamente discussi sono alcuni degli snodi tecnici fondamentali delle nuove azioni collettive dai quali, verosimilmente, passerà il successo o il fallimento delle nuove norme. Sicché, senza alcuna velleità “eversiva”, e restando saldamente ancorati ai canoni ermeneutici previsti dal legislatore, occorrono letture coraggiose delle norme analizzate, per evitare che la novella costituzionale resti un elegante, quanto inutile, *maquillage* normativo: un tentativo gattopardesco di riverniciare di verde la nostra Carta fondamentale⁴⁴.

4. Danni ambientali e responsabilità civile: tra riparazione e sanzione

Nella cornice interpretativa sopra delineata, possiamo ora a indagare il ruolo della responsabilità civile (in avanti anche “RC”) per la tutela ambientale.

È noto che la responsabilità civile, codificata per clausole generali, sia un istituto a geometria variabile⁴⁵. Ed è altrettanto noto come essa abbia rappresentato il primo “strumento” a offrire una protezione, perlomeno indiretta, all’ambiente naturale.

L’indifferibile esigenza di protezione ampiamente discussa interroga il civili-

⁴² Si pensi alla “incredibile” decisione resa dalla Suprema Corte nel caso “Trenord”, in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale subito da una classe di viaggiatori a cagione dei disservizi ferroviari: un caso di scuola di interpretazione contraria al canone logico-sistematico: Cass., Sez. III, 31 maggio 2019, n. 14886, in *Resp. civ. e prev.*, 1/2020, p. 238 ss., con nota di A. PEPE; e v. le considerazioni di B. SASSANI, *Il difficile cammino dell’azione di classe risarcitoria*, in *Foro it.*, 9/22, V, c. 244 s., che la definisce, condivisibilmente, “sconcertante”.

⁴³ Si v. la discutibile presa di posizione di Trib. Roma, Sez. XVI, 21 settembre 2021 (decreto), Pres. Rel. Goggi, in *Giur. it.*, 10/2022, p. 2142 ss., con nota di D. AMADEI, *Primi approcci della giurisprudenza alla nuova azione collettiva inibitoria*. Invero già nel 1991 la Suprema Corte aveva affermato la giurisdizione dell’AGO in relazione ad una domanda inibitoria svolta contro un ente pubblico economico (nella specie: inibizione all’ENEL della continuazione dei lavori di costruzione di una centrale termoelettrica), anche ove la condotta dell’Amministrazione abbia il presupposto in atti amministrativi: Cass., Sez. Un., 17 gennaio 1991, n. 400, in *Giust. civ.*, I, 1991, p. 1190 ss.

⁴⁴ Come osserva G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, cit., p. 76, occorre pragmatismo e uno sguardo attento all’effettività dei rimedi, pensando ai diritti anche come “vincoli per l’azione dei poteri” che si difendono con comportamenti collettivi, superando, in certi casi l’idea stessa di capacità e titolarità per incentrare la loro identità sulla rappresentanza di chi li può far valere. Sicché il riferimento alle generazioni future e ai loro interessi è l’occasione più stringente per ripensare il linguaggio del diritto e dei diritti da fissare in una sintesi con i doveri di solidarietà espressa dall’art. 2 della Costituzione, costruita sull’idea di effettività di azioni e tutele che devono incorporare le esigenze del tempo e la responsabilità verso gli altri”.

⁴⁵ Cfr. per tutti P.G. MONATERI, *op. loc. cit.*

sta sulle funzioni della RC e sulla concreta idoneità della disciplina normativa, così come inverte nella *law in action*, ad adempiere ai suoi scopi di tutela (cfr. §§ III.4 e III.5).

Inoltre, sebbene la disciplina speciale di responsabilità ambientale sia stata recentemente ricondotta dal legislatore europeo ad un paradigma essenzialmente riparatorio, s'impone all'attenzione in questa sede per una pluralità di ragioni.

Anzitutto, l'art. 18 l. n. 349/1986 è stato uno dei primi indici normativi recenti a considerare, unitariamente, la *gravità della colpa* individuale, il *profitto conseguito* dal trasgressore, nonché il *costo necessario per il ripristino* della risorsa ambientale danneggiata al fine della quantificazione del risarcimento. Al di là dell'abrogazione espressa di tale norma, i criteri ivi previsti possono contribuire ad orientare l'interprete nell'ambito della valutazione equitativa. Infatti, sembra utile precisare che la norma citata, seppure espunta dall'ordinamento positivo, continua ad avere un notevole valore euristico, e in parte prescrittivo, come si vedrà innanzi. Non a caso usiamo ancor oggi le norme dei codici abrogati per comprendere meglio e ricostruire l'esatto portato del diritto vigente, che non è mai fatto di sole norme positive⁴⁶.

L'evoluzione della fattispecie rappresenta inoltre la cartina al tornasole delle mobili frontiere del risarcimento del danno e dell'andamento sinusoidale della responsabilità civile, in oscillazione tra la riparazione e la sanzione. Nel volgere di un ventennio si è assistito infatti al passaggio da un paradigma schiettamente sanzionatorio (scelto dal legislatore nazionale), ad uno principalmente riparatorio (voluta dal legislatore UE). Con la giurisprudenza nazionale che, però, sembra "riesumere" i criteri della vecchia norma per riempire di significato i margini interpretativi lasciati dalla – invero non limpida⁴⁷ – nuova normativa unionale.

Infine, anche alla luce della rinnovata attenzione maturata per la preservazione degli equilibri ecologici del pianeta, considerando le peculiari caratteristiche dei beni ambientali, sembra necessario considerare le potenzialità di tutela offerte da una concezione moderna e polifunzionale della RC, scevra da pregiudizi di sorta verso l'ultra-compensazione⁴⁸.

⁴⁶ Come dimostrato dai maestri del diritto comparato, infatti, spesso una norma abrogata continua a rappresentare la regola di fatto applicata dai giuristi – magari sotto forma di crittotipo – anche quando la sentenza dichiara di fondarsi sulla nuova regola vigente. Cfr. A. GAMBARO-R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, IV ed., Torino, 2018, p. 7 ss.; R. SACCO, *La massima mentitoria*, in G. VISINTINI (a cura di), *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente*, Padova, 1988, p. 51 ss. V. anche P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, cit., p. 58 ss.

⁴⁷ Limpidezza che manca sia nella formulazione testuale, sia nell'approccio risarcitorio scelto che non sembra riconciliarsi appieno con gli obiettivi declamati. Inoltre, la Direttiva 2004/35/CE ha inevitabilmente comportato, per i sistemi giuridici UE, una *reductio ad unum* dei modelli di reazione al danno ambientale, con la perdita di varietà rimediale.

⁴⁸ Su cui v. ampiamente *infra* § III.5.

Ma andiamo alla struttura della fattispecie.

L'art. 18 della l. n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente e del primo regime di RC speciale per la tutela ambientale, delineava così la fattispecie di danno: "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. (...). Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali".

Dottrina e giurisprudenza maggioritarie qualificavano la fattispecie, senza mezzi termini, come risarcimento punitivo⁴⁹.

Senonché, con il c.d. codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006 – v. in particolare art. 298-*bis* ss.), il legislatore ha riscritto per intero la materia del danno ambientale recependo quasi pedissequamente la Direttiva 2004/35/CE⁵⁰. Nel nuovo *corpus* normativo è stato invero accantonato il modello centrato sul risarcimento per equivalente (deterrente/sanzionatorio), in favore di un *modello ripristinatorio puro*; mantenendosi, tuttavia, il rimedio del risarcimento per equivalente come ipotesi residuale (cfr. art. 311, co. 1, cod. amb.).

Attualmente, pertanto, il danneggiante viene condannato di *default* al ripristino dello stato dei luoghi (c.d. riparazione primaria)⁵¹. Ove tale operazione risulti impossibile, egli dovrà riportare l'ambiente compromesso ad una condizione quanto meno analoga a quella preesistente (c.d. riparazione complementare).

⁴⁹ V. per tutti P. PARDOLESI, *I punitive damages nell'ordinamento italiano*, in P. Pardolesi (a cura di), *Seminari di Diritto privato comparato*, Bari, 2011, p. 83 ss.; P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996, p. 16 ss.; Cass., Sez. I, 1° settembre 1995, n. 9211.

⁵⁰ Cfr. G. VILLANACCI, *La responsabilità per danni all'ambiente*, in G. Alpa-G. Conte (a cura di), *La responsabilità d'impresa*, Milano, 2015, p. 405 ss., spec. per un'acuta riflessione sui profili sovranazionali dell'ambiente e sui presupposti del risarcimento del danno ambientale. Offrono una significativa prospettiva comparata del danno ambientale B. POZZO-V. JACOMETTI (Eds.), *Environmental Loss and Damage in a Comparative Law Perspective*, Cambridge, 2021. Discute della necessità di un approccio interdisciplinare B. POZZO, *La responsabilità ambientale e l'apporto delle scienze sociali*, in M. Graziadei-M. Serio (a cura di), *Regolare la complessità*, Torino, 2017, p. 76 ss. Per una panoramica sulla responsabilità ambientale in Europa, anche considerando le peculiarità dei singoli paesi cfr. M. HINTEREGGER (Ed.), *Environmental Liability and Ecological Damage in European Law*, Cambridge, 2008.

⁵¹ È inoltre prevista la facoltà per il Ministero dell'Ambiente di adottare direttamente le necessarie misure di ripristino ambientale: una sorta di potere sostitutivo in capo alla PA (art. 305, co. 2, lett. *d*), cod. amb.). Ad ogni modo, la normativa prevede che debba essere l'operatore a sostenere i costi per azioni di precauzione, prevenzione e ripristino delle risorse ambientali danneggiate, anche ove abbia agito *motu proprio* il Ministero (art. 308 cod. amb.).

Solamente qualora il *perpetrator* non ponga in essere tali misure ripristinatorie, o lo faccia in maniera incompleta o difforme dalle prescrizioni amministrative, potrà essere condannato al pagamento del risarcimento: *i.e.* una somma che non copre il danno prodotto, ma esclusivamente i costi delle attività necessarie per implementare correttamente le citate riparazioni (art. 311, co. 2, cod. amb.)⁵².

Per ottenere tali somme, vengono conferite allo Stato – legittimato attivo – due vie alternative. Il Ministero dell’ambiente potrà agire in giudizio per il risarcimento del danno oppure attivare un procedimento amministrativo per l’adozione di un’ordinanza di ingiunzione immediatamente esecutiva (via che pare più rapida: art. 313 cod. amb.)⁵³.

Invero, il nuovo apparato rimediale previsto nel vigente codice dell’ambiente sembra comportare, complessivamente, un abbassamento di tutela dei beni ambientali che non può andare esente da critiche⁵⁴.

Già nella definizione di danno ambientale si deve registrare un’infelice presa di posizione che contrasta con gli obiettivi proclamati dal legislatore. Ai sensi dell’art. 300, co. 1, cod. amb. “è danno ambientale qualsiasi deterioramento *significativo* e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”. Mentre la previgente normativa, più efficace e lineare, anche nella tecnica redazionale, qualificava come “danno” *qualsiasi* alterazione, deterioramento o distruzione in tutto o in parte di una matrice ambientale, senza quell’ambiguo aggettivo (“significativo”) in grado di prestare il fianco a interpretazioni riduttive e, in ultima analisi, a discapito del bene giuridico che il ponderoso *corpus* normativo dichiara solennemente di proteggere⁵⁵.

Inoltre, nel disegno complessivo della nuova normativa ambientale si dà as-

⁵² In argomento cfr. U. MATTEI, *La proprietà*, cit., p. 339.

⁵³ Come osservato da A.G. ANNUNZIATA, in M. Pennasilico (a cura di), *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, cit., p. 309, “con il sistema dell’ordinanza il danno ambientale è, quindi, costruito come un illecito amministrativo, la cui sanzione consiste nel ripristino o nell’ingiunzione a carico del responsabile dei costi necessari alla riparazione, secondo un modello già noto, ad es., in materia di edilizia o di tutela delle cose d’interesse artistico e storico”.

⁵⁴ Per un’autorevole critica della nuova normativa che porta a indebolire la tutela dell’ambiente cfr. S. PATTI, in F.D. Busnelli-S. Patti, *Danno e responsabilità civile*, III ed., Torino, 2013, p. 132 s.

⁵⁵ Cfr. D. DE STRÖBEL, *Il danno ambientale fra legislazione previgente e attuale*, in *Dir. e fisc. dell’ass.*, 1/2009, p. 250. Peraltro, il criterio della “significatività” non era neppure riportato nel testo della Direttiva. Esso, tuttavia, “determina l’accoglimento nel nostro ordinamento di un concetto di danno più restrittivo e la possibile mancata regolazione di ricorrenti fenomeni di inquinamento graduale che possono divenire ‘significativi’ solo nel medio-lungo termine”: così D. BARBIERATO, *La nuova tutela risarcitoria del danno ambientale*, in *Resp. civ. e prev.*, 6/2016, p. 2039. Invero, anche il co. 2 dell’art. 300, d.lgs. n. 152/2006 presenta una formulazione infelice (e non sembra efficace in relazione alla *ratio legis*) dal momento che nella definizione di danno ambientale non rientra l’inquinamento atmosferico, né quello al terreno (a meno che non determini rischi per la salute umana). Seppure in dottrina siano state presentate pregevoli ricostruzioni sistematicamente coerenti, tali ambiguità, nel contesto processuale, continuano a rappresentare un pesante e inutile fardello per l’effettività rimediale.

solata preponderanza alle misure ripristinatorie: “la riparazione del danno ambientale, in relazione all’acqua o alle specie e agli *habitat* naturali protetti, è conseguita riportando l’ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ...” (art. 1, All. 3, cod. amb.)⁵⁶. Scelta comprensibile giacché quello ambientale è un caso di scuola che dimostra l’alta desiderabilità della tutela in forma specifica. Tuttavia, come noto, la perfetta riduzione in pristino non è sempre tecnicamente possibile. E le misure di riparazione potrebbero essere male eseguite dal danneggiante⁵⁷. Sicché, la legge prevede che quando l’adozione delle prescritte misure di riparazione risulti in tutto o in parte *omessa* – o comunque realizzata in modo *incompleto* o *difforme* dalle prescrizioni amministrative – il Ministero dell’Ambiente possa agire per il risarcimento del danno per equivalente.

Per l’esattezza, esso potrà richiedere al danneggiante – davanti a un giudice o tramite la predetta ordinanza ingiuntoria – il pagamento di una somma corrispondente ai costi delle attività necessarie per la completa attuazione delle misure di riparazione (art. 311, co. 2, cod. amb.).

Nondimeno, il riferimento al costo del ripristino rischia di devitalizzare la forza del rimedio, soprattutto in quei casi in cui *i)* non sia tecnicamente possibile il ripristino, e *ii)* l’illecito sia stato altamente profittevole. In casi del genere, il rimedio non sembra idoneo né a spiegare una funzione general-preventiva (il danneggiante “razionale” animato dal profitto si determinerà ad agire quante volte possa intravedere un’importante plusvalenza dall’azione inquinante); né una funzione compensativa, attesa l’impossibilità tecnica della riduzione in pristino e il disallineamento tra i soggetti che patiscono il danno da deterioramento della risorsa ambientale (gli abitanti del luogo inquinato⁵⁸) e colui che incamera i danari parametrati al costo di un meramente ipotetico ripristino (lo Stato). Men che meno, in tale prospettiva, il rimedio sanzionerà il *tortfeasor*⁵⁹.

Da ultimo, l’art. 25 della c.d. legge Europea 2013 (l. n. 97/2013), al fine di neutralizzare talune contestazioni della Commissione UE, risistemando – ancora una volta – la materia, ha eliminato (quasi tutti) i riferimenti al risarcimento

⁵⁶ V. per tutti M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, cit., spec. Cap. V, *Ambiente e danno*, p. 269 ss.

⁵⁷ Per una critica al rimedio inibitorio, ritenuto tradizionalmente l’unico in grado di tutelare interessi non patrimoniali (ambiente, salute, ecc.), cfr. U. MATTEI, *La proprietà*, cit., p. 332. L’A. osserva come la tutela inibitoria, lungi dal contenere una regola di *inalienability*, altro non è che una regola proprietaria di cui le parti possono disporre dopo una trattativa.

⁵⁸ Ma non solo, essendo quello ambientale un danno materiale collettivo, ultraterritoriale e, talvolta, tragicamente, intergenerazionale.

⁵⁹ Come detto, la normativa citata non brilla certo per chiarezza e coerenza. G.D. COMPORTI, *Il danno ambientale e l’operazione rimediabile*, in *Dir. amm.*, 1-2/2013, p. 117, osserva che tale assetto normativo “difetta di unitarietà e coerenza ed appare più il frutto della stratificazione di discipline e visioni differenti che non di una scelta strategica consapevole”.

“per equivalente patrimoniale”⁶⁰, ed ha stabilito che il danno all’ambiente debba essere risarcito solo con le “misure di riparazione” previste dall’Allegato 3 alla Parte VI del codice dell’ambiente⁶¹.

Dopo un notevole travaglio ermeneutico, la novella normativa sembra essere stata infine recepita senza grossi scarti interpretativi dal formante giurisprudenziale. Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “principio generale, di derivazione eurounitaria, è l’esigenza di porre rimedio alle alterazioni e ai danni alla risorsa ‘ambiente’ esclusivamente mediante il recupero della stessa, in relazione alla sua peculiarità, quale contesto generale di quotidiana estrinsecazione esistenziale di una massa tendenzialmente indeterminata di individui e pertanto il danno all’ambiente deve essere risarcito solo con le ‘misure di riparazione’ previste dall’All. 3 al d.lgs. n. 152/2006 che è identico all’All. 2 della Direttiva 2004/35/CE ...”⁶².

Tuttavia, occorre considerare che tali statuizioni venivano pronunciate prima dello storico *revirement* a Sezioni Unite sulle funzioni della responsabilità civile

⁶⁰Come anticipato, infatti, nell’art. 311, co. 1, cod. amb. permane il richiamo al risarcimento per equivalente patrimoniale “se necessario”. Tale disposizione potrebbe tornare utile nei casi in cui sia impossibile quantificare il costo del ripristino poiché quest’ultimo è – almeno parzialmente – tecnicamente impossibile. Si intravede quindi un possibile (notevole) ruolo applicativo del risarcimento per equivalente, da liquidare con valutazione equitativa ove non possa essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c.). Ecco, allora, che tornerebbero utili i criteri individuati a suo tempo dal legislatore del 1986 per “addomesticare” il criterio equitativo puro: specialmente la gravità della colpa e il profitto conseguito dal trasgressore.

⁶¹Tale novella, inoltre, ha eliminato il riferimento all’eccessiva onerosità del ripristino (ai sensi dell’art. 2058 c.c.) presente nella versione previgente dell’art. 311, co. 2, d.lgs. n. 152/2006: non era infatti coerente con gli obiettivi general-preventivi della normativa un beneficio di tal fatta al danneggiante. Una volta scelta la via del ripristino della risorsa ambientale danneggiata, essa deve essere percorsa sino in fondo. Senza che possa avere rilievo la potenziale eccessiva onerosità del ripristino stesso. Opinare diversamente porterebbe a fiaccare pericolosamente l’efficacia deterrente della legge *de qua*. Sicché, parte della dottrina sembra ritenere che, ad oggi, il risarcimento in forma specifica sia, di fatto, l’unico rimedio azionabile dal Ministero dell’Ambiente, perseguibile a ogni costo e a prescindere dalla qualificazione del danno come patrimoniale o non patrimoniale. In tale prospettiva, il riferimento dell’art. 311, co. 1, al risarcimento per equivalente (“se necessario”) sarebbe frutto di una svista da parte del legislatore, anche alla luce della Relazione parlamentare alla l. 97/2013 che rappresentava l’intenzione di espungere qualsiasi riferimento al risarcimento per equivalente. Cfr. D. BARBIERATO, *op. cit.*, § 3, ed ivi riferimenti; e G.D. COMPORTELLI, *op. cit.*, p. 117 ss., che analizza, in generale, il ruolo strategico della RC nell’ambito dei rimedi esperibili a fronte di emergenze e danni ambientali, mostrando come i rimedi in forma specifica si combinino con le azioni risarcitorie nel contesto di più ampie operazioni rimediali rette soprattutto da logiche e tecniche di diritto amministrativo; nonché A.G. ANNUNZIATA, *op. cit.*, p. 303 ss. per un’analisi puntuale delle travagliate modifiche che hanno investito la parte sesta, titolo terzo (Risarcimento del danno ambientale) del codice dell’ambiente, esito della procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE contro l’Italia e dei successivi interventi del legislatore nazionale.

⁶²Così le sentenze “gemelle” Cass., Sez. III, 6 maggio 2015, nn. 9012 e 9013, e la successiva Cass., Sez. I, 20 luglio 2016, n. 14935, in *Foro it.*, 4/2017, I, c. 1406, con nota di PALMIERI.

e il necessario portato deterrente/sanzionatorio ch'essa deve esprimere⁶³. A fronte di tale intervento nomofilattico, e considerata l'opportunità di proteggere con un rimedio efficace e "perentorio" le risorse ambientali⁶⁴, non sembra che la polifunzionalità della RC, anche in campo ambientale, possa essere seriamente revocata in dubbio. Il che trova piena conferma nella recente novella costituzionale più volte evocata che ha introdotto in Costituzione il principio di sostenibilità.

Insomma, le coordinate cartesiane del diritto vivente sono definitivamente cambiate, manifestandosi una rinnovata sensibilità verso le istanze socio-giuridiche di deterrenza e sanzione, da leggere insieme al fine ecologico che un diritto evoluto deve darsi.

In tale prospettiva, si deve segnalare che la Cassazione in un pregevole *obiter dictum* ha sostenuto – peraltro in "tempi non sospetti", ossia quando la teorica dominante proclamava la monofunzionalità del rimedio aquiliano – il perdurare dei criteri elaborati sotto l'impero della precedente disciplina, di taglio spiccatamente sanzionatorio, anche nel contesto della normativa vigente⁶⁵.

⁶³ Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, sulla quale, con varietà di accenti, si vedano *ex multis* G. PONZANELLI, *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*, in *Danno e resp.*, 4/2017, p. 435 ss.; P.G. MONATERI, *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, *ivi*, p. 437 ss.; M. FRANZONI, *Quale danno punitivo?*, in *Contr. e impr.*, 4/2017, p. 1107 ss.; G. ALPA, *Il dibattito intorno ai danni punitivi*, *ivi*, p. 1084 ss.; A. DI MAJO, *Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*, in *Giur. it.*, 8-9/2017, p. 1787 ss.; A. GAMBARO, *Le funzioni della responsabilità civile tra diritto giurisprudenziale e dialoghi transnazionali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 10/2017, p. 1405 ss.

⁶⁴ Efficacia del rimedio da parametrare, proporzionalmente, alla forza dell'offesa, oggi notoriamente di entità mai viste nella storia dell'uomo. Inoltre, occorre considerare che la disciplina riguardante il danno ambientale (sia quella del 1986, sia quella del codice dell'ambiente – v. art. 311, co. 3) esclude la responsabilità solidale dei responsabili. Sicché, è ancor più sentita l'esigenza di un rimedio performante in un ambito così delicato ed esposto alla furia di illeciti dolosi e lucrativi (v. *infra*, § III.5.). Si v. l'emblematico caso *Exxon Shipping Company v. Baker*, 554 U.S. 471 (2008), relativo al peggior disastro ambientale della storia USA e le riflessioni che ne sono seguite in punto di responsabilità civile e tutela ambientale: cfr. M.L. BROOKS, *Uncharted Waters: the Supreme Court Plots the Course to a Constitutional Bright-Line Restriction on Punitive Awards in Exxon Shipping Co. v. Baker*, in 62 *Okla. L. Rev.*, 2010, p. 498 ss.

⁶⁵ Per Cass. pen., Sez. III, 6 marzo 2007, n. 16575, anche dopo l'entrata in vigore del codice dell'ambiente, ed in particolare degli artt. 300 ss., "continuano ad applicarsi i principi in tema di 'risarcimento per equivalente patrimoniale' fissati con riferimento all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il 'danno ambientale' risarcibile anche le c.d. 'perdite provvisorie' previste dalla Direttiva 2004/35/CE, e cioè quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta"; in motivazione la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 641/1987 in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale. Ad ogni modo, la tematica sembra ancora lungi da un assetto definitivo e chiaro. V. Cass., Sez. III, 4 aprile 2017, n. 8662, in *Corr. giur.*, 1/2018, p. 31 ss., con nota di U. SALANITRO, *Ius superveniens e danno ambientale: una nuova prospettiva nella giurisprudenza di legittimità?*, anche per gli spinosi profili relativi alla determinazione dell'obbligazione risarcitoria e *ius superveniens*.

Inoltre, e ferma la legittimazione dello Stato per il danno “diretto” all’ambiente, nell’ottica della virtuosa complementarità tra *private* e *public enforcement*, si deve rammentare che l’art. 313, co. 7, cod. amb. stabilisce che “resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi” (su cui si tornerà ampiamente nel § II.6.).

Ancóra, si deve considerare che il diritto vivente tende ad ampliare il novero delle situazioni soggettive tutelabili con la responsabilità civile⁶⁶: si pensi al menzionato orientamento sul “danno da paura di ammalarsi” per il fatto di vivere in un ambiente insalubre. Parliamo di un danno multiforme, in parte potenziale e futuro – sebbene ragionevolmente prevedibile nel *se*: il che ci porta nel regno della valutazione equitativa *ex art.* 1226 c.c., ove vi è ampio spazio per la funzione deterrente e regolatoria della RC (come si dirà nei paragrafi seguenti).

5. Segue: *il ruolo del principio di Precauzione*

Sulla base di quanto considerato nel Capitolo I – indi nel quadro del vigente e rinnovato, anche sul piano assiologico, ordinamento giuridico – uno strumento utile e necessario per inverare gli obiettivi di sostenibilità è dato dal *principio di precauzione*. Esso, come noto, si può compendiare nell’idea base per cui “*for any perceived risk posed by a technology, means must be found to effectively mitigate those risks before the technology is pursued or implemented*”⁶⁷. In altre parole, si tratta di uno strumento giuridico di gestione del rischio incerto.

Il principio di precauzione, nato e affinato nel diritto internazionale dell’ambiente⁶⁸, è consacrato a livello di fonte primaria nell’art. 191(2) TFUE, ivi previ-

⁶⁶ Cfr. U. SALANITRO, *Tutela dell’ambiente e strumenti di diritto privato*, cit., p. 391. Ad ogni modo, e sebbene queste pagine non consentano di affrontare il tema, occorre prestare adeguata attenzione ai profili di legittimazione attiva – considerate le aree di interferenza create da un illecito plurioffensivo come quello ambientale – e all’eventuale rischio di *overdeterrence* (che appare invero scolastico nel nostro ordinamento).

⁶⁷ Così G.E. MARCHANT-W. WALLACH (Eds.), *Emerging technologies: Ethics, Law and Governance*, Oxon-New York, 2017, p. 8, ed ivi in generale sul principio di precauzione applicato alle nuove tecnologie.

⁶⁸ E. DEL PRATO, *Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti*, in *Rass. dir. civ.*, 3/2009, p. 634 ss.; E. AL MUREDEN, *Principio di precauzione, tutela della salute e responsabilità civile*, Bologna, 2008; G. COMANDÉ (a cura di), *Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione, e responsabilità*, Milano, 2006; F.D. BUSNELLI, *Il principio di precauzione e l’impiego di biotecnologie in agricoltura*, in M. Goldoni-E. Sirsi (a cura di), *Regole dell’agricoltura. Regole del cibo*, Pisa, 2005, p. 115 ss. C.M. NANNA, *Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti*, Napoli, 2003, spec. p. 14 ss. anche per una genealogia del principio in oggetto; L. MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, Padova, 2004; J.B. WIENER, *Precaution*, in

sto in materia ambientale, ma elevato a principio generale e trasversale dell'ordinamento comunitario almeno a far data dal *leading case* "Artegodan" del 2002, ove si è affermato che "nonostante sia menzionato nel Trattato solamente in relazione alla politica ambientale, il principio di precauzione ha un ambito di applicazione più ampio. Esso è destinato ad applicarsi, al fine di assicurare un livello *elevato di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, in tutti gli ambiti di azione della Comunità*"⁶⁹.

Si tratta, come noto, di un solido *acquis* nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE⁷⁰.

Il principio di precauzione comprende dunque quelle specifiche circostanze in cui, a fronte di un rischio *x*, le prove siano insufficienti, non conclusive o incerte e vi siano, tuttavia, indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con l'alto livello di protezione prescelto. Il principio implica la possibilità di adottare misure protettive e restrittive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità del predetto

D. Bodansky-J. Brunnée-E. Hey (a cura di), *The Oxford handbook of international environmental law*, Oxford, 2008, p. 597 ss.; M.-E. ARBOUR, *A proposito della nebulosa. Principio di precauzione – responsabilità civile*, in AA.VV., *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli, Il diritto civile tra principi e regole*, I, Milano, 2008, p. 513 ss.; F. DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, 2005; A. BIANCHI-M. GESTRI (a cura di), *Il principio precauzionale nel diritto internazionale e comunitario*, Milano, 2006; M. SOLLINI, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare*, Milano, 2006; E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, Torino, 2013; B. BERTARINI, *Tutela della salute, principio di precauzione e mercato del medicinale*, Torino, 2016; e da ultimo F. LAUS, *L'amministrazione del rischio*, Milano, 2023; C. IPPOLITI MARTINI, *Principio di precauzione e nuove prospettive della responsabilità civile della pubblica amministrazione*, Milano, 2022, per un'ampia riflessione sulle implicazioni tra tale principio, i doveri e la conseguente responsabilità della PA; nonché E. BALLETTI-L. FOLGLIA (a cura di), *Le dimensioni giuridiche del principio di precauzione*, Napoli, 2023, per una doviziosa ricostruzione delle ipotesi di specifica applicazione del principio in oggetto nelle diverse aree del diritto.

⁶⁹ Tribunale I grado CE, 26 novembre 2002, T-74/00, *Artegodan GmbH et alii c. Commissione*, ECLI:EU:T:2002:283, § 183. Si v. già Corte di Giustizia, 5 maggio 1998, C-157/96, *The Queen and Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs & Excise, ex parte National Farmers' Union and others*, ECLI:EU:C:1998:191 (sulle misure di emergenza contro il morbo della c.d. "mucca pazza"), § 63, per la quale "quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi".

⁷⁰ V. per tutti Cfr. S. AMADEO, *commento sub art. 191 TFUE*, in A. Tizzano (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, II ed., Milano, 2014, p. 1617 ss.; R. TITOMANLIO, *Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano*, Torino, 2018, p. 32 ss.; nonché *ex multis* CGUE, 22 novembre 2018, C-151/17, *Swedish Match AB c. Secretary of State for Health*, EU:C:2018:938, § 38; CGUE, Grande Sezione, 1° ottobre 2019, C-616/17, *M. Blaise et alii*, ECLI:EU:C:2019:800, § 41 ss. (in materia di prodotti fitosanitari).

rischio⁷¹. In altre parole, esso consente (anzi richiede!) una risposta forte e tempestiva al rischio potenziale⁷².

Da un punto di vista operativo, il ricorso al principio di precauzione presuppone: *i*) l'identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno, da un procedimento o da un prodotto; *ii*) una valutazione scientifica del rischio che – per l'insufficienza dei dati, il loro carattere non concludente o la loro imprecisione – non consente di determinare con sufficiente certezza il rischio in oggetto.

Sebbene a monte di decisioni ispirate dal principio di precauzione vi sia indubbiamente una scelta di politica del diritto – *i.e.* il livello di rischio ritenuto accettabile da una collettività in un dato momento storico – le misure derivanti dal governo del principio di precauzione non possono essere frutto di decisioni arbitrarie.

In coerenza con i principi generali che devono informare l'azione delle Istituzioni in ordinamenti retti dalla *rule of law*, la Commissione UE ha identificato i criteri direttivi che dovrebbero guidare qualsiasi valutazione ispirata al principio precauzionale. Si tratta in primo luogo della proporzionalità, della non discriminazione, e della coerenza. Inoltre, occorre una valutazione ponderata dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'inazione (analisi costi/benefici), nonché un esame – e un riesame periodico – dell'evoluzione scientifica, che consenta di aggiornare le valutazioni compiute al *golden standard* acquisito dalla comunità scientifica su un dato fattore di rischio⁷³.

Si ritiene che, anche se di natura provvisoria, le misure debbano essere mantenute finché permanga l'incertezza scientifica e finché il rischio sia ritenuto sufficientemente importante per non accettare di addossarlo alla società.

Oltre alla sua collocazione “costituzionale” nel TFUE, il principio in parola è stato espressamente codificato dal legislatore in materia ambientale (artt. 3-ter e

⁷¹ CGUE, 22 novembre 2018, § 38, cit.; e v. *Comunicazione della Commissione UE sul Principio di precauzione*, COM(2000) 1 final, p. 10 ss.

⁷² Si v. Tribunale I grado CE, 21 ottobre 2003, T-392/02, *Solvay Pharmaceuticals BV c. Consiglio UE*, ECLI:EU:T:2003:277, § 125: una scelta informata al principio di precauzione “deve essere conforme al principio della *preminenza della tutela della sanità pubblica, della sicurezza e dell'ambiente* sugli interessi economici, nonché ai principi di proporzionalità e di non discriminazione”.

⁷³ *Comunicazione della Commissione UE sul Principio di precauzione*, cit., p. 18 ss., ove si precisa opportunamente che oltre al criterio basato su un'analisi costi/benefici ben “potrebbero tuttavia essere presi in considerazione altri metodi di analisi, come quelli relativi all'efficacia e all'impatto socioeconomico delle opzioni possibili. D'altro canto, il responsabile può essere guidato anche da considerazioni non economiche, quali ad esempio la tutela della salute”. Cfr. F. ALLHOFF, *Risk, Precaution, and Emerging Technologies*, in G.E. Marchant-W. Wallach (Eds.), *op. cit.*, p. 273 ss., che propone di analizzare le questioni e i rischi relativi alle nuove tecnologie secondo un approccio integrato fra principio di precauzione e analisi costi-benefici, evitando, quindi, letture antagoniste dei due approcci.

301 cod. amb.⁷⁴) e permea altresì numerose ed eterogenee normative di settore, nazionali e unionali, le quali rappresentano un vero e proprio “precipitato” del principio di precauzione⁷⁵.

Si pensi ad esempio al Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della *legislazione alimentare*. Ivi, l’art. 7, rubricato “Principio di precauzione”, stabilisce: “qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio”⁷⁶.

Si devono poi menzionare la Direttiva UE n. 2019/904 sulla *riduzione dell’utilizzo di determinati prodotti in plastica*⁷⁷, la legge quadro sulla *protezione dal-*

⁷⁴ Il quale predica: “la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio ‘chi inquina paga’...”. Si considerino inoltre la disciplina della c.d. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dalla Direttiva 2001/42/CE e la disciplina sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla Direttiva 2011/92/UE – entrambe recepite a livello nazionale nel codice dell’ambiente.

⁷⁵ Così Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2020, n. 2502, § 20, la quale aggiunge che l’art 191 TFUE “rappresenta, nell’ordinamento Eurounitario, il ‘cardine della politica ambientale’ e, come tale, è sovraordinato rispetto al diritto interno”. Per C. IPPOLITI MARTINI, *Il principio di precauzione come strumento di attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda ONU 2030*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 17/2022, p. 919, “il principio di precauzione può essere osservato alla stregua di un ‘tessuto connettivo’ che permea un’articolata disciplina pubblicistica di derivazione eurounitaria ormai divenuta parte integrante dell’ordinamento nazionale”.

⁷⁶ L’art. 7, § 2, del Regolamento CE n. 178/2002 stabilisce poi che “le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente”. Inoltre, il “rischio” viene definito come la “funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo” (art. 3, n. 9). Recentemente, con la l. 1° dicembre 2023, n. 172, proprio sulla base del principio di precauzione, e in anticipo rispetto al legislatore unionale, l’Italia ha introdotto il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti sintetici (“carne coltivata”), unitamente al divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali (c.d. *meat sounding*) – quest’ultimo non giustificabile, tuttavia, sulla base del principio in oggetto. Sull’intersezione tra sicurezza alimentare e RC cfr. per tutti E. AL MUREDEN, *Sicurezza alimentare e responsabilità civile*, in M. Torsello-G. Guerra (a cura di), *Temi e prospettive per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, Napoli, 2022, p. 321 ss.

⁷⁷ In argomento cfr. G. BALOCCO, *L’inquinamento determinato dalla plastica: una problematica planetaria*, in *Giornale diritto amm.*, 4/2020, p. 470.

le esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici⁷⁸, e il Codice della protezione civile – che assegna alla PA, *inter alia*, il compito di prevenzione di eventi calamitosi e dettagliati doveri, anche di allerta tempestiva, evidentemente ispirati al sovraordinato principio di precauzione⁷⁹.

Ancóra, tra i tanti plessi normativi che introducono norme settoriali d'indole precauzionale, si possono menzionare il Regolamento UE n. 2017/745 relativo ai dispositivi medici⁸⁰, e la proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale (c.d. "AI act") in discussione da parte del legislatore unionale, su cui si dirà meglio al § III.4. Si tratta, infatti, di ponderosi e dettagliati strumenti normativi che adottano un approccio basato sul rischio – diversificando pertanto gli oneri a carico dei fabbricanti sulla base delle diverse classi di rischio in cui ricadono i singoli prodotti e attività – e incorporano sin dalla fase progettuale la variabile di sicurezza: c.d. *security by design*⁸¹. Sembra appena il caso di considerare che l'introduzione, di *default*, delle variabili di sicurezza nell'alveo della progettazione potrebbe contribuire a ricondurre i *bug* e le vulnerabilità cibernetiche nella categoria del danno da progettazione (*design defect*), fattispecie di danno da prodotto che ha subito un'espansione notevole e costante negli ultimi decenni⁸² (v. *infra*, § III.3. s.).

⁷⁸ Cfr. art. 1, lett. b), l. 22 febbraio 2001, n. 36.

⁷⁹ V. d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. Sulla dimensione unionale della funzione di protezione civile – che trova la propria base "costituzionale" nell'art. 196 TFUE – cfr. L. D'ANGELO, *Il nuovo sistema europeo di Protezione civile e il suo impatto sull'ordinamento italiano*, in M. Gestri (a cura di), *Disastri, protezione civile e diritto: nuove prospettive nell'Unione europea e in ambito penale*, Milano, 2016, p. 123 ss.

⁸⁰ In argomento sia consentito il rinvio ad A. PISANI TEDESCO, *Il nuovo quadro normativo europeo dei dispositivi medici*, in *Dir. comm. int.*, 3/2022, p. 675 ss., ed ivi riferimenti. Sullo specifico rapporto tra potenziale mancanza di sicurezza e responsabilità del produttore cfr. CGUE, 5 marzo 2015, cause C-503/13 e C-504/13, *Boston Scientific Medizintechnik GmbH c. AOK Sachsen-Anhalt et al.*, ECLI:EU:C:2015:148 (caso relativo a taluni *pacemaker* difettosi).

⁸¹ Si tratta di una filosofia progettuale già adoperata nel caso della tecnologia c.d. 4G: cfr. R. BALDONI-R. DE NICOLA-P. PRINETTO (a cura di), *Il futuro della cyber security in Italia: Ambiti Progettuali Strategici*, Roma, 2018, p. 113; e considerata in relazione ai veicoli a guida autonoma: cfr. ad esempio *The key principles of vehicle cyber security for connected and automated vehicles*, pubblicati il 6 agosto 2017 dal Governo UK, ove al principio 1.4. si prescrive: "all new designs embrace security by design. Secure design principles are followed in developing a secure ITS/CAV system, and all aspects of security (physical, personnel and cyber) are integrated into the product and service development process". Tale filosofia progettuale, come si dirà meglio *infra*, insieme alla "gemella" *ethics by design* è stata messa, dalle istituzioni UE, al centro dei lavori per l'elaborazione di una robusta normativa per governare l'Intelligenza Artificiale.

⁸² Cfr. D. CERINI-V. GORLA, *Il danno da prodotto, Regole, responsabilità, assicurazione*, Torino, 2011, p. 57 ss. Il principio di precauzione è inoltre menzionato *expressis verbis* nella Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)), § 23, ove il Parlamento "invita la Commissione a elaborare criteri uniformi in tutta l'Unione, che i singoli Stati membri dovrebbero utilizzare per identificare le aree in cui autorizzare gli esperimenti con robot, nel rispetto del principio di precauzione".

Già da questa breve ricognizione dei pertinenti indici normativi appare manifesto il significativo rilievo sistematico del principio di precauzione, situato al crocevia tra il diritto pubblico e il diritto privato. Tuttavia esso, sin dall'introduzione nel diritto unionale, ha sollevato negli anni diversi problemi interpretativi e applicativi⁸³.

Ai fini del discorso che andiamo svolgendo, il quesito preliminare, denso di implicazioni, a cui occorre rispondere riguarda i destinatari del principio precauzionale. Esso “parla” soltanto al legislatore e alla PA, oppure può (e deve) svolgere una funzione precettiva anche per l'interprete – e segnatamente per il giudice civile?

Se è scontato che il destinatario principe sia il legislatore, gli interpreti concordano altresì nel ritenere che esso assuma rilievo nella regolazione *ex ante* della produzione, a monte dell'immissione in commercio di prodotti o dell'autorizzazione di attività rischiose ma socialmente desiderabili. Ancóra, si può convenire con l'osservazione che esso sia rivolto eminentemente alle autorità amministrative, le quali “sono chiamate a ‘trasformare’ la generica enunciazione del principio di precauzione in misure concrete e circostanziate dopo aver operato, anche con il supporto di organi scientifici accreditati, una valutazione dei rischi ed attuato un temperamento tra le esigenze di tutela della salute indicate dalla scienza ed altri interessi che vengono di volta in volta in considerazione. Proprio attraverso queste ‘espressioni circostanziate’ dei principî di precauzione e di prevenzione il legislatore definisce il rapporto tra scienza e diritto e segna la soglia dei rischi accettabili connessi all'esercizio di un'attività o alla commercializzazione di un prodotto”⁸⁴. In altre parole, il principio di precauzione costituisce un parametro per la valutazione della legittimità dell'azione amministrativa e delle stesse leggi⁸⁵: il legislatore e la PA, ciascuno nella propria sfera di competenza, sono dunque chiamati a trovare il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con le istanze di libera iniziativa economica e tutela del mercato.

Risulta invece controversa in dottrina la possibilità – e l'estensione – di un utilizzo diretto del principio di precauzione da parte del giudice civile, vuoi come base del provvedimento giurisdizionale, vuoi come canone ermeneutico per

⁸³ Si v. *ex multis* E. AL MUREDEN, *La responsabilità per esercizio di attività pericolose a quarant'anni dal caso Seveso*, in *Contr. e imp.*, 3/2016, p. 654 ss.; G. COMANDÈ, *La responsabilità civile per danno da prodotto difettoso... assunta con “precauzione”*, in *Danno e resp.*, 1/2013, p. 107 ss.

⁸⁴ E. AL MUREDEN, *op. ult. cit.*, p. 655 s., virgolette in originale e note omesse. Per l'A., tuttavia, se tali “espressioni circostanziate” del principio di precauzione ben possono essere oggetto di un sindacato da parte dei “giudici dei provvedimenti legislativi e regolamentari”, il giudice ordinario dovrebbe limitarsi a prendere atto della valutazione compiuta a monte dal legislatore e dalla PA, sicché in un giudizio di RC non si potrebbe fare applicazione diretta del principio di precauzione con la conseguenza di allargare l'area della responsabilità.

⁸⁵ F. DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, cit., p. 140.

interpretare le norme vigenti e orientare l'utilizzo degli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento⁸⁶.

Ad oggi, tuttavia, si registra un significativo orientamento dottrinario, seguito da una consistente e pregevole giurisprudenza, di merito e di legittimità, favorevole ad un utilizzo diretto del principio di precauzione da parte del giudice ordinario, anche nel contesto dei giudizi di responsabilità civile⁸⁷.

Ovviamente non ci si spinge a ritenere che tale principio possa, da solo, rappresentare la base giuridica del provvedimento giudiziario. Esso, tuttavia, rappresenta un utile strumento per il giudice, alla luce del quale interpretare le norme vigenti che si occupano di regolare un rischio x – segnatamente di quelle nozioni elastiche come, ad esempio, la “tollerabilità” delle immissioni – e “orientare l'utilizzo degli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento”⁸⁸. In altre parole,

⁸⁶ C. CASTRONOVO, *Sentieri di responsabilità civile europea*, in *Europa e dir. priv.*, 2008, p. 808 ss., ritiene irrilevante il principio in ambito privatistico, che nulla aggiungerebbe rispetto alla tradizionale categoria della colpa. Del pari scettico sul ruolo del principio nell'ambito del giudizio civile sembra E. AL MUREDEN, *op. ult. cit.*, p. 657. Taluni Autori ritengono ardua l'operatività del principio di precauzione *ex post*, al fine di modulare il giudizio di pericolosità di un prodotto quando essa non era conosciuta, e dunque prevedibile, al momento dell'immissione in commercio e il fabbricante abbia rispettato gli standard normativi previsti dalla normativa primaria e secondaria. Ancóra, al fine di negare che il principio in parola possa innalzare la soglia della diligenza richiesta alle imprese, si dice che queste non possono essere ragionevolmente chiamate a prevenire danni imprevedibili: la prova liberatoria *ex art. 2050 c.c.*, da un lato, e l'esimente del rischio da sviluppo, dall'altro, configurerebbero un limite alla diretta applicazione del principio di precauzione. Sicché il principio, a tutto concedere, potrebbe avere un ruolo a monte nella qualificazione giuridica di un'attività, assegnando lo stigma di “pericolosità” ad un'attività prima non ritenuta tale; oppure incidere, nel senso di aumentarne la portata, sui doveri di informazione gravanti sul produttore, ove gli studi scientifici mostrino evidenze significative di probabile dannosità: cfr. M.W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, cit., p. 74 ss., per una rassegna puntuale delle diverse opinioni. Sul ruolo del principio di precauzione nel sindacato giurisdizionale si v. anche P. SAVONA, *Il governo del rischio. Diritto dell'incertezza o diritto incerto?*, Napoli, 2013, p. 265 ss.

⁸⁷ A favore di un ruolo importante del principio precauzionale nei giudizi di RC sono, tra gli altri, G. COMANDÉ, *op. ult. cit.*, p. 107 ss.; C. IPPOLITI MARTINI, *Principio di precauzione e nuove prospettive*, cit., *passim*. Per E. DEL PRATO, *op. cit.*, p. 639 ss., il principio avrebbe un ambito applicativo rilevante essenzialmente sul versante della tutela preventiva (inibitoria): sicché l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio legittimerebbero l'esperimento di un'azione cautelare *ex art. 700 c.p.c.* In generale sul tema cfr. U. IZZO, *La precauzione nella responsabilità civile*, Padova, 2004.

⁸⁸ Trib. Venezia, Sez. III, 19 febbraio 2008, G.U. D'Amico, in *Dejure*: si tratta di una significativa pronuncia resa in materia di esposizione prolungata ai campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche. Il giudice condannava le convenute a ridurre *ex art. 844 c.c.* le emissioni elettromagnetiche entro la soglia prudenziale di 0,4 microTesla (parametro considerato come non rischioso dai CTU nominati) e a risarcire agli attori il danno morale patito, *sub specie* di danno da paura di ammalarsi (8.000 € a ciascun attore). Invero, la competente Corte d'appello riformava integralmente tale sentenza, alla luce della normativa applicabile *ratione temporis* al caso di specie, e la Cassazione, rigettando il ricorso, confermava la statuizione di seconde cure (*medio tempore*,

e sulla scorta dei medesimi argomenti di sistema considerati nel § I.6. (a cui si rinvia per più ampie riflessioni), si intravede un serio ruolo del principio precauzionale come canone ermeneutico del diritto positivo⁸⁹. D'altronde, la correttezza di tale impostazione sembra difficilmente revocabile in dubbio se è vero – come osservato dalla Suprema Corte – che nell'ordinamento unionale il principio di precauzione *ex art. 191 TFUE* “rappresenta il *cardine della politica ambientale* e, come tale, è sovraordinato rispetto al diritto interno”⁹⁰.

Da quanto sopra deriva, necessariamente, la possibilità di tutelare la salute anche di fronte a un mero pericolo (danno soltanto potenziale), purché, ovviamente, tale giudizio di pericolosità sia ragionevole e saldamente fondato su una persuasiva base scientifica e non, invece, basato su idiosincratie e velleitarie percezioni soggettive di totale avversione a qualsivoglia rischio⁹¹. Il che, a misura che sia provato in giudizio, legittima sia la tutela special-preventiva (inibitoria), sia un'anticipazione della soglia di tutela risarcitoria (soprattutto considerando le potenzialità della categoria euristica del “danno da paura di ammalarsi”, di cui si dirà meglio nel § successivo).

D'altronde, se non si riconoscesse al giudice un potere di intervento cautelare – e segnatamente il potere di usare il principio di precauzione anche in guisa di canone ermeneutico – si potrebbe consentire all'eventuale inerzia della PA di produrre gravi danni, specie considerando i tempi lunghi dell'intermediazione legislativa e amministrativa, nonché il carattere lungolattente di numerose manifesta-

infatti, la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi i più stringenti limiti fissati da alcune l. regionali – perché dettati in violazione dei principi fondamentali fissati nella l. “cornice” statale – considerati dal primo giudice civile). Pertanto, i principi di diritto affermati dal Tribunale di Venezia nel citato precedente del 2008 – spec. sul valore del principio di precauzione come canone ermeneutico e sulla necessità di anticipare la soglia di tutela della salute anche in caso di mero pericolo – mantengono intatto il loro valore. E infatti Cass., Sez. III, 10 giugno 2020, n. 11105, nel chiudere la vertenza in parola, ha ribadito il proprio *acquis*: *i.e.* una lettura “forte” del principio precauzione e la possibilità di intervenire con misure preventive per tutelare la salute a fronte dell'accertamento di un obiettivo pericolo.

⁸⁹ In argomento v. G. IORIO, *Il metodo del positivismo a trazione costituzionale*, cit., *passim*; e A. ZOPPINI, *Il diritto privato e i suoi confini*, cit., p. 163 s.

⁹⁰ Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2020, n. 2502, § 20.

⁹¹ Uno dei precedenti più rilevanti in materia è costituito da Cass., Sez. III, 27 luglio 2000, n. 9893 (emissione di onde elettromagnetiche), che ha statuito: “la tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della pubblica amministrazione può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie, se, prima ancora che l'opera pubblica sia messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio”. Confermato *ex multis* da Cass., Sez. III, 28 luglio 2015, n. 15853 (per la quale “la tutela giudiziaria del diritto alla salute nei confronti della PA può essere preventiva sempreché, però, sia possibile accertare, valutando gli elementi prodotti in giudizio, salvo a far ricorso ad indagini tecniche, la sussistenza di un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio”); e Cass., Sez. III, 10 giugno 2020, n. 11105.

zioni patologiche. Tramite l'utilizzo del principio di precauzione nel giudizio di RC, posti i criteri operativi fissati dalla Cassazione – specie nei casi in cui esistano limiti pubblicistici massimi, di cui si dirà *infra* – possono entrare rapidamente nel circuito giuridico nuove e più aggiornate acquisizioni della comunità scientifica circa il rischio incerto⁹². Con una rapidità maggiore di quanto consentirebbe la più lenta, pur in condizioni fisiologiche, intermediazione legislativa e/o amministrativa. Il che, evidentemente, rappresenta un significativo vantaggio per una tutela effettiva dei beni giuridici protetti. Non sembra un caso, infatti, che le citate linee guida della Commissione UE prescrivano: “le misure basate sul principio di precauzione devono essere riesaminate e, se necessario, modificate in funzione dei risultati della ricerca scientifica e del controllo del loro impatto”⁹³.

Tanto considerato, rimane da affrontare un'ulteriore questione particolarmente delicata, ossia la possibilità per il giudice ordinario di sindacare i parametri-limite posti dal legislatore o dalla PA e, dunque, la latitudine massima del principio di precauzione nel contesto di un giudizio civile⁹⁴. Detto altrimenti: ci si chiede se il

⁹²G. COMANDÉ, *La responsabilità civile per danno da prodotto difettoso... assunta con “precauzione”*, cit., p. 111, con efficace espressione, parla del ruolo virtuoso della RC di “anticipatore della metabolizzazione della progressione delle conoscenze scientifiche”.

⁹³ *Comunicazione della Commissione UE sul Principio di precauzione*, cit., p. 21: destinataria principe della prescrizione è la PA ma essa ben può valere, *mutatis mutandis*, nell'ambito di un giudizio civile, almeno ove si voglia dare un senso concreto al principio di effettività della tutela.

⁹⁴In argomento cfr. M.G. STANZIONE, *L'incidenza del principio di precauzione sulla responsabilità civile negli ordinamenti francese e italiano*, in *Comp. e dir. civ.*, 2016, p. 21 – ed ivi riferimenti. Sul ruolo giocato dal principio di precauzione in chiave di contrasto alle immissioni intollerabili cfr. F.C. RAMPULLA-D. DE RADA, *Profili giuridici in tema di inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso*, in *Riv. giur. amb.*, 3/2021, p. 589 ss. La questione d'altronde va a toccare un nodo nevralgico dei moderni sistemi democratici, ossia il rapporto tra poteri dello Stato e i limiti della giurisdizione ordinaria rispetto alle determinazioni della PA: in generale cfr. P. VIRGA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione*, IV ed., Milano, 2003; e da ultimo P. PATRITO, *La giurisdizione amministrativa e il suo giudice dal contenzioso sabauda ai giorni nostri, tra vecchi modelli e nuove soluzioni*, Napoli, 2023. Invero, in quei contesti ove fosse riscontrabile la presenza di un ente pubblico nella veste di danneggiante, il problema della responsabilità civile della PA si è posto storicamente nei termini di una “immunità” dello Stato per i danni causati nell'ambito dell'esercizio di funzioni pubblicistiche: una sorta di privilegio derivante dalle speciali prerogative dei soggetti pubblici, istituzionalmente votati alla curatela dell'interesse generale, che portava a lasciare in ombra il diritto dei danneggiati a una compensazione in caso di danno: G. ALPA (a cura di), *La responsabilità civile. Parte generale*, Torino, 2010, p. 914 ss.; L. TORCHIA, *La responsabilità*, in S. Cassese (a cura di), *Istituzioni di diritto amministrativo*, V ed., Milano, 2015, p. 599 ss.; e C. IPPOLITI MARTINI, *Principio di precauzione*, cit., p. 24 ss., per una dettagliata ricostruzione delle principali tappe che hanno condotto alla progressiva erosione dell'immunità della PA in relazione ai danni da essa cagionati. Di recente, comunque, e quando sia in gioco la tutela della salute, la Cassazione, in base al criterio del *petitum* sostanziale, ammette un ampio sindacato del giudice civile: v. Cass., 23 maggio 2023, n. 14209 (in un caso di immissioni sonore intollerabili da c.d. movida); Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8092, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6/2020, p. 1284 ss., con nota di G. CECCHERINI, *Danno ambientale e tutela di situazioni giuridiche esclusive: l'inibitoria del giudice ordinario*.

semplice rispetto dei parametri massimi di sicurezza fissati dalla legge in un determinato settore renda, per ciò solo, lecita la condotta che vi si uniformi, con l'effetto di impedire al magistrato, in un giudizio informato dal principio di precauzione, di scrutinare la pericolosità in concreto di un'attività o di un prodotto.

La questione, pur lungamente dibattuta, sembra aver trovato un soddisfacente punto di equilibrio nel più recente orientamento di legittimità. Senza cedere, almeno a livello di declamazioni formali, sul fronte della difesa della salute si ammette la possibilità di dare una tutela (special-preventiva e risarcitoria) “a prescindere dalla conformità o meno delle immissioni alla normativa amministrativa o legislativa di settore, qualora sia dimostrato il carattere sicuramente nocivo delle emissioni in relazione alle circostanze del caso”⁹⁵.

Pertanto, l'attore deve provare la sussistenza di un pericolo obiettivo di compromissione della salute derivante dall'esposizione per un tempo *t* ad un determinato fattore di rischio: il danno non deve essere necessariamente attuale, quindi, sebbene ragionevolmente prevedibile nell'*an*. Momento essenziale di tale accertamento consiste nel verificare che la condotta *sub iudice*, ove lasciata svolgere, determinerebbe una situazione di esposizione al fattore inquinante suscettibile di compromettere la conservazione dello stato di salute.

Viceversa, in difetto di una simile prova, il rispetto dei valori-limite pubblici fissati per un determinato settore di attività esclude, *in via presuntiva*, la sussistenza di un pericolo di compromissione della salute⁹⁶. Pertanto, il mancato superamento di tali limiti, in linea di principio – e, giova ribadirlo, in mancanza di prova contraria offerta dall'attore – osta alla possibilità di ottenere la tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute.

Da quanto sinora osservato, sembra possibile tirare le fila in relazione al ruolo, alla “interferenza” e all'ampiezza semantica del concetto di precauzione in un giudizio civile⁹⁷.

In primo luogo, il principale snodo per l'operatività della precauzione in un

⁹⁵ Cass., Sez. III, 10 giugno 2020, n. 11105, § 1.10, che ribadisce il proprio consolidato orientamento e aggiunge: “non è superfluo evidenziare che la tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della pubblica amministrazione può essere anche special-preventiva, e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima ancora che l'opera pubblica venga messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile *accertare*, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un *obiettivo pericolo* di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio”. Per Cass., Sez. III, 27 luglio 2000, n. 9893, “rientra nei poteri del giudice ordinario... accertare se, *sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere* sulla domanda, avuto riguardo anche alla situazione del caso concreto, vi sia pericolo per la conservazione dello stato di salute nella esposizione al fattore inquinante di cui si tratta, ancorché tale esposizione si determini nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina di rango secondario vigente al momento della decisione”.

⁹⁶ Cass., Sez. III, 10 giugno 2020, n. 11105.

⁹⁷ In generale in argomento cfr. U. IZZO, *La precauzione nella responsabilità civile*, Padova, 2004.

processo di RC si può osservare sul versante (della prova) del nesso di eziologico⁹⁸. Valorizzare il principio precauzionale *ex post* significa incidere tecnicamente sulla ricostruzione del nesso causale tra condotta ed evento, potendosi riscontrare la sussistenza anche ove i dati scientifici di copertura non offrano una granitica “certezza”, ma soltanto una “possibilità”, purché seria e apprezzabile⁹⁹. Invero, non si tratta di una soluzione eversiva e, anzi, in linea con la corrente elaborazione della causalità adeguata in auge nel processo civile (nota con la formula riassuntiva del “più probabile che non”)¹⁰⁰. Si apre dunque a una lettura in base alla quale l’esigenza di anticipare la soglia di tutela del diritto alla salute, “evitando che i rischi sui quali non vi è certezza scientifica si traducano in danni, può esprimersi *ex post* sul giudizio di causalità, modificandone non già le regole tecniche che lo sorreggono, bensì la letteratura scientifica che consente di dare concreta attuazione a tali regole”¹⁰¹.

Inoltre, dare un ruolo concreto al principio di precauzione nel contesto giudiziale significa attenuare il rigore dell’onere della prova. In tal senso, possono giocare un ruolo maiuscolo le presunzioni¹⁰² e il principio pretorio di vicinanza della prova¹⁰³ – strumenti ermeneutici collaudati e quotidianamente usati nelle

⁹⁸ Sul tema, come noto densissimo di implicazioni, cfr. per tutti M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, in *Commentario Scialoja-Branca-Galgano*, II ed., Bologna, 2020, p. 39 ss.; R. PUCCELLA, *La causalità «incerta»*, Torino, 2007; M. CAPECCHI, *Il nesso di causalità*, III ed., Padova, 2012; e da ultimo N. RIZZO, *La causalità civile*, Torino, 2022, ed ivi ampi riferimenti.

⁹⁹ C.M. NANNA, in M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 329 ss.; M.W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, cit., p. 76 ss., per una ricostruzione puntuale di tale teorica, anche con riferimento agli effetti di lungo periodo. Nel solco indicato nel testo sembra porsi Cass., Sez. Lav., 12 ottobre 2012, n. 17438, in *Corr. giur.*, 3/2013, p. 327 ss., con nota di E. AL MUREDEN, che ha confermato la correttezza della statuizione del giudice di seconde cure, il quale aveva ravvisato la sussistenza del nesso causale tra l'utilizzo intensivo del telefono cellulare e il danno alla salute (grave forma tumorale dei nervi cranici). Nella sentenza risultano adeguatamente valorizzate sia le peculiari circostanze di fatto (esposizione alle radiofrequenze per un lasso continuativo molto lungo: circa 12 anni; per una media giornaliera di 5-6 ore e concentrata principalmente sull'orecchio sinistro del danneggiato), sia, *inter alia*, taluni studi scientifici svolti da gruppi di ricerca indipendenti usati dal CTU per la plausibile ricostruzione del nesso eziologico.

¹⁰⁰ Come noto, si tratta della fisionomia della causalità civile scolpita da Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, nn. 576, 581, 582, 584, in *Nuova giur. civ. comm.*, 5/2008, II, con nota di M. CAPECCHI, p. 143 ss. Cfr. per tutti G. IORIO, *Corso di diritto privato*, cit., p. 800 ss.

¹⁰¹ Così M.W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, cit., p. 79, prendendo le mosse dall'orientamento inaugurato dalla citata Cass., Sez. Lav., 12 ottobre 2012, n. 17438.

¹⁰² Le quali devono essere pur sempre gravi, precise e concordanti. Sembra condividere tale impostazione M.G. STANZIONE, *L'incidenza del principio di precauzione sulla responsabilità civile*, cit., p. 37. In argomento si v. altresì Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217, in *Corr. giur.*, 8-9/2018, p. 1075 ss., con nota di M. DE PAMPHILIS, *La prova del danno da paura di ammalarsi*; e S. PATTI-R. POLI (a cura di), *Il ragionamento presuntivo. Presupposti, struttura, sindacabilità*, Torino, 2022.

¹⁰³ Cfr. R. RORDORF, *Onere della prova e vicinanza della prova*, in *Jus civile*, 1/2023, p. 14 ss. D'altronde anche nella *Comunicazione della Commissione UE sul Principio di precauzione*, cit., p.

corti. Ma, soprattutto, ai fini di una adeguata anticipazione della soglia della tutela, nuova linfa può essere data dalla precauzione in combinato disposto con il principio di sostenibilità, come si dirà meglio alla fine di questo paragrafo.

In secondo luogo, come anticipato, è dato osservare una sinergia sempre più intensa tra regole di sicurezza dettate in prospettiva di prevenzione (specie di matrice unionale) e regole di responsabilità¹⁰⁴. Le stringenti regole di sicurezza stabilite in numerosi plessi normativi (si pensi, per tutte, alle regole UE sulla produzione di medicinali, di dispositivi medici e a quelle in cantiere per l'IA¹⁰⁵), al fine di garantire una tutela preventiva, *innalzano sensibilmente i livelli di cautela e diligenza richieste* al fabbricante e all'esercente determinate attività¹⁰⁶.

Dall'attenzione puntuale e rigorosa riservata dal legislatore a taluni prodotti/attività si può desumere, *a contrario*, la loro intrinseca pericolosità. Talvolta non è neppure necessario un particolare sforzo ermeneutico, atteso che è lo stesso *conditor* ad utilizzare un approccio basato sul rischio e a graduare la peri-

22 si considera che “un’azione adottata in base al principio di precauzione può comportare in alcuni casi una clausola che preveda l’inversione dell’onere della prova sul produttore, il fabbricante o l’importatore; tuttavia un tale obbligo non può essere sistematicamente previsto in quanto principio generale. Questa possibilità dovrebbe essere esaminata caso per caso (...)”.

¹⁰⁴ E. AL MUREDEN, *La responsabilità per esercizio di attività pericolose a quarant'anni dal caso Seveso*, cit., p. 647, parla di una vera e propria “compenetrazione”. L'A. osserva che il problema di un'equilibrata ripartizione dei costi derivanti dagli incidenti correlati ad attività indispensabili coinvolge, altresì, le sempre più pressanti istanze di razionalizzazione economica alle quali si ispira il processo di armonizzazione in alcuni settori del diritto UE. L'esigenza di ampliare la tutela delle vittime potenziali di incidenti (conseguibile tramite un'appropriata prevenzione dei rischi noti, l'adozione di un approccio precauzionale per i rischi ignoti o non sufficientemente provati e l'espansione delle categorie dei danni risarcibili) deve essere temperata, adeguatamente, con la sostenibilità economica dell'accesso ai servizi e ai prodotti, anche al fine di evitare di rendere eccessivamente gravoso l'esercizio dell'impresa. In altre parole, occorre osservare l'espandersi della RC “secondo modalità che rispondano a criteri razionali e prevedibili, tali da poter consentire di programmare con ragionevole approssimazione quali siano gli importi da destinare ad eventuali futuri obblighi risarcitori, così da poter valutare l'opportunità del ricorso allo strumento assicurativo o ad altre tecniche idonee a realizzare quel ‘frazionamento dei costi’ che l'analisi economica del diritto indica da ormai oltre quattro decenni tra gli elementi costitutivi dell'efficiente funzionamento delle attività economiche e del mercato”. In materia risultano attualissime e milari le riflessioni di G. CALABRESI, *The Costs of Accidents. A Legal and Economic Analysis*, New Haven-London, 1970. Si v. altresì G. SPINDLER, *Interaction between Product Liability and Regulation at the European Level*, in F. Cafaggi-H. Muir Watt (a cura di), *The Regulatory Function of European Private Law*, Cheltenham, 2009, p. 248 ss.

¹⁰⁵ Come visto, tali plessi “verticali” di normativa unionale mettono al centro la sicurezza sin dalla progettazione, secondo la filosofia della “*security by design*”.

¹⁰⁶ Le stringenti regole di condotta introdotte per specifiche categorie di prodotti riconosciuti come particolarmente pericolosi concorrono a plasmare il contenuto del canone su cui si basa la diligenza: cfr. A. CIONI, *op. cit.*, p. 982. Per una riflessione sui doveri di cautela del danneggiante e sul rilievo del principio di precauzione in ambito contrattuale, come criterio capace di incidere sulla disciplina dei rischi e sulla loro distribuzione in relazione alla garanzia per vizi cfr. M.W. MONTEROSSO, *op. ult. cit.*, p. 79 ss. Si v. pure Cass., Sez. II, 10 luglio 2014, n. 15824.

colosità, anche nella medesima popolazione di prodotti¹⁰⁷. Sicché, la stessa esistenza – unitamente al contenuto – di una specifica normativa di sicurezza può portare a individuare quali categorie di prodotti siano riconducibili in seno alla speciale fattispecie di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Invero, sono proprio le norme di matrice europea a gravare il fabbricante, per tutta la vita del prodotto, di puntuali obblighi di monitoraggio *post-market*, “determinando una dilatazione temporale dell’esercizio dell’attività e selezionando così i prodotti pericolosi ai quali possa applicarsi la fattispecie di cui all’art. 2050 c.c.”¹⁰⁸. In altre parole, il principio di precauzione può svolgere una funzione di

¹⁰⁷ Ancora una volta i dispositivi medici offrono un ottimo esempio di tale approccio: essi sono suddivisi dal legislatore in quattro classi di rischio (I, IIa, IIb, e III) in funzione della destinazione d’uso prevista dei dispositivi e dei rischi che comportano, in ossequio alle regole di classificazione normative (cfr. art. 51 e Allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745, c.d. “MDR”). Le regole di classificazione, da utilizzare per assegnare la classe di rischio di un *medical device*, si basano, essenzialmente, su: grado/tipo di invasività, durata del contatto con il corpo umano, punto di contatto/sito anatomico, e specifiche caratteristiche del dispositivo (monouso/riutilizzabile; attivo/non attivo; costituito/non costituito da nanomateriali). Si passa dai dispositivi relativamente “semplici”, considerati a basso rischio, e pertanto qualificati di classe I (come una sedia a rotelle o una siringa), a quelli particolarmente complessi e invasivi, che presentano un rischio alto e, quindi, sono classificati di classe III (si pensi alle valvole cardiache o alle protesi mammarie). A ciascuna classe di rischio identificata corrisponde *inter alia* una diversa procedura per l’ottenimento del marchio CE.

¹⁰⁸ A. CIONI, *op. cit.*, p. 982: per l’A. l’art. 2050 c.c. sembra capace di creare un ponte fra regole di sicurezza dettate *ex ante* e regole di responsabilità. Sul rapporto tra regole di sicurezza e RC v. in generale M. LEE, *Safety, Regulation and Tort: Fault in Context*, in *The Modern Law Review*, 74(4), 2011, p. 555 ss. Si v. Trib. Milano, 19 marzo 2020, n. 2149, G.U. Iori, in *Dejure*, che ha qualificato *de plano* come pericolosa *ex art.* 2050 c.c. l’attività di produzione e distribuzione di farmaci anche considerando “l’articolato complesso di norme, volto a garantire la pubblica salute ed incolumità, che disciplina tali attività”, il quale “testimonia come il legislatore abbia ritenuto le stesse potenzialmente dannose per la salute dell’uomo ed abbia inteso sottoporle ad un penetrante controllo”. Nella specie, accertata la responsabilità *ex art.* 2050 c.c. di Pfizer Italia S.r.l. per gli effetti collaterali patiti dall’attore con l’assunzione del farmaco “Cabaser” – ipersensualità e, soprattutto, una grave forma di ludopatia che aveva sconvolto radicalmente la sua esistenza – il Tribunale condannava la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall’attore. Risulta altresì significativo che, in sede di personalizzazione del danno non patrimoniale, con una compiuta argomentazione ben radicata sugli elementi probatori acquisiti al processo, il giudice abbia *raddoppiato* la quota di risarcimento dovuta a titolo di invalidità temporanea, calcolata dal CTU in base alle note tabelle milanesi. Sebbene il ragionamento che porta a tale conclusione si basi, formalmente, sugli effetti che la condotta illecita aveva determinato nella sfera del danneggiato (*inter alia* disperazione e disistima di sé associate all’incapacità di controllare le proprie pulsioni: “effetti collaterali tali da rendere la vita vissuta dall’attore come quella di un altro”), sembra possibile rinvenire in tale decisione una funzione (cripto) punitiva e di deterrenza, che, per il futuro, punta ad orientare in modo virtuoso le condotte di soggetti che rivestono una posizione di “speciale responsabilità” nei confronti dei consociati. Ciò sembra confermato dal passaggio della sentenza ove si stigmatizza la condotta “omertosa” di Pfizer: “...non avvertire le istituzioni preposte alla vigilanza e, per l’effetto, i destinatari delle terapie di Cabaser degli effetti collaterali di portata devastante con effetto immediato nelle loro esistenze”. Sul punto si rinvia a quanto si dirà diffusamente nel § III.5.

orientamento nella scelta tra concorrenti forme di tutela: si pensi alla scelta tra responsabilità del produttore ai sensi del codice del consumo e responsabilità *ex art. 2050 c.c.* (la quale peraltro, come noto, non contempla l'esimente da rischio di sviluppo)¹⁰⁹.

Ancóra, i citati obblighi di monitoraggio e controllo previsti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto¹¹⁰, a fronte di un registrato aumento del rischio di sicurezza richiedono interventi precauzionali da parte del fabbricante. Specularmente, dal lato dell'utenza (consumatore e/o utilizzatore), il principio di precauzione può legittimare la richiesta di una tutela cautelare. Sicché, nell'ambito di un giudizio di RC, si può ipotizzare un ruolo tecnico del principio precauzionale – oltreché nella ricordata ricostruzione del nesso causale – al fine di anticipare la soglia della tutela, anche con riguardo alla risarcibilità del danno da paura di ammalarsi (di cui si dirà meglio nel paragrafo seguente).

In terzo luogo, in un novero consistente di fattispecie, si osserva un significativo ampliamento dell'ambito di rilevanza della condotta omissiva della Pubblica Amministrazione. La presenza del *precautionary principle* e delle discipline

¹⁰⁹ G. COMANDÉ, *La responsabilità civile per danno da prodotto difettoso... assunta con "precauzione"*, cit., p. 111, parla di un possibile "uso selettivo" del principio di precauzione, alla luce del quale "individuare i criteri per i quali (e gli spazi effettivi con i quali) il giudice civile anticipa l'assimilazione sul piano giuridico della novità scientifica filtrandola in termini di (divenuta) pericolosità dell'attività produttiva in questione ovvero di negligenza del produttore nel garantire con gli strumenti ordinamentalmente previsti la continuità della sicurezza attesa dal prodotto". V. anche M.G. STANZIONE, *op. cit.*, p. 37; e C.R. SUNSTEIN, *Laws of Fear. Beyond the Precautionary Principle*, Cambridge, 2005, spec. p. 34 ss. Sul rischio da sviluppo v. per tutti D. CERINI, *Responsabilità del produttore e rischio da sviluppo: oltre la lettera della Direttiva 85/374/CEE*, in *Dir. econ. ass.*, 1996, p. 29 ss. ed ivi riferimenti. Sulla possibile concorrenza tra responsabilità del produttore ai sensi del Codice del consumo e responsabilità per attività pericolose cfr. *ex multis* Cass., Sez. III, 10 maggio 2021, n. 12225 e Cass., Sez. III, 7 marzo 2019, n. 6587, per la quale la disciplina sui danni da prodotto difettoso e quella *ex art. 2050 c.c.* hanno una diversa *ratio* ed una diversa sfera di operatività, e la prima non esclude l'applicazione della seconda (nella specie la Corte ha pertanto statuito che la produzione e commercializzazione di un farmaco che non sia difettoso ai sensi della disciplina contenuta nel Codice del consumo può qualificarsi come attività pericolosa nella accezione accolta dal Codice civile. In altre parole, la responsabilità *ex art. 2050 c.c.* si può predicare quando non vi sia un vizio del prodotto, ma la pericolosità sia intrinseca al prodotto stesso). Sui possibili punti di frizione con il disegno di armonizzazione perseguito con la Direttiva "Prodotti" 85/374/CEE, v. Corte di Giustizia CE, 25 aprile 2002, C-52/00, *Commissione c. Repubblica francese*, ECLI:EU:C:2002:252.

¹¹⁰ Con riguardo ai dispositivi medici si consideri ad esempio il "sistema di sorveglianza post-commercializzazione", a carico del fabbricante (*ex art. 83 ss. MDR*). In breve: per ogni dispositivo il produttore deve pianificare, istituire e aggiornare un sistema di sorveglianza post-commercializzazione proporzionato alla classe di rischio e adeguato alla tipologia di dispositivo, che fa parte del proprio sistema di gestione della qualità. Tale sistema è finalizzato a registrare e analizzare sistematicamente i pertinenti dati sulla qualità, le prestazioni e la sicurezza di un dispositivo durante la sua intera vita, a trarre le necessarie conclusioni e a *determinare le eventuali azioni preventive e correttive*.

settoriali che ne costituiscono una traduzione puntuale, le quali hanno via via introdotto una molteplicità di doveri di vigilanza e controllo, comporta, di necessità, una collaterale espansione dell'ambito di rilevanza della condotta omissiva della PA. Si tratta di una notazione intuitiva: all'aumentare dei doveri di protezione e controllo in capo ad un soggetto titolare di una "posizione di garanzia", aumenta proporzionalmente l'area giuridica dell'omissione rilevante. Pertanto, la PA ben può essere chiamata a rispondere di tutte le conseguenze dannose causalmente riconducibili alla mancata attuazione delle attività funzionali alla tutela dei cittadini¹¹¹.

Da un lato, si osservano contesti specifici ove i soggetti pubblici assumono direttamente precisi obblighi di tutela dei consociati, articolati in puntuali discipline pubblicistiche: si considerino ad esempio i settori della farmacovigilanza e farmacovigilanza, della gestione della rete stradale e la protezione civile¹¹². In tali contesti, come osservato sopra, si instaura un rapporto di necessaria complementarietà tra regole pubblicistiche di sicurezza e regole aquiliane, sicché sembra ravvisabile "un profondo mutamento dei lineamenti della responsabilità della Pubblica Amministrazione. In quest'ottica, le discipline pubblicistiche di derivazione eurounitaria ed il principio di precauzione che ne costituisce la base comune divengono criteri fondamentali al fine di integrare il contenuto delle norme aquiliane e delimitarne l'ambito di applicazione"¹¹³.

¹¹¹ In argomento v. in generale K. OLIPHANT (Ed.), *The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective*, Cambridge, 2016.

¹¹² In relazione alla farmacovigilanza si considerino i compendi normativi di cui al Regolamento UE n. 1235/2010 e le Direttive 2010/84/UE e 2012/26/UE (invero i molteplici obblighi di prevenzione, vigilanza e controllo che fanno capo al Ministero della Salute in relazione alla sicurezza farmaceutica derivano da una pluralità di fonti che si sono stratificate dalla seconda metà del Secolo scorso: per una puntuale ricostruzione storica del quadro regolatorio cfr. Cass., Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2790. In tale ambito, un ruolo centrale è poi svolto dalla l. n. 210/1992, che ha previsto l'indennizzo a favore dei danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati). Per la sicurezza della rete stradale si v. *inter alia* l'art. 14 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), il d.lgs. n. 35/2011 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. In relazione ai doveri posti in capo alla PA in materia di protezione civile si v. in particolare il Codice della protezione civile di cui al d.lgs. n. 1/2018. Per un'analisi dettagliata, fondata sui dati normativi e sui dati empirici rilevabili dalla giurisprudenza, cfr. C. IPPOLITI MARTINI, *Principio di precauzione*, cit., spec. p. 161 ss., ed ivi ampi riferimenti.

¹¹³ C. IPPOLITI MARTINI, *op. ult. cit.*, p. 282 ss. Per l'A. nei contesti ove la PA assume direttamente doveri di vigilanza e controllo "su un processo di assicurazione di sicurezza e qualità nel quale essa stessa è coinvolta si ravvisa una transizione da un sistema di responsabilità aquiliana generica a sistemi di responsabilità qualificata maggiormente idonei a tutelare il danneggiato". Si pensi ad esempio alla protezione civile: dai doveri che l'ordinamento pone in capo alla Pubblica Amministrazione – da ultimo compendiate nel d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – la giurisprudenza suole riconoscere un obbligo risarcitorio nei casi in cui sia riscontrabile un "difetto di precauzione", e segnatamente una condotta omissiva consistente nella mancata adozione di tutte le misure concre-

Dall'altro lato, va affermandosi, in dottrina e giurisprudenza, un orientamento rigoroso che attribuisce rilievo generale alla "omissione precauzionale", il quale consente di individuare in capo a un soggetto una pluralità di doveri e regole di condotta compendiabili nell'obbligo di attivarsi per fronteggiare situazioni di potenziale pericolo – fondato su una lettura forte della precauzione, sulla clausola di solidarietà sociale *ex art. 2 Cost.*, nonché sul generale *neminem laedere* – anche in difetto di specifiche disposizioni normative forgiate *ex ante* per il caso concreto¹¹⁴.

Inoltre, come correttamente rilevato in dottrina, nello specifico ambito della responsabilità della PA, il principio di precauzione mostra una doppia valenza. Se il principale effetto osservabile è quello descritto sopra di "moltiplicatore" della RC (in funzione della protezione delle vittime e del potenziamento della sicurezza di attività utili ma rischiose), se ne può registrare un secondo, altrettanto virtuoso, di "argine" verso incontrollate, e irragionevoli, richieste di danni nei confronti della mano pubblica¹¹⁵. Ci si riferisce al profilo peculiare della pretesa responsabilità della Pubblica Amministrazione a fronte di danni patrimoniali (effettivamente) subiti dai privati in conseguenza di misure adottate in forza del principio di precauzione, rivelatesi, *ex post*, non proporzionali o non supportate da perentorie esigenze di tutela rispetto alle migliori e definitive acquisizioni scientifiche su un dato rischio. In particolare, dalla *case law* consolidatasi in ambito amministrativo emerge tale ruolo del principio in parola: in caso di provvedimento precauzionale di sospensione del commercio di un prodotto so-

tamente disponibili allo scopo di prevenire i danni o mitigarne la portata. Si v. Trib. Genova, 8 agosto 2017, in *Danno e resp.*, 1/2019, con commento di C. ROBERTI, *Responsabilità extracontrattuale della P.A. per omessa allerta meteo e concorso di colpa del danneggiato*, p. 136 ss. Orientamento confermato, in un diverso caso di esondazione fluviale, da Cass., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 512, la quale, muovendo dall'art. 2043 c.c., afferma l'esistenza di un obbligo giuridico del Comune (autorità periferica di Protezione civile) di attivarsi, in una situazione di grave criticità per possibile calamità naturale, e allertare *con ogni mezzo* la popolazione e, in particolare, quella già individuata come stabilmente residente in zone ritenute a rischio elevato. In senso analogo, si consideri il dovere di controllo delle acque destinate ad uso umano di cui alla Direttiva 98/83/CE (poi rifiuta nella successiva Direttiva UE 2020/2184), recepita in Italia con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31; nonché TAR Lazio, Sez. II-bis, 20 gennaio 2012, n. 668, in *Danno e resp.*, 11/2012, p. 1071 ss., con nota di F. PLANCHENSTAINER, *Arsenico e vecchi acquedotti: la responsabilità della P.A. per la fornitura di acqua potabile non a norma*.

¹¹⁴ Cfr. C. IPPOLITI MARTINI, *Il principio di precauzione come strumento di attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'agenda ONU 2030*, cit. p. 924; F. DEGL'INNOCENTI, *La responsabilità d'impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, Napoli, 2019, p. 167 ss.; R. MONTINARO, *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, Milano, 2012; Cass., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22344, in *Danno e resp.*, 4/2015, p. 357 ss., con nota di U. IZZO, *La "precauzione mancata" nella responsabilità civile: il gestore e lo scontro fra utenti delle aree sciabili*; Cass., Sez. III, 23 maggio 2006, n. 12111, in *Danno e resp.*, 2/2007, p. 163 ss., con nota di G. GUERRESCHI, *Soliti ignoti di nuovo sui ponteggi: l'impresa è responsabile*.

¹¹⁵ C. IPPOLITI MARTINI, *op. ult. cit.*, p. 925 ss.

spettato di creare un rischio inaccettabile per la salute, poi annullato per mancanza di solide e concordanti evidenze scientifiche circa la effettiva pericolosità, la giurisprudenza suole escludere la colpa della PA, e dunque il risarcimento del danno patrimoniale lamentato dal privato¹¹⁶. In altre parole, il principio funziona – e viene opportunamente maneggiato – per la limitazione delle pretese dei privati ove la PA abbia realizzato “ragionevoli eccessi di precauzione”¹¹⁷.

Veniamo infine al rapporto tra la precauzione e la sostenibilità.

Da quanto sinora considerato emerge chiaramente che il principio precauzionale, conosce varie declinazioni, “dalla più debole alla più forte, ed ognuna comporta conseguenze molto diverse, da una blanda risposta a un possibile pericolo, ad una stringente regolazione di rischi molto remoti”¹¹⁸. Sicché, pur invocando, sul piano formale, il medesimo principio si può giungere ad esiti concreti assai diversi, in accordo alla concezione adottata a monte.

In relazione a tale polivalenza del principio in esame può cogliersi la sua interazione virtuosa, in sede ermeneutica, con il principio di sostenibilità. In accordo al corrente quadro normativo esaminato e alle definizioni stipulative di sostenibilità ambientale e sociale proposte nel § I.7., sembra *necessario* dare una lettura forte della precauzione che consenta, *ceteris paribus*, di anticipare in modo serio la soglia di tutela dei beni giuridici protetti.

In particolare, valorizzando l’interpretazione sistematica e attenta alle conse-

¹¹⁶ Si v. *ex multis* il caso “Monsanto” deciso da TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2004, n. 14477, in *Giur. it.*, 6/2005, p. 1307 ss., con nota di M. POTO, *Il mais transgenico davanti al TAR del Lazio: storia di una pericolosità ancora tutta da dimostrare* (pronuncia resa su un provvedimento amministrativo di sospensione cautelativa della commercializzazione e dell’uso di taluni prodotti transgenici). In generale, sui profili di responsabilità da fatto lecito dell’amministrazione cfr. B.G. MATARELLA, *Lezioni di diritto amministrativo*, III ed., Torino, 2023, p. 244 ss.

¹¹⁷ Quella medesima incertezza scientifica che può giustificare la revoca del provvedimento amministrativo vale, altresì, ad escludere la colpa della PA, atteso che la scelta assunta, sebbene rivelatasi eccessivamente cautelativa, lungi dall’essere arbitraria, era parzialmente giustificata proprio da una situazione di incertezza scientifica. Evidentemente, ove si rimuovesse il principio di precauzione dall’equazione, la scelta cautelativa, rivelatasi successivamente ingiustificata, esporrebbe il danneggiante all’obbligo risarcitorio. La questione è di grande attualità e sembra destinata a venire in rilievo nel contenzioso in materia di pretesi danni subiti da taluni operatori commerciali in conseguenza dei provvedimenti emanati per contrastare la nota pandemia da Covid-19. C. IPPOLITI MARTINI, *Principio di precauzione e nuove prospettive*, cit., p. 297 ss., mettendo a sistema le indicazioni ritraibili dalla giurisprudenza osserva che l’impatto asimmetrico del principio di precauzione descritto nel testo può comportare, sul piano giuseconomico, una (almeno parziale) socializzazione del costo dei danni alla salute.

¹¹⁸ M. GRAZIADEI, *La regolazione del rischio e il principio di precauzione: Stati Uniti ed Europa a confronto*, in *Sistemi intelligenti*, 2/2017, p. 504. Cfr. anche J.B. WIENER, *Precaution*, cit., p. 597 ss. C. IPPOLITI MARTINI, *Il principio di precauzione come strumento di attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030*, cit. p. 928, ritiene, condivisibilmente, che il principio di precauzione, consentendo di valorizzare l’interazione tra strumenti di *public* e *private enforcement*, possa costituire la leva capace di azionare un circolo virtuoso utile a realizzare gli obiettivi della citata Agenda ONU 2030.

guenze, si giunge alla conclusione che, in linea di principio, un ragionevole eccesso di cautela sia preferibile rispetto ad un eccesso di superficialità nella considerazione degli impatti di lungo termine di un fattore di rischio *x*.

A questo punto si potrebbe obiettare che, inquadrati così i termini della questione, la sostenibilità sia, a tutto concedere, un duplicato (*à la page*) della precauzione. Invero, sembra possibile enucleare un preciso campo semantico e operativo per ciascuno dei due concetti – da cui deriva una funzione tecnica dal loro operato congiunto in ambito privatistico.

Da un canto, la precauzione, a fronte di un rischio incerto, plausibile ma sul quale non vi sia piena evidenza scientifica, chiede all'interprete di adottare adeguate misure di tutela senza attendere i tempi lunghi di una cognizione piena, o "pienissima", che potrebbero irrimediabilmente compromettere la protezione dei beni giuridici ambiente e salute. In altre parole, dà una direttiva relativa al *se* e al *quando* della tutela.

D'altro canto, la sostenibilità, nei bivi ermeneutici (tanto nella lettura delle norme di sicurezza che si occupano del rischio, quanto nella valutazione della fattispecie concreta), segnala all'interprete la direzione obbligatoria da intraprendere, e concorre a orientare, dunque, la posa in opera del principio di precauzione. Più in dettaglio, la sostenibilità, nell'ambito dell'imprescindibile giudizio di temperamento, chiarisce quali interessi debbano ricevere prevalente considerazione in caso di conflitto. E segnatamente: *i*) fa irrompere sulla scena, a pieno titolo, gli interessi e le "possibilità" delle generazioni future; *ii*) nella contesa frontale tra interessi puramente economici e valori personalistici richiede una più intensa ed effettiva tutela di questi ultimi. In altri termini, il principio di sostenibilità concorre a definire il *quomodo* di una tutela, necessariamente ispirata alla precauzione.

6. Segue: *danni potenziali e anticipazione della soglia di tutela. Il "danno da paura di ammalarsi" per il fatto di vivere in un ambiente insalubre*

Si è visto come la RC sia uno degli strumenti principe per la tutela ambientale. La spada di Damocle dell'obbligazione risarcitoria, premendo anche psicologicamente sui danneggianti potenziali, dovrebbe contribuire a spiegare altresì *ex ante* una tutela deterrente, propiziando l'aumento della cautela nello svolgimento delle attività rischiose e crescenti investimenti in sicurezza. Del pari, è ben conosciuto il ruolo di *regulation by litigation* assolto dalla responsabilità civile, specie quando sia associata ad efficienti azioni di classe e ad un livello risarcitorio adeguato, in grado di disincentivare in modo effettivo il danneggiante potenziale (soprattutto al cospetto di illeciti lucrativi)¹¹⁹.

¹¹⁹ A.P. MORRISS *et alii*, *Regulation by Litigation*, New Haven, 2009; M. BUSSANI, *L'illecito civile*, in *Trattato di Diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2020, p. 113 ss.

E fin qui siamo a nozioni arcinote e piuttosto condivise dagli interpreti (il quadro sarà arricchito e problematizzato nei §§ III.3. ss., ai quali si rinvia).

Tanto premesso, v'è da considerare un limite istituzionale del rimedio aquiliano, almeno ove la nozione di “danno” sia interpretata in modo riduzionistico: esso, tipicamente, entra in scena quando una conseguenza negativa si sia già manifestata nella sfera giuridica della vittima, quando il proverbiale latte sia stato versato.

In parte, come considerato nelle pagine precedenti, tale limite può essere colmato dalla tutela inibitoria¹²⁰. Tuttavia si deve considerare che tra le aree presidiate dalle due tutele – inibitoria, da un lato, e risarcitoria, dall'altro – esiste una zona grigia che potrebbe restare sprovvista di copertura, ove si intendessero in modo manicheo e formalista le due forme di tutela. In altre parole, possono darsi svariate occasioni nelle quali nel caso concreto non siano ravvisabili in modo netto i presupposti per azionare una tutela inibitoria (specialmente il *periculum in mora*¹²¹), ad esempio perché i dati scientifici non siano concludenti nell'indicare l'esistenza o l'intensità di un *vulnus* associato all'esposizione a un determinato rischio e, parallelamente, non sia dato riscontrare, ad esempio, un danno biologico vero e proprio: la fenomenologia dei danni lungolatenti¹²² – come quelli derivanti dall'esposizione all'amianto, per intenderci – può ben rappresentare il senso del discorso che andiamo svolgendo.

Per colmare tale possibile vuoto di tutela, la *law in action*, sfruttando la straordinaria elasticità delle regole aquiliane, ha cercato di anticipare la soglia di tutela dei beni giuridici (specialmente la salute) minacciati da un danno potenziale e futuro, non ancora (compiutamente) materializzato sul piano fenomenico, sebbene prevedibile con ragionevole certezza nel *se*, e/o comunque foriero, *medio tempore*, di un obiettivo peggioramento della qualità della vita conseguente all'angoscia che si sviluppi una malattia. Ciò è stato fatto, fruttuosamen-

¹²⁰ C. RAPISARDA-M. TARUFFO, voce *Inibitoria*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1989, p. 1 ss. A. CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, Torino, 1997. Si pensi al modello delle azioni di nunciazione *ex artt.* 1171 e 1172 c.c.: esse consentono, sì, di gestire *ex ante* il pericolo di danno; tuttavia sono noti gli stretti limiti delle medesime, sul piano soggettivo e oggettivo.

¹²¹ Si consideri che la nuova azione *ex art.* 840-*sexiesdecies* c.p.c., la quale, come visto, ben può rappresentare uno strumento assai efficace per la tutela di interessi collettivi omogenei, non prevede misure anticipatorie cautelari per “giusti motivi di urgenza” (a differenza di quanto previsto nell'abrogato art. 140, co. 8, cod. cons.): “il che finisce per rendere esperibile l'inibitoria cautelare solo sul presupposto del pregiudizio imminente e irreparabile *ex art.* 700 c.p.c., senza alcuna attenuazione del *periculum in mora*, quasi *in re ipsa* in materia di tutela inibitoria di interessi collettivi. Sembra, quindi, profilarsi un arretramento in termini di effettività delle tutele rispetto all'inibitoria consumeristica di cui agli abrogati artt. 139 e 140 cod. cons.”: A. TEDOLDI-G. SACCHETTO, *op. cit.*, p. 246. Si v. altresì I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Giur. it.*, 10/2019, p. 2330.

¹²² Sul danno lungolatente e l'adeguatezza della clausola *claims made*, nonché per una rilettura del concetto di sinistro alla luce delle nuove esigenze fattuali cfr. A.C. NAZZARO, *Il sinistro nell'assicurazione della responsabilità lungolatente*, Napoli, 2022, spec. p. 79 ss.

te, in diverse occasioni ricorrendo al risarcimento del c.d. “danno da paura di ammalarsi”, categoria descrittiva di una peculiare faccia del prisma della categoria generale del danno non patrimoniale.

Il *leading case* in materia, come noto, è costituito dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni unite del 2002 che ha definitivamente deciso una delle cause civili originate dall’arcinoto disastro “Seveso”¹²³.

Si tratta di una vicenda scolpita nell’immaginario collettivo, annoverata da “Time” tra i dieci peggiori disastri ambientali di tutti i tempi, che non soltanto ha scosso profondamente la coscienza sociale del Paese¹²⁴, ma ha avuto altresì un ruolo notevole per il progresso giuridico (si pensi alle c.d. Direttive “Seveso” emanate dal legislatore comunitario per limitare i rischi di incidenti rilevanti derivanti da attività industriali), e si ritiene abbia segnato un punto di svolta nello sviluppo dell’epidemiologia¹²⁵.

Pertanto varrà la pena ripercorrere pur telegraficamente i contorni del caso.

Il 10 luglio del 1976 presso una fabbrica chimica dell’ICMESA (Industrie chimiche-Meda-Società azionaria) sita nel territorio di Meda, in Brianza, complice la rottura di un sistema di sicurezza, esplose il reattore denominato “A101”, usato per la produzione di “2,4,5-triclorofenolo”: una materia prima necessaria per la preparazione, in particolare, di taluni disinfettanti e diserbanti. I pochi dipendenti presenti in fabbrica, addetti alla manutenzione e alle pulizie, assistarono alla rapida e ingovernabile fuoriuscita di vapori dai fumaioli dello stabilimento, i quali diedero forma a una nube densa e di notevole altezza.

Tale nube di vapore, si scoprì, conteneva talune sostanze altamente tossiche, tra le quali la famigerata TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-*p*-diossina), giornalmente abbreviata in “diossina”, e si estese rapidamente a un vasto territorio, soprattutto nel confinante comune di Seveso. Nelle ore e nei giorni successivi si manifestarono gravi conseguenze dannose sulle persone, sugli animali e sulle colture. Le Autorità amministrative locali emanarono i provvedimenti di

¹²³ Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515, *Icmesa c. Pierotti*, in *Danno e resp.*, 5/2002, p. 499 ss., con commenti di G. PONZANELLI e B. TASSONE; e in *Corr. giur.*, 4/2002, p. 461 ss. con nota di G. DE MARZO.

¹²⁴ Cfr. l’elenco stilato da *Time*: <https://content.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,1986457,00.html>. Ripercorre le principali tappe del disastro e dei fatti successivi V. CARRERI, *La fabbrica sporca*, Mantova, 2017. La vicenda assunse grande rilievo nell’opinione pubblica e ingenerò altresì una profonda tensione sociale che culminò, nel 1980, con l’assassinio di Paolo Paoletti, responsabile della produzione dello stabilimento allora imputato nel procedimento penale per disastro, da parte del gruppo terroristico “Prima Linea”. Il caso Seveso ha segnato del pari l’immaginario collettivo popolare: si pensi, ad esempio, a “Canzone per Seveso”, pubblicata da Antonello Venditti nell’album “Ullàlla” proprio nel 1976.

¹²⁵ La prima come noto è stata la Direttiva 82/501/CEE, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, c.d. “Seveso I”. Discute l’impatto che il disastro ha avuto sullo sviluppo dell’epidemiologia in Italia L. BISANTI, *Mi ricordo Seveso*, in *Janus*, 22/2006, p. 149 ss.

emergenza ritenuti, al momento, necessari e l'Autorità giudiziaria promosse subito le indagini per accertare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità penali.

L'area contaminata veniva poi divisa in tre zone (A, B, R) a seconda della concentrazione di diossina rilevata. Numerosi cittadini residenti nelle zone impattate dalla nube tossica furono ricoverati in ospedale: si registrarono nell'imminenza dei fatti circa duecento casi di cloracne e oltre quattrocento di bruciate della pelle. Si constatava inoltre la improvvisa moria di piccoli animali da cortile. Ai cittadini si ingiungeva di non mangiare e toccare frutta e verdura locale. Il 26 luglio 1976 iniziava l'evacuazione di 208 persone residenti nell'area contaminata, e oltre 3.000 animali da allevamento venivano abbattuti per precauzione¹²⁶.

All'epoca del disastro, almeno al grande pubblico, non erano noti gli effetti da esposizione alla diossina, la quale, a seconda della concentrazione, può causare tumori e danni gravi al sistema nervoso, a quello cardiocircolatorio, al fegato e ai reni. Inoltre, si ritiene riduca la fertilità e, nelle donne incinte, può provocare malformazioni al feto e aborti spontanei. Il TCDD, in particolare, è pericoloso anche in piccole dosi, e la quantità totale fuoriuscita nel disastro Seveso, che secondo le prime informazioni era di soli 300 grammi, oggi è stimata intorno ai 15 o anche 18 chili¹²⁷.

Veniamo alla dimensione processuale del disastro. Il processo penale si chiudeva definitivamente nel 1986 con la formazione del giudicato di condanna a carico dei responsabili tecnici della società per il reato di disastro colposo *ex art.* 449 c.p. Da quel momento riprendono a celebrarsi i numerosi processi civili instaurati contro la ICMESA per il risarcimento dei danni, *medio tempore* sospesi per la pendenza del processo penale.

Nulla quaestio pei casi in cui fosse dato accertare la presenza di danni patrimoniali – si pensi alla chiusura di talune attività commerciali e all'abbattimento di immobili disposto in seguito all'incidente – e del danno biologico in senso proprio, *i.e.* lesione all'integrità psico-fisica.

Sul terreno del danno morale *ex art.* 2059 c.c., invece, si è consumato un vero e proprio scontro giuridico durato circa un decennio.

Infatti, da un lato, le corti di merito avevano iniziato a riconoscere il risarcimento del danno morale in via autonoma, ossia pur in mancanza di una lesione

¹²⁶ F. TRIFIRÒ, (a cura di), *Quali lezioni dall'incidente di Seveso? Il 2,4,5-triclorofenolo, una molecola da dimenticare*, in *La Chimica e l'Industria*, sett. 2004, p. 23.

¹²⁷ Cfr. *EpiCentro – L'epidemiologia per la sanità pubblica*, dell'Istituto Superiore di Sanità: <https://www.epicentro.iss.it/focus/seveso/seveso>. Per una compiuta ricostruzione dei fatti v. la Relazione conclusiva del 25 luglio 1978, presentata dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita sul caso con la l. n. 357/1977 (Senato della Repubblica, Atti Parlamentari VII Legislatura, Documento XXIII, n. 6, consultabile al sito: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/907869.pdf>).

alla salute medicalmente accertabile. I giudici giungevano a predicare l'autonoma risarcibilità del pregiudizio morale, a prescindere dall'esistenza conclamata o meno di una patologia, valorizzando le seguenti circostanze: le prescrizioni comportamentali dettate dalla PA e le limitazioni alla libertà di azione e di vita subite dagli attori (oltre al divieto di contatto con le cose contaminate, le Autorità avevano suggerito l'astensione dalla procreazione sino al completamento della bonifica); la sottoposizione – sostanzialmente coattiva – a continui esami e controlli clinici volti a diagnosticare le conseguenze derivanti dall'esposizione alla diossina; l'alterazione delle normali condizioni di vita e di rapporto con l'ambiente circostante; la situazione di obiettiva angoscia per il futuro e la paura di contrarre gravi patologie che tutto ciò determinava, nonché la acclarata illi-
ceità penale delle condotte¹²⁸.

D'altro canto, la Sezione III della Cassazione, con un'assai discutibile presa di posizione – sia in termini puramente tecnici, sia di politica del diritto – nel 1997 chiudeva nettamente la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno morale *per se*, in assenza, quindi, di un danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale. In quel frangente, la Cassazione, probabilmente tiranneggiata dalla paura di “aprire” a una incontrollata proliferazione di azioni risarcitorie, ponendo a rischio anche l'aspettativa di coloro che avessero subito i danni più significativi, qualifica il danno morale soggettivo (inteso quale transeunte turbamento psicologico) come danno-conseguenza, e ne aggancia la risarcibilità alla previa esistenza di una lesione all'integrità psico-fisica (medicalmente accertata)¹²⁹. In altre parole: nessun risarcimento del danno morale se non c'è la prova di aver subito un danno biologico.

¹²⁸ Si v. *ex multis* Trib. Milano, 11 luglio 1991, *Carace, Ferro et alii c. Icmesa*, e App. Milano, 15 aprile 1994 *Carace, Ferro et alii c. Icmesa*, in *Resp. civ. e prev.*, 1995, p. 136 ss. con nota di D. FEOLA, *Il caso “Seveso” e la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla collettività vittima di un disastro ambientale*; App. Milano, 10 gennaio 1997, *Ferrario c. Icmesa*, in *Foro pad.*, 1997, I, c. 85 ss. Sulla circostanza dei controlli sanitari continui, si consideri ad esempio che il Comune di Seveso aveva stipulato una convenzione con la Clinica del lavoro dell'Università di Milano per un controllo sistematico-statistico dei pazienti della durata di quindici anni: D. FEOLA, *op. cit.*, p. 144. Taluni studi epidemiologici di taglio empirico condotti nei decenni successivi hanno peraltro dimostrato la seria fondatezza di quella paura: si v. ad es. D. CONSONNI *et alii*, *Mortality in a Population Exposed to Dioxin after the Seveso, Italy, Accident in 1976: 25 Years of Follow-Up*, in *American Journal of Epidemiology*, 167, 7, 1 April 2008, p. 847 ss.: i risultati dello studio empirico hanno confermato le precedenti scoperte di un aumento di fenomeni tumorali tra coloro che vivevano nelle zone A e B intorno all'epicentro del disastro: “these zones also showed increased mortality from circulatory diseases in the first years after the accident, from chronic obstructive pulmonary disease, and from diabetes mellitus among females. A toxic and carcinogenic risk to humans after high TCDD exposure is supported by the results of this study”.

¹²⁹ Cass., Sez. III, 24 maggio 1997, n. 4631, in *Corr. giur.*, 10/1997, p. 1172 ss., con nota di G. DE MARZO, il quale nota un “semplicitistico tentativo di affrontare le preoccupazioni derivanti dal pericolo di proliferazioni delle liti”: nel caso di specie, la temuta *flood of litigation*, a tutto concedere, avrebbe rappresentato il fisiologico riflesso dell'ampia diffusione del disastro Seveso, e non

Tale orientamento, fortemente criticato in letteratura¹³⁰, veniva infine sconfessato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte. Queste ultime, nel 2002, chiamate a decidere sopra un'analoga controversia civile originata dal disastro "Seveso", e considerando espressamente i rilievi critici svolti in dottrina, con un pregevole *overruling* affermano il principio opposto a quello scelto dalla Terza Sezione nel 1997, stabilendo, quindi, che il danno morale soggettivo sia risarcibile di per sé, anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale¹³¹.

Le Sezioni Unite giungono a tale assunto valorizzando, in primo luogo, la piena autonomia concettuale, oltreché fenomenica, del danno non patrimoniale (morale), considerandolo un *danno-evento*, e non già un danno conseguenza – come fatto precedentemente dalla Terza Sezione sulla base di una non corretta lettura della giurisprudenza costituzionale sul punto¹³². Invero, si sottopone a critica la stessa ragion d'essere della dicotomia danno-evento/danno-conseguenza, considerata, quantomeno nella specifica tematica *sub iudice*, "una mera sovrastruttura teorica, dal momento che l'art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all'art. 185 c.p. che, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al turbamento psichico della vittima non pone altre condizioni, tantomeno la presenza di un distinto evento di danno"¹³³.

già la conseguenza dell'allentamento delle regole che presidiano l'individuazione dei danni risarcibili; e Cass., Sez. III, 20 giugno 1997, n. 5530, in *Danno e resp.*, 6/1997, p. 711 ss., con nota di B. POZZO, anche per interessanti profili comparatistici.

¹³⁰ Si v. *ex multis* P.G. MONATERI-M. BONA, *Il danno alla persona*, Padova, 1998, p. 261 ss.; M. BONA, *Riflessioni sul risarcimento del danno morale da disastro ambientale: critica ai limiti delineati dalla Corte di cassazione nel Caso Seveso*, in *Giur. it.*, 1998, p. 1363 ss.; G. CRICENTI, *Il danno non patrimoniale*, II ed., Padova, 2006, p. 194 ss.; D. FEOLA, *Il risarcimento del danno morale nei reati di pericolo: il caso "Seveso" in Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 1997, p. 1067 ss.; G. DE MARZO, *op. ult. cit.*, p. 1173 ss. Cfr. B. TASSONE, *op. cit.*, p. 504 ss., per una compiuta rassegna delle posizioni espresse.

¹³¹ Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515, *Icmesa c. Pierotti*, cit., affermava il seguente principio di diritto: "in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale".

¹³² Le sentenze della Corte cost. n. 184/1986 e n. 37/1994.

¹³³ Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515, cit. Invero, dal 2002 in avanti vi sono stati innumerevoli "terremoti" nelle province del danno non patrimoniale (*inter alia* l'emancipazione del danno non patrimoniale dal riduzionistico collegamento quasi-esclusivo con l'art. 185 c.p.,

Ciò posto, per la soluzione del nodo giuridico, nel ragionamento della Suprema Corte risulta – correttamente – decisiva la natura della condotta illecita: il reato *ex art.* 449 c.p., ossia un delitto colposo di pericolo presunto, ove il pericolo è implicito nella condotta tipizzata dal legislatore, e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per l'incolumità pubblica. Ma, soprattutto, si tratta di un delitto plurioffensivo, poiché con l'offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente, di cui è titolare l'intera collettività, “concorre sempre l'offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato *habitat* (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un *pericolo astratto* di attentato alla loro sfera individuale. Ne consegue che essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito un turbamento psichico (che si pone anch'esso come danno-evento, alla pari dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, nella specie non ravvisati)”¹³⁴.

Venivano così scolpite le coordinate per la risarcibilità del “danno da paura di ammalarsi”, come sintesi descrittiva di una componente della unitaria e multifforme categoria del danno non patrimoniale *ex art.* 2059 c.c., con la precisazione che, in ogni caso, non si tratta di danno *in re ipsa*, restando in capo all'attore l'onere della prova di aver subito, in concreto, un turbamento psichico, anche di natura transitoria, causato dall'esposizione a un determinato fattore di rischio. Prova che, tuttavia, è bene rammentare, può essere fornita con ogni mezzo ammesso dall'ordinamento, ivi incluse le presunzioni e il fatto notorio.

Il principio di diritto affermato nel *leading case* “Seveso” del 2002 è stato poi applicato in diverse occasioni dalla giurisprudenza successiva e l'orientamento

l'emanazione degli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, le note pronunce di “San Martino” del 2008 e il “decalogo” di “San Martino-bis” del 2019), dei quali non è possibile, per ragioni di spazio, dare qui adeguatamente atto: si v. per tutti la sistemazione del diritto vivente tracciata da M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 801 ss. Il senso logico-giuridico della distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza è stato recentemente analizzato e ribadito dalle Sezioni Unite che si sono pronunciate sul danno da occupazione illegittima di immobili: Cass., Sez. Un., 15 novembre 2022, n. 33645: sui nodi teoratici affrontati in tale pronuncia si v., con varietà di accenti, le acute riflessioni di G. ALPA, *Danno in re ipsa e tutela dei diritti fondamentali (Diritti della personalità e diritto di proprietà)*, in *Resp. civ. e prev.*, 1/2023, p. 6 ss.; E. BARGELLI, *Occupazione abusiva come specie di illecito: dall'agevolazione probatoria alla lesione della facoltà di godimento*, *ivi*, p. 18 ss.; M. FRANZONI, *Occupazione senza titolo nella decisione delle SS.UU.*, *ivi*, p. 27 ss.; C.M. NANNA, *Sezioni Unite e danno da occupazione sine titolo, tra inutilità di «astrazioni concettuali» ed esigenze di semplificazione*, *ivi*, p. 37 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Danno e risarcimento nel problema dell'occupazione abusiva di un immobile*, *ivi*, p. 54 ss.; P. SIRENA, *Danno-evento, danno-conseguenza e relativi nessi causali. Una storia di superfetazioni interpretative e ipocrisie giurisprudenziali*, *ivi*, p. 68 ss.; nonché A. IULIANI, *Lesione del potere di godimento e risarcimento del danno*, in *Giur. it.*, 6/2023, p. 1273 ss.

¹³⁴ Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515, cit.

risulta ad oggi consolidato. Prima di trarne le dovute implicazioni sistematiche, in connessione alle nozioni di sostenibilità qui proposte, sembra opportuno richiamare brevemente taluni casi significativi che hanno concorso, peraltro, a mettere a punto una nozione più precisa della categoria.

Così, il danno da paura di ammalarsi è stato riconosciuto in relazione all'*esposizione a immissioni acustiche continuative intollerabili* (superiori ai limiti normativi), determinate da una banda rumorosa collocata dalla PA sulla pubblica via per il rallentamento del traffico veicolare. Si noti che, nel caso di specie, il giudice civile, da un lato, ordinava la reintegrazione in forma specifica *ex art. 2058 c.c.* (tramite la rimozione della banda rumorosa posta in prossimità dell'abitazione degli attori); e, d'altro canto, condannava la provincia convenuta a risarcire per equivalente monetario il danno alla salute, "inteso non solo sotto un profilo specificamente biologico, ma come *qualità di vita nella relazione con l'ambiente suscettibile di incidenza diretta a livello psico-fisico, anche prima della manifestazione di una vera e propria malattia* – come conseguenza delle immissioni rumorose riscontrate (...) il cui rischio concreto si deve peraltro considerare in prospettiva futura come verosimile"¹³⁵.

Inoltre, in caso di *esposizione prolungata all'inalazione di polveri di amianto*, e in mancanza di alcuna cautela idonea a preservare la salute del lavoratore nonché di informative sui rischi specifici, accanto al danno biologico conclamato, la giurisprudenza ha riconosciuto l'autonoma risarcibilità del danno morale consistente nel patema e turbamento provati per il sospetto di aver contratto una grave malattia (mesotelioma). Peraltro, nel caso di specie la paura di ammalarsi gravemente era maturata – e plausibilmente fondata – giusta l'insorgenza di una patologia meno grave (placche pleuriche), atteso che la presenza di queste ulti-

¹³⁵ App. Torino, 9 luglio 2012, *Riva e altra c. Provincia di cuneo*, in *Foro it.*, 2012, I, c. 3170 ss. La decisione, tuttavia, risulta da stigmatizzare in relazione al *quantum* risarcitorio accordato agli attori, a dir poco irrisorio (1.500 € ad un'attrice e 3.340 € all'altro attore, che aveva provato anche l'insorgenza di una malattia psichica concausata dall'esposizione al rumore): sul tema, denso di implicazioni, si tornerà compiutamente più avanti nel testo. Il danno morale da paura di ammalarsi era stato altresì riconosciuto nel richiamato precedente del Trib. Venezia, Sez. III, 19 febbraio 2008, cit., in materia di esposizione prolungata ai campi elettromagnetici. Qui sembra rilevante che il giudice, in ossequio alla corrente lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., abbia ritenuto risarcibile il *vulnus* all'equilibrio emotivo della vittima derivante "dalla lesione del fondamentale diritto alla salute *ex art. 32 Cost.*, sotto il profilo sia del diritto a un ambiente salubre sia del conseguente *pericolo per l'integrità psico-fisica* dell'individuo". Riprendendo poi il principio stabilito dalle Sezioni Unite nel caso "Seveso" aggiungeva: "se questo risarcimento può essere accordato sull'accertamento di un delitto colposo di pericolo presunto, deve vieppiù ritenersi che qualora il giudice ritenga accertata, come nella specie, l'esistenza di una lesione del diritto dell'individuo a un ambiente salubre in conseguenza di un serio e documentato pericolo per la salute derivante da emissioni inquinanti, il danno morale che ne deriva possa e debba essere risarcito" (il patimento degli attori veniva riconosciuto in termini di incognita sul futuro della propria salute, e il *pretium doloris* commisurato alla coscienza di essere stati esposti a fattori potenzialmente nocivi).

me, pur non rappresentando un precursore certo del mesotelioma, risulta correlata a un rischio aumentato rispetto a soggetti con comparabili storie espositive che non presentano placche, e pertanto viene interpretata in letteratura come un indicatore di elevato rischio di tumori maligni¹³⁶. In consimile caso, la Cassazione ribadiva il proprio orientamento sulla risarcibilità del danno da paura di ammalarsi, precisando che la prospettata situazione di sofferenza non può, tuttavia, essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato, dovendosi rispettare i generali principi in tema di onere della prova. Sicché, la situazione di turbamento psichico allegata dall'attore, al pari di qualsiasi altro stato psichico interiore, rileva in quanto ricorrano degli *elementi obiettivamente riscontrabili*, i quali possono anche essere desunti da altre circostanze di fatto esterne, come “la presenza di malattie psicosomatiche, insonnia, inappetENZE, disturbi del comportamento”¹³⁷.

Ancóra, si può ricordare la pronuncia dei giudici amministrativi che hanno condannato la Pubblica Amministrazione per la *fornitura di acqua “potabile” non a norma*, contenente concentrazioni di arsenico, sostanza altamente tossica, superiore ai livelli massimi consentiti dai parametri unionali. Accertata la condotta illecita colposamente omissiva, il TAR condannava la PA resistente a titolo di danno non patrimoniale e, segnatamente, per il danno morale patito dai ricorrenti individuato nella sofferenza determinata dal senso di impotenza e frustrazione per i noti e documentati rischi sanitari per la propria famiglia (nella specie documentati con adeguato supporto tratto dalla letteratura scientifica e da una perizia medico-legale). In altre parole, per il Collegio il danno non patrimoniale doveva essere riconosciuto “per l'aumento di probabilità di contrarre gravi infermità in futuro e per lo stress psico-fisico e l'alterazione delle abitudini di vita personali e familiari conseguenti alla ritardata ed incompleta informazione del rischio sanitario”¹³⁸. La pronuncia merita di essere lodata anche per un sapiente ed appropriato utilizzo del principio di precauzione in sede di accertamento della responsabilità; nonché per un *obiter dictum* ove, rettamente, si considera la oggettiva difficoltà di prova del danno biologico in senso stretto, non soltanto per il suo carattere lungolatente in caso di esposizione a sostanze tossiche, ma anche per la ordinaria esigenza di inda-

¹³⁶ Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217, in *Corr. giur.*, 8-9/2018, p. 1075 ss., con nota di M. DE PAMPHILIS, *op. cit.* (in tal caso l'importo liquidato a titolo di danno morale ammontava a circa 2.500 € – pari al 40% del danno biologico accertato).

¹³⁷ Cass., Sez. Lav., 17 novembre 2017, n. 27324. In continuità si v. da ultimo TAR Lazio, Sez. IV, 26 aprile 2023, n. 7136, e Trib. Roma, 18 ottobre 2022, n. 8460, in *Dejure*, che richiede l'allegazione di “elementi oggettivi che diano consistenza e materialità al mero timore”; e considera che “al contrario, svincolare la risarcibilità del danno da un qualsiasi elemento oggettivo di riscontro, comporterebbe la risarcibilità di qualsivoglia timore, ansia o paura provate anche immotivatamente da un soggetto”.

¹³⁸ TAR Lazio, Sez. II-bis, 20 gennaio 2012, n. 668, cit.

gini epidemiologiche e statistiche che esulano totalmente dalla possibilità probatoria di singoli ricorrenti¹³⁹.

Tuttavia, si registra un grave *punctum dolens* circa la effettività rimediale: vengono liquidati appena 100 € (*sic!*) di risarcimento a ciascun ricorrente: ora, in disparte la inesistente efficacia deterrente e “regolatoria” di una simile condanna, la risibilità dell’importo non consente neppure di parlare – con un minimo di credibilità, s’intende – di una funzione satisfattivo-consolatoria. Si tratta di un problema seriale, invero riscontrabile in tutti i casi esaminati in cui è stato riconosciuto – pur con buone argomentazioni e apprezzabile coraggio ermeneutico per sortire da ingessanti schemi tradizionali – il danno da paura di ammalarsi. Nel caso “Seveso”, considerato uno tra i dieci peggiori disastri ambientali di tutti i tempi, la corte territoriale, negli anni Novanta del secolo scorso, aveva liquidato a tale titolo appena due milioni delle vecchie lire a ciascun attore¹⁴⁰. Ancóra, ci si chiede se il fatto di esporre un lavoratore per trent’anni a polveri d’amianto, senza alcun presidio di sicurezza e senza dargli nessuna informazione specifica, nonostante la pericolosità dell’asbesto sia nota sin dai primi anni del Novecento, possa essere adeguatamente sanzionata da una somma di 2.500 Euro. Si tratta infatti di una condotta grave che denota una totale e cinica indifferenza per la sicurezza dei lavoratori e per la vita altrui, un contegno “*reckless*” direbbero i *common lawyers*. Ma anche mettendo da parte per un momento le funzioni di deterrenza e sanzione che, pure, una RC efficace deve esprimere, come si può pensare che simili cifre possano rappresentare, per la vittima, un “serio ristoro” per il danno effettivamente subito, per la perdita di “utilità personali” sofferta?

La questione è serissima: il messaggio che si dà ai consociati, in termini di politica del diritto, rischia di essere devastante, ai limiti dell’immorale¹⁴¹. Lungi

¹³⁹ Il Collegio aggiunge che si potrebbe offrirne la prova anche su basi probabilistiche delle future aspettative di vita, ma ciò dovrebbe comportare “una sostanziale evoluzione della tradizionale giurisprudenza in materia di prova del danno probabilistico”. Oltre a quanto si dirà *infra* nel testo, possono contribuire a una simile evoluzione le nuove norme in materia di procedimenti collettivi introdotti nel codice di rito: tanto ai fini dell’accertamento della responsabilità, quanto ai fini della pronuncia di una inibitoria è previsto che il tribunale possa avvalersi di *dati statistici* e di presunzioni semplici (artt. 840-*quinquies*, co. 4, e 840-*sexiesdecies*, co. 5, c.p.c.).

¹⁴⁰ In uno degli ultimi arresti civili sulla vicenda si è arrivati a 5.000 €: somma appena più alta che, tuttavia, non sposta il baricentro della critica svolta nel testo: cfr. Trib. Milano, Sez. I, 9 giugno 2003, G.U. Marangoni, *Aggujaro et alii c. Icmesa*, in *Danno e resp.*, 1/2004, p. 73 ss., con nota di S. CACACE.

¹⁴¹ G. ALPA, *Il diritto soggettivo all’ambiente salubre*, cit., p. 11, nel censurare i descritti risarcimenti irrisori, parla di “misura risibile, anzi grottesca, dell’ammontare liquidato. Ancor più assurda appare pertanto la conferma di queste decisioni in appello, ma addirittura incredibili sono le decisioni della Suprema Corte con cui si sono cassate con rinvio le sentenze d’appello”, stabilendosi in quel frangente che, in occasione della compromissione, anche grave, della salubrità dell’ambiente, il danno morale sarebbe stato risarcibile soltanto ove collegato al danno biologico.

dal disincentivare dal commettere l'illecito, l'esistenza di simili orizzonti risarcitori rischia di suonare come un incentivo perverso verso la condotta in tesi stigmatizzata o, quanto meno, come una "dolce spinta" a disinvestire in misure di sicurezza (sul tema si tornerà organicamente al § III.3. ss.).

A questo punto si possono mettere a sistema le acquisizioni ritraibili dal diritto vivente insieme ai nuovi indici normativi considerati nel Capitolo I che, come visto, hanno introdotto nell'ordinamento le variabili di sostenibilità ambientale e sociale.

Per sistemare in modo acconcio sul piano dogmatico il "danno da paura di ammalarsi", giova considerare che in occasione di taluni fatti illeciti – soprattutto, come visto, riconducibili a fenomeni di esposizione a sostanze nocive – i concetti di "pericolo", "rischio" e "paura" entrano forzatamente in contatto¹⁴². Evidentemente non si può assegnare valore giuridico – idoneo a innescare una risposta di RC – a qualsiasi forma di timore, soprattutto considerando che trattasi di un elemento dello "spirito" difficile da sondare, sebbene spesso si manifesti all'esterno e sia possibile trovare dei riscontri esterni al soggetto. Tanto premesso, si suole assegnare rilievo giuridico a quella paura, plausibilmente fondata, "intesa come reazione a livello emotivo provocata dalla percezione di un pericolo di per sé idoneo a provocare – a prescindere dal verificarsi o meno del danno – *effetti peggiorativi* nella condizione del soggetto esposto al rischio"¹⁴³.

L'accento su un peggioramento oggettivo nella sfera giuridica attorea determinato dalla paura di un pericolo incombente giustifica la locuzione, pure invalsa in dottrina, di "danno da pericolo". Il che, peraltro, da un lato si riconcilia con l'ampiezza semantica che la parola "danno" assume in ambito giuridico: nocimento, pregiudizio, certo, ma anche "alterazione di una situazione favorevole"¹⁴⁴. D'altro canto, occorre considerare che in taluni casi "il pericolo di danno è, esso stesso, un danno", diverso da quell'altro che potrà derivare dalla completa attuazione della virtuale possibilità insita nel pericolo *in fieri*. Un'analisi attenta della multiforme fenomenologia dei fatti illeciti mostra infatti che

¹⁴² Da un'analisi sistematica della casistica, anche con riferimento ad altri ordinamenti, emerge un panorama variegato: le richieste risarcitorie riguardano pericoli ancora in atto al momento dell'azione o gravi pericoli durati pochi istanti; pericoli effettivi e concreti (ad es. inquinamento di una falda acquifera) o pericoli soltanto percepiti. Quanto ai danni lamentati, si va dalla sfera emozionale e morale a quella patrimoniale, dal danno attuale a quello futuro, talvolta con la richiesta di anticipare, sulla base di calcoli probabilistici, gli effetti finali del rischio (c.d. *increased risk*): cfr. L. GAUDINO, *Il danno da pericolo*, in P. Cendon (a cura di), *Persona e danno*, IV, Milano, 2004, spec. p. 3337; e M.A. MAZZOLA, *Ambiente salubre: diritti e danni*, in P. Cendon (diretto da), *Trattato della responsabilità civile*, I, II ed., Torino, 2020, cap. XXXIV, ed ivi riferimenti; P.M. VIPIANA (a cura di), *Inquinamento da amianto*, Torino, 2014.

¹⁴³ M. DE PAMPHILIS, *op. cit.*, p. 1078, ed ivi riferimenti.

¹⁴⁴ A. DE CUPIS, voce *Danno (dir. vigente)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 622.

“anche il pericolo di danno incide negativamente sul valore del bene sul quale incombe, menomando tale valore, e colpisce quindi l’interesse del soggetto cui il bene spetta”¹⁴⁵.

Sul rapporto tra pericoli incombenti e danno non patrimoniale, in dottrina si è efficacemente osservato: “non è seriamente sostenibile che l’uomo medio non si senta toccato, almeno a livello dello spirito, da un fatto che ha pur soltanto minacciato la sua integrità fisica, che ha suscitato la consapevolezza che da quel fatto poteva derivargli un danno concreto, cioè materiale (...) Ed è questa semplice presenza di allarme, di timore suscitato da quel fatto, a concretare il danno non patrimoniale; è proprio questa *lesione al bene supremo della tranquillità* che si mostra come figura genuina di pregiudizio non patrimoniale”¹⁴⁶. Lo spunto teorico è senz’altro condivisibile, sebbene sia necessario identificare criteri affidabili ed oggettivi per filtrare i timori seri e plausibili, pertanto degni di giuridica attenzione, da quelli puramente idiosincratici e speculativi che dovranno, invece, restare in capo al soggetto, anche in forza del principio di autoresponsa-

¹⁴⁵ A. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 623. L’illustre A., tornando sull’argomento, porta il seguente esempio: la “minaccia di far saltare un edificio non basta per far risarcire il danno, meramente eventuale, della distruzione; ma quella minaccia può essere sufficiente a deprezzare l’edificio, il cui reddito e il cui valore venale diminuiscono a scapito del proprietario: eccoci di fronte a un danno certo e presente, del quale potrà pretendersi il risarcimento”: ID., *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Vol. I, III ed., Milano, 1979, p. 306. Nell’economia del ragionamento che andiamo svolgendo, e con le dovute cautele giuste le peculiarità del diritto privato, suonano di estrema attualità le parole di F. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1930, p. 26, relative alla distinzione fra reati di danno e reati di pericolo: l’A. riteneva che “*il pericolo sia niente altro che un danno*, onde, nella antitesi tra pericolo e danno, quest’ultima parola si usa con significato più ristretto allo scopo di indicare una sottospecie di danno”. Un contributo importante sul danno da paura di ammalarsi, al fine di una più generale teorica sul rischio come danno risarcibile, può venire dalle riflessioni svolte dai penalisti sulla figura dei reati di pericolo. Oltre al risalente ragionamento del Carnelutti, si consideri che il principio di necessaria offensività può dispiegarsi tra i due piani della lesione e del pericolo di lesione del bene protetto. Come noto, con l’introduzione dei reati di pericolo il legislatore sanziona il fatto di provocare le condizioni che rendono possibile il verificarsi dell’evento lesivo – anticipando dunque la soglia di tutela rispetto al nocumento effettivo – quando avverte la necessità di offrire una protezione particolarmente incisiva a taluni beni giuridici di peculiare valore. Allora, se il mero pericolo di un pregiudizio all’incolumità fisica può assumere rilievo ai fini della tutela penale, che rappresenta l’*extrema ratio* dell’ordinamento, sarebbe a dir poco paradossale negare che esso possa assumere rilievo per azionare una tutela civilistica: cfr. G. DE MARZO, *op. ult. cit.*, p. 1175. Per la rilevanza, ai fini del risarcimento del danno morale, del reato tentato o, in generale, di pericolo, cfr. F. MANTOVANI-G. FLORA, *Diritto penale*, XII ed., Padova, 2023, p. 205 ss. e p. 843 ss.

¹⁴⁶ G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 337. Il diritto alla tranquillità domestica, derivante da una lettura congiunta degli artt. 2, 32 Cost. e 8 CEDU, è oggi riconosciuto a chiare lettere dalla Corte di vertice: v. Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2017, n. 2611, per la quale “il danno non patrimoniale riferibile alla lesione del diritto alla tranquillità domestica, rinvenibile nell’art. 8 CEDU, conseguente ad immissioni illecite, è risarcibile indipendentemente dalla prova del danno biologico in senso stretto”.

bilità¹⁴⁷ – a pena di rendere la RC una sorta di *passé-partout* per affrancarsi da qualsiasi asperità della vita, alla ricerca ossessiva di un capro espiatorio a cui addossare ogni disagio associato al vivere in società.

Sul piano sistematico, il principio di sostenibilità offre nuovi e decisivi argomenti per consolidare la categoria del danno da paura di ammalarsi.

In particolare, una lettura in senso forte del medesimo permette di specificare meglio e rafforzare il “fondamento teorico del rischio come danno risarcibile”¹⁴⁸, consentendo, ad esempio, di qualificare come soglie di rischio inaccettabili quelle che compromettano le possibilità per le generazioni future. E può consentire, inoltre, di tracciare un confine tra pretese legittime e fondate, poiché basate su timori di obiettiva consistenza, e pretese puramente idiosincratice e/o speculative. Richiamando la nozione di sostenibilità sociale proposta nel § I.7., deve infatti ritenersi socio-sostenibile quel significato ritraibile dagli enunciati che favorisca un *equilibrio stabile* tra diverse pretese in competizione (nel rispetto delle identificate condizioni limite). Sicché, nel caso di una pluralità di interpretazioni ragionevoli ed equilibrate, compatibili con gli enunciati *sub iudice*, la prevalenza dovrebbe essere assegnata a quella che massimizza il benessere ultraindividuale. In tale ottica, pertanto, il principio di sostenibilità, governato con prudenza, potrebbe fungere da filtro per quelle pretese idiosincratice e irragionevoli che non accettino neppure l’esistenza di altri legittimi interessi in competizione, di sicuro rilievo costituzionale, come il lavoro e la libertà di impresa. Non sarebbe infatti sostenibile sul piano sociale un atteggiamento “NIMBY”¹⁴⁹ ciecamente integralista che si opponesse, senza adeguato supporto di evidenze scientifiche, a qualsiasi opera pubblica, pur foriera di un grado tollerabile di esternalità negative.

Ma v’è di più. Con riferimento al *diritto alla salute*, si deve considerare che ne risulta ormai consolidata una concezione ampia ed “olistica”. Il diritto alla salute, assumendo un contenuto di socialità e di sicurezza, si configura (anche) come *diritto soggettivo all’ambiente salubre*¹⁵⁰. Da un lato, esso oggi ricompre-

¹⁴⁷ In generale, sulle profonde implicazioni del principio in ambito civilistico cfr. per tutti V. CAREDDA, *Autoresponsabilità e autonomia privata*, Torino, 2004.

¹⁴⁸ Espressione di G. FREZZA, in G. FREZZA-F. PARISI, *Responsabilità civile e analisi economica*, Milano, 2006, p. 337, il quale, anche grazie ad un’indagine comparatistica riferita al modello nordamericano, mostra l’emersione di pregnanti istanze di tutela della salute, che si manifestano specialmente nell’ambito dei c.d. *toxic torts*, ove il concorso di più cause può condurre a un incremento delle probabilità di danni futuri (il c.d. rischio incrementale), a un danno derivante dall’aggravamento di un rischio preesistente (c.d. danno incrementale) o, ancora, ad un evento dannoso accertabile soltanto su base probabilistica (c.d. responsabilità stocastica). In argomento si v. anche P. MONACO, *La toxic tort litigation*, Napoli, 2016; e M. TARUFFO, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1/1996, p. 219 ss.

¹⁴⁹ L’acronimo, come noto, sta per “*Not In My Back Yard*”, non nel mio giardino.

¹⁵⁰ Si v. già Cass., Sez. Un., 9 marzo 1979, n. 1463, *Enel c. Eusebione et alii*, in *Foro it.*, 1979, I, c. 939 ss., con nota di C.E. GALLO; e spec. Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172, *Cassa per il Mezzogiorno c. Langiano et alii*, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, c. 464 ss., con nota di S. PATTI, *Diritto*

de la condizione di *benessere psicofisico*, tutelata nel sistema dei principî sovranazionali, compendiabile nella definizione rinvenibile nel Preambolo della Costituzione dell'OMS: "*health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*"¹⁵¹ – considerata altresì dalle Istituzioni unionali, da ultimo nel Piano per la ripresa dell'Europa varato dopo la pandemia da Covid-19, c.d. *Next Generation EU*¹⁵². D'altro canto,

all'ambiente e tutela della persona, ivi, c. 859 ss. Si tratta di un orientamento consolidato nel formante giurisprudenziale, e oggi da "irrigidire" ulteriormente alla luce della citata riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.: si v. ex multis App. Napoli, Sez. II, 28 febbraio 2023, n. 876, in Dejure; Cass., Sez. II, 23 marzo 2017, n. 7543; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515, cit. (leading case "Seveso"); Cass. Pen., Sez. III, 19 novembre 1996, n. 9837, per la quale "nel danno ambientale è inscindibile la offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona"; Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, e Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in Riv. giur. amb., 1988, p. 93 ss. con note di A. POSTIGLIONE e B. CARAVITA, la quale ribadisce la natura unitaria del bene ambientale che l'ordinamento giuridico tutela "come elemento determinativo della qualità della vita". Inoltre, si chiarisce che "la sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto. Vi sono, poi, le norme ordinarie che, in attuazione di detti precetti, disciplinano ed assicurano il godimento collettivo ed individuale del bene ai consociati; ne assicurano la tutela imponendo a coloro che lo hanno in cura, specifici obblighi di vigilanza e di interventi. Sanzioni penali, civili ed amministrative rendono la tutela concreta ed efficiente. L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme (...) Alle varie forme di godimento è accordata una tutela civilistica la quale, peraltro, trova ulteriore supporto nel precetto costituzionale che circoscrive l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) ed in quello che riconosce il diritto di proprietà, ma con i limiti della utilità e della funzione sociale (art. 42 Cost.)".

Cfr. G. ALPA, *Il diritto soggettivo all'ambiente salubre: «nuovo diritto» o espediente tecnico?*, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, p. 6: quando si parla di ambiente salubre "si fa riferimento al danno alla salute arrecato dai fenomeni di inquinamento, cioè da *fenomeni che incidono sulla salute fisica e psichica*, quale effetto della violazione dell'integrità dell'ambiente". Per l'A. tale specie di danno è da distinguere nettamente dal danno ambientale, inteso come lesione dell'integrità della risorsa ambientale *per se*: "i due tipi di danno – conseguenti alla lesione di interessi ontologicamente tra loro diversi – possono coesistere, ma possono anche insorgere separatamente". L'A. analizza inoltre con la consueta lucidità la genealogia del diritto all'ambiente salubre (inteso come specificazione del diritto alla salute) e l'altro indirizzo, pure rinvenibile in letteratura e giurisprudenza, che considera l'ambiente un valore primario e fondante dell'ordinamento, tutelato di per sé, e non in quanto collegato con la proprietà o con la salute (individuale o collettiva).

¹⁵¹ Constitution of the World Health Organization, entrata in vigore nel 1948: <https://apps.who.int/gb/gov/assets/constitution-en.pdf>.

¹⁵² Consultabile all'indirizzo: https://next-generation-eu.europa.eu/index_it. La medesima concezione innerva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposto dall'Italia nel 2021, spec. p. 14: <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>. Il benessere psicofisico dell'individuo si lega altresì alla dimensione della tranquillità domestica, protetta sia dal combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost., sia dagli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) CEDU. Infatti, sebbene la Convenzione non preveda espressamente l'ambiente tra i diritti fondamentali, la Corte EDU, chiamata a decidere controversie rela-

si può affermare che il diritto soggettivo alla salute incameri oggi le legittime preoccupazioni e l'interesse ad agire per la salute dei propri discendenti¹⁵³. Come visto, infatti, un'indicazione cogente giunge ora all'interprete dal combinato disposto dei novellati artt. 9 e 41 Cost., in forza del quale l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e/o all'ambiente, beni giuridici da preservare anche nell'interesse delle generazioni future.

Pertanto, il diritto a vivere in un ambiente salubre, come gemmazione del diritto fondamentale alla salute, ne esce rafforzato, irrigidito e posto in una posizione di supremazia, tale da non consentire alcun bilanciamento equiponderale con altri diritti, pur di rango costituzionale, come il lavoro e la libertà di iniziativa economica¹⁵⁴.

Se il diritto alla salute, nella sua multidimensionalità, si configura altresì come diritto a vivere in un ambiente salubre, ne segue che la RC ben potrà essere utilizzata, in via generale, e in accordo alla definizione di sostenibilità ambientale proposta nel § I.7., per offrire tutela nel caso in cui l'attore, a fronte della significativa esposizione a fattori inquinanti, si trovi a sperimentare una condizione di perdurante incertezza ed ansia sulla condizione di salute propria e dei

tive a fenomeni di inquinamento, muovendo dagli artt. 8 e 13 CEDU ha riconosciuto il diritto a un ambiente salubre, privo di insidie per l'integrità psico-fisica dell'uomo, atteso che danni gravi arrecati all'ambiente possono compromettere il benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio in modo tale da nuocere alla loro vita privata: cfr. *ex multis* Corte EDU, *López Ostra c. Spagna*, 9 dicembre 1994, § 51; *Guerra at alii c. Italia*, 19 febbraio 1998, § 60; *Cordella et alii c. Italia*, 24 gennaio 2019, spec. § 171 ss. (che ha accertato la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, da parte dell'Italia, in relazione all'inquinamento ambientale provocato dalla acciaieria ex Ilva di Taranto), nonché da ultimo *A.A. et alii c. Italia*, 5 maggio 2022, § 19 ss. (resa ancora sull'inquinamento generato dall'Ilva: si accertano, in particolare, omissioni e ritardi, da parte delle Autorità nazionali, circa l'attuazione effettiva del piano di risanamento ambientale); in argomento cfr. P. MASCARO, *Il diritto ad un ambiente salubre nella giurisprudenza della Corte EDU*, in *Dir. e giur. agraria alim. e dell'amb.*, 4/2023, p. 1 ss. Anche la Cassazione considera il ruolo della CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo al fine di tutelare la tranquillità domestica lesa da immissioni intollerabili: Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2017, n. 2611, cit.

¹⁵³ Assume grande rilievo sistematico la previsione di cui all'art. 14, § 4, lett. a) del Regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, ove si prescrive che "per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione... non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti". Del pari significativo risulta che il principio di precauzione, come criterio-guida delle condotte in caso di rischio e incertezza, poggi sul dovere convenzionale di evitare danni a terzi e sia esteso a una dimensione intertemporale e intergenerazionale: cfr. S. BARTOLOMMEI, *Sul principio di precauzione: norma assoluta o regola procedurale?*, in *Bioetica*, 2/2001, p. 324; e *Comunicazione della Commissione UE sul Principio di precauzione*, cit., pp. 7 e 18.

¹⁵⁴ Sicché, come considerato nel § I.3., rispetto alle vigenti coordinate normative, la decisione della Corte costituzionale n. 85/2013 resa sul caso "Ilva" risulta scorretta anche sul piano formale. Si v. per tutti M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 115 ss., che condivisibilmente identifica il primato gerarchico dell'interesse alla protezione della vita dal "collasso ecologico" e, per conseguenza, un interesse ambientale "incomprimibile" o "superprimario".

propri discendenti (le generazioni future a cui la Repubblica *deve* garantire un ambiente salubre *ex art. 9 Cost.*).

Per conseguenza, l'assenza di una lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale (danno biologico) in capo all'attore al momento della valutazione giudiziale non impedisce la risarcibilità della diversa specie di danno non patrimoniale derivante: *i*) dal *fondato timore di aver contratto una patologia*¹⁵⁵ – che ben potrebbe manifestare la propria potenzialità lesiva dopo un lungo periodo di latenza. Circostanza che potrà essere provata con qualsiasi mezzo di prova, tra i quali, certamente, anche il fatto notorio e le presunzioni¹⁵⁶; o *ii*) dal fatto, conclamato, di aver subito un *peggioramento della propria qualità della vita* – derivante dalla condotta ascrivibile al convenuto (giova ricordare in proposito un punto fermo posto dalla Consulta: l'ordinamento tutela l'ambiente altresì “come elemento determinativo della qualità della vita”¹⁵⁷).

In altre parole, in accordo alla definizione proposta nel § I.7., il canone di sostenibilità agisce già a monte nella perimetrazione della fattispecie di responsabilità (sull'*an*), e spinge per una seria anticipazione della soglia della tutela che incorpori “*di default*” la preoccupazione per le generazioni future e la possibilità di agire in giudizio e ottenere un rimedio (anche) nell'interesse di chi ancora non c'è¹⁵⁸.

¹⁵⁵ In linea con una simile lettura sembra C. IPPOLITI MARTINI, *Principio di precauzione*, cit., p. 308 ss.

¹⁵⁶ Valorizzavano adeguatamente il ruolo del “fatto notorio” Trib. Milano, Sez. I, 9 giugno 2003, G.U. Marangoni, *Aggujaro et alii c. Icmesa*, in *Danno e resp.*, 1/2004, p. 73 ss., con nota di S. CACACE; e App. Milano, 15 aprile, 1994, cit., ove è stata risarcita “la sofferenza morale che una qualsiasi persona proverebbe, secondo nozioni di comune esperienza, sapendosi minacciata, a séguito di un disastro, da un pericolo alla salute all'attuale stadio di sviluppo della scienza ignoto nella sua natura e consistenza, ma non per questo meno preoccupante, che la costringerà a controlli periodici e la esporrà a sospetti e timori di contagio (reali, e non importa in questa sede, quanto irrazionali) da parte di terzi”. Vero è che le presunzioni dovranno essere gravi, precise e concordanti. Sulla necessità di una precisa allegazione e “individualizzazione” di tale specie di danno si v. da ultimo Trib. Roma, 18 ottobre 2022, n. 8460, cit.

¹⁵⁷ Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, cit. Il concetto – invero la faccia antropocentrica della poliedrica nozione di ambiente – è oggi ribadito nell'art. 2, co. 1, cod. amb. ove si dice chiaramente che la normativa “ha come obiettivo primario la *promozione dei livelli di qualità della vita umana*, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”. Occorre rammentare che “un conto è la tutela dell'ambiente, altro conto è la tutela della persona che fruisce dell'ambiente” (G. ALPA, *op. ult. cit.*, p. 13). Il che è confermato dalle ultime prese di posizione del legislatore: come analizzato sopra, infatti, l'art. 313, co. 7, cod. amb. afferma perentoriamente che, in disparte l'obbligo di ripristino/risarcimento dovuto dal danneggiante per il *vulnus* alle matrici ambientali, “resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi”.

¹⁵⁸ G. VETTORI, L'“*interesse*” delle generazioni future, in *Persona e mercato*, 4/2023, p. 633: “gli artt. 9 e 41 indicano una nuova forma di protezione rispetto a beni a cui il legislatore, la PA e le Corti devono garantire piena effettività”.

Ancóra, la concezione di sostenibilità sociale identificata nel § I.7., porta a respingere con forza quelle interpretazioni riduttive dell'art. 313, co. 7, cod. amb. che hanno mortificato l'autonoma azione risarcitoria del singolo per la lesione del diritto a vivere in un ambiente salubre – determinata da un fenomeno di inquinamento¹⁵⁹. Interpretazioni asfittiche che non considerano adeguatamente la plurioffensività degli illeciti ambientali. Come visto, accade sovente che la medesima condotta possa offendere, al contempo, diversi beni giuridici, fra gli altri: l'*integrità ambientale* (bene pubblico), la *proprietà* (pubblica e privata), la *salute* (provocando una lesione psico-fisica accertabile sul piano medico legale, e quindi un danno biologico), il *diritto dell'attore e dei suoi discendenti a vivere in ambiente salubre* (determinando quindi un danno morale. Giova ribadire che, pur trattandosi di una filiazione del diritto alla salute, il diritto a vivere in un ambiente salubre è dotato di una sua autonomia concettuale, ed è tutelabile, di per sé, ex artt. 2, 9, 32, 41 Cost., e 8 e 13 CEDU).

Sicché, il ripristino/risarcimento ottenuto dallo Stato non incide affatto sulla legittimazione del privato a invocare, ex art. 313, co. 7, cod. amb., il risarcimento di *tutti* i danni subiti a fronte della medesima condotta inquinante, ivi incluso il danno non patrimoniale per la lesione del proprio diritto a vivere in un ambiente salubre. Né avrebbe senso parlare, in proposito, di duplicazioni risarcitorie, attesa la indubbia diversità dei beni giuridici lesi dalla pur unitaria condotta illecita.

A valle dell'accertamento della responsabilità, poi, il principio di sostenibilità conferisce altresì un decisivo argomento per superare i discutibili orientamenti sopra richiamati che portano a liquidare un *quantum* risarcitorio irrisorio, niente affatto proporzionale rispetto alla gravità delle condotte illecite accertate (si v. *amplius* § III.5.)¹⁶⁰.

In altre parole, quanto sinora osservato, sul piano rimediabile, può contribuire a rendere giustiziabili le legittime e fondate istanze di quei cittadini che intendano, semplicemente (e qui l'avverbio pesa come un macigno), vivere in un ambiente salubre, per godere direttamente di buona salute e assicurare la medesi-

¹⁵⁹ Si v. ad es. Trib. Bologna, Sez. III, 2 settembre 2016, n. 2250, in *Onelegale*; contra Cass., Sez. II, 23 marzo 2017, n. 7543 stabilisce che, ferma la titolarità esclusiva dello Stato per la tutela del bene pubblico ambiente, “debba restare impregiudicata la legittimazione di titolari di diritti diversi da quello all'integrità ambientale, i quali risultino separatamente danneggiati dall'unica condotta plurioffensiva che ha inciso su quella risorsa, ad agire per il risarcimento di quegli ulteriori danni”. Si v. anche Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8092, cit., e Trib. Grosseto, 11 dicembre 2019, n. 980, in *Dejure*. In argomento cfr. A. ALAMANNI, *L'interesse ambientale nella prospettiva civilistica*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 18, febrero 2023, p. 363.

¹⁶⁰ Del pari è da stigmatizzare l'approccio della Corte EDU, la quale, a fronte di conclamate violazioni degli artt. 8 e 13 CEDU, suole negare il risarcimento affermando che “la constatazione di una violazione rappresenta di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dai ricorrenti interessati”.

ma prospettiva alle generazioni future. Si pensi a chi viva in aree altamente inquinate – come la Pianura Padana – ove i livelli di concentrazione di inquinanti sono sovente al di là dei limiti di legge¹⁶¹, e si registra l'inazione o, comunque, la scarsa efficacia di interventi da parte degli Enti pubblici competenti, nonché di quegli attori privati che avrebbero la capacità (ma non l'interesse) di incidere concretamente sulla qualità dell'aria¹⁶².

¹⁶¹ Come noto, la normativa UE fissa limiti ai livelli di concentrazione nell'aria di alcuni tipi di inquinanti, a tutela della salute umana. Si tratta nello specifico delle c.d. “polveri sottili”: materiale particolato sospeso (PM10 e PM2.5), il biossido di azoto (NO₂), e l'ozono (O₃). Sul sito dell'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT), una struttura tecnica del Comune di Milano, si legge che “nel territorio della Pianura Padana e dei suoi principali capoluoghi, tra cui Milano, *tali limiti sono spesso superati* a causa delle particolari condizioni meteo-climatiche, le quali non favoriscono la dispersione degli inquinanti in atmosfera. Il rispetto dei limiti europei della qualità dell'aria e la tutela della salute pubblica richiedono l'adozione di azioni mirate e incisive, da adottare a tutti i livelli amministrativi, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto, che aggravano i fenomeni di inquinamento”: <https://www.amat-mi.it/it/temi/aria/>. In materia, sul sito del Capoluogo lombardo si può consultare il Rapporto giornaliero della qualità dell'aria di Milano pubblicato da AMAT. In base al rapporto “Mal'Aria di città” 2023 stilato da Legambiente (analisi annuale sullo stato dell'inquinamento atmosferico delle città italiane capoluogo di provincia, che utilizza i dati ufficiali rilevati dalle Autorità competenti), nel 2022 ben 29 città – tra cui Torino, Milano, Padova e Venezia – hanno superato il limite di 35 giorni di sfioramento previsti per il PM10: “queste città hanno di fatto doppiato il numero di sfioramenti tollerati dalla norma (35) e rappresentano per il 2022 la punta dell'iceberg dell'inquinamento atmosferico delle nostre città”: https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Rapporto_Malaria_2023.pdf. Si consideri inoltre che, al di là dei limiti massimi normativi (peraltro abbassati dalla nuova proposta di Direttiva relativa alla qualità dell'aria del 26 ottobre 2022, COM(2022) 542 final/2), l'OMS indica parametri decisamente più bassi per evitare danni alla salute: WORLD HEALTH ORGANIZATION, *WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate Matter (PM2.5 and PM10), Ozone, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide*, Geneva, 2021: <https://iris.who.int/handle/10665/345329>. Da ultimo, si segnala un recente studio empirico pubblicato sulla Rivista dell'Associazione Italiana di Epidemiologia che ha stimato i decessi attribuibili all'inquinamento dalle predette “polveri sottili” nella Città di Milano nel 2019: i dati sono significativi e interrogano con forza i giuristi, oltretutto, immediatamente, il regolatore: emerge non soltanto un impatto dell'esposizione a particolato atmosferico (mediamente) elevato sulla popolazione milanese, ma anche un impatto fortemente differenziato tra centro e periferia (più inquinata anche per via del traffico più intenso), con tassi di decesso per 100.000 abitanti che possono arrivare fino al 60% in più in alcune zone della periferia rispetto al centro cittadino: S. TUNESI-W. BERGAMASCHI-A.G. RUSSO, *Estimated number of deaths attributable to NO2, PM10, and PM2.5 pollution in the Municipality of Milan in 2019*, in *Epidemiologia&Prevenzione*, 2024, 48(1), p. 1 ss., <https://epiprev.it/6306>.

Recentemente, Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5668, in *Corti supreme e salute*, 3/2023, p. 1 ss., con nota di V. VAIRA, ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alla domanda di risarcimento del danno alla salute da inquinamento atmosferico nei confronti della PA (nel caso di specie, l'attore conveniva in giudizio il Comune di Milano e la Regione Lombardia dinanzi al giudice civile chiedendo il risarcimento dei danni subiti a fronte del mancato rispetto, da parte dei convenuti, delle soglie-limite di inquinamento atmosferico fissate dal d.lgs. n. 155/2010).

¹⁶² Come osservato nelle pagine precedenti, si tratta di una fenomenologia di danni che può essere meglio gestita, sia dal punto di vista dell'efficacia dell'azione, sia per una migliore tutela

Infine, sia consentita una breve suggestione innescata da una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, resa in materia di danno non patrimoniale derivante da violazione del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”), la quale contribuisce a dare solidità dogmatica alla categoria del “danno da paura” e mostra, altresì, come l’anticipazione della soglia della tutela risarcitoria per un plausibile danno da timore vada affermandosi anche fuori dall’area di tutela della salute.

A séguito di un rinvio pregiudiziale svolto dalla Corte suprema amministrativa della Bulgaria, la CGUE è stata chiamata a decidere se, a fronte di una violazione del regolamento, il timore provato da una persona che i suoi dati personali possano essere oggetto di un utilizzo abusivo in futuro possa, di per sé, costituire un “danno immateriale”, ai sensi dell’art. 82, § 1, del GDPR – nel caso di specie a séguito di un accesso non autorizzato agli stessi e della loro divulgazione da parte di criminali informatici. In caso affermativo, l’attore leso dovrebbe essere dispensato dal dimostrare che terzi abbiano effettivamente compiuto un uso illecito di tali dati, quale, ad esempio, un’usurpazione della sua identità¹⁶³.

del diritto di difesa del convenuto, nel contesto di azioni collettive. Fra le altre, cominciano a proliferare, davanti a corti nazionali e sovranazionali, azioni cumulate e/o di classe finalizzate a contrastare il cambiamento climatico: il fenomeno, come visto, prende il nome riassuntivo di *Climate Change Litigation* (v. § II.3., spec. nt. 28), e sembra destinato a portare esiti fruttuosi, soprattutto davanti ai giudici civili, ove si faccia un uso effettivo del principio normativo di sostenibilità e si usino senza timidezza le capacità rimediali insite nell’azione inibitoria e nella RC (quest’ultima anche declinabile anche come “*market share liability*”, ad es. quando sia provata l’efficienza causale nella produzione del danno di una condotta riconducibile a una pluralità di convenuti, magari oligopolisti in un determinato mercato, ma non vi siano altri criteri plausibili per allocare a ciascuno la propria quota di responsabilità: cfr. P. MONACO, *op. cit.*, p. 78 ss.). G. VETTORI, *L’“interesse” delle generazioni future*, cit., p. 637, esorta l’interprete a usare pienamente la “potenza creativa del diritto” per ripensare rimedi effettivi; e considera come “mut[i] il ruolo della Corte costituzionale, della PA e dei giudici ordinari e amministrativi nel rafforzare gli strumenti di controllo contro l’inattività o gli abusi del Potere e contro i soprusi dell’Autorità” – enfasi aggiunta.

¹⁶³ CGUE, III Sezione, 14 dicembre 2023, C-340/21, VB c. *Natsionalna agentsia za pribodite*, ECLI:EU:C:2023:986, spec. § 75 ss. Peraltro tale decisione segue di pochi mesi la nota pronuncia CGUE, Sez. III., 4 maggio 2023, C-300/21, ECLI:EU:C:2023:370, in *Nuova giur. civ. comm.*, 5/23, con note di C. CAMARDI, *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale. Verso una dogmatica europea*, p. 1136 ss. (critica sull’applicazione rigida dello schema danno-evento/danno-conseguenza ai diritti fondamentali della persona), S. PATTI, *Il risarcimento del danno immateriale secondo la Corte di Giustizia*, p. 1146 ss., C. SCOGNAMIGLIO, *Danno e risarcimento nel sistema del Rgd: un primo nucleo di disciplina eurounitaria della responsabilità civile?*, p. 1150 ss. (che svolge *inter alia* una magistrale riflessione sullo stato del “cantiere” per la costruzione di un sistema eurounitario di RC, e sul ruolo del principio di effettività nel procedimento di liquidazione del danno non patrimoniale); e G. CALABRESE, *ivi*, p. 1112; in *Foro it.*, 6/2023, IV, c. 278 ss., con nota di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Mai futile il danno non patrimoniale da violazione della privacy (purché lo si provi!)*; e da ultimo in *Pers. e merc.*, 4/2023, p. 726 ss., con nota di G. REMOTTI. Non si può qui dare adeguato conto dell’articolata decisione della Corte di Giustizia sopra citata che, invero, sembra porsi come una pietra angolare nella costruzione della disciplina unionale della RC. Sem-

Nel giudizio *a quo*, l'attore allegava la paura che i suoi dati personali, pubblicati su internet dagli *hacker*, potessero essere utilizzati abusivamente, in futuro, a scopo di ricatto, aggressione o rapimento.

Il dato normativo di partenza in materia è dato dall'art. 82 GDPR, rubricato "Diritto al risarcimento e responsabilità", che al § 1, stabilisce: "chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento"¹⁶⁴.

La Corte ha statuito che esso deve essere interpretato "nel senso che il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, *di per sé*, costituire un 'danno immateriale', ai sensi di tale disposizione". Precisandosi che, comunque, il giudice nazionale adito dovrà verificare che tale timore possa essere considerato fondato, alla luce delle risultanze del caso concreto.

Tale decisione risulta condivisibile sia per il merito che per il metodo. La Corte, infatti, mostra di fare buon governo dei criteri interpretativi (letterale, sistematico e teleologico). Anzitutto osserva che la formulazione letterale della norma, nel riferirsi al "danno immateriale", non esclude il timore che, a causa della violazione del regolamento, i dati personali dell'interessato siano oggetto di un futuro utilizzo abusivo di terzi. Inoltre, si valorizza la previsione del considerando 146 del GDPR, a mente del quale il concetto di danno dovrebbe essere interpretato "*in senso lato* alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in modo da rispecchiare pienamente gli obiettivi di tale regolamento". Ancóra, muovendo dall'elenco esemplificativo dei danni che può patire l'interessato a fronte di un *data breach* non affrontato in modo adeguato e tempestivo, di cui al considerando 85 GDPR, si osserva che il legislatore ha incluso espressamente tra i danni la semplice "perdita di controllo" sui propri dati, quand'anche un utilizzo abusivo dei medesimi non si sia verificato concretamente. Infine, vengono considerati gli obiettivi generali che innervano il GDPR, obiettivi che, secondo i giudici, debbono essere considerati anche nel definire la nozione di "danno": orbene, escludere dalla nozione di danno immateriale la paura di un

bra tuttavia opportuno almeno richiamare i tre principi di diritto ivi affermati: *i*) la mera violazione delle disposizioni del GDPR non è sufficiente per conferire il diritto al risarcimento: si respinge dunque la tesi del c.d. danno *in re ipsa*, almeno nell'ambito di tale plesso normativo; *ii*) non è consentito, a una prassi o a una norma nazionale, subordinare il risarcimento del danno immateriale *ex art. 82 GDPR* alla condizione che il danno invocato abbia raggiunto una certa soglia di gravità (dunque sono risarcibili anche i danni di minimo valore); *iii*) ai fini della liquidazione del risarcimento, i giudici nazionali devono applicare il diritto interno di ciascuno Stato membro, rispettando, tuttavia, i principi di equivalenza e di effettività del diritto UE.

¹⁶⁴ In argomento cfr. R. CATERINA-S. THOBANI, *Il diritto al risarcimento dei danni*, in *Giur it.*, 12/2019, p. 2805 ss., contributo del fascicolo monografico a cura di R. Caterina, *GDPR tra novità e discontinuità*.

utilizzo abusivo da parte di terzi in futuro “non sarebbe conforme alla garanzia di un livello elevato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell’Unione”.

In definitiva, tale autorevole posizione sembra idonea a irrobustire le richieste risarcitorie ispirate, in varia guisa, alla figura del c.d. danno da pericolo – che, sembra appena il caso di ribadire, non ha niente da spartire con il danno *in re ipsa*¹⁶⁵. Inoltre, può apportare nuova linfa per alimentare, sul piano sistematico, e nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale, la costruzione di una precisa voce di risarcimento del danno da (fondata) paura di conseguenze negative derivanti dalla lesione di un bene giuridico fondamentale di rilievo costituzionale.

7. Il c.d. greenwashing e l’eterogenesi dei fini delle norme contro la concorrenza sleale

Come osservato in uno degli assunti premessi nel Capitolo I, gli illeciti ambientali sono spesso plurioffensivi. In avanti ci concentreremo sul caso in cui la medesima condotta offenda, al contempo, le “ragioni” dell’ambiente (in senso lato), la concorrenza in un determinato mercato e i diritti dei consumatori¹⁶⁶.

Un campo di indagine fecondo è rappresentato dal fenomeno del c.d. *greenwashing*, ossia “il ricorso al marketing per descrivere i prodotti, le attività o le politiche di un’organizzazione come ecocompatibili quando non lo sono”¹⁶⁷. In realtà non si tratta di un’assoluta novità, se è vero che il termine, straordinariamente evocativo, è stato coniato e circola dalla seconda metà degli anni Ottanta¹⁶⁸. Tuttavia, negli ultimi tempi, anche come conseguenza della mutata sensibi-

¹⁶⁵ Su tale categoria, oltre ai riferimenti richiamati in precedenza, si v. da ultimo le acute riflessioni di G. ALPA, *Danno in re ipsa e tutela dei diritti fondamentali*, cit., p. 11 ss.; e C. CAMARDI, *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale. Verso una dogmatica europea*, cit., p. 1143 ss. Si consideri inoltre che, nonostante la diversa e quasi monolitica posizione dei giudici civili, la giurisprudenza lavoristica suole ancora utilizzare la categoria del danno *in re ipsa*: cfr. *ex multis* Cass., Sez. Lav., 21 luglio 2023, n. 21934.

¹⁶⁶ V. Trib. Milano, Sez. Imp. A, 2 aprile 2013, G.U. Tavassi, n. 4500, in *Dejure*, per la considerazione della plurioffensività della pubblicità ingannevole che può danneggiare, a un tempo, i consumatori e i concorrenti.

¹⁶⁷ Questa è la definizione data dalla Commissione UE nella comunicazione *Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy*, Strasburgo, 6 luglio 2021, COM(2021) 390 final, nt. 11.

¹⁶⁸ K. BECKER-OLSEN-S. POTUCEK, voce *Greenwashing*, in S.O. Idowu *et alii* (Eds.), *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility*, Berlin-Heidelberg, 2013, p. 1318; W.S. LAUFER, *Social Accountability and Corporate Greenwashing*, in *Journal of Business Ethics*, 43 (1), 2003, p. 253 ss.; C. A. RAMUS-I. MONTIEL, *When are corporate environmental policies a form of greenwashing?*, in *Business and Society*, 44 (4), 2005, p. 377 ss.

lità dei cittadini menzionata sopra, il fenomeno sembra attingere dimensioni significative e preoccupanti¹⁶⁹.

Il *greenwashing* crea, infatti, distorsioni a livello macro-economico, risolvendosi in un'operazione fittizia che impedisce il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, e produce effetti perversi a livello micro-economico, falsando la dinamica della domanda¹⁷⁰.

A fronte di una rapida espansione di tale *trend* patologico, si registra la convergenza di una pluralità di normative e di soggetti “regolatori”, accomunati dall'obiettivo di garantire il rispetto del principio generale di veridicità del messaggio pubblicitario “verde”. Si muovono le autorità della concorrenza, gli organi di autodisciplina pubblicitaria e le corti civili¹⁷¹. In avanti ci si concentrerà sul ruolo di queste ultime.

L'occasione di riflessione è data da una pregevole pronuncia resa in via cautelare dal Tribunale di Gorizia, *Alcantara c. Miko*, ossia, e a quanto risulta, la prima pronuncia edita di un giudice civile italiano in materia di contrasto al *greenwashing*¹⁷².

¹⁶⁹ Cfr. il Report, *Environmental claims in the EU — Inventory and reliability assessment*, 2020, predisposto per la Direzione generale dell'Ambiente della Commissione europea e reperibile in www.ec.europa.eu. Per taluni dati statistici, cfr. quanto riportato da ANSA: https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2021/06/05/consumatori-sempre-piu-eco-attivi-nonostante-la-pandemia-la-sensibilita-per-lambiente-aumenta_829f0153-7591-4d3e-b278-c15876705c74.html.

Fenomeno che può provocare danni reputazionali non solo all'impresa che pone in essere la condotta ma, addirittura, gettare discredito sui *player* di un intero mercato. In generale cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Onore e reputazione*, in *Digesto, Disc. priv. sez. civ.*, XIII, Torino, 1995, p. 90 ss.

¹⁷⁰ F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, Torino, 2022, p. 46; I. RIVA, *Comunicazione di sostenibilità e rischio di Greenwashing*, in *Riv. dir. alimentare*, 1/2023, p. 55 ss.

¹⁷¹ V. il provvedimento dell'AGCM, 4 agosto 2016, sul c.d. “Dieselgate”, che ha sanzionato il gruppo Volkswagen per manipolazione del sistema di controllo delle emissioni inquinanti e per la diffusione di *green claim* ingannevoli. Sebbene i professionisti siano stati sanzionati con la sanzione edittale massima (5 milioni di euro), questa appare del tutto inadeguata a fronte del profitto ritratto dagli autori dell'illecito (si consideri che il valore complessivo delle vendite dei veicoli in questione, in Italia, era superiore ai 20 miliardi di euro): https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/PS10211_chiusura.pdf. A tutela dei professionisti, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, poi, l'art. 8 del d.lgs. n. 145/2007 (che attua l'art. 14 della Direttiva 2005/29/CE) stabilisce la competenza dell'AGCM, la quale può attivarsi anche d'ufficio. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. Sul delicato rapporto tra contratto e concorrenza v. per tutti M. LIBERTINI, voce *Contratto e concorrenza*, in *Enc. dir.*, I tematici, Contratto, diretto da D'Amico, Milano, 2021, p. 246 ss.; ID., *La comunicazione pubblicitaria e l'azione delle imprese per il miglioramento ambientale*, in *Giur. comm.*, 3/2012, p. 331 ss.

¹⁷² Trib. Gorizia, ord. 26 novembre 2021, G.U. Clocchiatti, *Alcantara c. Miko*, in *Giur. comm.*, 5/2022, p. 1262 ss., con nota di A. TROISI; e in *Riv. soc.*, 2-3/2022, p. 663 ss., con nota di F. URBANI.

In breve i fatti. La società Alcantara ricorreva in giudizio chiedendo, in via principale, l'inibitoria della diffusione di taluni messaggi pubblicitari "verdi" asseritamente ingannevoli diffusi dalla concorrente Miko, integranti, nella prospettiva della ricorrente, la fattispecie di concorrenza sleale *ex art. 2598, n. 3) c.c.*

In particolare, i messaggi pubblicitari riguardavano le caratteristiche e i pregi ambientali posseduti da un tessuto di derivazione petrolifera prodotto da Miko.

Il Tribunale accertava l'ingannevolezza di numerosi "claim" ambientali contenuti nella pubblicità della resistente e, per conseguenza, una condotta non conforme alla correttezza professionale, idonea a danneggiare la concorrente Alcantara.

Nella ricostruzione del giudice goriziano, infatti, taluni messaggi risultavano *eccessivamente generici* – "scelta naturale", "amica dell'ambiente", "la prima e unica microfibra che garantisce eco-sostenibilità durante tutto il ciclo produttivo", "microfibra ecologica". Il che li rendeva idonei a "creare nel consumatore un'immagine *green* dell'azienda senza peraltro dar conto effettivamente di quali siano le politiche aziendali che consentono un maggior rispetto dell'ambiente e riducano fattivamente l'impatto che la produzione e commercializzazione di un tessuto di derivazione petrolifera possano determinare in senso positivo sull'ambiente e sul suo rispetto"¹⁷³.

La veridicità di altri vantii ambientali di Miko, invece, risultava *non verificata, né verificabile* sul piano scientifico. Ad es., il *claim* relativo alla riciclabilità totale (100%) del tessuto al termine del suo ciclo di vita trovava frontale smentita in una dichiarazione della stessa Miko, altrove effettuata, sul proprio impegno in ricerca e sviluppo di tecnologie idonee allo scopo, aggiungendo però che tali tecnologie al momento non erano mature e applicabili¹⁷⁴.

Si noti che il Tribunale di Gorizia, al fine di valutare l'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari *sub iudice*, oltre a ricorrere alle norme di rango primario, ha fatto riferimento alle prescrizioni contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) e alla relativa giurisprudenza autodisciplinare¹⁷⁵.

¹⁷³ Trib. Gorizia, *Alcantara c. Miko*, cit., aggiungeva: "ulteriormente, si deve precisare che alcuni concetti riportati nella compagna pubblicitaria trovano smentita nella stessa composizione e derivazione del tessuto, atteso che risulta difficile supporre che possa essere considerata una fibra naturale".

¹⁷⁴ Lo stesso dicasi per l'altro messaggio pubblicitario relativo alla pretesa "riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO₂ dell'80%".

¹⁷⁵ Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, giunto alla 69^a edizione, in vigore dal 22 marzo 2023: <https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/>. L'art. 12 di tale codice, rubricato "Tutela dell'ambiente naturale", prescrive infatti che "la comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati *veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili*. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono".

Si deve lodare tale attività ermeneutica che ha consentito di tipizzare le condotte illecite, specificando la clausola generale *ex art. 2598, n. 3*), c.c. (“ogni altro mezzo non conforme ai principî della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”¹⁷⁶). Ciò ha permesso di tutelare al meglio la libertà di impresa della resistente, poiché il giudice non ha scelto un parametro arbitrario di correttezza, ma lo ha ritratto da una regola fissata autonomamente dai principali operatori del settore di riferimento.

Pertanto, accertata l'ingannevolezza dei messaggi “verdi” in parola, e valutata la loro idoneità a danneggiare l'azienda di Alcantara, stante il concreto pericolo della perdita di quote di mercato (quelle dei clienti sensibili ai pregi ambientali del prodotto), illecitamente accaparrate da Miko con dichiarazioni palesemente esagerate e non verificabili, il giudice emanava un ordine di inibitoria immediato, accompagnato dalle opportune statuizioni accessorie (*astreinte* per l'inadempimento e ritardo, e la pubblicità del provvedimento a cura della soccombente)¹⁷⁷.

Ora e al di là delle specificità del caso evocato, occorre valutare, in generale, il ruolo che può giocare l'art. 2598, n. 3), c.c., in via indiretta, per la tutela dell'ambiente.

Infatti, si tratta di uno strumento molto incisivo. L'applicazione delle sanzioni previste *ex art. 2599 c.c.* (*i.e.* l'inibitoria e gli “opportuni provvedimenti” volti ad eliminare gli effetti della condotta sleale) prescinde dall'elemento soggettivo dell'autore e dall'effettività del pregiudizio patito: è sufficiente che l'atto di concorrenza sia *potenzialmente idoneo* a danneggiare l'altrui azienda, secondo la logica degli illeciti di pericolo; il che manifesta la spiccata funzione preventiva del rimedio¹⁷⁸. In relazione al risarcimento del danno previsto dall'art. 2600 c.c., poi, il legislatore ha accordato alla vittima di un illecito concorrenziale un regime probatorio agevolato quanto all'elemento soggettivo del danneggiante: il terzo comma dell'articolo prevede, infatti, che “accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume”¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Sulla pubblicità menzognera come ipotesi socialmente tipica di concorrenza sleale cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO-M.S. SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, IX ed., Milano, 2021, p. 100 ss. In generale, sui limiti della pubblicità comparativa v. Trib. Milano, Sez. Imp., 20 luglio 2022, n. 6446, in *Danno e resp.*, 5/2023, p. 657 ss., con nota di A.P. SEMINARA, *I limiti della comunicazione pubblicitaria nei rapporti business to business, tra vanti di ecosostenibilità e raffronti fuorvianti*.

¹⁷⁷ Invero, in accoglimento del reclamo interposto da Miko, il provvedimento cautelare è stato successivamente revocato da Trib. Gorizia, ord. 27 gennaio 2022, Pres. Gallo, Est. Longobardi (inedita), per ritenuto difetto del *periculum in mora*: il che, peraltro, non inficia la valenza generale delle considerazioni giuridiche svolte dal primo giudice.

¹⁷⁸ A. VANZETTI-V. DI CATALDO-M.S. SPOLIDORO, *op. cit.*, spec. p. 33 e p. 130; L. NIVARRA, *Concorrenza sleale e responsabilità di impresa*, in G. Alpa-G. Conte (a cura di), *La responsabilità di impresa*, Milano, 2015, p. 191 ss. V. Cass., Sez. I, 30 maggio 2007, n. 12681; Trib. Piacenza, Sez. I, G.U. Vanini, 19 luglio 2021, n. 390, in banca dati *Dejure*.

¹⁷⁹ Si tratta evidentemente di una presunzione *iusuris tantum*: cfr. G. GHIDINI, voce *Concorrenza sleale*, in *Enc. dir.*, Agg. III, Milano, 1999, p. 409.

Vero è che la clausola generale *ex art. 2598, n. 3)*, c.c. tutela direttamente la libertà di concorrenza della classe imprenditoriale¹⁸⁰.

Tuttavia, è innegabile che il concetto di “correttezza professionale” abbia, da un lato, una base deontologica – espressione di un’etica professionale condivisa in un dato momento storico – e, dall’altro lato, come referente normativo alto l’art. 41 Cost. che fissa i limiti invalicabili dalla libera iniziativa economica¹⁸¹.

D’altronde, in dottrina già si era affermato da taluno che il giudizio di correttezza debba esser dato assumendo a riferimento l’art. 41 Cost., “risolvendolo così in un giudizio di conformità o difformità dei comportamenti considerati rispetto alla ‘utilità sociale’ richiamata da questa norma, eventualmente previa una valutazione comparativa degli interessi in gioco nella singola controversia”¹⁸².

Se questo è vero, bisogna considerare tra le variabili ermeneutiche che oggi l’art. 41 Cost. impone come limite esterno all’attività di impresa (pure) la salvaguardia ambientale. Sicché, sembra necessitata la qualifica come concorrenza sleale della pubblicità ingannevole verde, la quale consentirebbe al suo autore un vantaggio competitivo “indegno”¹⁸³, poiché al di là delle “*boundary conditions*” fissate dalla Carta al gioco della concorrenza. Se l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente, l’ordinamento non può consentire il mantenimento di vantaggi economici in capo a chi li abbia acquisiti millantando una eco-compatibilità inesistente, con danno all’ambiente e beffa ai concorrenti.

Sembra allora evidente come l’art. 2598, n. 3), c.c. possa giocare, indirettamente, lo ribadiamo, un ruolo importante per la tutela ambientale. Responsabilizzare le imprese ad effettuare soltanto dichiarazioni “verdi” veridiche, effettive e scientificamente verificabili – con tanto di controllo reciproco da parte dei concorrenti, che possono fungere da ottimi “gendarmi” sul punto – può impli-

¹⁸⁰ Cfr. V. BEVIVINO, *sub art. 2598 c.c.*, in *Commentario al Codice civile Bonilini-Confortini-Granelli*, cit., in *Leggi d’Italia*, § 1, il quale rileva l’attitudine della norma a salvaguardare anche gli interessi dei consumatori e discute delle parziali, e inevitabili, sovrapposizioni con altre normative: quella consumeristica, appunto, e quelle *antitrust* e autodisciplinare in materia di pubblicità commerciale; G. GHIDINI, *op. cit.*, p. 378 ss.; A. VANZETTI-V. DI CATALDO-M.S. SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 3 ss.

¹⁸¹ Con estrema chiarezza Cass., Sez. I, 26 novembre 1997, n. 11859: “il criterio della correttezza professionale, se non viene più spiegato, come in passato si è fatto, in base ad una visione corporativa, che finirebbe con il legittimare una categoria professionale ad elaborare i propri sistemi di riferimento generale, imponendoli dunque alla collettività, deve trarsi essenzialmente dalla cennata nozione di concorrenza e dalla sua posizione, anche costituzionale, nel sistema”.

¹⁸² Danno conto di questa posizione A. VANZETTI-V. DI CATALDO-M.S. SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 29.

¹⁸³ Già T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, in *Saggi di Diritto Commerciale*, Milano, 1955, p. 116, considerava che il fine della concorrenza sarebbe “di assicurare il trionfo del più degno economicamente”.

care, infatti, un significativo vantaggio¹⁸⁴. A misura in cui l'impresa *x* voglia aggranciare quel pubblico sensibile alla "sostenibilità" della produzione (pubblico sempre più vasto nei paesi occidentali¹⁸⁵), essa dovrà: i) *modificare davvero* i propri schemi e processi produttivi, nonché la struttura stessa di determinati prodotti e servizi, e ii) *rendere conto* di come le politiche aziendali adottate avvantaggino concretamente l'ambiente¹⁸⁶. Tanto a pena di commettere, *inter alia*, atti di concorrenza sleale, con il conseguente corredo sanzionatorio.

Ecco dunque un'altra norma, nata per proteggere interessi diversi (l'interesse del concorrente e quello generale ad una competizione leale), che, nel rinnovato quadro ordinamentale, può farsi carico in parte della tutela ambientale. Anche qui si può osservare una sublimazione virtuosa dell'interesse particolare in quello generale: si attiva egoisticamente il primo, a tutela delle proprie quote di mercato attentate da una comunicazione altrui falsamente "verde", perseguendo anche un vantaggio collettivo.

8. Oltre il *dolus bonus*: greenwashing, diritto dei consumatori e imprese "insostenibili". Note di comparazione

Una condotta di *greenwashing*, oltre a ledere gli interessi dei concorrenti, offende i diritti dei consumatori, e a seconda dei casi, può integrare, già sul piano del diritto positivo, una pratica commerciale scorretta e ingannevole¹⁸⁷.

Invero, non v'è soltanto l'esigenza classica di protezione dei consumatori (*i.e.* la tutela di una loro scelta libera e informata). Sul piano socio-economico emerge che "qualità, prezzo ed eco-compatibilità o sostenibilità costituiscono, in particolare, le più significative variabili che influenzano la scelta di consumo e, a parità di qualità e prezzo, il consumatore preferisce acquistare il prodotto maggiormente sostenibile"¹⁸⁸.

¹⁸⁴ Non a caso Trib. Gorizia, *Alcantara c. Miko*, cit., ha statuito "che non è conforme ad un'esigenza di effettiva tutela dell'ambiente che i vantii ambientali divengano frasi di uso comune, prive di concreto significato ai fini della caratterizzazione e della differenziazione dei prodotti".

¹⁸⁵ Il Trib. di Gorizia, *Alcantara c. Miko*, cit., osserva correttamente che "la sensibilità verso i problemi ambientali è oggi molto elevata e le virtù ecologiche decantate da una impresa o da un prodotto possono influenzare le scelte di acquisto del consumatore medio".

¹⁸⁶ Il tema intercetta quello più ampio della responsabilità sociale delle imprese, su cui v. *ex multis* G. CONTE, *L'impresa responsabile*, Milano, 2018; e G. BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese. Strumenti attuativi e rimedi*, Napoli, 2018, ed ivi riferimenti; J. BATALLER GRAU-J. BOQUERA MATARREDONA (a cura di), *Responsabilidad social y sostenibilidad. El marco de actuación de la empresa*, Valencia, 2023.

¹⁸⁷ In generale cfr. C. GRANELLI, voce *Pratiche commerciali scorrette: le tutele*, in *Enc. dir.*, I tematici, *Contratto*, cit., p. 825 ss.

¹⁸⁸ F. BERTELLI, *op. cit.*, p. 39, ed ivi riferimenti, anche per una panoramica degli studi, qualita-

Viene dunque affermandosi il ruolo attivo dei consumatori per la transizione verde. E le Istituzioni europee, con la Commissione in testa, intendono valorizzare al massimo tale ruolo dei privati. Un sistema economico e giuridico in cui circolino dichiarazioni ambientali corrette e verificabili “permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano *effettivamente* migliori per l’ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente”¹⁸⁹. Si intende quindi dare propellente a quel cinematismo virtuoso che lega gli incentivi economici, la produzione sostenibile e il consumo responsabile.

A scanso di equivoci, bisogna riconoscere che sono riscontrabili due macroscenari. L’uno in cui gli interessi dei consumatori sono in contrapposizione con le “ragioni” dell’ambiente: si pensi al caso in cui il prodotto *x* “inquinante” abbia un prezzo di molto inferiore a quello del prodotto *y* “ecosostenibile”: qui l’incentivo al risparmio, soprattutto con riferimento ad una platea di consumatori con un rigido vincolo di bilancio (la maggior parte), può diventare egemone¹⁹⁰. L’altro in cui, invece, vi è una convergenza, potenzialmente piena, tra la tutela ambientale e quella dei consumatori, ove, in altre parole, gli interessi sono allineati. Nel presente lavoro ci si concentrerà soltanto su tale secondo scenario, per indagare, telegraficamente, l’apporto utile che il diritto privato (dei consumatori) può conferire alla tutela dell’ambiente.

Veniamo brevemente al quadro giuridico vigente.

Come noto, la fonte principale è costituita dalla Direttiva 2005/29/CE sulle “pratiche commerciali sleali”, recepita in Italia, per la parte relativa ai rapporti tra imprese e consumatori, con il d.lgs. n. 146/2007; e che ha integralmente novellato il relativo capo del Codice del consumo (artt. 18-27)¹⁹¹.

tivi e quantitativi, sull’impatto delle dichiarazioni di sostenibilità sulle dinamiche di domanda e offerta. Cfr. anche A. TROISI, *La comunicazione ambientale: il greenwashing dietro la sostenibilità*, in *An. giur. econ.*, 1/2022, p. 353 ss.; e le mirabili riflessioni di R. CATERINA, *Psicologia della decisione e tutela del consumatore: il problema delle “pratiche ingannevoli”*, in *Sist. int.*, 2/2010, p. 221 ss.; nonché, più in generale, ID., (a cura di), *I fondamenti cognitivi del diritto*, Milano, 2008.

¹⁸⁹ Questo è l’auspicio della Commissione che si legge al *Considerando* (1) della Proposta di Direttiva che modifica le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, Bruxelles, 30 marzo 2022, COM(2022) 143 final.

¹⁹⁰ Un esempio di contrapposizione è osservabile in materia di rimedi da azionare in caso di prodotto difettoso, ove le ragioni della sostituzione, forse più desiderabile per il consumatore idiosincratico, entrano in tensione con le ragioni, in senso lato, dell’ambiente, che riceverebbe grandi benefici dalla prevalenza del rimedio riparatorio. In argomento, v. i casi relativi a dispositivi “Apple” giudicati dalle corti olandesi: *Rechtbank Amsterdam*, 11 July 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4197; e *Rechtbank Amsterdam*, 21 April 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2519; e E. TERRYIN, *A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law*, in *European Review of Private Law*, 4/2019, p. 851 ss.

¹⁹¹ A livello di fonti primarie, le basi giuridiche per un livello elevato di tutela dei consumatori sono costituite oggi dagli artt. 114, 169 TFUE e 38 della Carta di Nizza.

Orbene, non sembra azzardato affermare che la totalità delle condotte di c.d. *greenwashing* siano qualificabili, senza bisogno di acrobazie ermeneutiche, come pratiche commerciali scorrette e, quindi, vietate *ex lege*¹⁹².

Ai sensi dell'art. 20, co. 2, cod. cons. “una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o *idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico*, in relazione al prodotto...”.

Più specificamente, “è considerata *ingannevole* una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio”, portandolo “ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” (art. 21, co. 1, cod. cons.). Viene in rilievo l'ingannevolezza *inter alia* circa “le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i *vantaggi*, i *rischi*, l'esecuzione, la *composizione... il metodo* e la data di *fabbricazione* o della *prestazione*, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la *descrizione*, l'origine geografica o commerciale o i *risultati che si possono attendere dal suo uso*, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto” (lett. b).

Inoltre, rilevano “la *portata degli impegni* del professionista” (lett. c), “il mancato rispetto da parte del professionista degli *impegni contenuti nei codici di condotta* che il medesimo si è impegnato a rispettare” (art. 21, co. 2, lett. b), cod. cons.), nonché l'*omissione ingannevole*¹⁹³.

Orbene, sembra evidente che le condotte di *greenwashing* siano qualificabili *de plano* come pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del consumo, proprio a misura in cui il professionista faccia dichiarazioni per descrivere i prodotti, le attività o le proprie politiche aziendali come ecocompatibili quando non lo sono. E ciò sia che si tratti di vanti diretti (non verificabili sul piano scientifico), sia che si tratti di omissioni che presentano in modo “vago” asseriti pregi ambientali di un prodotto.

Ancóra, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere, fra l'altro, le qualità e le caratteristiche che il consumatore può ragionevolmente attendersi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore – o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena commerciale, compreso il produttore – in particolare nella pubblicità o nell'etichetta (art. 129, co. 3, lett. d), cod. cons.). Sicché, in caso di asserite caratteristiche “*green*”, pubblicizzate ma non riscontrabili, ben si potrà predicare un difetto di conformità del bene, e il consumatore potrà atti-

¹⁹² In tal senso v. anche F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, cit., p. 50 ss.

¹⁹³ Ai sensi dell'art. 22, co. 2, cod. cons. una pratica commerciale è considerata omissione ingannevole quando, fra l'altro, “un professionista occulta o *presenta in modo oscuro*, incomprensibile, *ambiguo* o *intempestivo le informazioni rilevanti*”.

vare anche il set di tutele rimediale alternative ora previsto *ex art.* 135-*bis* cod. cons.: ripristino della conformità, riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione del contratto.

Non a caso la giurisprudenza ha già avuto modo di applicare la predetta normativa a tutela di consumatori lesi da pratiche commerciali “verdi” scorrette. Si pensi alla nota vicenda “*dieselgate*” che ha coinvolto il gruppo Volkswagen in relazione all’illecito utilizzo di un “*defeat device*” idoneo a manipolare i dati relativi alle emissioni inquinanti di taluni veicoli venduti¹⁹⁴. Fra i numerosi rinvii contenziosi generati dalla vicenda, il Tribunale di Genova ha condannato Volkswagen AG a risarcire il danno derivante dalla predetta pratica commerciale scorretta, poiché “le comunicazioni pubblicitarie sono state omissive e fuorvianti per il consumatore che non è stato posto nella condizione di compiere una scelta consapevole e si è determinato all’acquisto nell’erronea convinzione che il produttore avesse tra i suoi primari obiettivi la tutela dell’ambiente (...) il messaggio commerciale promosso dalla Volkswagen consiste nella natura eco-compatibile del veicolo per il basso impatto per l’ambiente, mentre nella realtà della conduzione in strada del veicolo il livello di emissioni non ne avrebbe consentito l’omologazione”¹⁹⁵.

In senso analogo, nel contesto di un’azione di classe consumeristica, si è pronunciato anche il Tribunale di Venezia, qualificando la condotta di Volkswagen come pratica commerciale scorretta, atteso che la convenuta aveva “millantato la sostenibilità dei propri prodotti, sottacendo la presenza di un dispositivo di manipolazione delle emissioni di ossidi di azoto, installato con il preordinato intento – diametralmente opposto rispetto ai *green claim* annunciati – di eludere il sistema di controllo delle emissioni inquinanti”¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Cfr. CGUE, II Sez., 17 dicembre 2020, C-693/18; Ancóra sugli impianti di manipolazione delle emissioni cfr. CGUE, Grande Sezione, 14 luglio 2022, C-145/20, *DS c. Porsche Inter Auto GmbH Co. KG, e Volkswagen AG*, spec. § 79, da cui filtra il principio per cui le regole fissate a tutela dell’ambiente vanno rispettate a prescindere dal loro costo economico; F. BERTELLI, *Profili civilistici del “dieselgate”*, Napoli, 2021, spec. p. 169 ss. sul valore conformativo del principio dello sviluppo sostenibile; e da ultimo C. DI PRISCO, *Il nuovo episodio della vicenda “Dieselgate”: la CGUE riconosce il diritto al risarcimento degli acquirenti di veicoli non a norma – stay tuned*, in corso di pubblicazione su *Riv. giur. amb.*, 1/2024.

¹⁹⁵ Trib. Genova, Sez. I, G.U. Lippi, 5 ottobre 2021, n. 2160, consultabile all’indirizzo <https://www.sicurauto.it/news/attualita-e-curiosita/dieselgate-tribunale-di-genova-condanna-vw-a-risarcire-un-cliente/>. Si noti che il giudice ha qualificato l’illecito consumeristico in parola come “illecito di pericolo” e ha valorizzato l’astratta idoneità della pratica a falsare il comportamento economico del consumatore nella sua scelta di acquisto, a prescindere da una valutazione dell’effettivo danno economico concretamente causato.

¹⁹⁶ Trib. Venezia, Sez. II, 7 luglio 2021, n. 1423, Pres. Simone, *Altroconsumo c. Volkswagen AG e Volkswagen Group Italia S.p.A.*, in *Danno e resp.*, 2/22, p. 239 ss., con nota di P. SANTORO. Peraltro, considerando la strategia difensiva della convenuta oltremodo aggressiva e dilatoria – pur a fronte di responsabilità già accertate dall’AGCM e alla conclusione di transazioni ben più

Pertanto, sul piano del diritto privato europeo, l'ordinamento posto sembra già adeguatamente attrezzato per contrastare il fenomeno del *greenwashing*, almeno ove si ragioni, senza "timidezza", ad una seria ed efficace gestione collettiva delle azioni dei consumatori e si utilizzi la pienezza rimediale consentita dalla RC (si v. quanto considerato *retro* nella nt. 37, e al § III.5.).

Ciò posto, la Commissione UE intende rafforzare ulteriormente la tutela per i consumatori, proprio nella riferita ottica di potenziare il ruolo propulsivo di costoro per la transizione verde.

Ad oggi, infatti, sono state presentate due proposte di direttive: la prima, più generale, relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione¹⁹⁷. La seconda, del marzo 2023, che andrebbe a integrare una *lex specialis*, specificamente dedicata ai *green claim*¹⁹⁸.

Vedremo se tali proposte verranno giuridicamente alla luce. Sicuramente talune innovazioni proposte potrebbero chiarire meglio il perimetro della responsabilità delle imprese nel caso di *claim* ambientali ingannevoli¹⁹⁹. Tuttavia, non sembra trattarsi di modifiche imprescindibili per una tutela effettiva, e dei consumatori, e dell'ambiente: la sfida sembra piuttosto d'indole culturale e riguarda l'interpretazione delle norme esistenti. Non a caso si tratterebbe di regole che consolidano in gran parte quanto dottrina e giurisprudenza, in diversi Stati, hanno indicato negli anni più recenti.

Veniamo ora a qualche, pur telegrafica, considerazione in chiave comparata, che testimonia sia l'urgenza avvertita in materia da altri *conditores*, sia come il

onerose raggiunte in altri ordinamenti per le medesime condotte relative al "*dieselgate*" – il Tribunale di Venezia condannava Volkswagen anche *ex art.* 96, co. 3, c.p.c. per lite temeraria. La statuizione è senz'altro corretta nell'*an.* Tuttavia, l'importo liquidato, pari *grosso modo* a quello delle spese di lite, si dimostra, a dir poco, inadeguato e inefficace considerando la gravità delle condotte e il "peso" del convenuto, nonché la sanzione, irrisoria rispetto al lucro ritratto dall'illecito, comminata dall'AGCM per le medesime condotte (5 milioni di euro). Da ultimo, App. Venezia, Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 2260, Pres. Campagnolo, in *Onelegale*, confermava la decisione in relazione all'accertamento delle condotte illecite, ma la riformava sul capo del danno patrimoniale (non ritenendo raggiunta la prova di un danno da deprezzamento dei veicoli) e riformava *tout court* la condanna per lite temeraria: cfr. quanto si dirà *infra*, al § III.5.

¹⁹⁷ Bruxelles, 30 marzo 2022, COM(2022) 143 final, cit.

¹⁹⁸ *Proposal on substantiation and communication of explicit environmental claims (Green Claims Directive)*, Brussels, 22 marzo 2023, COM(2023) 166 final. Si intravede l'obiettivo di approntare norme specifiche che censurino l'utilizzo fraudolento della propensione alla sostenibilità dei consumatori. Cfr. G. SPOTO, *Greenwashing: tutela dei consumatori e responsabilità delle imprese*, in *Dir. agr.*, 2/2023, p. 348 ss.

¹⁹⁹ Si pensi ad es. alla proposta di inserire le pratiche di *greenwashing* nella "lista nera" normativa delle pratiche commerciali considerate sleali in ogni caso: il che agevolerebbe il consumatore in punto di onere probatorio. O ancora a un elenco esemplificativo di dichiarazioni ambientali generiche e, dunque, ingannevoli: cfr. Considerando (9) della Proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, del 30 marzo 2022. cit.

formante giurisprudenziale si fosse già incaricato di offrire una risposta al fenomeno del *greenwashing*.

Al dichiarato fine di dare concretezza ai propri impegni, anche internazionali, relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra, la Francia ha recentemente approvato la *Loi n. 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets* (in avanti “Loi Climat”²⁰⁰).

Con tale legge sono state introdotte numerose prescrizioni puntuali volte, *inter alia*, a informare, formare e sensibilizzare i consumatori²⁰¹, “encadrer et réguler la publicité”²⁰², “rinverdire” l’economia (norme dedicate alla produzione), e adattare il lavoro alla transizione ecologica.

In relazione allo specifico oggetto del presente paragrafo, si registra una modifica alla definizione di pratica commerciale ingannevole contenuta nel Code de la consommation, con l’aggiunta di due riferimenti espliciti all’ambiente, che fuggano qualsiasi dubbio sull’applicabilità di tali norme in chiave di contrasto al *greenwashing*.

²⁰⁰ Cfr. C. BALDON-A. CLERC, *Quel encadrement juridique des pratiques de greenwashing? Etat des lieux et perspectives d’évolutions législatives*, in *Gazette du Palais*, 34, octobre 2021, consultabile all’indirizzo: <https://baldon-avocats.com/encadrement-juridique-reenwashing-etat-des-lieux-et-perspectives-evolutions-legislatives/>; J.-C. ZARKA, *Les principales dispositions de la loi du 22 août 2021*, 9 novembre 2021, <https://www.actu-juridique.fr/administratif/environnement/les-principales-dispositions-de-la-loi-du-22-aout-2021-portant-lutte-contre-le-dereglement-climatique-et-renforcement-de-la-resilience-face-a-ses-effets/>; V. DE BRIANT, *Chronique collectivités territoriales et environnement 2021*, in *Revue juridique de l’environnement*, 3/2022 (Volume 47), p. 603 ss.

²⁰¹ Si pensi alle norme in materia di “Affichage de l’impact environnemental des biens et services” introdotte con l’art. 2 Loi Climat.

²⁰² L’art. 7 della Loi Climat prevede una modifica del Code de l’environnement ed ivi l’inserimento di una nuova Sezione rubricata “*Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat*”, che contiene il divieto generale di pubblicità relativa alla commercializzazione o alla promozione dei combustibili fossili. Ancóra, l’art. 12 della *Loi Climat* prevede l’inserimento, sempre nel codice dell’ambiente, di una sezione dedicata alle “allégations environnementales”: testualmente: “Art. L. 229-68. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants: 1° Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service; 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés; 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.

II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Art. L. 229-69. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale”.

Infatti, tra le caratteristiche essenziali del prodotto è stato aggiunto il suo “*impact environnemental*” (Article L121-2, 2° , b).

Inoltre, si è precisato che una pratica commerciale è da qualificare ingannevole quando si basa su allegazioni, indicazioni o presentazioni false o ingannevoli relative a “*la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale...*” (Article L121-2, 2° , e)²⁰³.

Viene infine opportunamente rafforzato il quadro sanzionatorio: ferme le sanzioni ordinarie, ove la pratica commerciale ingannevole “*repose sur des allégations en matière environnementale*”, la pena pecuniaria può essere aumentata, in proporzione ai vantaggi derivanti dall’illecito, fino all’80% delle spese sostenute dall’autore per la realizzazione della medesima²⁰⁴.

Si tratta di modifiche da salutare favorevolmente, sebbene non dotate di peculiare *vis* innovativa. Da diversi decenni, invero, i legislatori europei, nella propria opera di “ricodificazione”, quasi in funzione rassicurante per gli interpreti, si limitano sovente a positivizzare soluzioni già accolte e praticate dal diritto vivente²⁰⁵.

Infatti, e per restare nel sistema francese, da tempo la giurisprudenza aveva qualificato come pratica commerciale ingannevole l’uso di *claim* ambientali generici e non verificabili scientificamente, come “*plus écologique*” o “*naturel*”²⁰⁶.

Ancóra, nel caso “Monsanto”, la società e taluni suoi dirigenti erano stati condannati per via di talune affermazioni “verdi” decettive diffuse tramite réclame pubblicitarie trasmesse negli anni Duemila, e inserite sulla confezione del

²⁰³ In generale cfr. M. COMBET, *Le droit européen de la consommation au XXIe siècle*, Bruylant, 2022, ed ivi riferimenti.

²⁰⁴ Oggi, dunque, il novellato Article L132-2 del Code de la Consommation recita: “Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale”.

²⁰⁵ Con specifico riferimento al codice, cfr. per tutti S. PATTI, *Ricodificazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2/2018, p. 452.

²⁰⁶ Caso “*Général Motors France*”, giudicato da Cour Cass., Ch. Crim., 21 octobre 2014, n° 13-86.88I: la società aveva presentato il veicolo “SAAB type 9-3 Biopower comme plus écologique et plus économique, sans mentionner particulièrement le dégagement total de CO₂ résultant de la production, de l’utilisation et de la combustion de l’essence et du bioéthanol, superéthanol E85, le moindre pouvoir énergétique du bioéthanol, superéthanol E85, par rapport à l’essence, et le surcoût en résultant, la surtaxe carte grise applicable à l’époque à considérer à ce type de véhicule à raison de la quantité totale de CO₂ rejetée et en qualifiant le bioéthanol, superéthanol E85, de carburant naturel alors qu’il est le résultat d’un processus industriel”. V. le riflessioni di C. BALDON-A. CLERC, *op. loc. cit.*

proprio prodotto di punta (“RoundUp”), ove si vantavano la natura biodegradabile e l’innocuità per l’ambiente del suo principio attivo (il glifosato). I giudici francesi qualificavano tali affermazioni come pratiche commerciali ingannevoli vietate, atteso che la presentazione del prodotto, dai toni miracolosi, “élude le danger potentiel du produit par l’emploi de mots rassurants et induit le consommateur en erreur en diminuant le souci de précaution et de prévention qui devraient normalement l’inciter à une consommation prudente”²⁰⁷.

E procedimenti analoghi basati su *claim* ambientali decettivi si moltiplicano in diversi sistemi giuridici, sia davanti alle corti civili, sia dinanzi ad autorità amministrative²⁰⁸.

Considerato l’itinerario tracciato nelle pagine precedenti, sembra possibile svolgere una riflessione di sintesi sugli strumenti privatistici analizzati e sul loro ruolo per la sostenibilità ambientale.

L’analisi puntuale dei materiali provenienti dai diversi formanti dell’ordinamento sembra confermare le osservazioni e gli assunti riportati nel primo Capitolo.

In particolare, trova piena dimostrazione l’esigenza di favorire il ruolo dei singoli in chiave di *private enforcement* delle norme a tutela dell’ambiente: sia di quelle specificamente emanate allo scopo, sia di tutte quelle altre che – ridedate dai nuovi innesti operati dal legislatore – possono offrire una protezione indiretta.

Non sembra affatto necessario leggere la tutela in chiave di alternativa pubblico/privato. A fronte di illeciti plurioffensivi e altamente lucrativi, occorre una

²⁰⁷ Cour d’Appel de Lyon, VII Ch., 29 octobre 2008, n° 1012/07; confermata da Cour Cass., Ch. crim., 6 octobre 2009, n° 08-87.757. Cfr. C. BALDON-A. CLERC, *op. cit.*, § 1. V. anche Cour d’Appel de Versailles, XIII Ch., 19 septembre 2013, n° 12/07604: caso di *claim* ambientale comparativo – illecito – diffuso da un produttore di caffè, riportato da M. MASSIRONI, *Green claim e greenwashing al vaglio della giurisprudenza*, 2 febbraio 2022, in *Dirittobancario.it*.

²⁰⁸ Soltanto per fare qualche esempio cfr. il caso *Ryanair* deciso nel 2020 dalla *Advertising Standards Authority* (ASA) del Regno Unito: l’ASA concludeva che i *claim* ambientali della nota compagnia aerea relativi alle proprie emissioni “were misleading and constituted a violation of the UK Code of Non-broadcast Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing”, poiché i consumatori “would not be able to find sufficient information in the ads to determine that they would reduce their personal CO₂ emissions compared to flying with another carrier”: http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200205_Complaint-No.-G19-1035778_decision.pdf; e il caso “*Kohl’s, Inc. and Walmart*” deciso dalla *Federal Court District of Columbia* nel 2022: in breve, la Federal Trade Commission citava le imprese Kohl’s, Inc. e Walmart, Inc. per “falsely marketing dozens of rayon textile products as bamboo. Both companies also are charged with making deceptive environmental claims, routing that the ‘bamboo’ textiles were made using ecofriendly processes, while in reality converting bamboo into rayon requires the use of toxic chemicals and results in hazardous pollutants. The court orders settling the complaint require the companies to stop making deceptive green claims or using other misleading advertising, and pay penalties of \$2.5 million and \$3 million, respectively”: <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/2023171-kobls-inc-us-v>.

reazione composita dell'ordinamento, che, con la dovuta attenzione agli eventuali, indesiderabili, profili di *overreaction*, alzi in misura seria – e degna delle declamazioni di principio – il livello di effettività della tutela ambientale (in argomento si v. *infra*, § III.5.).

CAPITOLO III

STRUMENTI PRIVATISTICI
PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE

SOMMARIO: 1. La rinegoziazione del contratto in crisi: un rimedio “generativo”. – 2. Divieto di abuso di dipendenza economica e tutela in forma specifica del contraente abusato. – 3. La sostenibilità sociale della RC. L’avanzata (inesorabile?) della responsabilità oggettiva e i ritorni della colpa: andamento sinusoidale. – 4. Le nuove attività pericolose e il ruolo dell’art. 2050 c.c. La RC per la sostenibilità sociale della Intelligenza Artificiale e dei nuovi prodotti della *digital age*. – 5. L’insostenibile leggerezza di un paradigma puramente compensativo. – 6. Opacità dell’algoritmo e discriminazione: l’autonomia privata per la sostenibilità sociale in assenza della “legge dura”. – 7. Conclusioni.

1. *La rinegoziazione del contratto in crisi: un rimedio “generativo”*

Come noto, la pandemia da Covid-19 ha rilanciato con forza il dibattito in corso nella civilistica sulle c.d. sopravvenienze contrattuali. Al di là dell’esigenza, contingente, di “curare” i contratti alterati in quel periodo¹, gli eventi connessi alla crisi pandemica hanno consentito di riflettere, a tutto tondo, sulla efficacia e l’impatto sistemico delle pertinenti regole sui contratti in generale: tale crisi sanitaria, infatti, si è tramutata ben presto anche in crisi economico-sociale,

¹O meglio, di preservare “l’economia di scambi congegnati in tempi normali ma irrimediabilmente alterati, per causa di forza maggiore, in tempo di emergenza”: A.M. BENEDETTI-R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *Dirittobancario.it*, 25 marzo 2020, <http://www.dirittobancario.it/editoriali/alberto-maria-benedetti-e-roberto-natoli/coronavirus-emergenza-sanitaria-e-diritto-dei-contratti-spunti-un-dibattito>. Cfr. *ex multis* F. PIRAINO, *L’impatto della pandemia sui rapporti contrattuali: problemi e rimedi*, in A. D’Angelo-V. Roppo (a cura di), *Annuario del contratto 2020*, Torino, 2021, p. 3 ss.; G. IORIO, *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell’art. 91 del D.L. n. 18/2020, “Cura Italia”*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 12-bis, 5/2020, p. 376 ss.; F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”*, in *Giustiziacivile.com*, Emergenza Covid-19 – Speciale, 1/2020, p. 207; U. MATTEI-A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà*, cit., p. 8; P. SIRENA, *I principi dello European Law Institute sulla pandemia di Covid-19*, in *Riv. dir. civ.*, 4/2020, p. 890 ss.

qualificabile con il neologismo *sindemia*². Il che ha portato a interrogarsi sull' idoneità dei rimedi esistenti anche per la gestione di sopravvenienze meno cruente che, tuttavia, esulino dall'alea normale prevista e accettata in sede di stipula da ciascuno dei contraenti³.

Di seguito, riepilogate brevemente le diverse opzioni esistenti per gestire le sopravvenienze, sarà analizzata la dottrina dell'obbligo legale di rinegoziare. In accordo con l'accezione di sostenibilità sociale identificata nel Capitolo I, si vedrà come tale dottrina – a differenza della rinegoziazione facoltativa o alla preferenza secca per la risoluzione – tenda a favorire un equilibrio stabile tra diverse pretese in competizione e, altresì, a massimizzare le utilità ultra-individuali del contratto (inteso come sintesi tra competizione e cooperazione).

Si cominci con una considerazione quasi autoevidente: il tempo incide sugli affari degli uomini e, quindi, anche sui loro contratti⁴.

Le circostanze di fatto considerate dai contraenti possono mutare e scomparire anche radicalmente i piani e gli interessi cristallizzati nel contratto. Il risultato negoziale programmato potrà diventare inattuabile sul piano fenomenico (impossibilità); oppure esso potrà essere realizzato soltanto a costo di uno sforzo maggiore di quello convenuto (eccessiva onerosità).

Talvolta è possibile gestire in maniera razionale e su base negoziale le sopravvenienze, si pensi al contratto preliminare, alla condizione, alle clausole di revisione, alle clausole di *ius variandi*⁵. Nei contratti di durata, tuttavia, le sopravvenienze possono insidiare anche i contraenti più accorti e razionali, non appartenendo all'essere umano la capacità di divinare il futuro. D'altronde, la furia di una sopravvenienza può essere tale da rendere concretamente inidoneo l'eventuale rimedio pur congegnato *ex ante* dalle parti⁶.

² Il termine, introdotto già negli anni Novanta del secolo scorso dall'antropologo medico Merrill Singer per significare gli effetti negativi sulle persone e sull'intera società prodotti dall'interazione sinergica tra due o più malattie, è stato poi ripreso dai *media* per indicare la congiuntura tra gli effetti della crisi sanitaria da Covid-19 e la crisi economica che ne è seguita, anch'essa "piaga" per la società (cfr. M. SINGER *et alii*, *Syndemics and the biosocial conception of health*, in *Lancet*, 389, 2017, p. 941 ss.).

³ Operando, di conseguenza, delle ingiuste e casuali redistribuzioni di ricchezza a vantaggio esclusivo di determinate classi di contraenti e in spregio alla causa concreta del contratto, ossia a quella sintesi di interessi che dovrebbe emergere in ciascun rapporto contrattuale.

⁴ Per una ricostruzione generale, anche di diritto comparato, cfr. M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto. Itinerario storico-comparativo sui contratti di durata*, Milano, 2007.

⁵ Su queste ultime v. per tutti G. IORIO, *Le clausole attributive dello ius variandi*, Milano, 2008, spec. Cap. V, p. 163 ss. sui limiti di ammissibilità di tali clausole.

⁶ La giurisprudenza ammette la possibilità di risolvere un contratto anche quando le parti abbiano previsto clausole di revisione e/o indicizzazione e tali meccanismi non siano sufficienti per fronteggiare effettivamente la sopravvenienza: cfr. Cass., 29 giugno 1981, n. 4249, in *Foro it.*, 1981, I, c. 2133 ss., con nota di R. PARDOLESI, *Indicizzazione contrattuale e risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*.

Sicché, ciascun ordinamento deve offrire una risposta alle sopravvenienze, la quale può ricondursi essenzialmente a tre diversi modelli ideali: i) l'irrilevanza giuridica della sopravvenienza; ii) la revisione del contenuto del contratto; iii) lo scioglimento del vincolo⁷.

L'evoluzione storica dei sistemi giuridici continentali, perlomeno in età moderna e contemporanea, mostra una peculiare dialettica tra il principio *pacta sunt servanda*, figlio di una concezione virile e individualista del diritto, e la *clausola rebus sic stantibus*, formidabile congegno raffinato nelle fucine dei canonisti e dei giusnaturalisti, che consente, in sostanza, di condizionare i vincoli consensuali alla persistenza di un determinato stato di fatto⁸.

Il legislatore italiano del 42', con una formulazione innovativa per l'epoca, ha introdotto una disciplina specifica, seppur incompleta, delle sopravvenienze: *impossibilità sopravvenuta* (art. 1463 ss.) ed *eccessiva onerosità sopravvenuta* (art. 1467 c.c.): si tratta delle c.d. sopravvenienze "tipiche"⁹.

Secondo l'orientamento tradizionale, sarebbero rilevanti solamente le sopravvenienze tipiche – ossia quelle previste e regolate dal legislatore o dalle parti convenzionalmente – le quali, in base alla disciplina generale del contratto, danno luogo al rimedio elettivo della risoluzione¹⁰. Per contro, le sopravvenienze c.d. "atipiche" non assumerebbero alcuna rilevanza: il rischio delle stesse dovrebbe incombere in capo a chi le subisce, non potendo incidere sul contratto né nel senso di caducarlo, né nel senso di imporne la revisione.

Tuttavia, negli ultimi decenni è venuto affermandosi un condivisibile e autorevole orientamento dottrinario che conferisce rilievo alle sopravvenienze atipiche¹¹. Il principio *pacta sunt servanda* viene temperato con quello di segno opposto *rebus sic stantibus* (in omaggio a valori di giustizia ed equità)¹². Non si

⁷Cfr. P. GALLO, voce *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Digesto, Disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 235 s.

⁸Per un'analisi dell'evoluzione della clausola *rebus sic stantibus*, dall'Età Antica sino a quella Contemporanea, cfr. C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, in *Commentario Schlesinger al c.c.*, Milano, 1995, p. 6 ss., spec. nt. 8.

⁹Sulla distinzione tra sopravvenienze "tipiche" e "atipiche" v. per tutti. R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, in R. Sacco-G. De Nova, *Il contratto*, IV ed., Torino, 2016, p. 1677 ss., spec. 1708 ss.; E. TUCCARI, *Sopravenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018, p. 4 ss., ed ivi riferimenti.

¹⁰Cfr. F. PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, in *Europa e dir. priv.*, 2/2019, p. 585 ss., anche per una acuta panoramica delle diverse posizioni dottrinarie.

¹¹Orientamento sostenuto *inter alia* da Sacco, De Nova, Roppo, Gallo e Macario: v. taluni riferimenti in F. PIRAINO, *op. loc. cit.*, spec. nt. 17, e quanto si dirà *infra*. Cfr. anche F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996, p. 320, e T. MAUCERI, *Sopravenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Europa e dir. priv.*, 4/2007, p. 1095 ss.

¹²In argomento v. da ultimo A. MORACE PINELLI, *Il contratto giusto*, in *Riv. dir. civ.*, 3/2020, p. 663 ss.

intende minare la stabilità del contratto. Piuttosto, tramite l'operare congiunto dei due principi, si consente che abbiano rilievo quelle sopravvenienze in grado di frustrare gli interessi dedotti ed oggettivati nel contratto¹³.

L'orientamento in parola si basa sulla mutata concezione del contratto correntemente sposata dalla Cassazione e, soprattutto, sulla causa intesa come scopo economico individuale (*causa in concreto*)¹⁴; nonché sul crescente rilievo assunto dai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., letti alla luce del principio solidaristico *ex art. 2 Cost.*

Non pare questa la sede idonea per ripercorrere a fondo le tappe di un travagliato e affascinante dibattito sulle sopravvenienze atipiche, che ha impegnato, in un dialogo incessante, l'accademia e la giurisprudenza. Invero, il tema sembra ancora lungi da una stabile sistemazione. Ai fini del presente lavoro, basti qui ricordare – senza pretesa di ricognizione sistematica – le principali fattispecie di sopravvenienza contrattuale emerse nella *law in action*: i) lo svilimento della controprestazione¹⁵; ii) la presupposizione¹⁶; iii) l'impossibilità di fruizione della prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile/sopravvenuto difetto di interesse del creditore¹⁷; iv) la inesigibilità della prestazione a fronte di sopravvenienze patrimoniali: *i.e.* il sopraggiungere di esigenze nuove e/o di nuovi criteri di opportunità¹⁸; v) la inesigibilità della

¹³ Si tratta, del resto, di un'attualizzazione delle teorie di buona fede che percorrono non solo la tradizione giuridica occidentale ma che sono rintracciabili anche in altre formule "pericontrattuali" in ambito di diritto islamico, così come dei diritti tradizionali.

¹⁴ Sul punto v. per tutti C. SCOGNAMIGLIO, *La causa concreta: una proposta dottrinale di successo*, in *Riv. dir. civ.*, 3/2020, p. 588 ss., e V. ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 4/2013, p. 957 ss.

¹⁵ V. per tutti E. AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*, Padova, 2004, p. 17 ss., e Cass., 11 giugno 1991, n. 6616.

¹⁶ Cfr. G. IORIO, *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali*, cit., p. 375; C. CACCAVALE, *Giustizia del contratto e presupposizione*, Torino, 2005.

¹⁷ Si v. il *leading case* "Cuba": Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in *Foro it.*, 1/2009, I, c. 214 ss., relativa al pacchetto turistico da godere sull'isola di Cuba, interessata, prima della partenza del creditore, da un'epidemia di *dengue* emorragica. Ivi si esprime il principio per cui la causa concreta "assume rilievo quale criterio di adeguamento del contratto", rivestendo "decisiva rilevanza altresì in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali ad es. l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, ecc.". Esprimono lo stesso orientamento *ex multis* Cass., 2 ottobre 2014, n. 20811 (scoperta di un vincolo archeologico sull'area destinata all'esecuzione dei lavori di un appalto pubblico), e Cass., 10 luglio 2018, n. 18047 (grave e improvvisa patologia contratta dalla parte che le impedisca di fruire della prestazione).

¹⁸ Cfr. Trib. Catania, 9 aprile 1968, in *Riv. dir. comm.*, 1968, II, p. 157 (riferimento alle mutate esigenze del gusto o della moda dei consumatori); M. BESSONE, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, p. 125; R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, cit., p. 1709; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, XIX ed., Napoli, 2019, p. 1039.

prestazione a fronte di sopravvenienze non patrimoniali, ossia quegli eventi, non considerati dalle parti, che rappresentino un impedimento “ideale” all’adempimento della prestazione¹⁹.

Acclarato che il diritto vivente assegna rilievo anche alle sopravvenienze atipiche, sul versante rimediabile sono configurabili le seguenti opzioni, riconducibili ai modelli ideali sopra richiamati:

A) mantenimento ed esecuzione del regolamento originario, senza alcuna correzione *ex post* dello squilibrio determinato dal fatto nuovo (applicazione rigorosa e senza temperamenti del principio *ex art.* 1372 c.c.);

B) risoluzione del rapporto;

C) eccezione di dolo generale, inteso come rimedio difensivo contro l’altrui ostinazione; utilizzabile per paralizzare la domanda di adempimento quando essa, in base a tutte le circostanze del caso, risultasse contraria al canone di buona fede oggettiva²⁰;

D) rinegoziazione/revisione del contratto, la quale può essere consensuale e stragiudiziale – quand’anche non prevista espressamente nel regolamento originario – oppure svolgersi sotto la regia di un terzo, tipicamente un giudice o arbitro, su istanza di una delle parti (schema del rimedio *ex art.* 1467, co. 3, c.c.).

Come anticipato, l’orientamento tradizionale, forte di una lettura testualista del codice, tende a privilegiare la risoluzione. Tuttavia, già sul piano socio-economico, l’esigenza di salvare il contratto e valorizzarne la revisione appare manifesta e desiderabile. Con una pennellata lapidaria si è correttamente osservato che “la risoluzione uccide il rapporto contrattuale”, mentre “la rinegoziazione dovrebbe servire a curarlo”²¹. Inoltre, occorre considerare che il contratto oggi più diffuso è quello d’impresa e “l’impresa si assume certi rischi; ma non più che tanti perché, oltre un certo limite, è in gioco la sua stessa esistenza”²².

¹⁹ Si tratta di quei casi in cui, a fronte di una sopravvenienza, l’esatto adempimento, nei termini originariamente convenuti, si tradurrebbe nella lesione di interessi essenziali del debitore di primario rilievo costituzionale: cfr. O. CLARIZIA, *Sopravvenienze non patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni*, Napoli, 2012, *passim*. Per una specifica e articolata riflessione sulla categoria dei “contratti di durata per l’esistenza della persona”, ossia quei contratti socialmente rilevanti necessari per la soddisfazione di esigenze primarie, cfr. L. NOGLER-U. REIFNER (Eds.), *Life time contracts*, The Hague, 2014.

²⁰ L. GAROFALO (a cura di), *L’eccezione di dolo generale: applicazioni giurisprudenziali e teoriche dottrinali*, Padova, 2006; nonché C. ROMEO, *Exceptio doli generalis ed exceptio doli specialis*, in *Contratti*, 2007, p. 980 ss.

²¹ R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, cit., p. 1709.

²² C.G. TERRANOVA, *op. cit.*, p. 243. In senso analogo P. GALLO, voce *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 243: “l’instaurare rapporti contrattuali non è privo di difficoltà; esso può comportare un notevole dispendio di energie e denaro. Da un punto di vista strettamente economico è certamente più efficiente cercare di mantenere in vita il rapporto contrattuale, ancorché con tutte le variazioni necessarie per ricondurlo ad equità, che non giungere puramente e semplicemente al

Talvolta, quindi, la fine di un contratto può rappresentare la fine dell'impresa; o comunque la definitiva rovina del debitore.

E le norme che consentono di assecondare le istanze manutentive non mancano. Come acutamente osservato, in sede di interpretazione storico-evolutiva, ben si potrà “privilegiare le norme che assicurano il riequilibrio contrattuale ed attribuire ad esse la portata più ampia di linee direttrici della evoluzione dell'ordinamento”²³.

Se le codificazioni ottocentesche avevano sottratto spazio alla clausola *rebus sic stantibus*, gli eventi traumatici del Novecento, la prassi della *lex mercatoria* e, da ultimo, anche la pandemia da Covid-19, riportano con forza l'attenzione sulla revisione, da intendere quale *prius* logico-giuridico rispetto alla soluzione del vincolo.

Bisogna ora verificare se sia possibile predicare l'esistenza, *de iure condito*, di un generale obbligo di rinegoziare i contratti di durata alterati da una sopravvenienza.

Secondo l'impostazione tradizionale, la revisione del contratto sarebbe una figura piuttosto marginale, essendo limitata al “contro-rimedio” della riduzione equitativa *ex art. 1467, co. 3, c.c.*, azionabile in tesi soltanto per paralizzare la domanda attorea di risoluzione²⁴, e ad alcuni specifici tipi contrattuali (v. per tutti *art. 1664 in materia di appalto*)²⁵.

rimedio estremo della risoluzione”. Certo, tale tentativo non dovrà spingersi sino all'“accanimento terapeutico”: ove emerga che il programma negoziale originario non sia ragionevolmente perseguibile – o conseguibile solo a costo di irragionevoli e sbilanciati sacrifici – la strada maestra sembra lo scioglimento del vincolo.

²³ C.G. TERRANOVA, *op. cit.*, p. 244.

²⁴ Tradizionalmente, infatti, la riduzione ad equità *ex art. 1467, co. 3, c.c.* viene qualificata come un diritto potestativo del convenuto in risoluzione (cfr. *ex multis* F. GALBUSERA, *La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta*, in G. Sicchiero-M. D'Auria-F. Galbusera, *Risoluzione dei contratti*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2013, p. 448; E. QUADRI, *La rettifica del contratto*, Milano, 1973, p. 111 ss.; G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto*, Padova, 2006, p. 38, nt. 23; Cass., 11 novembre 1986, n. 6584). Nondimeno, vi è un autorevole orientamento che configura l'azionabilità del rimedio anche da parte del debitore svantaggiato: v. *ex multis* P. GALLO, voce *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 243 s.; App. Milano, 4 luglio 1950, in *Rep. Foro. it.*, *Obbligazioni e contratti*, n. 592, riportata da G. MARASCO, *op. ult. cit.*, p. 39; Cass., 6 ottobre 1952, n. 2939, in *Riv. dir. comm.*, 1953, II, p. 84 ss., con nota di G. MIRABELLI, che riconosce la possibilità di dedurre l'eccessiva onerosità anche in via di eccezione, per ottenere il rigetto della domanda attorea – di adempimento o risoluzione – e la equa modificazione del contratto; Lodo arb., 28 febbraio 1972, in *Giur. it.*, 1974, I, 2, c. 280 ss.; nonché Trib. Roma, VI Sez. civ., ord. G.U. Dott.ssa Grauso, 27 agosto 2020, in *Giur. it.*, 11/2020, p. 2433 ss., con nota di G. SICCHIERO-P. GALLO, nonché in *giustiziacivile.com*, 25 gennaio 2021, con nota di A. PISANI TEDESCO. Tale orientamento è senz'altro da preferire. Invero, sul piano pratico, la minaccia della risoluzione consente alla parte onerata di riportare la controparte al tavolo delle trattative per ottenere una diversa distribuzione della perdita o del *surplus* cagionati dalla sopravvenienza. Inoltre, poiché “nel più sta il meno”, se la legge conferisce alla parte onerata il rimedio della risoluzione, si deve ritenere azionabile da quest'ultima anche la revisione (che rappresenta un *minus* rispetto al

Constatata, tuttavia, l'inefficienza della (sola) risoluzione per gestire la complessità generata da una sopravvenienza significativa – essa, come visto, distrugge il contratto e polverizza le risorse investite nel tempo dai contraenti – taluna dottrina da diverso tempo ha mostrato, con argomenti persuasivi, che nell'ordinamento positivo sia insito un obbligo generale di rinegoziazione²⁶. All'affermazione di tale obbligo giuridicamente coercibile, come si vedrà, potrà giungersi per diverse vie. In ogni caso, i materiali più fecondi su cui lavorare sono i principî e le clausole generali dell'ordinamento²⁷, riletti insieme a tutte le norme speciali in cui il legislatore si è occupato di perequazione di un rapporto turbato da un fatto sopravvenuto.

rimedio ablativo). Tale considerazione è confortata *inter alia* dai seguenti argomenti: il generale *favor* per la conservazione del contratto (arg. *ex art.* 1367 c.c.); i numerosi indici normativi interni che prevedono un meccanismo revisorio/manutentivo, espressione di un principio di revisione immanente nel sistema; le regole previste da talune fonti di cognizione della *lex mercatoria* come i principî UNIDROIT, nonché dai Principî di Diritto europeo dei contratti (PECL) elaborati dalla commissione Lando, di cui si dirà *infra*. Di recente, l'Ufficio del Massimario della Cassazione ha osservato che l'art. 1467 c.c. si dimostra inadeguato, nel suo complesso, a gestire efficacemente le sopravvenienze. Ciononostante, la norma in parola testimonia lo spiccato *favor* dell'ordinamento per la conservazione, rispetto allo scioglimento del vincolo negoziale: “non è accidentale, infatti, che la richiesta di riconduzione ad equità del contratto abbia l'effetto di vanificare la domanda di risoluzione eventualmente proposta dalla parte onerata da sopravvenienze”: Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Rel. n. 56, *Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale*, Roma, 8 luglio 2020, p. 20.

²⁵ Si deve menzionare anche la riduzione della controprestazione in caso di impossibilità parziale (art. 1464 c.c.): si tratta di un rimedio manutentivo che testimonia la propensione dell'ordinamento a salvare, previo adeguamento, contratti colpiti dalla sopravvenienza. Cfr. V. ROPPO, *Il Contratto*, in *Trattato di Diritto privato Iudica-Zatti*, Milano, 2011, p. 1043.

²⁶ Cfr. le riflessioni critiche di F. GAMBINO, *Problemi del rinegoziare*, Milano, 2004, p. 81 ss.; M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Europa e dir. priv.*, 2003, p. 467 ss.; A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, in *Contr. e impr.*, 2/2003, pp. 710 e 723 ss.; P. RESCIGNO, *L'adeguamento del contratto nel diritto italiano*, in U. Draetta-C. Vaccà (a cura di), *Inadempimento, adattamento, arbitrato: patologie dei contratti e rimedi*, Milano, 1992, p. 299 ss.; I. PAGNI, *Autonomia contrattuale, rinegoziazione, solidarietà nei rapporti contrattuali: gli spazi dell'intervento del giudice*, in A. Chizzini *et alii* (a cura di), *Processo civile e Costituzione*, Milano, 2023, p. 563 ss. Altresì scettico sembra G. GUIZZI, *Sopravenienze contrattuali, inesigibilità della prestazione e rimedi: linee di una vicenda*, in *Riv. dir. civ.*, 5/23, p. 904 s., il quale, tuttavia, a fronte di circostanze sopravvenute che abbiano alterato l'equilibrio tra le prestazioni (in modo apprezzabile, pur senza raggiungere la soglia di eccessiva onerosità *ex art.* 1467 c.c.), ipotizza un ruolo per l'azione residuale di ingiustificato arricchimento, al fine di consentire alla parte onerata un parziale riequilibrio del rapporto.

²⁷ V. per tutti S. PATTI, *Principi, clausole generali e norme specifiche nell'applicazione giurisprudenziale*, in *Giust. civ.*, 2/2016, p. 241 ss.; F. DENOZZA, *In viaggio verso un mondo re-incantato? Il crepuscolo della razionalità formale nel diritto neoliberale*, in *Oss. dir. civ. e comm.*, 2/2016, p. 419 ss., spec. § 3; S. RODOTÀ, *Il tempo delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p. 709 ss.; L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, *ivi*, 1986, p. 5 ss.

I passaggi logici essenziali, che rispondono anche a considerazioni di evidente efficienza economica, sono i seguenti:

equilibrio economico (turbamento del); *favor* dell'ordinamento per la conservazione; necessità di adeguamento²⁸.

Alcuni autori fondano tale obbligo di rinegoziazione principalmente sui *doveri di correttezza e buona fede*, alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale richiesti a ciascuno *ex art. 2 Cost.*²⁹. Come statuito dalla Cassazione con il caso “Fiuggi”, il dovere di correttezza si pone nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, concorrendo, quindi, alla relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso quel dovere inderogabile di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.), che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto e gli effetti (art. 1374 c.c.) e deve, ad un tempo, orientare l'interpretazione e l'esecuzione, “nel rispetto del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio”³⁰.

In tale prospettiva, la buona fede integra una regola di condotta di ordine pubblico alla quale devono attenersi i contraenti in ogni fase del rapporto e rappresenta, altresì, la primaria fonte di integrazione del negozio, finanche prevalente rispetto alle difformi pattuizioni contrattuali³¹. Inoltre, l'esecuzione secondo buona fede implica “il dovere di ciascuna parte di realizzare l'interesse

²⁸ “Equilibrio economico, conservazione e adeguamento sono, in verità, termini consequenziali, tra loro strettamente collegati allo scopo di consentire, nel rispetto delle scelte dei contraenti, l'attuazione della ‘causa concreta’ del contratto, la quale a sua volta è essa stessa criterio di adeguamento negoziale ogni volta che, al verificarsi di circostanze che ne alterano l'essenza, si ponga il problema di decidere dalla sopravvivenza o meno del contratto”: G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto*, cit., p. 36 s. Cfr. anche F. CAMILLETI, *Profili del problema dell'equilibrio contrattuale*, Milano, 2004, *passim* e spec. p. 79 ss.

²⁹ Cfr. V. ROPPO, *Il Contratto*, cit., p. 1046 s., e P. GALLO, voce *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 244.

³⁰ Noto e fondamentale caso “Fiuggi”: Cass., 20 aprile 1994, n. 3775, in *Corr. giur.*, 1994, p. 566., con nota di CARBONE. Tale decisione fornì al Comune di Fiuggi un rimedio per rinegoziare la concessione, allo scopo di concordare un canone di locazione dell'azienda termale ragguagliato al prezzo di vendita dell'acqua minerale al consumatore finale. Si tratta di una giurisprudenza consolidata: cfr. *ex multis* Cass., 15 marzo 2004, n. 5240 e Cass., 26 giugno 2018 n. 16823.

³¹ Cfr. *ex multis* C.M. BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, Milano, 2000, p. 501, per il quale la regola di buona fede “rappresenta, infatti, uno dei principi portanti del nostro ordinamento sociale, e il fondamento etico che le viene riconosciuto trova rispondenza nell'idea di una morale sociale attiva o solidale, che si pone al di là dei tradizionali confini del buon costume”. In senso analogo v. già S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., p. 140. Sulla funzione integrativa della buona fede cfr. le lucide riflessioni di F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, cit., spec. p. 136 ss.

contrattuale dell'altra o di evitare di recarle danno, anche con l'adempimento di obblighi non previsti dalla legge o dal contratto"³².

Da quanto sopra discende che l'inclusione in un contratto di durata di un obbligo di rinegoziazione *ex* buona fede non contrasta con l'autonomia negoziale delle parti. Tanto perché, in buona sostanza, l'obbligo di rinegoziazione asseconda un'esigenza strutturale propria dei contratti di lungo periodo, consentendo la realizzazione, e non già l'alterazione, della volontà delle parti³³.

Né si possono desumere argomenti dirimenti circa una (presunta) rinuncia alla rinegoziazione dall'assenza di una clausola contrattuale *ad hoc*: l'assenza di una disciplina convenzionale del rischio da sopravvenienza proprio non si può leggere come tacita allocazione del rischio stesso, fissata al buio quando le parti versavano nell'ignoranza³⁴. Ciò almeno per il grosso dei contraenti. Una considerazione in parte diversa sembrano meritare quelle parti "s sofisticate" e assai bene assistite da consulenti legali e finanziari di alto profilo. Il pensiero va in particolare a talune società, spesso multinazionali, che sono solite condurre i propri negoziati, su ciascuna clausola, con estrema meticolosità: per tali soggetti ogni clausola – in verità ogni singola parola – viene vergata dopo attenta trattativa e, solitamente, rispecchia un corrispettivo valutato dalle parti con riguardo al complessivo equilibrio dell'operazione negoziale. Pertanto, l'assenza di una clausola di rinegoziazione potrebbe essere l'esito voluto – e remunerato – di un'estenuante trattativa; circostanza da provare, tuttavia, con l'opportuna documentazione precontrattuale e che non potrà presumersi in forza della caratura delle parti in gioco.

Altri autori, invece, fondano l'obbligo legale di rinegoziazione (principalmente) sull'*equità integrativa*. Come noto, per espressa disposizione dell'art. 1374 c.c. l'equità costituisce una fonte di integrazione del contratto. A ben guardare, già "gli artt. 1467 e 1468 fanno governo di questa stessa idea di equità programmando procedimenti mediante i quali il contraente troppo onerato potrà sollevarsi da certi effetti iniqui del negozio: nulla ci obbliga a ritenere che l'art. 1374 non possa generare rimedi ulteriori, rispetto alla risoluzione e alla riduzione"³⁵. In estrema sintesi, "l'equità *vuole* che i contraenti, se sorpresi dalla sopravvenienza, se appena la cosa è possibile riscrivano il contratto, rinegozian-

³²F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale, Le obbligazioni e i contratti*, II, 1, Padova, 2004, p. 639; Cass., Sez. II, 19 ottobre 2022, n. 30853.

³³G. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto*, cit., p. 116 s., e v. bibliografia ivi richiamata. In senso analogo cfr. C.G. TERRANOVA, *op. cit.*, p. 248.

³⁴Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Rel. n. 56, cit., p. 20, osserva: "non vi è spazio, in altri termini, per congetturare un consenso ipotetico delle parti al funzionamento anche sofisticato del mercato e delle sue istituzioni; i contraenti, infatti, ignorano i rischi che non possono pronosticare, men che meno controllare a costi accettabili".

³⁵V. per tutti R. SACCO, *I rimedi per le sopravvenienze*, cit., p. 1708 s.

dolo; salva la decisione del giudice sul merito se le parti non raggiungono l'accordo"³⁶ – nostra l'enfasi.

In ogni caso, e al di là della base giuridica prediletta per dare cittadinanza al predetto obbligo, per entrambe le vie si mette in opera un *principio di giustizia non scritto*³⁷. Non scritto, ma, tuttavia, immanente nel sistema e desumibile da numerose norme dentro e fuori dal codice. Fra le altre, si pensi alla modifica equitativa del contratto che consente di evitarne la rescissione (art. 1450 c.c.), alla riduzione del prezzo della cosa affetta da vizi (art. 1492, co. 1, c.c.), e alla riduzione del canone di locazione a fronte di riparazioni effettuate dal locatore che impediscano al conduttore di godere della cosa locata per un tempo significativo (art. 1584 c.c.)³⁸.

È sicuro che tra le fattispecie richiamate vi siano differenze significative. Ad esempio, a volte l'adeguamento richiede l'iniziativa di parte ed altre volte opera automaticamente. La parte legittimata ad azionarlo può essere quella lesa dalla sopravvenienza oppure la controparte. Ancora, il contenuto dell'adeguamento/revisione può essere predeterminato oppure rimesso al prudente apprezzamento del giudice.

È altrettanto sicuro, tuttavia, che tutte le norme richiamate esprimano la medesima macro-*ratio*: "adeguare il contratto per salvarlo; e per consentirgli di svolgersi su basi più idonee, tenuto conto del problema che lo affligge. Le tecniche utilizzate si riassumono nell'idea di flessibilità: si sfugge alla rigidità dell'alternativa fra cancellazione del contratto difettoso e suo mantenimento

³⁶ R. SACCO, *op. ult. cit.*, p. 1710.

³⁷ Così R. SACCO, *ibidem*. Va alle scaturigini di tale principio di giustizia non scritto Cass., 11 novembre 1986, n. 6584, per la quale "il giudice chiamato a decidere una controversia relativa ad un rapporto giuridico anomalo, che non trovi disciplina nell'ordinamento, deve fare ricorso ai principi generali dell'ordinamento stesso, a norma dell'art. 12 disp. prel. al c.c. Fra questi principi generali nel campo dei rapporti patrimoniali vi è quello che si racchiude nella espressione *rebus sic stantibus*, cui si ispira l'art. 1467 cod. civ., in forza del quale un rapporto giuridico patrimoniale, ove non altrimenti disciplinato, non può essere mantenuto in vita quando siano venute meno, in misura notevole, le condizioni di equilibrio sulle quali esso è sorto".

³⁸ Si considerino altresì l'art. 1432 c.c. (correzione *in executivis* dell'errore che salva il contratto viziato dall'annullamento); l'art. 1464 c.c. (riduzione della controprestazione in caso di sopravvenuta impossibilità parziale, che consente di salvare il contratto dallo scioglimento); l'art. 1623 c.c. (revisione del fitto nel caso di modificazioni sopravvenute indotte da disposizioni di legge o provvedimenti dell'autorità); l'art. 1664 c.c. (revisione del prezzo nel contratto di appalto); l'art. 1635 c.c. (riduzione del fitto nel caso di perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali di fondi rustici); l'art. 1636 c.c. (riduzione del fitto nel caso di perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali di fondi rustici); l'art. 1648 c.c. (rateizzazione del fitto per il coltivatore diretto nei casi fortuiti ordinari, le cui conseguenze – si noti – l'affittuario ha assunte a suo carico. Di sicuro interesse osservare che la norma abilita espressamente il giudice a considerare le "condizioni economiche dell'affittuario"); gli artt. 1897 e 1898 c.c. (diminuzione e aggravamento del rischio nel contratto di assicurazione); l'art. 29 L. 133/1999 (rinegoziazione dei mutui agevolati); nonché l'art. 118 TUB (clausole attributive di *ius variandi* nei contratti di durata).

nell'assetto difettoso che presenta... si dà al contratto la capacità di adattarsi, flessibilmente, per ovviare alle circostanze che lo rendono difettoso”³⁹.

D'altronde, esistono diversi precedenti nei quali la Suprema Corte ha adoperato la tecnica del “collage” per affermare la rintracciabilità, in seno all'ordinamento, di un principio o di un valore immanenti: veicolati da taluni indici normativi ma non ancora espressi in forma compiuta⁴⁰. Per compiere tale operazione, la giurisprudenza ha sempre invocato l'autorità di un precetto di rango costituzionale che funzionasse da collante interpretativo per quelle “sparse membra” presenti nell'ordinamento.

Il citato principio di giustizia non scritto, che si sostanzia in una regola di revisione del contratto gravemente turbato da una sopravvenienza, deriva per gemmazione dall'art. 2 Cost.: è innegabile che per inverare la solidarietà economica e sociale predicata dalla Carta si debba fare ogni sforzo ragionevole per mantenere integre le ragioni della controparte colpita da un evento avverso. Il che implica il dovere di considerare la rinegoziazione come opzione preferibile allo scioglimento del vincolo (almeno ove tale scenario conducesse alla rovina della parte onerata).

In altre parole, come è stato autorevolmente affermato, “i giuristi di tutti i paesi – e fra loro i giuristi italiani che si sono interessati al problema – ritengono che il contratto in crisi *imponga* alle parti la rinegoziazione”⁴¹.

Ad ulteriore conferma della solidità della predetta dottrina, si deve osservare che tale soluzione è “sponsorizzata” da numerose fonti persuasive e dal *trend* legislativo registrabile in Europa, che certifica il mutato rapporto tra i rimedi risoluzione e revisione, assegnando a quest'ultimo il ruolo di rimedio elettivo per gestire una sopravvenienza⁴².

³⁹ V. ROPPO, *Il Contratto*, cit., p. 1044.

⁴⁰ Cfr. il caso “Soraya”: Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, I, 1976, c. 2895 ss.

⁴¹ Così R. SACCO, *op. ult. cit.*, p. 1710.

⁴² Si considerino, ad esempio, l'art. 6:111 dei Principi di diritto europeo dei contratti (PECL), gli artt. 6.2.2. e 6.2.3. dei Principi UNIDROIT, il novellato art. 1195 del Code Napoléon che recepisce la dottrina dell'*imprévision*, e il § 313 BGB che ha codificato la dottrina del “fondamento negoziale” (*Geschäftsgrundlage*): cfr. P. ABAS, *La riforma del diritto delle obbligazioni in Francia con particolare riferimento alla sopravvenienza contrattuale*, in *Pers. e merc.*, 1/2018, p. 27 ss.; R. CALVO, *La “codificazione” della dottrina del fondamento negoziale (contributo allo studio del nuovo § 313 BGB)*, in *Contr. e impr./Europa*, 2/2004, p. 770 ss.; V. JACOMETTI, *Il mutamento sopravvenuto di circostanze tra hard law e soft law. Profili di diritto comparato*, Torino, 2022, anche per l'analisi di *frustration* e *impracticability* nei sistemi di *common law*; A. PISANI TEDESCO, *Appunti su sopravvenienze e obbligo di rinegoziazione: una nuova stagione per i principi*, in *Rass. dir. civ.*, 4/2021, p. 1460 ss. Inoltre si v. il documento predisposto dalla Segreteria UNIDROIT finalizzato ad aiutare le parti, i giudici e i tribunali arbitrali ad applicare i predetti principi nel peculiare contesto della pandemia: *Note on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the COVID-19 health crisis*, 15 luglio 2020, <https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-principles-covid19-note/note-e.pdf>.

Ricostruito nei termini che precedono, il dovere di rinegoziare può poi essere declinato in due modi diversi, a seconda del maggior peso che si voglia dare, rispettivamente, all'autonomia privata o all'equità integrativa.

Da un canto, taluno parla di mero *obbligo di rinegoziare in buona fede*. Si tratterebbe di un'obbligazione di mezzi che non impone alle parti il raggiungimento di un nuovo accordo, ma le impegna soltanto a mettere in discussione i termini dell'accordo originario nel serio tentativo di ricostituire l'alterato equilibrio contrattuale, sempreché ciò risponda a ragioni di efficienza e reciproca convenienza⁴³. Sicché, la parte debole non avrebbe alcun rimedio per obbligare la controparte a rinegoziare. In caso di rinegoziazione in malafede o "finta" (c.d. maliziosa), alla parte fedele al contratto resterebbero soltanto la risoluzione e il diritto al risarcimento del danno per violazione del dovere di buona fede *in executivis*⁴⁴. Tuttavia, "così si regredisce al risultato che la clausola voleva evitare: la distruzione del contratto"⁴⁵. Il che non pare desiderabile; o è comunque difficile da intendere come rimedio effettivo.

D'altro canto, è stato teorizzato un più pregnante *obbligo di contrarre*. O meglio, "l'obbligo di essere disponibile a contrarre, nelle condizioni che risultano giuste alla stregua a) dei parametri risultanti dal testo originario del contratto, b) rivisitati alla luce dei nuovi elementi imprevedibili e sopravvenuti. Se le due parti sono disponibili, s'incontrano e concludono. Se una delle due si nega, il giudice decide. I parametri di cui egli dispone garantiscono alle parti che il suo verdetto non sarà casuale, né soggettivo, né arbitrario"⁴⁶.

In tale condivisibile prospettiva, dunque, si tratterebbe di un'obbligazione di risultato⁴⁷: coercibile in forma specifica *ex art. 2932 c.c.*, nel caso in cui la controparte rifiuti la revisione o rinegozi maliziosamente⁴⁸; e tutelabile anche

⁴³ Il tentativo di revisione dovrà essere concreto, serio e costruttivo. La clausola di buona fede – che è anche regola di condotta – dovrà orientare il comportamento delle parti nella trattativa, tenuto conto delle circostanze (es. il contesto di mercato in cui il contratto opera), della natura dell'affare e degli usi.

⁴⁴ V. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto*, cit., p. 132 ss. ed ivi bibliografia.

⁴⁵ V. ROPPO, *Il Contratto*, cit., p. 1047.

⁴⁶ R. SACCO, *op. cit.* V. anche F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., p. 426 ss.; e F. GALBUSERA, *La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., p. 463.

⁴⁷ Revisione alle nuove condizioni che risulteranno eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto e dei fatti sopravvenuti o scioglimento consensuale, ove tale opzione risulti preferibile per entrambi. Il che, ovviamente, non implica il dovere di accogliere qualsiasi pretesa della parte svantaggiata o di sacrificare completamente il proprio interesse.

⁴⁸ In generale sul tema v. D. GALLO, *Gli obblighi legali a contrarre*, Napoli, 2020, p. 130 ss.; M. COSTANZA, *Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo*, in U. Draetta-C. Vaccà (a cura di), *Inadempimento, adattamento, arbitrato*, Milano, 1992, p. 316 ss.; F.P. PATTI, *Obbligo di rinegoziare, tutela in forma specifica e penale giudiziale*, in *Contratti*, 7/2012, p. 582 s. Possibilista sul ricorso all'art. 2932 c.c. anche Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del

in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con l'ausilio di misure coercitive indirette⁴⁹.

Quella descritta potrebbe apparire, di primo acchito, una soluzione troppo audace. Ad un'analisi più attenta, però, si tratta di una soluzione pienamente compatibile col sistema e, nella prospettiva di indagine qui adottata, in grado di favorire una sintesi tra competizione e cooperazione e di massimizzare, pertanto, la sostenibilità sociale⁵⁰.

Innanzitutto, parliamo pur sempre di un *minus* rispetto alla risoluzione (arg. ex art. 1467, co. 3, c.c.: v. quanto osservato in nota 24). Poi, "il risultato [di tale soluzione] non è così eversivo: equivale a dare alla parte gravata dalla sopravvenienza quello stesso potere di invocare la riduzione a equità del contratto squilibrato, che già le spetta in relazione ai contratti gratuiti, e che nei contratti onerosi spetta a controparte (sicché, più che un rimedio nuovo si configurerebbe un semplice allargamento della legittimazione a un rimedio già previsto)"⁵¹.

Infine, si tratta di un ottimo deterrente, il più efficace forse, per indurre la parte avvantaggiata dalla sopravvenienza a trattare spontaneamente, e in buona fede, una revisione dell'accordo originario. Propiziandosi così un regolamento spontaneo degli interessi privati, sotto il pungolo di una decisione rigida del magistrato in caso di tentativo malizioso.

Sebbene la dottrina dell'obbligo legale di rinegoziazione non sia dominante in giurisprudenza, pare in via di consolidamento un orientamento favorevole che si apprezza per la sapiente lettura della clausola di buona fede e per il portato effettivamente rimediabile che esprime⁵².

Ruolo, Rel. n. 56, cit., p. 27. Per una tesi fermamente contraria – che valorizza in posizione sovraordinata l'autonomia privata – si vedano A. GENTILI, *op. cit.*, p. 713 ss., e A. CINQUE, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione del contratto*, in *Contr. e imp.*, 4/2020, spec. pp. 1719 ss. e 1727.

⁴⁹Cfr. Trib. Bari, ord. 14 giugno 2011, G.U. Scoditti, Masseria Cervarolo s.r.l. c. Banco di Napoli s.p.a., in *Contratti*, 7/2012, p. 571 ss., con nota di F.P. PATTI: dato che l'attività di rinegoziazione costituisce un *facere* infungibile, in funzione di effettività del provvedimento giudiziale, è applicabile altresì l'*astreinte* ex art. 614-bis c.p.c.; nonché Trib. Roma, VI Sez. civ., ord. 27 agosto 2020, G.U. Dott.ssa Grauso cit. Inoltre, nel caso di rapporti commerciali tra imprese, ben potrà applicarsi il rimedio ex art. 9 l. n. 192/1998: il rifiuto di ricondurre a equità i termini del rapporto contrattuale potrebbe configurare, nel caso concreto, un abuso di (magari sopravvenuta) dipendenza economica, a misura che la parte onerata non possa reperire sul mercato alternative soddisfacenti: cfr. A.M. BENEDETTI-R. NATOLI, *op. cit.*, § 5. In argomento cfr. anche C.V. GIABARDO, *Effettività della tutela giurisdizionale e misure coercitive nel processo civile*, Torino, 2022, p. 184 ss.

⁵⁰P. PERLINGIERI, *Nuovi profili del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 3/2000, p. 552, osserva che "in uno Stato sociale di diritto, contratto e controllo sono destinati a convivere". Per A. LASSO, *op. cit.*, p. 110: "non sarebbe sostenibile il contratto incapace di assicurare agli artefici del regolamento eguali opportunità di crescita".

⁵¹V. ROPPO, *Il Contratto*, cit., p. 1047.

⁵²*Ex multis* cfr. Lodo arb. Alpa-Sbisà-Nanni del 19 luglio 2004, riportato in G. MARASCO, *La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto*, in *Contr. e impresa*, 2/2005, p.

Un *caveat* importante, però. Ferma l'opportunità di procedere, in taluni casi, ad un'integrazione correttiva del contratto⁵³, v'è la collaterale e irrinunciabile necessità di circoscrivere rigorosamente, *ex ante*, e controllare, *ex post*, l'intervento del giudice sul contratto⁵⁴. Poiché l'intervento giudiziale sul contratto è sempre assai delicato, occorrerà che esso sia calibrato su elementi rigorosamente espressi del regolamento negoziale, o da documenti precontrattuali versati in causa dalle parti, onde evitare, quindi, che la decisione del magistrato avvenga sulla scorta di un metro soggettivo, arbitrario, casuale.

In altre parole, l'intervento del giudice dovrà avere una funzione meramente ricognitiva, che non surroggi (creativamente) l'autonomia privata ma, nel rigoroso rispetto degli oneri di allegazione e prova, si limiti a sviluppare una loro determinazione sulla base di linee ricostruttive sufficientemente definite⁵⁵.

In conclusione, si può dunque vedere la revisione come un rimedio "generativo", utile strumento per cercare di curare il nostro tessuto economico-sociale dilacerato dalle sopravvenienze di cui si è detto nel § 1.1.

Ma soprattutto, tra i diversi significati compatibili con la lettera delle norme esaminate, la tesi che predica l'esistenza di un obbligo legale di rinegoziare a seguito di una sopravvenienza risulta quella maggiormente sostenibile.

A misura in cui favorisce un equilibrio stabile tra due pretese in competizione (esigenza di revisione del contratto della parte sferzata dalla sopravvenienza *vs.* interesse della controparte a incamerarne tutto il plusvalore), si tratta di un

539 ss.; si segnala un consolidato orientamento della giurisprudenza barese, anche amministrativa, espresso *inter alia* da: Trib. Bari, ord. 14 giugno 2011, G.U. Scoditti, Masseria Cervarolo s.r.l. c. Banco di Napoli s.p.a., cit.; Trib. Bari, 31 luglio 2012, in *Foro it.*, 2013, 1, I, c. 375 ss.; TAR Puglia - Bari, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 952, in banca dati *Dejure*; nonché Trib. Roma, VI Sez. civ., ord. 27 agosto 2020, G.U. Dott.ssa Grauso cit.

⁵³ Sia considerando le conseguenze che derivano *ex lege* (si pensi alla "funzione integrativa cogente" espressa dalla clausola di buona fede), sia considerando, ovviamente, le conseguenze richieste dall'equità. Cfr. P. PERLINGIERI, *Equilibrio delle posizioni contrattuali e autonomia privata*, in ID., *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli, 2003, p. 466 s.; nonché, di recente, sul tema più generale della giustizia contrattuale: P. CORRIAS, *Giustizia contrattuale e poteri conformativi del giudice*, in *Riv. dir. civ.*, 2/2019, p. 345 ss., e V. CALDERAI, voce *Giustizia contrattuale*, in *Enc. dir.*, Annali, VII, Milano, 2014, p. 447 ss.

⁵⁴ Con varietà di accenti cfr. C.M. NANNA, *Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice*, Padova, 2010, ed ivi bibliografia; F. GAMBINO, *Problemi del rinegoziare*, Milano, 2004; M. BESSONE, *Impossibilità «economica» della prestazione, clausola generale di buona fede e giudizio di equità*, in *Foro it.*, 1979, V, c. 53.

⁵⁵ Cass., 14 febbraio 1986, n. 873, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, c. 282. Cfr. anche V.M. CESARO, *Clausola di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Napoli, 2000, p. 261; F. BONELLI, *Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Dir. comm. int.*, 1/1988, p. 7. Per sostanziare tale obiettivo si possono indicare i seguenti criteri operativi, idonei a guidare l'attività correttiva del magistrato, che dovrebbero poi riflettersi in una puntuale motivazione: l'alea normale del tipo di negozio adoperato; la maggiore o minore aleatorietà del settore di mercato in questione; l'oggetto del contratto; il comportamento complessivo dei contraenti e la caratura delle parti.

rimedio socio-sostenibile, che si muove entro i confini presidiati dal principio di solidarietà e dai limiti della funzione sociale della proprietà e dell'utilità sociale dell'iniziativa economica. Inoltre, si trova in linea con l'obiettivo n. 3) identificato nella citata Proposta di Tassonomia sociale UE, ossia di costruire "inclusive and sustainable communities and societies"⁵⁶.

Pertanto, nella prospettiva di indagine adottata nel presente lavoro, la tesi in parola, dal momento che, giova ribadirlo, massimizza il benessere ultraindividuale, risulta da preferire alle altre possibili ricostruzioni.

2. *Divieto di abuso di dipendenza economica e tutela in forma specifica del contraente abusato*

Tra i principali indici normativi di sostenibilità sociale si è annoverata la fattispecie del divieto di abuso di dipendenza economica *ex art.* 9 l. n. 192/98⁵⁷.

In avanti, dopo talune telegrafiche considerazioni sul contesto socio-economico di riferimento, verrà analizzata la struttura della fattispecie, siccome modellata nella fucina del diritto vivente, la quale sembra manifestare la fisionomia di una robusta "clausola generale" per la sostenibilità, economica e sociale, dei rapporti commerciali (B2B). Per altro verso, sul piano rimediale (e specialmente con riguardo alla inibitoria positiva), in accordo al piano di indagine tracciato nel Capitolo I, si cercherà di indentificare una lettura socio-sostenibile delle norme in parola.

Negli ultimi decenni si è assistito ad una significativa evoluzione dei processi produttivi e delle relazioni d'impresa. Già nella metà del Ventesimo Secolo, si era passati dalla fabbrica fordista – "pesante", che produce tutto in casa – al modello giapponese della c.d. produzione snella⁵⁸. Il che ha determinato, fra l'altro, un massiccio decentramento produttivo. V'è poi stato l'avvento del processo di globalizzazione dell'economia, ormai in fase matura, se non regressiva, la quale "ha prodotto una diretta e immediata interazione tra una pluralità di attori e una dinamica complessa tra entità obiettivamente diseguali e difformi"⁵⁹. Come noto, è cresciuto a dismisura il potere effettivo delle grandi impre-

⁵⁶ Il rimedio risulta altresì in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (SDG's) numero 8, 9, 12 e 16 citati.

⁵⁷ Si v. *supra*, il § 1.5.

⁵⁸ Cfr. P.M. FERRANDO, *Subfornitura e approvvigionamenti nell'evoluzione del sistema aziendale*, Milano, 1984; M. MAUGERI, *Subfornitura e abuso di dipendenza economica. Fra diritto civile e diritto della concorrenza*, Torino, 2022, p. 3 ss.

⁵⁹ A. ZOPPINI, *Il diritto privato e i suoi confini*, cit., p. 55. Per una riflessione sociologica sull'effluvio determinato dalla globalizzazione economica sui sistemi giuridici cfr. M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000.

se multinazionali, le quali spesso sono in grado di imporre, secondo la logica del prendere o lasciare, le proprie regole e le proprie condizioni a soggetti pubblici e privati⁶⁰. Repertori di giurisprudenza alla mano, si osserva come l'ambito del c.d. "decentramento produttivo" rappresenti il regno delle posizioni di forza asimmetriche, nonché il brodo di coltura ideale per la commissione di illeciti e scorrettezze di varia natura.

Un'esemplificazione empirica si può svolgere nei seguenti termini. Un'impresa con significativo potere di mercato si trova nella condizione di poter esternalizzare non soltanto una parte della produzione, ma anche, in virtù del predetto potere di mercato, gran parte del proprio rischio di impresa su soggetti diversi a monte (es. fornitori) e a valle (es. distributori), vuoi tramite ordinari vincoli negoziali, vuoi tramite un vero e proprio *controllo* "in virtù di particolari vincoli contrattuali" (ex art. 2359, n. 3 c.c.)⁶¹. Praticando, poi, condizioni commerciali predatorie, l'impresa forte può drenare risorse economiche dall'impresa debole – avvinta tramite contratto – situata ad altro livello della catena produttiva, risultando, così, anche slealmente avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti diretti. Infine, portato a termine il proprio disegno di puro vantaggio idiosincratico, la parte forte può essere tentata di sbarazzarsi dei contratti non più graditi/utili tramite una rottura repentina della relazione commerciale (rifiutando di pagare i crediti della controparte, provocandole una crisi di liquidità). Magari imponendo pure un patto di non concorrenza all'impresa debole, per suggerire il dominio acquisito sul mercato. Il tutto, evidentemente, con gravi ripercussioni non solo sull'impresa "vampirizzata", ma anche sui soci e i creditori di questa, ed altri numerosi *stakeholder*: su tutti i lavoratori⁶².

Proprio per reagire a talune condotte come quelle descritte, il legislatore ha introdotto il divieto di abuso di dipendenza economica sancito ex art. 9 l. n. 192/1998 con il suo composito *set* di tutele.

Invero, tale disciplina si inserisce a pieno titolo nel mosaico del c.d. "terzo contratto". Ossia quella categoria riassuntiva che, come noto, mette capo a un insieme di regole, piuttosto recenti, dettate dal legislatore per l'area "ricoperta dalla contrattazione tra imprese in contesti di asimmetria di potere di mercato, e dunque (cioè *conseguentemente*) di potere contrattuale"⁶³. Se il legislatore del 1942, nel disegnare le regole del contratto, aveva come modello sociale agenti

⁶⁰ Cfr. A. ZOPPINI, *op. ult. cit.*, p. 56.

⁶¹ Per una riflessione modellata in particolare sul *franchising* cfr. R. NATOLI, voce *Abuso di dipendenza economica*, nel *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., Agg.*, I, Torino, 2003, § 10, p. 28 s. Sulla realtà socioeconomica della subfornitura cfr. G. LA ROCCA, *Spunti giurisprudenziali in tema di appalto, subappalto e subfornitura*, ne *ilcaso.it*, 4 gennaio 2021, § 2.3.

⁶² L'esempio nel testo è in parte ricalcato sul caso "di scuola" di abuso totalitario giudicato da Trib. Milano, 21 luglio 2020, *D.E.I. S.r.l. c. C.S. Società cooperativa*, in *Dejure*.

⁶³ F. DI MARZIO, voce *Contratto e impresa*, in *Enc. dir.*, I tematici, *Contratto*, cit., p. 343.

dalla forza economica confrontabile, collocati – già allora artificialmente, invero – su un piano di perfetta parità, il legislatore recente prende atto della grande asimmetria di potere che connota i rapporti economici nell’*evo* contemporaneo e, in molti contesti, introduce regole a protezione della parte che subisce l’asimmetria, quella strutturalmente “debole”⁶⁴.

Prima di addentrarsi nell’analisi della fattispecie, sembra utile svolgere tre osservazioni preliminari.

In primo luogo, si riscontra in materia una peculiare dialettica tra i formanti dell’ordinamento: il legislatore si è mostrato avanzato sul fronte della tutela, peraltro con diversi interventi progressivi volti ad irrobustire gli strumenti di difesa del contraente debole. Parte della dottrina, soprattutto a ridosso dell’emanazione della disciplina, ha guardato invece con sospetto i materiali di nuovo conio, ritenuti eccentrici alla parte generale del contratto e potenzialmente pericolosi per un’invadente controllo esterno sul contenuto del contratto⁶⁵. La giurisprudenza, da parte sua, ha usato, almeno nei primi anni di vigenza dell’art. 9 l. n. 192/1998, un rigoroso ed eccessivo *self-restraint*. Quasi timorosa nell’utilizzare gli spazi di intervento che la legge affida chiaramente al giudice⁶⁶.

In secondo luogo, la disciplina, che come si dirà ha una chiara matrice concorrenziale, rappresenta un modello virtuoso di utilizzo del diritto privato (anche) in chiave di regolazione del mercato. La comminatoria di nullità del patto abusivo, le inibitorie (positive e negative) e il risarcimento del danno cagionato, infatti, rappresentano degli incentivi per orientare le condotte degli attori privati “verso i risultati allocativi ritenuti socialmente preferibili, in quanto coerenti al paradigma concorrenziale”⁶⁷.

Infine, si deve registrare il consolidamento di una nuova clausola generale del diritto contrattuale (tra imprese), con capacità ordinante. Essa si candida ad

⁶⁴ Tra le principali discipline del genere, oltre alla clausola antiabuso citata e alle altre norme sulla *subfornitura* della l. n. 192/1998, si devono menzionare quelle in materia di *lotta contro i ritardi di pagamento* nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), *affiliazione commerciale* (l. n. 129/2004), *pratiche commerciali sleali* nei rapporti tra imprese nella *filiera agro-alimentare* (d.lgs. n. 198/2021). Cfr. V. ROPPO, *Il contratto del Duemila*, II ed., Torino, 2005, p. 53; A.M. BENEDETTI, voce *Contratto asimmetrico*, in *Enc. dir.*, Annali, V, Milano, 2012, p. 370.

⁶⁵ Cfr. G. DE NOVA, *La subfornitura: una legge grave*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 449 ss. Oppure si pensi alle posizioni di chiusura sul tema dell’inibitoria positiva/obblighi a contrarre delle quali si dirà meglio avanti.

⁶⁶ Si consideri ad es. quel filone interpretativo, minoritario e sconfessato dalla Suprema Corte, che riteneva applicabile l’art. 9 l. n. 192/1998 soltanto ai rapporti di subfornitura: v. Trib. Roma, 19 febbraio 2010, in *Foro it.*, 2011, I, c. 256.

⁶⁷ A. ZOPPINI, *op. ult. cit.*, p. 201, il quale, a p. 214 s., osserva acutamente che “il tema del *private enforcement* appare capace d’offrire una diversa e ulteriore prospettiva ricostruttiva del rimedio risarcitorio, atteso che nell’imporre una considerazione degli effetti del (e nel) mercato giustifica una lettura dell’istituto che non si limiti alla funzione meramente indennitaria”. Per più ampie riflessioni sulla insostenibilità del solo paradigma risarcitorio compensativo v. § 3.5.

assumere un ruolo centrale in tutta la dinamica contrattuale e sembra in grado di favorire una “moralizzazione” dei rapporti commerciali, all’insegna della sostenibilità sociale⁶⁸.

La fattispecie in esame esprime chiaramente una doppia anima, di diritto civile e antitrust, volta, da un lato, a riequilibrare la posizione di forza nella singola relazione contrattuale e, dall’altro, a preservare i meccanismi concorrenziali del mercato⁶⁹. Ciò è coerente con la fenomenologia degli abusi di dipendenza economica: si tratta di condotte potenzialmente plurioffensive che possono cagionare, contemporaneamente, un danno alla controparte e un danno ai concorrenti⁷⁰. Come considerato nell’assunto D) svolto nel § 1.1., se l’illecito è *plurioffensivo*, la reazione dell’ordinamento, per essere efficace, deve essere composita. Il legislatore ne ha progressivamente preso coscienza, sicché oggi abbiamo un *sistema rimediabile*.

Infatti, nel testo originario della disciplina era presente soltanto la sanzione della nullità del patto abusivo – sebbene si potesse argomentare il diritto al risarcimento del danno sofferto dalla parte abusata in base alle regole generali⁷¹. Con una novella del 2001, il legislatore ampliava il quadro rimediabile, evocando espressamente il risarcimento del danno e le azioni inibitorie. E introduceva una competenza concorrente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”)⁷².

⁶⁸ Cfr. per tutti F. MACARIO, *Genesi, evoluzione e consolidamento di una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica*, in *Giust. civ.*, 2016, p. 509 ss. Cass., 23 luglio 2014, n. 16787, § 5.4. afferma che il divieto di abuso di dipendenza economica “costituisce peculiare applicazione di un principio generale che si vorrebbe caratterizzasse l’intero sistema dei rapporti di mercato”.

⁶⁹ Su tale duplice *ratio* normativa v’è una concordia piuttosto diffusa tra gli interpreti: cfr. M.R. MAUGERI, *Subfornitura e abuso di dipendenza economica. Fra diritto civile e diritto della concorrenza*, Torino, 2022; ID., *Abuso di dipendenza economica e autonomia privata*, Milano, 2003. Per A. ZOPPINI, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 539 s., il legislatore non protegge (soltanto) l’impresa dominata: “si tratta, piuttosto, di una disciplina *oggettiva* delle relazioni tra imprese in funzione della regolazione del mercato e, quindi, di norme poste a garanzia della struttura concorrenziale del medesimo”. Cfr. A. MUSSO, *La subfornitura*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna, 2003, p. 467 ss., ed ivi bibliografia: per l’A., la finalità antitrust espressa dall’art. 9 l. n. 192/1998 si evince anche dai modelli giuridici presi a riferimento dal legislatore italiano, ossia le leggi *antitrust* francese e tedesca. In generale, sulla fattispecie in parola cfr. V. BACHELET, *Abuso di dipendenza economica e squilibrio nei contratti tra imprese*, Milano, 2020; A. BARBA, *Studi sull’abuso di dipendenza economica*, Padova, 2018; P. FABBIO, *L’abuso di dipendenza economica*, Milano, 2006; NATOLI, *L’abuso di dipendenza economica*, Napoli, 2004.

⁷⁰ Cfr. P. MISSANELLI-A. PISANI TEDESCO, *La disciplina dell’abuso di dipendenza economica modificata dalla legge “concorrenza” 2021: verso una sistematica della “Faute Mercatoria”*, in *ntplusdiritto.ilsole24ore.com*, 26 settembre 2022.

⁷¹ Sulla ricostruzione del rimedio caducatorio in oggetto cfr. A. ALBANESE, *Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto*, in *Europa e dir. priv.*, 1999, p. 1190 ss.; V. BACHELET, *op cit.*, spec. p. 271 ss.

⁷² Modifica introdotta con l’art. 11, co. 1 e 2, l. n. 57/2001. Sull’*iter* legislativo della disciplina, particolarmente travagliato, cfr. per tutti M. MAUGERI, *Subfornitura*, cit., p. 59 ss.

In particolare, quest'ultima può attivarsi discrezionalmente⁷³, per indagare quegli abusi, potremmo dire “qualificati”, nei quali essa ravvisi una “rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato” (art. 9, co. 3-*bis*, l. n. 192/1998). Ossia quegli abusi effettivamente plurioffensivi. In tali casi, l'Autorità può procedere con le diffide e le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 15 della l. n. 287/1990 *antitrust*, le quali possono arrivare sino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio.

Un decennio dopo, il legislatore rafforzava ulteriormente la tutela contro gli abusi di mercato, prescrivendo che in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina contro i ritardi nei pagamenti, specialmente a danno delle PMI, “l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica” (art. 9, co. 3-*bis*, ult. periodo, l. n. 192/1998)⁷⁴.

Infine, con una recente novella, il legislatore è intervenuto per irrobustire ulteriormente la tutela dell'impresa debole. È stata introdotta una presunzione (relativa) di dipendenza economica dell'impresa che utilizzi i servizi di intermediazione offerti da piattaforme digitali, nella misura in cui esse abbiano “un ruolo determinante” per raggiungere utenti finali e/o fornitori, eventualmente anche “in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati”. Inoltre, viene precisato che le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali possono consistere, ad esempio, “nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta”, ovvero anche nell'adozione di pratiche volte a ostacolare “l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi”⁷⁵.

Si tratta di un intervento di notevole rilievo. L'introduzione di una presun-

⁷³ Il fatto che l'AGCM non sia obbligata all'azione testimonia chiaramente l'esigenza di cooperazione tra i rimedi pubblicistici e privatistici: unico modo per innalzare, in modo accettabile, il livello di deterrenza contro gli illeciti in argomento. Infatti, per un lungo periodo l'Autorità non ha esercitato il potere in parola (il primo caso di abuso sanzionato dall'AGCM risale al 2016: caso “Hera”, Provvedimento AGCM n. 26251 del 23 novembre 2016). Di recente, invece, si registra un certo zelo inquirente, che ha portato a diversi provvedimenti di condanna (si pensi ai casi “M-Dis”, provvedimento AGCM n. 28043 del 20 dicembre 2019, relativo al mercato di distribuzione di quotidiani e periodici nell'area di Genova e Tigullio – poi annullato da Cons. Stato 5 aprile 2023, n. 3505; e “Poste Italiane”, provvedimento AGCM, 20 luglio 2021, n. 29782 – su cui cfr. TAR Lazio, Sez. I, 13 giugno 2023, n. 10044, in *Giorn. dir. amm.*, n. 5/2023, con nota di M. LIBERTINI, p. 669 ss.) e all'apertura di nuove istruttorie, ad es. nei confronti della società “Benetton”, AGCM, provvedimento n. 28447 del 17 novembre 2020, A543 – *Rapporti contrattuali tra Benetton e i suoi rivenditori*.

⁷⁴ Tale disposizione è stata introdotta con l'art. 10, co. 2, l. n. 180/2011, c.d. Statuto delle imprese.

⁷⁵ La novella dell'art. 9 in commento, introdotta con l'art. 33 l. n. 118/2022 (legge annuale per la concorrenza), è applicabile a decorrere dal 31 ottobre 2022.

zione, ancorché relativa, costituisce un *favor* sia per l'AGCM, che se ne gioverà nell'istruzione di eventuali procedimenti nei confronti delle piattaforme digitali, sia per le parti abusate nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, dunque in ambito di *private enforcement*. Il che dovrebbe facilitarne il relativo percorso processuale, sinora a dir poco tortuoso e disagiata.

L'elemento comune delle novelle progressivamente intervenute è da ricercare nella fondata preoccupazione circa l'effettività della tutela, suffragata dalla scarsa applicazione che la disciplina dell'art. 9 l. n. 192/1998 ha avuto nei primi anni di vita.

V'è invero un dato di fatto, facilmente verificabile, che rappresenta un limite della tutela civilistica. In costanza di rapporto, la parte abusata raramente si rivolgerà al giudice, per il fondato timore di perdere la commessa e la possibilità di "ricatti" della parte forte, vieppiù perversi all'aumentare della dipendenza nei confronti di questa (totalitaria nei casi di monocommittenza)⁷⁶. Dall'osservazione empirica dei precedenti giudiziali emerge che il ricorso al giudice si verifica, di regola, quando l'abuso sia ormai consumato ed arrivato alle estreme conseguenze, magari dopo una rottura arbitraria della relazione commerciale. Sicché, sembra necessario sostenere quelle interpretazioni della disciplina compatibili con una rapida ed effettiva tutela cautelare, anche in ottica di prosecuzione del rapporto, una volta sterilizzato l'abuso *in fieri*.

Quanto all'ambito di applicazione dell'art. 9, in dottrina e giurisprudenza risulta pienamente consolidata la tesi estensiva che ritiene applicabile la disciplina in parola a tutti i rapporti d'impresa⁷⁷. Inoltre, il divieto di abuso può proteggere

⁷⁶ Tanto che nella nuova legge di contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare il legislatore ha qualificato espressamente come pratica commerciale vietata "la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode..." (art. 4, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 198/2021). Taluni studi empirici condotti dagli economisti mostrano come sovente: i) i ritardi di pagamento possono spingere un soggetto verso la crisi di liquidità; ii) una parte non sia minimamente in condizione di sobbarcarsi i costi e i tempi di un processo per far valere le proprie ragioni; iii) l'eventuale risarcimento può essere sottostimato. Il che può condurre la parte debole a consentire supinamente alle decisioni del partner, specie quando la prima si trovi "catturata" in quella relazione, per via di investimenti specifici non recuperabili. Cfr. J. JOHNSTON, *Default Rules/Mandatory Principles: A Game Theoretic Analysis of Good Faith and the Contract Modification Problem*, in 3 *S. Cal. Interdis. L. J.*, 1993, p. 362 ss.; R. NATOLI, voce *Abuso*, cit., spec. par. 9, p. 26 ss.

⁷⁷ Cfr. *ex multis* M. MAUGERI, *Subfornitura*, cit., p. 64 ss. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2011, n. 24906; Trib. Milano, 17 giugno 2016, *Attrakt c. Google*, in *Leggi d'Italia*; Trib. Torino, 6 giugno 2017, n. 2952, *Selmat Automotive e altri c. FCA Italy e altri*, in *Giur. comm.*, 2019, p. 828 ss., con nota di B. CALABRESE, *Subfornitura tra gruppi di società e abuso di dipendenza economica*. Per una voce contraria v. A. MUSSO, *op. cit.*, p. 484. La tesi estensiva, oltre ad essere stata avallata dall'autorità delle Sezioni Unite della Cassazione, poggia sopra un solido dato letterale, sul complessivo *iter* legislativo, nonché su una lettura sistematica della disciplina che prevede anche la competenza dell'AGCM. Non a caso quest'ultima ha accolto la tesi estensiva, attivandosi in diver-

anche l'impresa nuova sul mercato, che non abbia ancora intrattenuto relazioni commerciali con la controparte (giusta le distinte ipotesi tipizzate del 'rifiuto di vendere o comprare' vs. 'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali')⁷⁸.

La nozione rilevante di "impresa" da utilizzare è consegnata all'interprete dal diritto della concorrenza. Come stabilito in un autorevole precedente, "destinataria della disciplina è l'impresa quale unità economica complessivamente intesa, che prescinde dalla formale separazione tra le singole società appartenenti a un medesimo gruppo"⁷⁹. Il che, in accordo al dato letterale della norma, consente di reprimere il c.d. *abuso di gruppo*, commesso, ad esempio, da una società controllata (ma incapiente), a beneficio della *holding* del gruppo. Infatti, "la responsabilità per abuso di dipendenza economica trascende l'imputazione soggettiva del singolo rapporto contrattuale e può estendersi a soggetti non direttamente avvinti dal rapporto contrattuale ma ugualmente interessati al compimento della condotta abusiva in virtù di vincoli giuridici, azionari ed economici esistenti con l'autore dell'abuso"⁸⁰.

Veniamo alla nozione di dipendenza economica. Essa è uno *stato di fatto*: di per sé comune e lecito in un sistema mercatistico⁸¹. Ad essere qualificato come illecito – e dunque represso – è l'abuso di tale stato di fatto. Il contraente "forte" non è passibile di rimprovero giuridico se, nonostante la posizione di egemonia e la possibilità astratta di imporre clausole notevolmente sbilanciate a proprio favore, non abusa, concretamente, di questa situazione, adottando, invece, standard contrattuali "equi" per il settore di riferimento, "ovvero termini volti a suo netto favore, ma in misura non 'eccessiva', conformemente ad uno spettro 'ragionevole' di libera contrattazione del contenuto contrattuale"⁸². In altre parole, la posizione di particolare forza nel mercato (e nella singola relazione negoziale) rappresenta il presupposto necessario ma non sufficiente dell'illecito. Occorre un *quid pluris*.

I criteri legali che definiscono lo stato di dipendenza economica sono due: i) la possibilità, per l'impresa egemone, di determinare nei rapporti commerciali con la

si procedimenti relativi a rapporti diversi dalla subfornitura (oltre al caso "Poste italiane" citato, si pensi alle istruttorie attivate in relazione a rapporti di *franchising*). Infine, l'art. 3 l. n. 81/2017 ha esteso, "in quanto compatibile", la disciplina antiabuso anche ai lavoratori autonomi: il che vale a sigellarne in modo definitivo l'applicazione oltre i ristretti confini della subfornitura.

⁷⁸ Cfr. P. FABBIO, voce *Abuso di dipendenza economica*, in *Treccani online*, 2012, § 3, https://www.treccani.it/enciclopedia/abuso-di-dipendenza-economica_%28Diritto-on-line%29/.

⁷⁹ Trib. Torino, 6 giugno 2017, n. 2952, cit.

⁸⁰ Trib. Torino, 6 giugno 2017, n. 2952, cit.

⁸¹ Circostanza che porta taluno a dubitare dell'efficacia di normative come quella in commento in assenza di modifiche strutturali del sistema economico e sociale nel suo complesso: cfr. C. SALVI, *Il contratto ingiusto*, in *Foro it.*, 2022, V, c. 47 s.

⁸² A. MUSSO, *op. cit.*, p. 491. Il che, per l'A., salva la disciplina da eventuali critiche di illegittimità costituzionale per il potenziale contrasto con l'art. 41 Cost.

controparte un “*eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi*”; ii) la “*reale possibilità*”, per l’impresa dipendente, “*di reperire sul mercato alternative soddisfacenti*”.

Il criterio dell’eccessivo squilibrio, da un lato, evoca il tema (denso) dell’equilibrio delle prestazioni, ben noto nel diritto comune dei contratti. Dall’altro lato, non sembra un caso che il fraseggio sull’eccessivo squilibrio di diritti e obblighi nei rapporti B2B riprenda, quasi alla lettera, quello dell’art. 33 cod. cons. relativo alle clausole vessatorie: testo normativo che consolida le tutele per la classe di contraenti considerata debole per antonomasia – almeno dal recente diritto di derivazione UE⁸³.

Ad ogni modo, l’attenzione della dottrina si è focalizzata sul criterio della *manca*za di alternative, già precisato nei suoi contenuti da una ricca giurisprudenza straniera, soprattutto germanica⁸⁴. Almeno idealmente, si suole suddividere l’accertamento in due fasi. In un primo momento, si verifica la presenza di alternative oggettive sul mercato, a prescindere, dunque, dalla condizione dell’impresa dipendente (dipendenza c.d. oggettiva). In un secondo tempo, occorre stabilire se le alternative astrattamente disponibili siano anche reali e “soddisfacenti”, ossia ragionevoli e concretamente accessibili per *quella* impresa “debole” (dipendenza c.d. soggettiva).

Meritano un accenno taluni indici di dipendenza economica enucleati da dottrina e giurisprudenza, sovente mutuati da esperienze applicative in materia di posizione dominante. Si devono menzionare almeno i seguenti: la durata dei rapporti *inter partes*; la presenza di investimenti specifici non ammortati e/o difficilmente riconvertibili; l’incidenza significativa di quella controparte sul volume d’affari complessivo; il grado di identificazione dell’impresa dipendente con l’immagine commerciale del fornitore (si pensi al tipo *franchising*); la difficoltà di reperire altri partner in tempi ragionevolmente rapidi o l’irragionevolezza dell’offerta di altre imprese; l’*affidamento* provocato dall’impresa dominante nella prosecuzione delle relazioni in corso; ancora, l’impossibilità di ricorrere ad

⁸³ Arricchisce l’analisi, riflettendo sulla diversa natura della debolezza del consumatore e dell’imprenditore, nonché sulla *ratio* sottesa alle diverse discipline di tutela F. ADDIS, «*Neoformalismo*» e tutela dell’imprenditore debole, in *Contratti tra imprese e tutela dell’imprenditore debole*, a cura di F. Ruscello, Roma, 2012, p. 47 ss. Cfr. C. SALVI, *op. ult. cit.*, p. 46 s., per una comparazione tra la concezione di “contraente debole” del sistema liberale tradizionale (soggetto, per fatti contingenti, in condizioni di debolezza: stato di bisogno, incapacità, vizi della volontà, ecc.) e quella del diritto UE (debole, principalmente, poiché non adeguatamente informato). Nel 2019, anche il legislatore belga, novellando il *Code de droit économique*, ha introdotto il divieto di *abus de dépendance économique* e il divieto di clausole vessatorie (“abusives”) nei rapporti B2B, usando un lessico in gran parte mutuato dal diritto dei consumatori: il nuovo *Titre 3/1 (Contrats conclus entre entreprises)*, introdotto dalla *Loi du 4 avril 2019*, art. VI.91/3; su cui A. RONZANO, *Le législateur belge introduit dans le code de droit économique l’abus de dépendance économique et sanctionne le «déséquilibre manifeste» entre les droits et obligations des parties dans les relations B2B*, in *Concurrences*, 3-2019, p. 1 ss.

⁸⁴ Cfr. P. FABBIO, *op. ult. cit.*, § 4; e F. DI MARZIO, *op. cit.*, p. 345.

altri metodi di fabbricazione. *Last but not least*, rileva l'esistenza di *specifici vincoli contrattuali*: si pensi all'effetto combinato di un patto di esclusiva e una clausola di non concorrenza aggiunti a un contratto di trasporto che preveda, altresì, il recesso *ad nutum* del mittente "leonino": un mix esplosivo⁸⁵.

Una volta accertata una situazione di dipendenza economica, all'interprete spetta di valutare l'abusività o meno delle condotte *sub iudice*⁸⁶.

Sul tema aleggia il fantasma di una sfida concettuale non da poco. Occorre, infatti, conciliare cautamente il divieto in parola con l'autonomia negoziale e la libertà d'impresa costituzionalmente garantita *ex art.* 41 Cost.⁸⁷.

Le regole positive come il divieto in commento si inseriscono in un sistema nel quale esiste una teoria dell'abuso piuttosto definita, la quale – e a prescindere dalle preferenze dell'interprete⁸⁸ – rimane pur sempre "uno dei mezzi che consente al sistema di adeguarsi alle esigenze della società in evoluzione"⁸⁹. Sicché, le condotte espressamente qualificate come abusive dal legislatore aiutano l'interprete anche a perfezionare una teoria generale dell'abuso del diritto in ambito contrattuale, che sia, altresì, massimamente rispettosa delle sfere di libertà del singolo agente economico⁹⁰.

⁸⁵ P. FABBIO, *op. ult. cit.*, *ibidem*; Trib. Milano, 21 luglio 2020, *cit.*

⁸⁶ In altre parole, si tratta di un accertamento bipartito, fondato sulla natura della "speciale" responsabilità dell'impresa in posizione di dominanza relativa, e che implica la possibilità di sindacare i "liberi" comportamenti tenuti nel mercato: cfr. B. CALABRESE, *op. cit.*, p. 855; L. RENNA, *L'abuso di dipendenza economica come fattispecie transtipica*, in *Contr. impr.*, 2013, p. 377.

⁸⁷ Cfr. R. NATOLI, voce *Abuso di dipendenza economica*, *cit.*, § 10, p. 28 ss.; e A. MUSSO, *op. cit.*, p. 521.

⁸⁸ In argomento cfr. P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, Bologna, 1998; D. MESSINETTI, voce *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, *Agg.*, II, Milano, 1998, p. 1 ss.; S. PATTI, voce *Abuso del diritto*, nel *Digesto IV ed.*, *Disc. priv.*, *sez. civ.*, I, Torino, 1987, § 1 ss. Per R. SACCO, *L'esercizio e l'abuso del diritto*, nel *Trattato di diritto civile, Il diritto soggettivo*, diretto da R. Sacco, Torino, 2001, p. 373, si tratterebbe di un inutile doppione. Come noto, il precedente "Renault", *leading case* in materia, ha dato nuova linfa a una contemporanea teorica dell'abuso: Cass., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, in *Corr. giur.*, 2009, p. 1577 ss., con nota di F. MACARIO, *Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese*; in *Foro it.*, 2010, I, c. 85 ss. con nota critica di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Della serie "a volte ritornano": l'abuso del diritto alla riscossa*; in *Contratti*, 2010, p. 524 ss., con nota di R. NATOLI, *Abuso del diritto e abuso di dipendenza economica*.

⁸⁹ F. MACARIO, *Genesi*, *cit.*, 538; e F. DI MARZIO, *op. cit.*, § 16, *Abuso e contratto*, p. 347 ss. Con riguardo all'abuso della personalità giuridica, che consente, in via rimediabile, anche di "bucare" il velo societario, cfr. Cass., 3 novembre 2021, n. 31319 in *Giust. civ. mass.*, 2021 e i precedenti ivi richiamati.

⁹⁰ La giurisprudenza suole osservare che "non deve tutelarsi l'autonomia negoziale, peraltro a senso unico, che si esprima con modalità non consentite dall'ordinamento": Trib. Massa, 26 febbraio 2014, *cit.* Per A. MUSSO, *op. cit.*, p. 518 s., non vi sarebbero, tendenzialmente, comportamenti vietati 'di per sé', "potendo esser efficacemente adottati – quali 'scriminanti' della presunta condotta abusiva – elementi di giustificazione da valutare, nel complesso, secondo criteri di buona

Come anticipato, la fenomenologia degli abusi è varia e multiforme. Il *conditor* ne è avvertito ed ha identificato, in via esemplificativa, tre fattispecie classiche di abuso, arricchite dalle “nuove” condotte tipizzate con l’ultima novella del 2022 sulle pratiche abusive commesse dalle piattaforme digitali. Vediamole brevemente.

L’art. 9, co. 2, l. n. 192/1998 menziona *in primis* il rifiuto di vendere o il rifiuto di comprare. Per conciliare la previsione in parola con la libertà d’impresa, occorre che il rifiuto sia oggettivamente ingiustificato e privo di apprezzabili motivi economici⁹¹, da valutare con riguardo alle prassi del mercato di riferimento. Inoltre, si ribadisce che la norma include anche l’abusivo rifiuto di contrarre *ab initio*, proteggendo così l’impresa nuova arrivata sul mercato; sebbene, effettivamente, la condotta in commento si registri spesso in rapporti già instaurati, dove la “minaccia” del rifiuto di vendere o comprare viene usata come leva per imporre e mantenere condizioni squilibrate⁹². Un campo di osservazione privilegiato per le condotte in parola è dato dai contratti di distribuzione, i quali lasciano sovente alla discrezionalità di una parte il *se* e il *quanto* acquistare/vendere da/a controparte. Si pensi al caso in cui, in una concessione di vendita di automobili, il produttore rifiuti di fornire il concessionario oltre una certa misura, “per non pregiudicare, ad esempio, un contestuale processo di integrazione verticale”⁹³.

In secondo luogo, la norma indica che l’abuso può consistere nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie. Nel riempire di significato concreto tale enunciato, l’interprete potrà valersi delle indicazioni positive *ex artt.* 1341, co. 2, c.c.⁹⁴ e, *mutatis mutandis*, 33 cod. cons.; nonché dei parametri ritraibili da una sana prassi commerciale nel settore di riferimento, normalmente trasfusa nei “contratti-tipo” in auge nel settore⁹⁵.

fede ‘oggettiva’, di ragionevolezza e di proporzionalità, anche in relazione agli usi del settore e, soprattutto, all’intero contesto dei rapporti fra le parti”.

⁹¹ Non sembra invece necessario il *quid pluris* cui fa riferimento A. MUSSO, *op. cit.*, p. 524, in termini di “esclusiva o prevalente finalità emulativa”.

⁹² Cfr. Trib. Torino, 6 giugno 2017, n. 2952, *Selmat Automotive e altri c. FCA Italy e altri*, cit.

⁹³ R. NATOLI, voce *Abuso di dipendenza economica*, cit., p. 25.

⁹⁴ Va da sé che la eventuale specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie *ex art.* 1341 c.c. non basterebbe ad impedirne la declaratoria di “abusività” e la caducazione ai sensi dell’art. 9 l. n. 192/1998, dovendo tale norma speciale prevalere su quella generale: cfr. in argomento PROSPERI, *Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 679.

⁹⁵ Cfr. MAZZIOTTI DI CELSO, *La subfornitura. Commento alla legge 18 giugno 1998 n. 192*, a cura di G. Alpa-A. Clarizia, Milano, 1999, p. 253 ss. A. MUSSO, *op. cit.*, p. 529, propone, condivisibilmente, di tenere in considerazione – poiché indici obiettivi e consolidati – i paralleli comportamenti vietati *ex art.* 3 l. antitrust, e la relativa casistica giudiziale, specie in materia di prezzi “eccessivi”, “predatori” o “discriminatori”, e “sconti-fedeltà”. Una menzione separata meritano le c.d. “prestazioni gemellate”, consistenti nell’imporre alla parte debole la fornitura di ulteriori beni

Si pensi ad esempio a quella clausola, vergata e imposta dalla parte forte, che impedisca al subfornitore di compensare un proprio debito con un credito vantato nei confronti del committente: in tal caso il giudizio di abusività sembra dovuto. Invero, nella pratica degli affari, non è sempre agevole distinguere un puro *refusal to deal* (raro, in verità) da uno raggiunto tramite l'imposizione di condizioni insostenibili per la controparte. Soprattutto in tempi di crisi, sono piuttosto frequenti pratiche di rinegoziazione "apparentemente bilaterali ma, in ragione della presenza di investimenti specifici sommersi, sostanzialmente unilaterali: ovverosia imposte dalla parte non indebolitasi per estorcere possibili quasi rendite all'altra"⁹⁶. Sicché, ove non vi sia un'oggettiva esigenza di gestire una sopravvenienza che abbia *medio tempore* alterato l'equilibrio tra le prestazioni, l'imposizione di condizioni gravose, in sede di rinegoziazione, risulterebbe priva di causa e senz'altro abusiva *ex art. 9 l. n. 192/1998*⁹⁷.

In terzo luogo, la norma in parola tipizza l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Lo sforzo interpretativo si concentra sul significato da ascrivere all'aggettivo "arbitrario". Dove finiscono le legittime ragioni di tutela dell'egoistico interesse d'impresa e dove comincia l'arbitrio? È forse velleitario pretendere di dare una risposta secca a un quesito dal retrogusto soritico. Tuttavia, sembra possibile procedere, per successive approssimazioni, su un terreno piuttosto consolidato dal diritto vivente.

Si può definire arbitraria quella rottura che non considera affatto le esigenze di ri-organizzazione e sopravvivenza di controparte⁹⁸. Oppure che sia finalizzata

o servizi (tecnicamente) non necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale: si tratta di una pratica oggi espressamente qualificata come abusiva dal legislatore della novella, almeno quando posta in essere da una piattaforma digitale.

⁹⁶R. NATOLI, voce *Abuso di dipendenza economica*, cit., p. 27.

⁹⁷Cfr. A.M. BENEDETTI-R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, op. cit., § 5.

⁹⁸Trib. Verona, 19 gennaio 2022, *Deerfos c. Napoleon*, inedita; Si v. anche il caso "Renault": Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, cit.; e Trib. Lecce, 12 settembre 2018, n. 2964, in *DeJure*: il Giudice fa leva proprio sulla variabile riorganizzativa: nella specie esclude che vi fosse una situazione di dipendenza economica – giusta la presenza di valide alternative sul mercato, ma accerta la violazione dell'obbligo di recedere con congruo preavviso e condanna la convenuta al risarcimento del danno. Infatti, dopo dieci anni di rapporto continuativo si era ingenerato nell'attrice il legittimo affidamento nella stabilità del rapporto. Per il Giudice ciò non implicava, ovviamente, che la convenuta CK fosse tenuta a continuare con gli ordini *sine die*: "la società restava libera di scegliere di affidare a terzi la produzione o di valutare la convenienza di mercati alternativi, nonché di seguire le tendenze del mercato. Non vi è, dunque, discussione sulla libertà e autonomia contrattuale di CK. Vi era, tuttavia, l'obbligo di CK di dare un congruo preavviso alla controparte... al fine di consentir[le] di potenziare il rapporto con altri clienti, di valutare se compiere o meno investimenti e se mantenere o meno il personale in corso. L'interruzione del rapporto, dunque, in sé lecita, si sarebbe dovuta annunciare nel rispetto dell'obbligo – inderogabile – di correttezza nelle relazioni commerciali". In senso analogo Trib. Vicenza, 5 luglio 2021, n. 1385, in *DeJure*: in forza dei doveri di correttezza e buona fede,

ad appropriarsi, parassitariamente, degli investimenti idiosincratici richiesti, a suo tempo, alla parte dipendente⁹⁹. Merita, poi, lo stigma dell'arbitrarietà quel recesso effettuato per sbarazzarsi di una controparte che sta crescendo e potrebbe diventare, in potenza, concorrente della parte forte su un mercato a monte da questi presidiato¹⁰⁰. Si pensi, ancora, a quella rottura imposta cinicamente per punire un fornitore che abbia osato reclamare i propri diritti derivanti dai contratti in essere o dalla legge¹⁰¹. A ben vedere, si tratta di condotte puramente "estrattive", in palese contrasto con l'utilità sociale (arg. ex art. 41 Cost.), la quale per essere raggiunta richiede, fra l'altro, il dispiegarsi di una sana e leale concorrenza – che garantisca il trionfo del più degno economicamente, per riprendere la bella espressione di Ascarelli citata *retro*.

Infine, e al di là delle condotte qualificate come abusive dal legislatore, dalla *case law* potranno trarsi ulteriori indici sintomatici dell'abuso di dipendenza economica¹⁰². Occorre, comunque, tenere a mente che "debolezza economica di una parte, utente qualsiasi o imprenditore satellite, collegata posizione dominante e suo abuso spesso si evincono proprio dall'accettazione di condizioni sperequate che sono già di per sé, se non prova sicura, serio indizio di debolezza contrattuale"¹⁰³.

Veniamo al problema dell'integrazione eteronoma del contratto. Il tema impinge quello generale della inesausta ricerca, filosofica e pratica, di una "giustizia contrattuale", e quello specifico del controllo giudiziale sul contenuto del

"era necessario che la rimodulazione o l'interruzione del rapporto in questione non avvenisse *ex abrupto*, ma rispettasse accortezze di tempi e modi tali da porre la controparte nella possibilità di minimizzare il pregiudizio, rivolgendo altrove le competenze maturate nel settore".

⁹⁹ Cfr. l'ampia casistica proveniente dalla *litigation* statunitense in ambito di *franchising* analizzata da G.K. HADFIELD, *Problematic Relations: Franchising and the Law of Incomplete Contracts*, in 42 *Stan. L. Rev.*, 1990, p. 927. V. anche G. AULETTA, *Un saggio di economia del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1980, p. 1091.

¹⁰⁰ Cfr. *Attrakt c. Google*, giudicato da Trib. Milano, 17 giugno 2016, cit.

¹⁰¹ Condotta ritorsiva oggi vietata espressamente, nell'ambito della filiera agro-alimentare, ex art. 4, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 198/2021.

¹⁰² Si v. il caso "Facebook", deciso da Trib. Milano, 18 novembre 2021, in *Società*, 2022, p. 705 ss., con nota di O. CAGNASSO. Il giudice accertava che il regolamento predisposto dalla nota piattaforma digitale conteneva clausole di interruzione del servizio totalmente arbitrarie, caratterizzate da "una autotutela... illimitata", senza alcun preavviso, né contraddittorio, configurando una "situazione nella quale la prosecuzione dell'attività commerciale tipica di Guard [la parte abusata, *NdA*] era per così dire alla mercé del gestore irlandese fornitore del servizio". Cfr. anche Trib. Torino, 6 giugno 2017, cit., che valorizza l'esistenza di un rapporto di subfornitura (inteso come indice rivelatore *ex se* di dipendenza economica "strutturale"); la violazione sistematica dei termini massimi di pagamento; la predisposizione di una regolamentazione contrattuale unilaterale, vasta, complessa e frammentaria; una metodologia di ordini e variazione anomala degli stessi; un sistema abusivo di sconti e penali.

¹⁰³ P. PERLINGIERI, *Nuovi profili del contratto*, cit., p. 568.

contratto a cui si è accennato nel paragrafo precedente¹⁰⁴. Qui sembra sufficiente osservare che l'art. 9 l. n. 192/1998 rappresenta un importante frammento di diritto positivo che consente – anzi, richiede – al giudice di intervenire sul contenuto del contratto nelle situazioni previste dalla norma.

Seguendo la linea di tendenza rimarcata dalla Cassazione con il caso “Renault”, l'interprete si persuade che, in taluni casi, il controllo giudiziale sugli atti di autonomia privata – sia in termini di pattuizione delle clausole contrattuali, sia di attuazione dei diritti – finisce per rivelarsi inevitabile e finanche auspicabile, ove il criterio operativo sia costituito da un uso sapiente e accorto delle clausole generali¹⁰⁵.

Pertanto, si deve ritenere ammissibile la tutela in forma specifica tendente a far ottenere all'impresa abusata la specifica utilità rifiutata dalla controparte forte¹⁰⁶. Anzi, essa appare *necessaria*, per non sostenere interpretazioni antiletterali, che mortificherebbero, altresì, la portata rimediale e la *ratio* protettiva della norma. L'art. 9, co. 3, l. n. 192/1998 parla di “azioni inibitorie”, al plurale: con ciò evocando, evidentemente, sia quella negativa di cessazione del comporta-

¹⁰⁴ La letteratura sul tema è davvero copiosa: oltre a quella richiamata in nota 53 s., si vedano *ex multis* F. GALGANO, *La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio*, in *Contr. impr.*, 2000, spec. p. 923 ss.; U. BRECCIA, *Prospettive nel diritto dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, p. 194 ss.; U. PERFETTI, *L'ingiustizia del contratto*, Milano, 2005; C.M. NANNA, *Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice*, Padova, 2010; L. NONNE, *Contratti tra imprese e controllo giudiziale*, Torino, 2013; G. D'AMICO-S. PAGLIANTINI, *Nullità per abuso ed integrazione del contratto*, II ed., Torino, 2015; N. LIPARI, *Intorno alla “giustizia” del contratto*, Napoli, 2016; E. NAVARRETTA, *Il contratto “democratico” e la giustizia contrattuale*, in S. Mazzamuto-L. Nivarra (a cura di), *Giurisprudenza per principi e autonomia privata*, Torino, 2017, p. 51 ss. Sulla recente riforma francese del *Code civil* e la peculiare fiducia che essa esprime circa l'intervento del giudice in ambito contrattuale cfr. F. ANCEL-B. FAUVARQUE-COSSON, *Il nuovo diritto francese dei contratti*, Torino, 2021, p. 111 ss. Con riguardo allo specifico tema di indagine, G. VETTORI, *Autonomia privata e contratto giusto*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, spec. p. 32, osserva che l'art. 9 l. n. 192/1998 ha coniato una figura di controllo del potere contrattuale di enorme portata.

¹⁰⁵ Così F. MACARIO, *Genesis*, cit., p. 534. L'A. svolge due osservazioni che trovano conferma nella pratica degli affari e in un'analisi anche sommaria del contenzioso in materia contrattuale: *i*) l'insufficienza del primo livello di regolamentazione (quello convenzionale stabilito dalle parti) a neutralizzare *tout court* il c.d. “rischio giudice”; e *ii*) l'inefficacia di una regolazione minuta affidata per intero al legislatore attraverso la prescrizione di norme inderogabili. F. DI CIOMMO, *Contratti tra imprenditori, equilibrio delle prestazioni ed efficiente gestione del rischio*, in *Contratti tra imprese e tutela dell'imprenditore debole*, cit., p. 383, ritiene che le sparse norme a tutela dell'imprenditore debole – evocate *retro* – rivelino una chiara tendenza evolutiva del diritto contrattuale, e creino un *milieu* che sembra accreditare “un sindacato giudiziale sull'equilibrio contrattuale stabilito dalle parti più invasivo di quello legittimato dalla tradizione”. Cfr. Cass., Sez. II, 19 ottobre 2022, n. 30853.

¹⁰⁶ Si v. M. MAUGERI, *Subformitura*, cit., p. 99; M. DELLACASA, *Il recesso arbitrario tra principi e rimedi*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, p. 33 ss.; P. FABBIO, *L'abuso di dipendenza economica*, cit., p. 510 ss.; R. NATOLI, *L'abuso di dipendenza economica*, Napoli, 2004, p. 152 ss.; B. GRAZZINI, *Abuso di dipendenza economica e obbligo a contrarre*, Milano, 2008, p. 95 ss.

mento abusivo, sia quella positiva¹⁰⁷ contenente un comando di *facere* (es. prolungare il rapporto con l'impresa dipendente). Sebbene vi sia qualche voce critica, la giurisprudenza suole concedere l'inibitoria positiva, ad esempio con l'ordine, rivolto in sede cautelare alla parte forte, di mantenere ferme un certo numero di commesse, per un tempo *t*, a favore della parte dipendente¹⁰⁸, con la fissazione di un'*astreinte* a presidio dell'efficacia del comando giudiziale.

Per tutelare al massimo grado la libertà contrattuale del convenuto, il giudice, prima di intervenire direttamente sul contratto, potrebbe tentare di favorire una rinegoziazione spontanea tramite mediazione delegata *ex officio*, da svolgere sotto la regia di un tecnico esperto della materia; oppure formulare una proposta conciliativa *ex art. 185-bis* c.p.c.

Particolarmente felice si rivela poi il suggerimento di attenta dottrina di utilizzare, in presenza di clausole gravose o discriminatorie, la regola *ex art. 1339* c.c., sostituendo la clausola nulla con una misura ricavabile *per relationem*: riferendosi a quanto praticato vuoi dall'impresa forte ad altre controparti (in caso di discriminazione), vuoi da imprese diverse in mercati confrontabili (per il caso

¹⁰⁷ L'ammissibilità di un'inibitoria a contenuto positivo deve ritenersi definitivamente consacrata dal legislatore con l'introduzione dell'inibitoria collettiva *ex art. 840-sexiesdecies* c.p.c., che consente di "agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta *omissiva* o *commissiva*". Il che implica la possibilità di ottenere la condanna a un *facere*: cfr. A. TEDOLDI-G. SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva*, cit., p. 255. A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, VI ed., Napoli, 2014, p. 749, mostra persuasivamente sia l'operatività, e necessità sistematica, di una tutela inibitoria generale, sia la "piena atipicità della tutela specifica e quindi la sua piena applicabilità anche ai rapporti obbligatori". Cfr. inoltre L. NIVARRA, *La tutela civile: profili sostanziali*, in A. Frignani *et alii* (a cura di), *Diritto antitrust italiano*, II, Bologna, 1993, p. 1461 ss., che discute dell'inibitoria in ambito antitrust e l'affinità di *ratio* con l'*art. 2599* c.c.; A. FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, p. 459 ss.; e Cass., 24 maggio 2016, n. 10713, in *Giust. civ. mass.*, 2016. D'altronde, l'introduzione dell'*astreinte ex art. 614-bis* c.p.c., effettuata dal legislatore nel 2009, ha reso coercibili gli obblighi di fare infungibili e picconato gli ultimi argomenti utilmente spendibili contro la tutela specifica dei rapporti obbligatori.

¹⁰⁸ Si v. il caso "Diesel", Trib. Catania, 9 luglio 2009, in *Foro it.*, 2009, I, p. 2813; giudicato in sede di reclamo da Trib. Catania, 2 settembre 2009, in *Giur. it.*, 2010, p. 2560 ss., con nota di F. BORTOLOTTI; e deciso nel merito da Trib. Bassano del Grappa, 2 maggio 2013, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 774 ss., con nota di D. ARCIDIACONO. In tale ultimo arresto si è stabilito che l'ordine giudiziale di ripristino dei rapporti contrattuali deve essere mantenuto entro "*corretti limiti di tempo*, da stabilire in base ad una valutazione della 'reale possibilità' della fornitrice di reperire sul mercato un'alternativa soddisfacente", ovvero in funzione dell'ammortamento degli investimenti specifici effettuati nell'esclusivo interesse di controparte (fatto che dovrà provare la parte abusata). Nella specie, il Tribunale di Bassano ha ritenuto corretto un termine di *tre anni*, per consentire alla fornitrice di affrancarsi dal giogo di Diesel e perseguire alternative di mercato. Cfr. anche Trib. Catania, 5 gennaio 2004, in <http://www.ilfallimento.it/giurisprudenza/117.htm>, e in *Danno e resp.*, 2004, p. 426, con nota di A. PALMIERI, che ha ritenuto ammissibile il ricorso al procedimento cautelare *ex art. 700* c.p.c. per ottenere la condanna della resistente ad eseguire un ordine di acquisto di acetato di cellulosa (ricorso poi rigettato per difetto di prova del *periculum in mora*).

di condizioni ingiustificatamente gravose)¹⁰⁹. Il formante giurisprudenziale ha sperimentato efficacemente la soluzione proposta, prendendo a riferimento il “regolamento contrattuale previsto per relazioni analoghe che fungono da termine comparativo, senza necessità di un intervento giudiziale di tipo creativo”¹¹⁰. Inoltre, e sempre avendo di mira il principio di effettività e la *ratio* della norma, si deve propendere per l’esecuzione in forma specifica *ex art.* 2932 c.c., quando, *va da sé*, siano integrati tutti i presupposti della norma¹¹¹.

Torniamo infine al rapporto tra le norme in esame e la sostenibilità sociale evocato nell’introduzione del presente paragrafo.

Si è osservato come talune condotte dell’impresa forte possano essere plurioffensive, ledendo, al contempo, la libertà contrattuale della controparte abusata e la concorrenza in un determinato mercato (si pensi alla rottura brutale di

¹⁰⁹ V. per tutti M. MAUGERI, *Subfornitura*, cit., spec. p. 92, nt. 155; e il caso “Shell”: Trib. Massa, 26 febbraio 2014, confermata da Trib. Massa, 15 maggio 2014, cit.

¹¹⁰ Cfr. il *leading case* “Shell”: Trib. Massa, cit., su cui anche V. BACHELET, *Abuso di dipendenza economica*, cit., p. 324 ss. In casi del genere è evidente l’importanza della CTU per ottenere parametri affidabili e non soggettivi che consentano di predicare una misura “equa” (*i.e.* di mercato) delle condizioni contrattuali. Cfr. anche Trib. Monza, 27 dicembre 2018, *Amra c. Decathlon*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, I, p. 968 ss., con nota di M. MAUGERI, che, dopo aver dichiarato la nullità del recesso, ordina la correzione secondo buona fede del regolamento negoziale.

¹¹¹ A. FRIGNANI, *Disciplina della subfornitura nella Legge n. 192/98: problemi di diritto sostanziale*, in *Contratti*, 1999, p. 197, già con riferimento alla prima formulazione della norma; B. GRAZZINI, *op. cit.*, p. 95 ss.; A. VILLELLA, *Abuso di dipendenza economica ed obbligo a contrarre*, Napoli, 2008, p. 181 ss. In generale cfr. L. NIVARRA, *L’obbligo a contrarre e il mercato*, Padova, 1989. Ritengono ammissibile il ricorso all’art. 2932 c.c. anche in funzione coercitiva degli obblighi a contrarre di fonte legale *ex multis* A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, IV ed., Milano, 2003, p. 311 s.; e R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 1261 ss. e 1270: per l’A. dall’art. 9 l. n. 192/1998 emerge, chiaramente, un obbligo legale di contrarre. E si deve convenire col Sacco anche quando osserva che la lettera dell’art. 2932 c.c., di rara chiarezza, non pone particolari problemi interpretativi, mentre è “tocca[to] alla dottrina... creare superproblemi che la pratica ignora, e la legge non conosce, e poi coltivarli gioiosamente, un decennio dopo l’altro”. Cfr. Trib. Torre Annunziata, 30 marzo 2007, in *Giur. mer.*, 2008, p. 341 ss., con nota di BOSO CARETTA; Trib. Bari, 6 maggio 2002, in *Foro it.*, 2002, I, c. 2178 ss., con nota di A. PALMIERI e C. OSTI. *Contra* o scettici, con varietà di accenti, cfr. D. MAFFEIS, *sub art.* 9, in *La subfornitura*, a cura di G. DE NOVA, Milano, 1998, p. 81; G. CERIDONO, *Abuso di dipendenza economica, in Disciplina della subfornitura nelle attività produttive. Commentario*, a cura di N. Lipari, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2000, p. 453; nonché il caso “Marina Babini”, deciso in sede di reclamo cautelare da Trib. Bari, 2 luglio 2002, in *Foro it.*, 2002, I, c. 3208 ss., con nota di PALMIERI, che limitando – erroneamente – il campo di applicazione dell’art. 9 l. n. 192/1998 ai soli rapporti di subfornitura nega il rimedio in forma specifica nel caso concreto (non trattandosi di subfornitura), sebbene riconosca che la *ratio* di tale norma sia assimilabile a quella dell’art. 2597 c.c., “confer[endo] al giudice un potere di riequilibrio delle prestazioni, a favore del soggetto debole del rapporto, imponendo al soggetto forte l’obbligo di contrattare”; e Trib. Bari, 11 ottobre 2004, in *Dejure*, che però poggiava sull’assunto – ormai sconfessato dal legislatore con l’art. 614-bis c.p.c. – della incoercibilità di un obbligo di fare infungibile. Per Cass., 21 febbraio 1992, n. 2120, l’esecuzione in forma specifica può riguardare, oltre al preliminare, “ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso”.

un rapporto commerciale realizzata per marginalizzare/escludere un operatore economico e favorire, di conserva, una propria divisione interna). Opportunamente, l'art. 9 l. n. 192/1998 si pone al crocevia tra il diritto privato e il diritto antitrust, approntando rimedi che consentono per un verso di riequilibrare la posizione di forza nella singola relazione contrattuale e, per altro verso, di preservare i meccanismi concorrenziali del mercato. Si tratta dunque di una disposizione che, *strutturalmente*, favorisce la sostenibilità economica e sociale: sia nella singola relazione, sia nel contesto più ampio del “gioco” economico. Ciò è lampante nei casi di abuso escludente, ossia finalizzati all'estromissione di un concorrente dal mercato. Non sembra un caso che, dopo un'iniziale ritrosia durata alcuni lustri, l'AGCM negli ultimi anni abbia aperto “in serie” una pluralità di istruttorie relative a casi di abuso di dipendenza economica qualificati, registrandosi la vera e propria “riscoperta”¹¹² di uno strumento che può essere utilmente usato nei casi in cui l'impresa forte comprometta irrimediabilmente la “sostenibilità economica” dell'impresa debole e ne pregiudichi la permanenza nel mercato¹¹³.

La condotta abusiva della parte leonina che comprometta l'equilibrio economico di un'impresa in stato di dipendenza (che potremmo definire “perturbazione locale”) può dunque influenzare in modo negativo l'equilibrio del mercato concorrenziale (perturbazione generale), comportando, a tendere, la creazione o il rafforzamento di posizioni dominanti, oligopoli e monopoli: situazioni, come noto, contrastate dal vigente diritto antitrust di marca unionale.

Si rammenti che tutte le definizioni di sostenibilità – a partire da quelle proposte nell'ambito degli studi dei sistemi ecologici – si riferiscono alla ricerca di un equilibrio stabile tra il bisogno da soddisfare e i limiti da rispettare, ed evocano la capacità di uno stato di durare nel tempo, nell'interesse di soggetti diversi dagli agenti (*stakeholder* di oggi e di domani)¹¹⁴. Pertanto, le citate norme antiabuso con il loro apparato deterrente possono *virtualmente* incentivare condotte eque e corrette, entro i confini di una concorrenza leale e non distruttiva dell'utilità sociale, favorendo la durata di relazioni commerciali equilibrate, in linea con l'obiettivo di costruire “inclusive and sustainable communities and so-

¹¹² Cfr. E. GAMBARO-P. MISSANELLI, *La “riscoperta” dell'abuso di dipendenza economica tra Public e Private Enforcement*, in *nplusdiritto.ilsole24ore.com*, 23 dicembre 2020.

¹¹³ Caso “M-Dis” citato, spec. § 184 ss. Si v. altresì Trib. Milano, 17 giugno 2016, *Attrakt c. Google*, cit., e Trib. Milano, 21 luglio 2020, *D.E.I. S.r.l. c. C.S. Società cooperativa*, cit.

¹¹⁴ Questo sembra essere il senso profondo della definizione data nel Rapporto Brundtland, nonché del riferimento alle generazioni future che troviamo costituzionalizzato e codificato nell'art. 3-*quater* cod. amb. Sul divieto di abuso di dipendenza economica come forma di sostenibilità *ante litteram* cfr. anche V. CAFORIO, *Sostenibilità, abuso di dipendenza economica e oltre: per un ordinamento concorrenziale e sostenibile del mercato*, in Atti del Convegno “Imprese, mercati e sostenibilità”, Roma, 26-27 maggio 2023, in <https://www.orizzontideldirittocommerciale.it/attidellanno-2023>.

cieties” (target n. 3 della citata Proposta di Tassonomia sociale UE).

Nondimeno, per passare dalla potenzialità alla realtà occorre qualcosa di più. Sembra appena il caso di sottolineare che per rendere le norme evocate *realmente* deterrenti, occorre un’interpretazione effettiva degli enunciati, rispettosa dello scopo della disposizione. Il che intercetta la nozione di sostenibilità sociale identificata nel § I.7.

Per essere concreti, occorre dare ai due principali rimedi approntati dall’art. 9 l. n. 192/1998 (inibitorie e risarcimento) un significato socio-sostenibile, al fine di favorire un equilibrio stabile tra le pretese in competizione e massimizzare l’utilità collettiva.

In relazione alle “inibitorie” di cui parla l’articolo, si deve giocoforza ritenere ammissibile l’inibitoria positiva, ossia la tutela in forma specifica tendente a far ottenere all’impresa abusata la specifica utilità rifiutata dalla controparte forte. Come visto, si tratta di una lettura pienamente compatibile con la lettera, la *ratio* della norma e il sistema (sostanziale e processuale). Inoltre, per tale via si accorda alla parte debole una tutela immediata, utile a raddrizzare un rapporto squilibrato, favorendone la prosecuzione su basi sostenibili e improntate alla correttezza commerciale: sembra evidente la desiderabilità e la infungibilità di un simile rimedio “generativo”, anche per la tutela indiretta di altri *stakeholder* lesi dalla condotta abusiva della parte leonina che, tuttavia, probabilmente non avrebbero titolo per una domanda risarcitoria (si pensi alla sorte dei lavoratori dell’impresa fallita a causa delle condotte abusive perpetrate a monte).

Con riguardo al risarcimento del danno, occorre considerare adeguatamente la gravità della condotta abusiva, l’intensità dell’elemento soggettivo e il lucro ritratto dal danneggiante, in guisa, almeno, da neutralizzare l’incentivo alla commissione dell’illecito. Se il risarcimento del danno non deve risolversi in un arricchimento per il danneggiato – come ripetuto stancamente nelle massime giurisprudenziali, l’esito del giudizio non può neppure risolversi in un vantaggio, o peggio in incentivo, per il danneggiante, specie se parassitario¹¹⁵. Il che porta a ragionare sui limiti di un paradigma puramente compensativo e sull’opportunità di accedere, in taluni casi, a un modello ultra-compensativo di risarcimento (cfr. § 3.5.).

¹¹⁵ Si v. la decisione paradossale presa da Trib. Milano, 21 luglio 2020, *D.E.I. S.r.l. c. C.S. Società cooperativa*, cit., sull’asserita impossibilità di utilizzare il criterio equitativo per liquidare il danno da abuso: per una dettagliata riflessione critica sull’*iter* logico della sentenza cfr. A. PISANI TEDESCO, *L’abuso di dipendenza economica, tra avanzamenti del Legislatore e incertezze giurisprudenziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1/2023, p. 200 ss. Riflette sulla matrice regolatoria della soluzione ermeneutica adottata, connessa ad una valenza deterrente, F. MEZZANOTTE, *La valutazione equitativa del danno*, Torino, 2022, p. 329.

3. La sostenibilità sociale della RC. L'avanzata (inesorabile?) della responsabilità oggettiva e i ritorni della colpa: andamento sinusoidale

Tra gli strumenti privatistici per la sostenibilità sociale si può annoverare, a pieno titolo, la responsabilità civile. Conviene affrontare subito una preliminare questione di metodo: chiarire come la RC c'entri con la sostenibilità sociale – e viceversa.

A tal fine, sembra fruttuoso fare riferimento a due accezioni: la responsabilità civile per la sostenibilità; e la sostenibilità (sociale) della RC.

Veniamo alla prima accezione: la responsabilità civile *per la* sostenibilità: ossia il ruolo che tale istituto tradizionale dell'ordinamento può svolgere per gli obiettivi di sostenibilità oggi posti in risalto dalle norme di nuovo conio. Parliamo, evidentemente, della RC conseguente alla commissione di un fatto illecito: *i.e.* la nascita di un'obbligazione risarcitoria a fronte di un danno ingiusto patito da uno o più soggetti (ad es. nel contesto di un'attività pericolosa).

Sul punto, giova telegraficamente ricordare la “potenza”, anche regolatoria, di una RC ben congegnata. Come ben studiato in dottrina, si tratta di rimedio decentrato, che valorizza il ruolo formidabile dei privati per l'*enforcement* delle norme primarie: l'interesse del singolo è un ottimo motore, spesso più efficace di un Pubblico Ministero attrezzato e ben motivato (su tale aspetto ci si concentrerà nel § III.4.).

Con una seconda, più ristretta, accezione, invece, ci si può riferire alla *sostenibilità (sociale) della RC*. Dopo la genealogia della sostenibilità tracciata nel § I.2., ci si può limitare qui ad un rilievo etimologico. L'aggettivo sostenibile deriva dal verbo “sostenere”: si riferisce a qualcosa *che si può sostenere*; che può essere affrontato; estensivamente: *compatibile con determinate esigenze*¹¹⁶.

Ma in che senso la RC deve potersi sostenere? E con quali esigenze deve essere compatibile?

Vale la pena rammentare che gli istituti giuridici dovrebbero servire a soddisfare bisogni reali. La nascita dello “strumento” giuridico segue un preesistente bisogno di tutela. Sicché, l'interprete dovrebbe ciclicamente controllare che l'istituto serva utilmente allo scopo per cui è nato; che “funzioni” in modo corretto rispetto alle sue *rationes* giustificative.

Venendo alla responsabilità civile, ove le regole applicate non si dimostrassero in grado, alla prova empirica, di raggiungere lo scopo di politica del diritto proprio dell'istituto, ci troveremmo di fronte a un problema.

E l'istituto risulterebbe *insostenibile*: sul piano teoretico; e, soprattutto, sul piano concreto, nella carne viva della *law in action*. Infatti, come ricordato recentemente, la RC è un “giocattolo” costoso, sia per i singoli litiganti che per la

¹¹⁶ Oltre ai riferimenti indicati nel § I.2., nota 17 s., cfr. voce *sostenibile*, in *Dizionario Treccani online*, <https://www.treccani.it/vocabolario/sostenibile/>.

collettività¹¹⁷. Ottenere una sentenza comporta un significativo esborso di energia e danaro: si pensi *inter alia* agli enormi costi, finanziati tramite il prelievo fiscale, necessari per mantenere operativo il sistema giudiziario. È dunque fondamentale assicurarsi che l'istituto in esame funzioni adeguatamente.

Si interseca dunque il fattore “S” dell'acronimo ESG. Con una formula più tradizionale e densa di significati, anche metagiuridici, si potrebbe parlare di “funzione sociale” della responsabilità civile¹¹⁸. Sicché, in accordo al piano di indagine fissato nel § 1.7., si deve verificare che i suoi concreti meccanismi di funzionamento siano utili per le esigenze di tutela sociale.

Come noto, dottrina e giurisprudenza in gran parte concordano nel ritenere la polifunzionalità della responsabilità civile¹¹⁹. Fra le diverse funzioni esprimibili dall'istituto, si devono menzionare perlomeno le seguenti: compensativa, preventiva o deterrente, sanzionatorio-punitiva, organizzativa e moralizzatrice.

Tali funzioni, il cui peso specifico varia in ciascun ordinamento, nel tempo e nello spazio, dovrebbero cooperare armonicamente in vista di uno scopo desiderabile di politica del diritto: garantire al singolo, e al corpo sociale nel suo complesso, un adeguato sistema di difesa e reazione contro le offese ingiuste; una sorta di sistema immunitario della società¹²⁰.

In estrema sintesi, nel nostro ordinamento la polifunzionalità è venuta a configurarsi, principalmente, in due modi.

In primo luogo, tramite l'affermazione progressiva e crescente, per via legislativa e pretoria, di criteri oggettivi di imputazione. In ciò si rinviene anche

¹¹⁷ Cfr. P.G. MONATERI, *La responsabilità civile “individualista” e la responsabilità civile di massa: il costo del sistema*, in *Danno e resp.*, 1/2023, p. 5 ss. Si concentra sui risvolti economici dei costi derivanti dall'espansione della RC anche M. FRANZONI, *La responsabilità civile: una lunga storia ancora da scrivere*, in *Contr. e imp.*, 4/2021, p. 1103 ss.

¹¹⁸ Di recente la formula è stata adoperata in relazione a possibili itinerari di tutela contro il cambiamento climatico: cfr. M. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, 2022.

¹¹⁹ Cfr. P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 19 ss.; M. BUSSANI, *L'illecito civile*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2020, p. 125 ss.; Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, sulla quale, con varietà di accenti, si vedano: M. FRANZONI, *Quale danno punitivo?*, in *Contr. e imp.*, 4/2017, p. 1107 ss.; G. ALPA, *Il dibattito intorno ai danni punitivi*, *ivi*, p. 1084 ss.; A. DI MAJO, *Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*, in *Giur. it.*, 8-9/2017, p. 1787 ss.; A. GAMBARO, *Le funzioni della responsabilità civile tra diritto giurisprudenziale e dialoghi transnazionali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 10/2017, p. 1405 ss.; P.G. MONATERI, *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 4/2017, p. 437 ss.; G. PONZANELLI, *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*, *ivi*, p. 435 ss.; ID., *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992.

¹²⁰ In argomento sia consentito rinviare alle più ampie riflessioni svolte in A. PISANI TEDESCO, *Il problema della responsabilità civile compensativa. Studio per un rimedio risarcitorio effettivo*, Torino, 2022, *passim*, anche per un'analisi delle diverse posizioni della dottrina e lo studio critico di un campione significativo di giurisprudenza in materia di responsabilità aquiliana.

l'influenza degli studi di analisi economica del diritto¹²¹. Come noto, si valorizza il ruolo del soggetto che immette il rischio in società o che, comunque, trae vantaggio da un'attività economica rischiosa. Colui che è nella posizione migliore per fare investimenti in sicurezza e può poi distribuire sul pubblico, tramite la leva dei prezzi, tali maggiori costi. Con forme di responsabilità aggravata ed oggettiva, in altre parole, si valorizzano in misura significativa le funzioni compensativa e deterrente della RC: basti pensare alla *product liability*¹²².

In secondo luogo, si può osservare una torsione sanzionatoria della RC basata sulla colpa, avvenuta grazie ad un'azione congiunta dei diversi formanti dell'ordinamento – con i giudici che spesso hanno lavorato all'ombra di massime tradizionali di diverso segno. In pratica, si modula il *quantum* dell'obbligazione risarcitoria per rispondere, proporzionalmente, a quelle condotte particolarmente gravi, connotate da un qualificato *animus nocendi* o animate da finalità lucrative (illeciti di profitto: si v. *amplius* al § III.5.).


Pertanto, sembra possibile registrare una traiettoria sinusoidale della RC, la quale oscilla oggi tra il picco della *strict liability* e una rinnovata valorizzazione della colpa dell'agente. Infatti, da un lato, si osserva un'avanzata quasi inesorabile della responsabilità oggettiva: si pensi al danno da prodotto difettoso o alla interpretazione in chiave oggettiva di figure che tecnicamente prevederebbero una prova liberatoria: ad es. l'art. 2050 c.c.¹²³. E, dall'altro lato, si può apprezzare un ritorno della colpa in pompa magna, come emerge da diversi indici normativi di recente conio e da taluni orientamenti giurisprudenziali¹²⁴.

¹²¹ G. CALABRESI, *The Costs of Accidents. A Legal and Economic Analysis*, New Haven-London, 1970; P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961.

¹²² V. per tutti D. CERINI-V. GORLA, *Il danno da prodotto. Regole, responsabilità, assicurazione*, Torino, 2011, ed ivi riferimenti. E cfr. E. AL MUREDEN, *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore*, II ed., Torino, 2017.

¹²³ Non è un caso che il paradigma di responsabilità oggettiva appaia come il candidato “naturale” anche per governare i danni derivanti dalle nuove forme di IA per i sistemi ad alto rischio, seppur con tutti i *caveat* che la dottrina ha già espresso rispetto a tale soluzione: cfr. D. CERINI, *Intelligenze Artificiali e sistemi decisionali autonomi: riflessioni su responsabilità e assicurazioni*, Torino, in corso di pubblicazione, *passim*.

¹²⁴ Si considerino, fra gli altri, l'*astreinte* (art. 614-*bis* c.p.c.), la responsabilità aggravata per lite temeraria (art. 96, co. 3, c.p.c.), gli interessi aggravati e la penale previsti a tutela del subfornitore (art. 3 l. n. 192/1998), la retroversione degli utili nel diritto industriale e autoriale (art. 125 c.p.i. e art. 158 l.d.a.). Quanto alla giurisprudenza, si v. spec. Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit., che ha riconosciuto in modo netto la polifunzionalità della RC. In caso di condotte particolarmente “odiose” o che destino peculiare allarme sociale, la Cassazione indica di dare precipuo rilievo all'elemento soggettivo del danneggiante e alla gravità della condotta ai fini della determinazione del *quantum* risarcitorio: si v. *ex multis* Cass. civ., 22 gennaio 2015, n. 1126, in *Danno e resp.*, 2015, p. 511 ss. con note di G. PONZANELLI e F. QUARTA (caso di omofobia “di Stato”); Cass., 12 aprile 2018, n. 9059, in *Resp. civ. e prev.*, 5/2018, p. 1531 ss., con nota di DE LEO (comportamenti lesivi dell'onore di un insegnante); Cass., Sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32787 (morso di “selvaggia ferocia” inferto a un giocatore durante una partita di calcio, che provocava alla vittima il par-



In avanti, ci si concentrerà sul ruolo che può svolgere la RC per la sostenibilità sociale della Intelligenza Artificiale e dei nuovi prodotti della *digital age*. In particolare, con riguardo alla fenomenologia dei danni derivanti da tali prodotti, si cercherà di individuare il paradigma di responsabilità maggiormente socio-sostenibile (colposa vs. oggettiva), e le regole già utilizzabili *de iure condito* (§ III.4.). Il legame con la sostenibilità, come sopra definito, è evidente in quanto proprio nelle dinamiche risarcitorie si possono cogliere vistose sacche di disuguaglianza ed i rischi di lasciare ai margini della tutela i soggetti più deboli. Del resto, è noto come il costo dell'innovazione tecnologica, storicamente, sia stato sopportato proprio dalle masse meno preparate a proteggersi contro i danni (attraverso soluzioni assicurative *first party* o altre formule adeguate di gestione dei rischi) o meno capaci di tutelarsi anche in sede giurisdizionale.

Al § III.5., invece, verranno brevemente analizzate le criticità di un modello di responsabilità puramente compensativo utilizzato per reagire alle condotte che destano maggiore allarme sociale e sarà proposta un'interpretazione delle norme sui fatti illeciti (Libro Quarto, Titolo IX del Codice civile) che sembra in grado, fra l'altro, di massimizzarne la sostenibilità sociale¹²⁵.

ziale distacco dell'orecchio). Si tornerà in argomento *amplius* al § III.5., al quale si rinvia. Sulle tendenze di segno opposto che animano il quadro nazionale della RC, e sulla chiara traiettoria sanzionatoria che, in ogni caso, emerge dalla giurisprudenza nei casi più gravi cfr. D. CERINI, *Poli-funzionalità dei punitive damages: possibili conseguenze sul piano assicurativo*, in *Dir. merc. ass. e fin.*, 2018, p. 39 ss.

¹²⁵ Per una diversa prospettiva del binomio responsabilità-sostenibilità, più direttamente correlata al profilo economico, cfr. G. PONZANELLI, *Sostenibilità delle regole di responsabilità civile*, in *Contr. e imp.*, 3/2023, p. 716 ss. L'Autore, muovendo dalla considerazione che negli ultimi decenni la responsabilità civile è sempre più spesso accompagnata dal gemello assicurativo, ritiene che la RC "soddisfi il requisito della sostenibilità quando, oltre a soddisfare integralmente l'interesse del danneggiato, il risarcimento possa essere trasferito all'assicurazione alla quale il danneggiante

ha trasferito il relativo rischio". In tale prospettiva, un risarcimento ultra-compensativo non sarebbe (economicamente) sostenibile, poiché difficilmente trasferibile sull'assicuratore. In altre parole, per l'A. "un danno è sostenibile quando non dipende dalle mutevoli condizioni patrimoniali del danneggiante e sia suscettibile di calcolo attuariale".

Il tema, dalle profonde implicazioni giuridiche e socio-economiche, merita senz'altro una ponderata analisi, e non può certo essere "liquidato" in una stringata nota a piè di pagina. Tuttavia, sia consentito osservare che tra risarcimento ultra-compensativo e assicurazione non si ravvisa un'ontologica e assoluta incompatibilità: specie con riguardo a condotte gravemente colpose che non sconfinano nell'area del dolo. Il che sembra confermato, in particolare, da due circostanze.

Da un lato, nel sistema USA, ordinamento privilegiato per osservare l'operatività e l'evoluzione dei *punitive damages*, sebbene in misura diversa, oltre la metà degli Stati sono giunti a consentirne, per via legislativa o pretoria, la copertura assicurativa, seppur parziale ed entro precisi limiti previsti dal contratto (il che, sul piano empirico, ne mostra la compatibilità con le tecniche attuariali tipiche dell'assicurazione). Ciò avviene soprattutto laddove i *punitive damages* siano comminati per "*reckless behaviour*" o "*gross negligence*". Un marcato punto di frizione, invero, è rappresentato dalle condotte dolose: in tal caso viene in gioco la tendenziale inassicurabilità degli atti intenzionali: punto di frizione, tuttavia, ritenuto non insuperabile se si rammenta che almeno in alcuni Stati è consentita la copertura dei danni punitivi che l'assicurato debba pagare in virtù di *vicarious liability* (cfr. D. CERINI, *Polifunzionalità dei punitive damages: possibili conseguenze sul piano assicurativo*, in *Dir. merc. ass. e fin.*, 2018, p. 39 ss., anche per un'analisi del frastagliato panorama statunitense in materia; v. ad es. il Code of Virginia, § 38.2-227: "it is not against public policy of the Commonwealth for any person to purchase insurance providing coverage for punitive damages arising out of the death or injury of any persons as the result of negligence, including willful and wanton negligence, but excluding intentional acts"; sulla *public policy issue* cfr. *Northwestern Nat'l Cas. Co. vs. McNulty*, 307 F.2d 432 (5th Cir. 1962); v. *ex multis* G.L. PRIEST, *Insurability and Punitive Damages*, in 40 *Ala. L. Rev.*, 1989, p. 1009 ss.; A.I. WIDISS, *Liability Insurance Coverage for Punitive Damages*, in 39 *Vill. L. Rev.*, 1994, p. 455 ss.).

D'altro canto, in relazione all'ordinamento italiano, si consideri che se l'art. 12 Cod. ass. vieta l'assicurazione delle sanzioni amministrative, occorre, tuttavia, considerare che esse hanno una natura, e uno statuto costituzionale, ben diversi dalle "sanzioni civili"/prestazioni patrimoniali a cui può essere ascritto il grosso delle figure risarcitorie ultra-compensative come l'art. 96, co. 3, c.p.c. (Corte cost., 6 giugno 2019, n. 139). Inoltre, nei casi di RC obbligatoria con azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore, quale ad es. l'ambito della circolazione stradale, sembra ormai pacifico che l'assicuratore sia tenuto a pagare il danneggiato anche laddove il sinistro dipenda da fatto doloso del conducente, salva, ovviamente, la rivalsa dell'assicuratore sull'autore dell'illecito (si v. l'art. 122 cod. ass. che non distingue tra fatti dolosi e colposi, posta la preminente esigenza di tutela dei terzi danneggiati che rappresenta la *ratio* dell'obbligo assicurativo: cfr. *ex multis* Cass., Sez. III, 21 giugno 2004, n. 11471: nella specie un autocarro assicurato era stato rubato e usato come "ariete" per distruggere la vetrina di una gioielleria).

Ancóra, ove il giudice imprima al risarcimento *ex art. 2059 c.c.* una curvatura sanzionatoria, in considerazione della peculiare gravità della condotta del danneggiante, che abbia peraltro acuito la sofferenza della vittima (e senza un'espressa qualificazione "punitiva" in sentenza), "non vi sono problemi di assicurabilità né di estensione della copertura essendo sempre di fronte ad una obbligazione risarcitoria rispetto alla quale l'assicuratore ha l'obbligo di tenere indenne l'assicurato in base all'art. 1917 c.c. e alle condizioni di contratto": così S. LANDINI, *Assicurazione dei "danni punitivi" e delle sanzioni punitive civili*, in *Contr. e impr.*, 3/2019, p. 1193. In generale, sui rapporti tra RC e assicurazione cfr. A.D. CANDIAN, *Responsabilità civile e assicurazione*, Milano, 1993; E. BOTTIGLIERI, *Dell'assicurazione contro i danni*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2010; A. LA TORRE, *Responsabilità e assicurazione*, Milano, 2019.

4. Le nuove attività pericolose e il ruolo dell'art. 2050 c.c. La RC per la sostenibilità sociale della Intelligenza Artificiale e dei nuovi prodotti della digital age

Come noto, l'art. 2050 c.c. recita: “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Ora, da una piana lettura dell'enunciato sembrerebbe trattarsi di una norma di “responsabilità aggravata” (talvolta qualificata come presunzione di responsabilità con prova liberatoria).

Si tratta di una lettura peraltro favorita da un passaggio della Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice, ove si riferiva di avere scelto una “soluzione intermedia” tra l'ordinaria responsabilità per colpa e un modello di responsabilità oggettiva¹²⁶. E infatti la dottrina più risalente aveva imboccato il sentiero della responsabilità per colpa, talvolta usando eleganti virtuosismi per tentare di giustificare, sul piano dogmatico, le deviazioni della norma rispetto all'art. 2043 c.c.¹²⁷.

Tuttavia, la dottrina successiva – senza lasciarsi condizionare soverchio dalla predetta Relazione – ha cominciato a ragionare di “finzioni di colpa” e, valorizzando la struttura e la effettiva funzione della norma, ha iniziato a parlare espressamente di *responsabilità oggettiva*: si considera infatti che la responsabilità *ex art. 2050 c.c.* integra “una pressione economica impersonale sull'impresa pericolosa, per certo rischio che ad essa inerisce”¹²⁸. Per un verso, ci si è concentrati sulla condotta dell'esercente l'attività pericolosa: in effetti essa costituisce un mero antecedente logico dell'evento dannoso, il quale viene ascritto

¹²⁶ Relazione al Codice civile, n. 795, 1942.

¹²⁷ A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Vol. II, III Ed., Milano, 1979, p. 184, riteneva la regola *ex art. 2050 c.c.* fondata sulla *colpa lievissima*; e già ID., *Dei fatti illeciti*, in *Commentario Scialoja-branca*, Bologna-Roma, 1971, p. 79. Anche F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, IX ed., V, Milano, 1958, p. 597, riteneva si trattasse di una specie di responsabilità particolarmente rigorosa, fondata però sempre sulla colpa. Seguivano tale impostazione anche i primi arresti della Suprema Corte: cfr. Cass., Sez. I, 10 agosto 1949, n. 2271, *D'Olimpio c. Bernabeo*, in *Mass. giur. it.*, 1949, c. 569 (impresa edilizia, fossa di calce viva). In anni recenti C.M. BIANCA, *La responsabilità*, V, in *Trattato di diritto civile Bianca*, III ed., Milano, 2021, p. 683, ha continuato a qualificare la norma *ex art. 2050 c.c.* come una specie di responsabilità aggravata per colpa presunta. Non a caso attenta dottrina in un manuale istituzionale la qualifica come figura a cavaliere tra la presunzione di colpa e la responsabilità oggettiva: G. IORIO, *Corso di diritto privato*, cit., p. 805.

¹²⁸ P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, cit., p. 279, parla altresì di “responsabilità per rischio oggettivamente evitabile”. L'A., criticando l'ipocrisia della Relazione del Guardasigilli, osservava: “mi sembra, infatti, che fra responsabilità per colpa e responsabilità senza colpa non vi sia niente di intermedio. O vi è una violazione di un dovere di condotta, e allora vi è colpa, oppure non vi è violazione di un dovere di condotta, e allora non vi è colpa: una terza possibilità non esiste”.

all' esercente a prescindere da ogni riguardo per le sue condizioni psicofisiche (e infatti questi può essere chiamato a rispondere ancorché incapace naturale o minore)¹²⁹. Per altro verso, è stato valorizzato il contenuto della prova liberatoria, che, a ben vedere, esula dalla dimostrazione di una mancanza di colpa: per andare esente da responsabilità, il convenuto deve dimostrare l'esistenza di una organizzazione preventiva nella quale siano presenti tutti gli accorgimenti tecnici idonei ad evitare il danno¹³⁰.

Col tempo tale visione sembra essere diventata egemone in dottrina¹³¹, pur registrandosi delle sfumature in ordine al fondamento di tale forma di responsabilità oggettiva, individuato vuoi nel rischio d'impresa, vuoi nella creazione e nel mantenimento di fonti di esposizione al pericolo per la collettività¹³².

In ogni caso, al di là della qualificazione dogmatica, da un'attenta analisi della giurisprudenza in materia emerge che i giudici tendono ad applicare l'art. 2050 c.c. in modo piuttosto rigoroso. Infatti, sovente per il convenuto è arduo, se non impossibile, offrire la prova liberatoria, tanto che si discetta di "*probatio diabolica*".

Per i giudici civili non basta la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele adeguate alla specifica attività esercitata e di aver rispettato le norme giuridiche e tecniche che governano la materia. Occorre qualcosa di più: la *prova positiva di una causa esterna*: fatto naturale, del terzo o del danneggiato che sfugga totalmente alla capacità di controllo del danneggiante. Dunque una causa esterna connotata da imprevedibilità, inevitabilità, eccezionalità¹³³.

Pertanto, in concreto, la prova liberatoria diventa prova di *esclusione del nesso causale*; o prova del fortuito, secondo altro fraseggio rinvenibile nelle massime giurisprudenziali. In altre parole, il diritto vivente sembra essere attestato ormai stabilmente sulla qualifica della figura come responsabilità oggettiva¹³⁴.

Ma quali sono le attività pericolose? O meglio, quali attività sono state nel

¹²⁹ P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p. 1010, ed ivi riferimenti; P. TRIMARCHI, *op. ult. cit.*, p. 279.

¹³⁰ M. COMPORTE, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, p. 265 s.

¹³¹ Cfr. *ex multis* P.G. MONATERI, *op. ult. cit.*, p. 1007 ss., il quale sottolinea opportunamente la differenza esistente tra responsabilità oggettiva e responsabilità assoluta; e M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 403, per il quale già il tenore della norma indica un criterio diverso da quello della colpa. E, soprattutto, "l'esame della prova liberatoria ha consentito di escludere *a priori* qualsiasi influenza della colpa sugli elementi costitutivi della responsabilità"; G. ALPA-M. BESSONE, *La responsabilità civile*, III ed., Milano, 2001, p. 349 ss. Sulla formula descrittiva della responsabilità per rischio (d'impresa), cfr. S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 144 ss.

¹³² Cfr. rispettivamente P. TRIMARCHI, *op. ult. cit.*, p. 275 ss.; e M. COMPORTE, *op. cit.*, p. 176.

¹³³ V. *ex multis* Cass., Sez. III, 21 novembre 2017, n. 27544. Cfr. P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio danno*, III ed., Milano, 2021, p. 429 ss.

¹³⁴ Cass., Sez. III, 4 maggio 2004, n. 8457.

tempo considerate pericolose e ascrivibili al campo semantico dell'art. 2050 c.c.?

Non soltanto quelle qualificate come tali dalla legge (c.d. “tipiche” – si pensi alla produzione di esplosivi), ma anche tutte quelle attività che, per la loro manifesta potenzialità offensiva, comportino un'elevata probabilità di cagionare danni¹³⁵. Siamo dunque nel regno della atipicità e della valutazione casistica (pericolosità da valutare in concreto).

Alcuni casi di cui si è fatta carico nel tempo la norma aiutano a chiarirne il perimetro attuale.

Senza pretesa di esaustività, sono state considerate pericolose le seguenti attività: la produzione e commercializzazione di *prodotti cosmetici*¹³⁶; la produzione e distribuzione di *emoderivati*¹³⁷; la gestione aeroportuale e il servizio di *controllo aereo*¹³⁸; l'*attività edilizia*, quando comporti significative opere di trasformazione o spostamento di masse terrose¹³⁹; l'*attività didattica*, sebbene ordinariamente non pericolosa, può diventarlo per la natura dei mezzi adoperati, qualora siano condotti esperimenti che richiedano l'uso dell'energia elettrica¹⁴⁰. La dottrina, poi, apre alla possibilità di qualificare come pericolosa l'attività degli operatori finanziari e, specialmente, delle agenzie di *rating*¹⁴¹.

Lo storico interpretativo della norma ne mostra, dunque, la vocazione espansiva. E l'inciso normativo relativo alla “natura dei mezzi adoperati” rappresenta il dato testuale elastico che può consentire alla fattispecie di governare la complessità di un presente non immaginabile nel 1942.

Pertanto, l'art. 2050 c.c. ben potrebbe rappresentare la prima risposta normativa alla fenomenologia dei danni derivanti dai prodotti e servizi della presente *digital age*: si considerino, ad esempio, la “*smart mobility*” e gli usi sempre più

¹³⁵ M. FRANZONI, *op. ult. cit.*, p. 386 ss.

¹³⁶ Cass., Sez. III, 19 luglio 2018, n. 19180, ove si chiarisce che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività. In generale sul tema cfr. V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, 2014.

¹³⁷ Cass., Sez. III, 1° febbraio 1995, n. 1138.

¹³⁸ Trib. Genova, Sez. II, 19 febbraio 2007, in *Danno e resp.*, 11/2007, p. 1156 ss., con nota di M. DELLACASA.

¹³⁹ *Ex multis*: Trib. Milano, Sez. X, 18 novembre 2020, n. 7377, in banca dati *Dejure*.

¹⁴⁰ Trib. Perugia, 28 marzo 1955, *Chieruzzi c. Min. p. i.*, in *Rep. Foro it.*, Resp. civile, massima n. 194, 1955, c. 1976.

¹⁴¹ G. DE NOVA, *La responsabilità dell'operatore finanziario per esercizio di attività pericolosa*, in *Contratti*, 7/2005, p. 710 ss., osserva che l'attività dell'operatore finanziario può essere pericolosa “per la natura dei mezzi adoperati”, ossia in funzione del tipo di strumento finanziario collocato. Sicché può considerarsi attività pericolosa ex art. 2050 c.c. “se è pericoloso lo strumento finanziario” in oggetto. V. anche E. DEPRETIS, *La responsabilità civile delle agenzie di rating del credito nella disciplina italiana ed europea*, Torino, 2015, ed ivi bibliografia.

spinti di applicazioni basate su forme di Intelligenza Artificiale (IA)¹⁴².

Invero, molti prodotti che animano il nostro mondo “digitale” mostrano caratteristiche peculiari e inedite. Solo per fare qualche cenno, si pensi alla costante interazione tra mondo fisico e mondo virtuale (la c.d. *Internet of Things* – IoT), alla capacità di autoapprendimento e all’autonomia di taluni software, alla tendenziale opacità dell’algoritmo e al conseguente effetto “*black box*”¹⁴³.

In altre parole, ci troviamo dinanzi ad un rischio particolarmente qualificato, generato da attività dotate di grande potenziale offensivo, quantomeno con riguardo a quei sistemi che hanno capacità di autoapprendimento e si caratterizzano per l’imprevedibilità dell’*output* generato dall’algoritmo. Il che trova una puntuale conferma soprattutto con riguardo a quelle attività che, *de iure condendo*, sono state già censite come attività “ad alto rischio” (cfr. la citata proposta di “AI Act”, spec. artt. 1 e 6 ss., e Allegati ivi richiamati).

Di fronte a tali caratteristiche, un modello puro di RC per colpa non sembra affatto in grado di tutelare le vittime potenziali. In particolare, il riferito effetto “scatola nera” rende arduo, se non impossibile, al danneggiato dimostrare la colpa, l’esistenza di un “difetto” e il nesso eziologico: con la prevedibile conseguenza che i danni rimarranno ove sono caduti “naturalmente”. Dunque, con riguardo ai rischi e ai danni evocati, il modello basato sulla colpa si palesa insostenibile sul piano sociale – secondo l’accezione sopra riferita.

Di ciò sembra convinto, almeno in parte, anche il legislatore unionale, il quale nella Proposta di revisione della Direttiva sulla responsabilità per dan-

¹⁴² Si v. ancora la proposta di Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (“AI Act”) del 21 aprile 2021, COM(2021) 206 final. Ivi si trova anzitutto una definizione normativa di “Sistema di IA”: “un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono” (art. 3.1). Nella proposta, l’allegato I all’AI Act si riferisce ai seguenti approcci: a) di apprendimento automatico; b) basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza; c) statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione. In generale, basti qui considerare che la proposta di Regolamento segue un’impostazione basata sul rischio, differenziando tra gli usi dell’IA che creano: i) un rischio inaccettabile; ii) un rischio alto; iii) un rischio basso o minimo: ne discute puntualmente D. CERINI, *Intelligenze Artificiali e sistemi decisionali autonomi*, cit., *ibidem*. In argomento cfr. C. SCOGNAMILGIO, *Responsabilità civile ed intelligenza artificiale: quali soluzioni per quali problemi?*, in *Resp. civ. e prev.*, 4/2023, p. 1073 ss.; U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza Artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica*, Milano, 2020; G. CALABRESI-E. AL MUREDEN, *Driverless cars. Intelligenza artificiale e futuro della mobilità*, Bologna, 2021; D. CERINI-A. PISANI TEDESCO (a cura di), *Smart mobility, smart cars e intelligenza artificiale: responsabilità e prospettive*, Torino, 2019; R. GIORDANO-A. PANZAROLA-A. POLICE et alii (a cura di), *Il diritto nell’era digitale*, Milano, 2022.

¹⁴³ In generale sul tema cfr. S. LOHSSE-R. SCHULZE-D. STAUDENMAYER (Eds.), *Liability for Artificial Intelligence and the Internet of Things*, Baden-Baden, 2019, ed ivi bibliografia. Sulle possibili discriminazioni e sulla necessità di contrasto all’opacità dei processi decisionali assunti tramite algoritmo, in ambito lavoristico, cfr. l’art. 4 d.lgs. n. 104/22 c.d. “Trasparenza”, e il caso “Deliveroo”: Trib. Bologna, 31 dicembre 20, in banca dati *Dejure*.

no da prodotti difettosi¹⁴⁴ (in avanti “Proposta di revisione PLD”), afferma enfaticamente che “la responsabilità oggettiva dell’operatore economico interessato rimane l’unica soluzione adeguata al problema di una giusta ripartizione dei rischi inerenti alla produzione tecnologica moderna” (*considerando* 2)¹⁴⁵.

Tale proposta di revisione della PLD si candida dunque a diventare la “*lex generalis*” orizzontale sulla responsabilità da prodotto difettoso (basata, opportunamente, su un criterio oggettivo di imputazione), applicabile anche laddove il prodotto difettoso incorpori forme di intelligenza artificiale. Sembrano utili i chiarimenti terminologici previsti, finalizzati ad adattare gli enunciati legislativi alla realtà dei prodotti dell’era digitale: si includono espressamente nella definizione di prodotto il software e i file per la fabbricazione digitale. Si amplia la nozione di danno risarcibile per ricomprendervi anche la perdita e la corruzione di dati (v. art. 4 Proposta di revisione PLD).

Come la vigente Direttiva 85/374/CEE, anche la proposta di revisione ruota intorno alla nozione di “prodotto difettoso”. Si introduce una nuova circostanza utile al fine di valutare l’esistenza o meno di un difetto: *i.e.* “gli effetti sul prodotto dell’eventuale capacità di continuare ad imparare dopo la sua diffusione” (art. 6, § 1, c), Proposta di revisione PLD). Il che, insieme alla qualificazione espressa del software come “prodotto”, implica che il danneggiato da un sistema di IA *difettoso* potrà chiedere il risarcimento ai sensi dell’emananda normativa senza dover provare la colpa del fabbricante¹⁴⁶.

Inoltre, si alleggerisce significativamente l’onere della prova per il danneggiato, con l’introduzione di una sorta di *discovery* processuale (art. 8¹⁴⁷), e si preve-

¹⁴⁴ Proposta di Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, 28.09.2022, COM(2022) 495 final.

¹⁴⁵ Vi troviamo anche il “cammeo” indiretto di uno dei più celebri casi nordamericani di *strict liability* deciso dalla Supreme Court of California nel 1944: *Escola v. Coca-Cola Bottling Co.*, 24 Cal.2d 453 (1944). Infatti, sebbene quest’ultimo non venga citato espressamente, nel *considerando* 33 della Proposta di revisione PLD si menziona proprio il caso di una bottiglia di vetro che esplose durante il normale utilizzo, a sostegno di una presunzione di difettosità del prodotto in caso di malfunzionamento evidente: “dato che risulterebbe inutilmente oneroso imporre all’attore di provare il carattere difettoso di un prodotto se le circostanze sono tali da non permettere di contestarne l’esistenza”. Sembra quasi di sentire il perentorio “*res ipsa loquitur*” affermato da Justice Gibson nell’opinione di maggioranza del caso “Escola”. Per la Cassazione italiana, invece, la produzione e il commercio di bevande gassose non rappresenterebbero un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.: Cass., 27 febbraio 1980, n. 1376, in *Giur. it.*, I, 1980, c. 1459 ss. (tuttavia il precedente stona decisamente con il complessivo orientamento maturato dalla Suprema Corte in materia).

¹⁴⁶ Cfr. Relazione alla Proposta di revisione PLD, p. 6. E cfr. *considerando* 11 della Proposta di Direttiva sull’Intelligenza Artificiale, del 28 settembre 2022, COM(2022) 496 final.

¹⁴⁷ Art. 8, § 1: “Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali, su richiesta di un danneggiato che chiede il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso

dono delle presunzioni di difettosità a vantaggio della vittima, se, *inter alia*, il convenuto non ottempera all'ordine di esibizione delle prove in suo possesso; o l'attore prova che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l'utilizzo normale o in circostanze ordinarie (art. 9 Proposta di revisione PLD).

Orbene, accanto a tale auspicata revisione della PLD, il legislatore europeo ha proposto anche l'introduzione di una Direttiva "gemella" sulla Responsabilità extracontrattuale da IA¹⁴⁸ (in avanti "Proposta DIA"), che nelle intenzioni del *conditor* dovrebbe essere complementare al primo strumento normativo, formando – in tesi – un sistema generale di responsabilità civile efficace.

La Proposta DIA fa riferimento alle azioni di *responsabilità per colpa* basate sul diritto nazionale, nell'ottica di risarcire qualsiasi tipo di danno e qualsiasi tipo di danneggiato¹⁴⁹. Ivi si prevede di alleggerire l'onere della prova del danneggiato in modo molto mirato, tramite il ricorso a presunzioni relative e alla divulgazione di elementi di prova in mano alla controparte.

Anche qui le osservazioni di partenza riguardano la peculiare natura dei sistemi di IA e il pernicioso effetto "scatola nera" che può pregiudicare gravemente la posizione (anche processuale) del danneggiato. Si considera che le caratteristiche specifiche dell'IA possono rendere difficile o eccessivamente costoso, per quanti subiscono un danno, identificare il responsabile e dimostrare che sussistono i presupposti di un'azione di responsabilità. In particolare, quando chiedono un risarcimento, i danneggiati potrebbero dover sostenere costi iniziali molto elevati e affrontare procedimenti giudiziari notevolmente lunghi "venendo pertanto del tutto dissuasi dal chiedere un risarcimento"¹⁵⁰.

Tuttavia, il legislatore non sembra essere conseguente con le corrette osservazioni di partenza: infatti, nella Proposta DIA – irrazionalmente¹⁵¹ – non si

("l'attore") sulla base di fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento, abbiano il potere di ordinare al convenuto di divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione".

¹⁴⁸ Proposta di Direttiva sulla responsabilità da IA, 28 settembre 2022, COM(2022) 496 final, cit.

¹⁴⁹ Si ricorderà, invece, che la Proposta di revisione PLD ha un ambito oggettivo e soggettivo più limitato: "prodotto difettoso", da un lato, e danno patito soltanto dalle persone fisiche, dall'altro. In argomento cfr. E. BELLISARIO, *Il pacchetto europeo sulla responsabilità per danni da prodotti e da Intelligenza Artificiale*, in *Danno e resp.*, 2/23, p. 153 ss.; U. SALANITRO, *Intelligenza Artificiale e responsabilità: la strategia della Commissione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 6/2020, p. 1246 ss.; G. D'ALFONSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile. Prospettive di regolamentazione europea*, in *Revista De Estudios Jurídicos Y Criminológicos*, 2022, p. 163 ss.

¹⁵⁰ Relazione accompagnatoria Proposta DIA, p. 1.

¹⁵¹ Si tratta di un approccio in palese contraddizione con quanto affermato nella "gemella" Proposta di revisione PLD, ove al *considerando 2* si proclama che "la responsabilità oggettiva dell'operatore economico interessato rimane l'unica soluzione adeguata al problema di una giusta ripartizione dei rischi inerenti alla produzione tecnologica moderna". E sconfessa, peraltro, quanto

sceglie un modello uniforme di responsabilità (che, stando alle premesse, dovrebbe essere di *strict liability*), ma si prevedono soltanto mere agevolazioni probatorie per l'attore leso che abbia esperito un'azione di responsabilità aquiliana per colpa; rinviandosi per il resto alle singole legislazioni nazionali. Peraltro, è intuibile ritenere che tali agevolazioni probatorie rischiano di essere annacquate in sede di recepimento.

In altre parole, fuori dal perimetro della responsabilità da prodotto difettoso (e dunque laddove sia applicabile la PLD), si persegue un livello minimo di armonizzazione: si lavora di cesello con semplificazioni probatorie "chirurgiche" e mininvasive, continuando a dare ampio rilievo ai sistemi nazionali, presso i quali, tuttavia, non è affatto chiaro quale debba essere il regime giuridico del danno derivante da sistemi di Intelligenza Artificiale¹⁵².

Pertanto, la timidezza del legislatore unionale, a dispetto dei proclami, rischia di creare confusione e abdica, almeno allo stato attuale del testo in esame, ad una seria armonizzazione del danno da IA che metta al centro la tutela delle vittime, ed eviti la frammentazione delle soluzioni giuridiche in ambito europeo.

Vedremo se e in quale formulazione definitiva vedranno la luce le nuove norme sovranazionali.

Nel mentre, dovendo considerare il diritto vigente, l'art. 2050 c.c. sembra perfettamente in grado di svolgere il "lavoro" di tutela delle vittime potenziali e responsabilizzazione degli operatori economici coinvolti nel processo di sviluppo e commercializzazione di sistemi di IA. Tale norma risulta la candidata più idonea per rispondere *de iure condito* alla fenomenologia dei danni derivanti da nuove attività qualificabili come pericolose, almeno per via della "natura dei mezzi adoperati". Invero, l'approccio basato sul rischio scelto dal legislatore unionale (v. "IA act" citato) per governare, a monte, i sistemi di IA conferma la peculiare rischiosità di tali attività ed indirizza quasi fisiologicamente verso l'art. 2050 c.c., che nella trama codicistica esprime proprio un criterio di imputazione basato sul rischio¹⁵³.

auspicato dal Parlamento UE con la risoluzione del 20 ottobre 2020, recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale (2020/2014(INL)): ossia un regime di responsabilità oggettiva per i sistemi di IA ad alto rischio, accompagnato dall'assicurazione obbligatoria. L'approccio *de minimis* e di estrema "levità" del legislatore si spiega con l'intenzione di non scontentare le imprese, preoccupate da un regime di RC oggettiva. Infatti, nell'ambito delle consultazioni degli *stakeholder*, mentre i cittadini UE e l'accademia hanno espresso un forte sostegno per la responsabilità oggettiva abbinata alla copertura assicurativa obbligatoria, la maggior parte delle imprese rispondenti ha ritenuto tale opzione "sproporzionata" (cfr. Relazione alla DIA, p. 8 s.).

¹⁵² V. le condivisibili considerazioni critiche di D. CERINI, *Intelligenze Artificiali e sistemi decisionali autonomi*, cit., *ibidem*.

¹⁵³ C. SCOGNAMIGLIO, *op. ult. cit.*, p. 1088. Per una riflessione sul rapporto – sinergico e complementare – tra normativa UE di sicurezza prodotti, che opera con prescrizioni *ex ante*, e art. 2050 c.c. cfr. E. AL MUREDEN, *La conformità dei prodotti agli standard tecnici tra tutela del consumatore e limiti alla responsabilità del fabbricante*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 17/2022,

Tornando al piano di indagine del presente volume, occorre dunque considerare che il modello di RC oggettiva è “amico” delle vittime potenziali, dal momento che agevola in misura significativa la loro posizione processuale. In senso lato, dunque, si può considerare servente il fattore sociale della sostenibilità¹⁵⁴. In altre parole, con riferimento al danno da IA, in base alla definizione di “sostenibilità sociale” proposta nel § I.7., si può vedere il paradigma oggettivo di imputazione come (maggiormente) socio-sostenibile, giacché favorisce un equilibrio stabile tra le posizioni in competizione dei diversi portatori di interesse, e sembra in grado, altresì, di massimizzare il benessere collettivo – identificabile con la piena tutela delle vittime di sinistri e lo sprone regolatorio per maggiori investimenti in sicurezza. Nel contesto evocato, inoltre, la responsabilità oggettiva rappresenta il paradigma che meglio si attaglia all’obiettivo di costruire “inclusive and sustainable communities and societies” (fissato nella citata Proposta di Tassonomia sociale UE, analizzata nel § I.4.).

5. *L’insostenibile leggerezza di un paradigma puramente compensativo*

S’è detto della polifunzionalità della responsabilità civile. Ora, e al di là delle preferenze concettuali sul tema, si deve ammettere che, per conseguire lo scopo complessivo della RC, il *quantum* risarcitorio rappresenta una variabile fondamentale. Tramite un’adeguata modulazione del livello di risarcimento, infatti, la responsabilità civile può esprimere pienamente (e con effettività) le funzioni sopra richiamate.

Si può dunque intendere il *quantum* risarcitorio come una variabile per la regolazione della risposta giuridica di RC. Poiché non si può ripristinare perfettamente lo stato del mondo preesistente al fatto illecito, il risarcimento per equivalente monetario integra una risposta convenzionale che rappresenta, in qualche modo, il corrispettivo del danno. Ciò è lampante con riguardo al danno non patrimoniale, ove si palesa chiaramente l’artificialità della risposta giuridica (*fiction iuris*). Da un punto di vista strettamente economico, dunque, l’importo del

p. 892 ss.; A. CIONI, *L’influenza indiretta del diritto europeo: il caso dei danni cagionati dai prodotti pericolosi. Spunti per una riscoperta dell’art. 2050 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 5/2023, p. 956 ss.; nonché, in generale sul tema: M. LEE, *Safety, Regulation and Tort: Fault in Context*, in *The Modern Law Review*, 2011, p. 555 ss.

¹⁵⁴ Come ricorda G. ALPA, *Responsabilità civile: la frontiera più esposta dell’ordinamento privato alle novità economiche e sociali*, in *Contr. e imp.*, 1/2023, p. 2, l’evoluzione storica della RC ha consentito di chiarire le finalità sociali delle regole giuridiche, sia sotto il profilo della valutazione dei rischi e della comparazione dei costi, sia con riguardo al rapporto tra morale e diritto. In generale sul rapporto tra IA e sostenibilità cfr. E. CATERINI, *L’intelligenza artificiale “sostenibile” e il processo di socializzazione del diritto civile*, Napoli, 2020. Inoltre, dovendo interpretare l’art. 2050 c.c. alla luce dei novellati artt. 9 e 41 Cost., gli “altri” di cui parla la norma non includono oggi, per espresso volere legislativo, anche le generazioni future?

risarcimento rappresenta il prezzo che l'ordinamento assegna a un determinato bene giuridico. Ma tale prezzo sarà di natura stipulativa, dal momento che non esiste – ed è opportuno che non esista – un valore di mercato di beni come la salute, la dignità, il diritto a non essere discriminati, il diritto a un ambiente salubre, *et cetera*.

Diventa allora intuitivo vedere come il livello del risarcimento influenzi la percezione dei consociati circa il valore dei diversi beni giuridici. Ne segue che al crescere del valore assegnato da parte di una collettività ad un determinato bene, dovrà crescere, proporzionalmente, il *quantum* del risarcimento per il caso di lesione (il suo “prezzo”). Fino al punto di spingere i beni giuridici di più alto valore fuori mercato, verso la c.d. *inalienability*¹⁵⁵.

Se quanto sinora considerato è corretto, il risarcimento meramente compensativo, liquidato in stretta aderenza al principio di riparazione integrale, non è idoneo, da solo e in ogni circostanza, a raggiungere lo scopo di cui si diceva (e quindi a dare una patente di sostenibilità sociale alla RC). Determinandosi, dunque, un *problema di sottodeterrenza*¹⁵⁶.

Come osservato nelle pagine precedenti, il mondo contemporaneo, regno delle posizioni asimmetriche, vede l'individuo sempre più solo ed in balia dei grandi attori istituzionali, stretto tra lo stato e la *corporation*. Vediamo che quest'ultima manifesta talvolta una forza superiore a quella dello stato e, sovente, gli ordinamenti giuridici non sono adeguatamente attrezzati per spingere gli attori forti economicamente alla sopportazione integrale dei costi, anche sociali, delle proprie azioni (c.d. internalizzazione). Si pensi ad esempio alle grandi piattaforme digitali, che rappresentano quasi degli ordinamenti separati e paralleli¹⁵⁷.

La realtà economico-sociale mostra che ove i profitti stimati siano di gran lunga in esubero rispetto ai danni inferti, il danneggiante – specie se impresa razionale – si determini ad operare con disinvoltura, sapendo che, tutt'al più, dovrà risarcire un importo pari al mero controvalore del danno cagionato alla vittima; se, e

¹⁵⁵ Cfr. G. CALABRESI, *The Future of Law and Economics: Essays in Reform and Recollection*, New Haven-London, 2016. Si v. anche E. NAVARRETTA, *Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. prev.*, 3, 2008, p. 506 ss.; e M. BARCELONA, *La responsabilità extracontrattuale*, Torino, 2011, p. 302, per il quale la stessa “patrimonialità” del diritto privato “rappresenta... ‘un significato sociale’: salvo ciò che il diritto espressamente sottrae alla sua competenza, è la società che, di volta in volta, ne produce il significato concependo ciò che è commensurabile, convertibile in denaro e ciò che non lo è”.

¹⁵⁶ In termini generali, sia consentito rinviare ad A. PISANI TEDESCO, *Il problema della responsabilità civile compensativa*, cit., *passim*, anche per una panoramica delle diverse posizioni dottrinarie in argomento.

¹⁵⁷ Sulle sfide della RC nell'ambito del c.d. nuovo ordine mondiale, v. le mirabili riflessioni di F. DI CIOMMO, *Valori e funzioni della responsabilità civile nell'epoca del post-turbocapitalismo*, in *Danno e resp.*, 2/2021, p. 137 ss.

nella misura in cui, peraltro, quest'ultima abbia accesso al rimedio e abbia affrontato vittoriosamente l'alea di un tipicamente lungo ed estenuante processo. In altre parole, ove restino in ombra le finalità deterrente e sanzionatoria della responsabilità civile, il danneggiante (razionale) sarà portato a intendere la compensazione come un semplice costo implicito della propria azione antiggiuridica¹⁵⁸. Con la conseguenza che molti danni restano dove sono caduti "naturalmente".

Solo per fare qualche esempio concreto e di immediata eloquenza si pensi al tristemente noto caso "Thyssenkrupp"¹⁵⁹. A seguito della calcolata scelta del management di non spendere denari per l'adozione delle misure di sicurezza prescritte *ex lege* (in funzione del risparmio di spesa da conseguire su uno stabilimento destinato alla chiusura), perivano sette operai in un gravissimo incendio. Gli eredi delle vittime hanno ricevuto, complessivamente, circa 13 milioni di Euro di risarcimento. E la cronaca ha mostrato la corda del rimedio penale, con le gravi difficoltà di esecuzione del giudicato nei confronti dei manager tedeschi condannati (pur nello spazio giudiziario UE). Il messaggio che si ricava all'esito della vicenda processuale, in termini di deterrenza generale, appare a dir poco inadeguato. Non è dato rinvenire, da parte dell'ordinamento, una reazione proporzionata all'estrema gravità di un torto odioso. Torto che denota una cinica disinvoltura nel sacrificare i valori della sicurezza e della vita umana sull'altare del profitto¹⁶⁰.

Inoltre, anche quando i giudici affermano apertamente di considerare la gravità della condotta, al fine pratico di valorizzare la funzione deterrente e sanzionatoria della RC, ove si raffrontino i risarcimenti liquidati con la caratura economica e la "capacità offensiva" del convenuto, emerge un grave problema di sottodeterrenza. Si pensi al precedente "Ryanair", ove in seguito all'accertamento, da parte del Tribunale, di una gravissima condotta antisindacale e discriminatoria, il colosso dei cieli veniva condannato ad un risarcimento di appena 50.000 €¹⁶¹.

¹⁵⁸ P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996, 16, osserva che "ogniquale volta l'arricchimento supera i danni effettivamente inferti, l'imposizione di un obbligo risarcitorio manca di un vero effetto deterrente per il futuro: infatti, adempiuto l'obbligo risarcitorio, il responsabile dell'illecito potrebbe poi far proprio il residuo arricchimento". Si v. l'insegnamento ritraibile dal noto caso relativo alla "Ford Pinto": *Grimshaw v. Ford Motor Company*, 174 Cal. Rptr. 348 (Cal. Ct. App. 1981), su cui G. CALABRESI, *The Complexity of Torts. The Case of Punitive Damages*, in S. MADDEN (Ed.), *Exploring Tort Law*, New York, 2005, p. 341 ss.

¹⁵⁹ Caso "Thyssenkrupp": Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343.

¹⁶⁰ Simili considerazioni possono svolgersi in relazione alla vicenda del crollo del "Ponte Morandi" di Genova nel 2018, che ha causato 43 morti e oltre 500 sfollati. E anche in tal caso, sulla base delle ricostruzioni emerse dai *media*, la condotta del danneggiante sembra caratterizzata da inusuale gravità, *sub specie* di fatto lucrativo, declinatosi come risparmio di spesa in manutenzione (salva ovviamente una verità processuale di segno opposto che dovesse emergere dal giudicato). Si v. la ricostruzione di M. GRASSO, *Il crollo. Ponte Morandi, una strage italiana*, Milano, 2023.

¹⁶¹ Trib. Bergamo, 30 marzo 2018, in *Giur. it.*, 10/2018, p. 2191 ss., con nota adesiva di M. BIASI.

Ancóra, si pensi a una delle appendici italiane del già evocato “Dieselgate” che ha coinvolto il Gruppo Volkswagen – per l’illecito utilizzo di un “*defeat device*” idoneo a manipolare i dati relativi alle emissioni inquinanti di taluni veicoli venduti.

Nel contesto di un’azione di classe consumeristica, il Tribunale di Venezia nel 2021¹⁶², ha qualificato la condotta di Volkswagen come pratica commerciale scorretta, atteso che la convenuta aveva “millantato la sostenibilità dei propri prodotti, sottacendo la presenza di un dispositivo di manipolazione delle emissioni di ossidi di azoto, installato con il preordinato intento – diametralmente opposto rispetto ai *green claim* annunciati – di eludere il sistema di controllo delle emissioni inquinanti”.

Inoltre, come visto, considerando la strategia difensiva del colosso tedesco – oltremodo aggressiva e dilatoria, pur a fronte di responsabilità già accertate dall’AGCM e alla conclusione di transazioni ben più onerose raggiunte in altri ordinamenti per le medesime condotte relative al “*Dieselgate*” – il Tribunale di Venezia condannava Volkswagen anche *ex art. 96, co. 3, c.p.c.* per lite temeraria.

Statuizione senz’altro corretta nell’*an*. Tuttavia, l’importo liquidato, pari *grosso modo* a quello delle spese di lite, si dimostra a dir poco inadeguato e inefficace considerando la gravità delle condotte, il “peso” del convenuto e il lucro ritratto dall’illecito (valore complessivo delle vendite dei veicoli in questione, in Italia, superiore ai 10-20 miliardi di euro *vs.* sanzione comminata dall’AGCM di 5 milioni di euro – pari al massimo edittale, *sic!*¹⁶³). Ma v’è di più: nel giudizio di secondo grado, con argomentazioni iperformaliste e trascuranti sia il principio di effettività degli istituti processuali, sia la funzione regolatoria del combinato RC-azioni di classe, la Corte d’appello ha riformato la sentenza di prime cure sul capo del danno patrimoniale – non ritenendo raggiunta la prova del danno da deprezzamento dei veicoli – e annullato *tout court* il capo di decisione sulla lite temeraria¹⁶⁴.

¹⁶² Trib. Venezia, Sez. II, 7 luglio 2021, Pres. Simone, *Altroconsumo c. Volkswagen AG e Volkswagen Group Italia S.p.A.*, cit.

¹⁶³ Cfr. il provvedimento dell’AGCM, 4 agosto 2016, § 97 ss., che ha sanzionato il gruppo Volkswagen per manipolazione del sistema di controllo delle emissioni inquinanti e per la diffusione di *green claim* ingannevoli, c.d. “Dieselgate”: https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/PS10211_chiusura.pdf.

¹⁶⁴ App. Venezia, Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 2260, Pres. Campagnolo, cit. In relazione al danno patrimoniale, da un lato si valorizza il “risarcimento in forma specifica” dato da VW tramite la campagna di richiamo dei veicoli truccati. Dall’altro lato, secondo la Corte non sarebbe stata raggiunta prova che i prezzi dei veicoli manipolati, sul mercato secondario italiano, avessero subito una contrazione dopo lo scandalo. Se è vero che si tratta di una prova specifica che avrebbe potuto darsi con uno studio sull’evoluzione dei prezzi dei veicoli sul mercato secondario, la Corte sceglie erroneamente di non assegnare valore probatorio né a taluni fatti notori considerati dal primo giudice (il prezzo maggiore di un veicolo di classe Euro5 rispetto al medesimo modello di classe inferiore), né alla circostanza che in consimili casi il danno patrimoniale fosse stato riconosciuto dalla giurispru-

In breve, e si perdoni la semplificazione a lama grossa, anche i risarcimenti “esemplari” che vengono liquidati in terra italiana, sembrano talvolta un semplice solletico per il convenuto forte, con buona pace, in concreto, degli scopi che pur in tesi si vorrebbero raggiungere.

Insomma, il paradigma compensativo palesa rilevanti criticità quando sia chiamato a reagire contro illeciti dolosi e lucrativi che attentano ai diritti fondamentali delle vittime, sovente posti in essere in contesti di grande asimmetria economica e informativa.

Identificato il problema di sottodeterrenza che affligge la RC compensativa in relazione alle condotte descritte, occorre anche verificare quali siano le *reali risposte* date dal formante giurisprudenziale.

Al di là dei dati positivi e delle formule declamatorie, da un’analisi empirica delle decisioni emerge un approccio “carsico” alle sanzioni di diritto civile da parte dei nostri Tribunali: *si fa ma non si dice*. O si canta solo mezza messa.

Spesso si omaggia, formalmente, il principio di riparazione integrale, ma nel momento della liquidazione – con diverse tecniche e argomenti, non sempre lineari – si conferisce al risarcimento una “curvatura sanzionatoria” per rispondere a condotte particolarmente gravi. Altre volte ancora, la punizione del danneggiante passa per un’ulteriore finzione giuridica: si punta come sempre all’integralità della riparazione, ma si afferma che se la condotta è stata particolarmente odiosa certamente la vittima ha sofferto di più, indi deve ricevere un risarcimento maggiore (compensazione + x)¹⁶⁵.

denza di altri ordinamenti valorizzando gli accordi transattivi, fatti sul punto, dalla VW con i consumatori tedeschi, americani e inglesi. Inoltre, i giudici, pur osservando che il misero risarcimento del danno non patrimoniale di 300 € a consumatore, riconosciuto in primo grado, fosse “con tutta probabilità non integrale”, in assenza di un’impugnazione incidentale, e per i limiti del devoluto, hanno ritenuto di non poter intervenire in via correttiva. Invero, anche qui la Corte fa un’applicazione formalista delle regole processuali, non governate dal principio di effettività. Infatti, pur in assenza di uno specifico appello incidentale su quel capo di sentenza, i consumatori, per la denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello avversi, chiedevano di rideterminare in via equitativa il risarcimento dovuto “nella misura ritenuta di giustizia *ex art. 1226 c.c.*”. Pertanto, la Corte ben avrebbe potuto applicare, per analogia, il principio di unitarietà e onnicomprensività della liquidazione del danno (alla persona) che consente di svolgere una valutazione sulla complessiva congruità del risarcimento e compiere un riequilibrio fra le diverse voci di danno.

¹⁶⁵ Si v. *ex multis*: l’appendice civile del caso relativo alla “Strage di Bologna”: *Stato italiano c. Fioravanti e Mambro*, Trib. Bologna, 10 ottobre 2014, in *Danno e resp.*, 2015, p. 713, con nota di M. FRANZONI, ove si liquidavano 2 miliardi di Euro di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale patito dallo Stato; Trib. Tivoli, 10 dicembre 2015, in *Leggi d’Italia*: a fronte di una condotta anche pre-processuale giudicata gravemente temeraria ed ostruzionistica, il giudice condannava ciascun assicuratore convenuto a pagare all’attore una somma pari al quadruplo delle spese legali liquidate (25.000 € *4); Cass., 22 gennaio 2015, n. 1126 (caso di discriminazione subita da un giovane omosessuale da parte di pubblici funzionari); Cass., 12 aprile 2018, n. 9059, (condotta denigratoria lesiva dell’onore e della dignità di un insegnante); e il caso “Taormina”: Cass., 15 dicembre 2020, n. 28646.

La richiamata curvatura sanzionatoria “carsica” della RC determina, a cascata, un problema di certezza del diritto e controllabilità della decisione. Si tratta di un problema grave, soprattutto per il diritto di difesa del convenuto, il quale non può difendersi adeguatamente quando la sanzione sia comminata in modo criptico. In definitiva, si osserva un serio rischio di abuso, all’ombra di massime ingannevoli.

Tale problema rende il sistema italiano di RC ulteriormente “insostenibile”, nel senso sopra chiarito

Che fare dunque?

Anche sulla scorta di quanto sperimentato con successo in altri ordinamenti giuridici¹⁶⁶, sembra plausibile e opportuno il ricorso a una generale fattispecie ultra-compensativa dai chiari presupposti applicativi e limiti.

Il che, a ben vedere, è possibile già *de iure condito*.

Il legislatore, dopo l’emanazione del codice civile, infatti, ha introdotto numerose disposizioni che hanno conferito al risarcimento un connotato chiaramente sanzionatorio e deterrente o, con le parole della Suprema Corte: “rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria”¹⁶⁷: oltre venti fattispecie speciali. Esse spaziano in settori molto diversi del nostro ordinamento. Si va dalla legge sulla stampa al testo unico sulla finanza, dal diritto di famiglia alla responsabilità medica. Basti qui richiamare, per la loro importanza sistematica e frequenza applicativa, l’*astreinte* (art. 614-*bis* c.p.c.)¹⁶⁸, la *responsabilità aggravata per lite temeraria* (art. 96, co. 3, c.p.c.), gli *interessi aggravati e la penale previsti a tutela del subfornitore* (art. 3 l. n. 192/1998), l’*ingiuria depenalizzata* (artt. 3-5 d.lgs. n. 7/2016), i rimedi contro le *gravi inadempienze endofamiliari* (art. 473-*bis*³⁹ c.p.c.), la *retroversione degli utili nel diritto industriale e autoriale* (art. 125 c.p.i. e art. 158 l.d.a.).

Preme sottolineare che trattasi di un significativo novero di fattispecie che per numero, trasversalità ed incidenza sul sistema, pare in grado di incrinare il

¹⁶⁶ Oltre alla feconda e secolare elaborazione relativa ai *punitive damages*, tipica e nota figura degli ordinamenti di *common law* (sui quali v. G. CALABRESI, *The Complexity of Torts*, cit., *passim*), si consideri l’art. 52-*bis* della legge argentina a difesa del consumatore (Ley n. 24.240), rubricato *daño punitivo*, su cui v. P.G. MONATERI-G.M.D. ARNONE-N. CALCAGNO, *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, Torino, 2014, p. 117; nonché gli artt. 1621 e 1899 del Codice civile del Québec del 1991, come riformulato nel 2004. Sulla nozione di *faute lucrative* si vedano le riflessioni di S. CARVAL, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privé*, in L.G.D.J., 1995, 58.

¹⁶⁷ Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit.

¹⁶⁸ Si consideri che il legislatore, da ultimo, con la c.d. riforma “Cartabia”, ha inserito espressamente tra i criteri per parametrare il valore dell’*astreinte* il “vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento” (art. 44 d.lgs. n. 149/2022): cfr. A. TEDOLDI, *La riforma dell’esecuzione forzata: le novità del D.lgs. n. 149/2022*, in *giustiziainsieme.it*, 25 gennaio 2023, § 19: si noti altresì che l’A. qualifica l’istituto ex art. 96, co. 3, c.p.c. come “risarcimento dei ‘danni punitivi’ per abuso del processo”.

rapporto regola-eccezione. Dalla pacifica presenza delle predette fattispecie ultra-compensative sembra possibile desumere due conclusioni.

Da un lato, è manifesta la consapevolezza del legislatore dell'opportunità di ricorrere alla sanzione civile in chiave di effettività rimediabile (e di incentivo all'azione), proprio per colmare il riscontrato *deficit* di tutela del mero risarcimento compensativo¹⁶⁹.

D'altro canto, tali norme, inserite nel nostro ordinamento senza un originario disegno sistematico, si dimostrano oggi all'occhio dell'interprete espressione di una (unitaria) regola immanente nel sistema, che abilita il giudice a imprimere una curvatura sanzionatoria al risarcimento, passando, nel caso del danno non patrimoniale, per l'alambiccio dell'art. 2059 c.c.

Tale norma – come modellata dalle pronunce di S. Martino e dalla giurisprudenza successiva – rappresenta proprio la generale “intermediazione legislativa” per una prudente, quanto necessaria, curvatura sanzionatoria del risarcimento nei casi più gravi¹⁷⁰. Il che, peraltro, si pone in linea con la rilevata tendenza di tutti gli ordinamenti europei, anche di quelli che formalmente non adottano istituti simili ai *punitive damages*, di “*take account of the conduct of the tortfeasor in determining what is just ‘satisfaction’ by way of damages for non pecuniary-loss*”¹⁷¹.

Pertanto, sembra opportuno lavorare sull'art. 2059 c.c. onde configurare una generale fattispecie ultra-compensativa. Il “contenitore” c'è, insomma. Bisogna, tuttavia, specificarne con cura i presupposti applicativi: *an* e *quantum*.

In relazione alle condotte, sembra necessario e sufficiente, articolare il rimedio generale ultra-compensativo intorno alle seguenti due fattispecie.

A) *Condotta commessa con dolo o colpa grave in violazione di un diritto fondamentale*. Nell'illecito doloso è più intensa l'offesa all'ordine giuridico da parte di un agente che ha desiderato, progettato, portato avanti, voluto l'azione, magari in ogni suo segmento offensivo, o ne ha comunque previsto e accettato le conseguenze. Per provare a vincere un tale disegno, o almeno per dare ai consociati un segnale assiologico chiaro, sembra opportuno un aggravamento

¹⁶⁹ Nella relazione illustrativa al citato d.lgs. n. 149/2022, che ha, fra l'altro, effettuato un *restyling* dei rimedi contro gli illeciti endofamiliari già previsti dall'art. 709-ter c.p.c. (ora codificati all'art. 473-bis³⁹ c.p.c.), a p. 70 si legge che la natura di tali regole “tipicamente sanzionatoria, può essere ricondotta a quei *punitive damages*, molto diffusi nei paesi di *common law*, previsti in relazione a comportamenti denotati dalla c.d. ‘*malice*’ (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali”.

¹⁷⁰ Intermediazione legislativa evocata da Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit. D'altronde già F. GALGANO, *I fatti illeciti*, Padova, 2008, p. 161, osservava che la categoria dogmatica del risarcimento “punitivo” potesse trovare riscontro proprio nell'art. 2059 c.c.

¹⁷¹ EUROPEAN GROUP ON TORT LAW, *Principles of European Tort Law. Text and Commentary*, Wien-New York, 2005, p. 175.

del carico di male minacciato al danneggiante potenziale per l'eventualità ch'egli commetta il fatto¹⁷². Ove la sanzione prospettata non riesca a dissuadere costui, fallendo quindi la sua missione preventiva, sembra comunque opportuno retribuirlo di più, considerando oggettivamente la maggiore gravità di un illecito doloso (o gravemente colposo). Anche il principio di uguaglianza sponsorizza una tale soluzione, atteso che sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. la scelta di trattare in maniera eguale situazioni profondamente differenti, in difetto di un'apprezzabile ragione giustificativa. Inoltre, l'offesa deve essere seria e riguardare un diritto fondamentale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite c.d. di San Martino. Un rimedio ultra-compensativo, proprio in quanto deroga al principio di integrale riparazione e particolarmente invasivo nella sfera del convenuto, deve essere maneggiato con cura. Non può, ovviamente, riguardare tutti quei danni bagatellari che non legittimerebbero neppure una risposta risarcitoria ordinaria, giusta il dovere di tolleranza di quei fastidi associati al vivere collettivo che il principio di solidarietà *ex art. 2 Cost.* impone a ciascuno di sopportare.

B) *Condotta esperita a fine di profitto o altra utilità*. È noto che un numero significativo di illeciti sia commesso a scopo di lucro da soggetti economicamente razionali che, spesso, si determinano ad agire quante volte i vantaggi economici della condotta superino il costo complessivo delle conseguenze giuridiche negative¹⁷³. In casi del genere emerge l'opportunità che la RC punti a sottrarre il guadagno atteso dall'illecito, essendo questo l'unico, o il principale, incentivo per il danneggiante. Sicché, una fattispecie ultra-compensativa che punti a neutralizzare il guadagno dell'agente, disegnata come una clausola generale ma ben circoscritta funzionalmente, presenta almeno due rilevanti vantaggi: i) riuscirebbe a dissuadere prima, e sanzionare poi, il *wrongdoer* nel pieno rispetto del principio di legalità. Una sanzione pecuniaria civile pari al guadagno incamerato dal malfattore sarebbe perfettamente prevedibile da costui e, al contempo, deterrente al massimo grado; ii) andrebbe incontro alla domanda di moralizzazione dei comportamenti degli individui e degli operatori economici, in conformità all'esigenza cardinale di una piena tutela delle vittime.

Con riguardo ai limiti da assegnare alla "curvatura sanzionatoria" dell'art. 2059 c.c., si potrà utilmente guardare alla varietà di rimedi ultra-compensativi speciali introdotti dal legislatore italiano negli ultimi anni, il quale talvolta si è premurato di identificare sia i principi generali che devono guidare l'interprete, sia taluni criteri pratici e limiti di quantificazione¹⁷⁴.

¹⁷² Cfr. Cass., Sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32787; e Cass., 22 gennaio 2015, n. 1126.

¹⁷³ Si pensi a talune condotte di c.d. *greenwashing* come quelle esaminate nei §§ II.7. e II.8.

¹⁷⁴ Tale impostazione metodologica trova conforto in Corte cost., 6 giugno 2019, n. 139, in *Giur. it.*, 2020, p. 578, con nota di M.F. GHIRGA, cit.: ivi si legittima l'operazione ermeneutica di

Da una loro complessiva disamina si possono trarre diversi *set* di criteri utili al fine di determinare il *quantum* nelle due fattispecie sopra delineate. Per motivi di spazio non si potrà indugiare su ciascuno di essi. Con riguardo agli illeciti di profitto, sia però consentito ricordare il criterio della *completa retroversione degli utili* lucrati dal danneggiante. Si tratterebbe di estendere in via generale il criterio introdotto nel diritto industriale e autoriale (art. 125 c.p.i. e art. 158 l.d.a.). In ottica rimediabile, si tratta di un formidabile strumento che consente di esprimere una risposta equilibrata: ci si limita a togliere, per intero, l'incentivo alla commissione dell'illecito. Il criterio sembra fungere anche da ottimo limite edittale superiore della sanzione civile, giacché ove si superasse tale livello, il danneggiato si troverebbe a incamerare un arricchimento davvero ingiustificato e il *tortfeasor* a essere punito ed espropriato irragionevolmente, senza alcun beneficio sociale apprezzabile¹⁷⁵.

In definitiva, con riguardo alle condotte che destano maggiore allarme sociale, la fattispecie ultra-compensativa perimetrata sopra, per un verso, consente di gestire le gravi criticità e inefficienze determinate dall'uso di un modello di responsabilità puramente compensativo (sottodeterrenza e *vulnus* alla certezza del diritto determinato dal sentiero punitivo carsico percorso dai giudici civili). Per altro verso, si presenta come sommamente socio-sostenibile secondo l'accezione identificata al § I.7., favorendo un equilibrio stabile tra le diverse pretese in competizione¹⁷⁶. Del pari, la proposta ricostruttiva sopra riportata si trova in li-

rinvenimento dei limiti edittali di una sanzione civile – o di parametri in grado di specificare il criterio equitativo puro – sulla base di criteri già previsti *aliunde* nel sistema e applicabili a condotte simili.

¹⁷⁵ Si possono poi considerare il limite del *moltiplicatore di un parametro desumibile con certezza dal giudizio o di una percentuale del fatturato del trasgressore*, generato in un esercizio chiuso nell'anno precedente la commissione dell'illecito (cfr. ad esempio l'art. 26, co. 2, c.p.a.; e l'art. 15, co. 1-bis, l. n. 287/1990). Ancóra, si considerino i *criteri di commisurazione della "giusta" sanzione civile entro la cornice edittale, secondo il principio di proporzionalità*, di cui all'art. 5 d.lgs. n. 7/2016 (*i.e.* la gravità della violazione, la reiterazione dell'illecito, l'arricchimento del responsabile, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, le condizioni economiche dell'agente, nonché la sua personalità). Per più ampie riflessioni, specialmente sul fondamento dogmatico di una simile ricostruzione di una fattispecie generale ultra-compensativa *de iure condito*, sia consentito rinviare ad A. PISANI TEDESCO, *Il problema della responsabilità civile compensativa*, cit., spec. p. 89 ss. e 339 ss.

¹⁷⁶ In argomento cfr. E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., spec. p. 90 ss. Per A. LASSO, *op. cit.*, p. 117 s., la polifunzionalità della RC "e la possibilità di intravedere nella sanzione risarcitoria una finalità punitiva rispondono al significato della sostenibilità sociale. È sostenibile un apparato della responsabilità civile che sappia dare, qualora ad essere lesi dall'azione dannosa siano diritti fondamentali della persona, una risposta ultrariparatoria alla condotta particolarmente repressibile per gravità del danno, per intensità della partecipazione soggettiva del danneggiante e per eventuale possibilità di trarre dal comportamento anti-giuridico vantaggi e profitti".

nea con l'obiettivo di costruire “*inclusive and sustainable communities and societies*” (fissato nella citata Proposta di Tassonomia sociale UE, analizzata ampiamente nel § I.4.).

Infatti, astruendo lo sguardo dalla posizione del danneggiato, si consideri che il primario obiettivo istituzionale di un sistema di responsabilità ben congegnato è il mantenimento di uno stato di equilibrio sociale. L'illecito rompe uno stato del mondo e turba l'armonia sociale. Soltanto con una risposta efficace e proporzionale al tasso di antiggiuridicità dell'illecito sembra possibile “neutralizzare” la condotta *contra ius*, evitare la ragion fattasi e riportare il sistema all'omeostasi, atteso che il supremo valore dell'ordinamento è proprio la pace sociale (*ne cives ad arma veniant*)¹⁷⁷.

Se questo è vero, in accordo al piano di indagine tracciato nel Capitolo I, l'interpretazione delle norme codicistiche sui fatti illeciti qui proposta, a misura in cui massimizza il benessere ultraindividuale, dovrebbe essere preferita alle altre compatibili con gli enunciati di riferimento.

6. Opacità dell'algoritmo e discriminazione: l'autonomia privata per la sostenibilità sociale in assenza della “legge dura”

Come osservato sopra, molti prodotti che popolano il nostro mondo “digitale” mostrano caratteristiche peculiari e inedite, tra le quali rilevano la capacità di autoapprendimento e l'autonomia di taluni software, la tendenziale opacità dell'algoritmo e il conseguente effetto “scatola nera”, che impedisce, o comunque rende estremamente difficoltoso, ricostruire *ex post* il percorso decisionale seguito.

Con specifico riguardo alla IA, si osserva una dilagante pervasività applicativa che la sta portando ad essere utilizzata, talora in via sperimentale, nei più vari settori (dalla diagnostica medica alla giustizia, dalla mobilità all'agricoltura), e per tale ragione potenzialmente idonea a provocare un'ampia serie di danni – non tutti “leciti”, va da sé¹⁷⁸. Inoltre, s'è visto come tale magnitudo di impatto sia ponderata dal regolatore unionale che, infatti, nella proposta di regolamento sulla IA, ha individuato classi di rischio diverse, alle quali corrispondono attività

¹⁷⁷ Si v. la riforma cinese della *tort law* che annovera espressamente tra le funzioni della RC “*the social harmony and stability*”: art. 1, Chapter I (General Provisions), *Tort law of the People's Republic of China*, 26 december 2009, effective 1° July 2010, disponibile in lingua inglese in www.lawinfochina.com; cfr. X. LI-J. JIN, *Concise Chinese Tort Law*, Heidelberg, 2014; J.M. ZIMMERMANN, *China law deskbook*, IV ed., Chicago, 2014. Sull'importanza di una forma di compensazione sociale a fronte di un illecito cfr. il fondamentale contributo di C.M. SHARKEY, *Punitive Damages as Societal Damages*, in 113 *Yale L. J.*, 2003, p. 347.

¹⁷⁸ Per una riflessione, anche sistematica, sul danno da attività lecite, sia consentito ancora il rinvio ad A. PISANI TEDESCO, *Il problema*, cit., p. 133 ss., ed ivi riferimenti.

vietate, attività ad alto rischio, attività a rischio normale o basso¹⁷⁹.

Più in dettaglio, i sistemi di IA possono determinare rischi significativi per numerosi diritti riconosciuti e protetti nella Carta di Nizza: non soltanto la dignità umana (art. 1), ma altresì il diritto al rispetto della vita privata e dei dati personali (artt. 7 e 8), i diritti alla libertà di espressione (art. 11) e di riunione (art. 12). Su tutti, poi, sembra essere sollecitato il fondamentale principio di non discriminazione (art. 21).

In prospettiva *de iure condendo* si considera espressamente il rischio di “discriminazione algoritmica”, che viene in rilievo già al momento della progettazione del software, e in particolare con riferimento alla *qualità dei set di dati utilizzati* per lo sviluppo dei sistemi di IA.

Si pensi ad esempio all’accesso ai servizi pubblici e privati essenziali, necessari affinché le persone possano partecipare pienamente alla vita sociale o migliorare il proprio tenore di vita. Un settore particolarmente delicato e rischioso riguarda la valutazione automatizzata del merito creditizio delle persone fisiche. Sembra appena il caso di considerare che l’accesso al credito, a sua volta, può determinare la possibilità (o meno) di accedere a servizi essenziali quali l’alloggio, le forniture energetiche e i servizi di telecomunicazione. Invero, i sistemi di IA utilizzati a tal fine possono portare alla discriminazione di persone o gruppi e *perpetuare modelli storici di discriminazione*, ad esempio in base all’origine razziale o etnica, alle disabilità, all’età o all’orientamento sessuale, o dar vita a nuove forme di effetti discriminatori (cfr. *considerando 37 AI Act*)¹⁸⁰.

D’altronde, in giurisprudenza cominciano ad affiorare i primi casi di discriminazione algoritmica. Ad esempio, il Tribunale di Bologna ha accertato la discriminatorietà della condotta di una nota società attiva nel settore della consegna di cibo a domicilio (Deliveroo), con riguardo alle condizioni di accesso alla prenotazione delle sessioni di lavoro dei ciclofattorini tramite la piattaforma digitale predisposta dal datore¹⁸¹. L’algoritmo utilizzato dalla società (denominato “Frank”), si avvaleva di parametri di elaborazione del *ranking* c.d. reputazionale incidenti sulla priorità di scelta delle sessioni di lavoro senza considerare la causa che aveva dato luogo al mancato rispetto della sessione prenotata. Per il Tribunale, l’operatività dell’algoritmo – asseritamente neutrale – risultava discrimi-

¹⁷⁹ In generale sul tema cfr. per tutti D. CERINI, *Intelligenze Artificiali e sistemi decisionali autonomi*, cit., spec. § 4.1.

¹⁸⁰ In generale, sull’intersezione tra finanza e discriminazione cfr. M. FRANCESCA, *Inclusione finanziaria e modelli discriminatori. Note introduttive sugli epigoni della discriminazione razziale*, in M. Francesca-C. Mignone (a cura di), *Finanza di impatto sociale. Strumenti, Interessi, Scenari Attuativi*, Napoli, 2020, p. 211 ss., ed ivi riferimenti.

¹⁸¹ Caso “Deliveroo”: Trib. Bologna, 31 dicembre 20, in *Dejure*, e in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2/2021, p. 188 ss. con nota di G. GAUDIO.

natoria poiché, nel sanzionare in modo piatto con la perdita di punteggio i *riders* che non rispettavano le sessioni di lavoro, penalizzava tutte le forme lecite di astensione dal lavoro, determinando la retrocessione nella fascia di prenotazione e limitando, per conseguenza, le future occasioni di lavoro. Insomma, un caso di scuola di applicazione “cieca”, e strumentale, del principio di uguaglianza formale, senza considerazione dei profili sostanziali.

In ambito lavoristico, il legislatore, considerando l’attualità del fenomeno e la gravità delle possibili discriminazioni, ha introdotto un’opportuna disciplina speciale di contrasto all’opacità dei processi decisionali assunti tramite algoritmo. Il d.lgs. n. 104/2022 c.d. “Trasparenza”, che ha attuato la Direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione, ha introdotto una serie di penetranti obblighi informativi in capo al datore di lavoro nel caso di “utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”¹⁸².

Si prescrive che il datore di lavoro o il committente, pubblico e privato, sia tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della *assunzione* o del conferimento dell’incarico, della *gestione* o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’*assegnazione di compiti* o mansioni nonché *indicazioni incidenti sulla sorveglianza*, la *valutazione*, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. E fin qui un canonico obbligo informativo.

La novità più rilevante riguarda le specifiche informazioni che il datore dovrà fornire al lavoratore, nell’ottica di una auspicabile apertura della scatola nera algoritmica – o quantomeno di contrasto preventivo all’opacità.

Infatti, il datore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, dovrà fornire informazioni relative fra l’altro a: la *logica e il funzionamento* dei predetti sistemi; le *categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi*; le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate; il livello di accuratezza, robustezza e *cybersicurezza* dei sistemi adoperati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

Ancóra, si precisa opportunamente che tali informazioni e dati debbano essere comunicati ai lavoratori, e alle rappresentanze sindacali, “in modo trasparente, in formato strutturato, *di uso comune* e leggibile da dispositivo automatico” (v. art. 1-*bis*, co. 6, del novellato d.lgs. n. 152/1997).

Le regole citate, sebbene carenti in punto di *enforcement*¹⁸³, trovano un ra-

¹⁸² L’art. 4 d.lgs. n. 104/2022 c.d. “Trasparenza” ha modificato il d.lgs. n. 152/1997 (sugli obblighi informativi del datore di lavoro), al quale è stato aggiunto l’art. 1-*bis*, rubricato “ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”.

¹⁸³ Le sanzioni previste ex art. 4 d.lgs. n. 152/1997, infatti, non sembrano affatto dissuasive e proporzionate alla gravità delle condotte esperibili: sul tema si rinvia a quanto osservato *retro* nel § III.5.

gionevole punto di equilibrio tra le diverse pretese in contesa, nel rispetto delle condizioni limite considerate nel § I.7.: sicché non ne pare azzardata la qualifica in termini di socio-sostenibilità. Ora, se è indubbio che si tratti di una normativa speciale (e in disparte la eventuale applicazione analogica, astrattamente ipotizzabile non trattandosi di norme eccezionali¹⁸⁴), muovendo da tali indicazioni si intravede un ruolo espansivo per l'autonomia privata.

Le regole evocate ben potrebbero essere adottate su base volontaria, ad esempio tramite il recepimento in un codice di condotta, onde anticiparne l'attuazione anche in ambiti diversi da quelli strettamente lavoristici, e in tempi – auspicabilmente – più celeri di quelli lunghi del legislatore.

D'altronde, è noto il percorso effettuato da numerose regole *lato sensu* di sostenibilità, scandito nelle tappe che portano dall'autogoverno all'eteronormazione e, in particolare, secondo la scansione: a) impegni inseriti in codici di condotta aziendali; b) adozione di *soft rules* a livello internazionale (si pensi, ad esempio, ai *Principles of Sustainable Insurance* – PSI); c) intervento del legislatore¹⁸⁵.

In tal guisa, l'autonomia privata potrebbe farsi volano delle istanze di sostenibilità sociale, integrando dal basso le fonti tradizionali del diritto (cfr. quanto osservato nel § I.2. sulle clausole statutarie di sostenibilità)¹⁸⁶.

Invero, il richiamo ai codici di condotta porta con sé i problemi non ancora univocamente risolti legati alla loro rilevanza giuridica e all'*enforcement* delle indicazioni ivi contenute. Per intuibili ragioni di spazio non ci si potrà dedicare all'analisi dei numerosi profili dogmatici e remediali associati allo strumento in parola¹⁸⁷. Siano tuttavia consentiti un paio di rilievi sui quali sembra ragionevole convenire.

Sebbene una parte della dottrina si mostri ancora dubbiosa sull'azionabilità

¹⁸⁴ Cfr. F. MODUGNO, voce *Norme singolari, speciali, eccezionali*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 506 ss.

¹⁸⁵ Si v. D. CERINI, *La sostenibilità in assicurazioni: tra rischi e investimenti*, Torino, in corso di pubblicazione, § 3.1. ss. per un'acuta riflessione di sistema e un'analisi puntuale calata in ambito assicurativo.

¹⁸⁶ N. LIPARI, *Fonti del diritto e autonomia dei privati*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 727. M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, cit., p. 475 ss., anche con riguardo ai rischi di “*maquillage* strategico” derivanti da un uso distorto delle clausole statutarie di sostenibilità.

¹⁸⁷ Per una trattazione di dettaglio cfr. N. BRUTTI, voce *Codici di comportamento (profili generali)*, in *Enc. dir.*, Annali, VI, Milano, 2013, p. 149 ss. *Ex multis* v. altresì A. GENTILI, *La rilevanza giuridica della certificazione volontaria*, in *Europa dir. priv.*, 1/2000, p. 59 ss.; F. BENATTI, *Etica, impresa, contratto e mercato. L'esperienza dei codici etici*, cit., *passim*; P. FABBIO, *I codici di condotta nella disciplina delle pratiche commerciali sleali*, in *Giur. comm.*, 2008, I, p. 706 ss.; H. SIMONETTI, *Autoregolamentazione e codici di condotta. Le esperienze dell'Italia del Regno Unito a confronto*, in *Dir. cult.*, 1-2/2002, p. 19 ss.; ID., *Codici di autoregolamentazione e sistema delle fonti*, Napoli, 2009.

della tutela civile verso dichiarazioni unilaterali, talora vaghe, contenute nei codici di comportamento¹⁸⁸, almeno fuori dai casi di pratiche commerciali scorrette tipizzate nel Codice del consumo, invero si tende generalmente ad ascrivere un valore normativo ai codici di comportamento¹⁸⁹, anche per via di numerosi richiami positivi ai medesimi¹⁹⁰.

Le dichiarazioni pubbliche e le promesse, in varia guisa, vincolano il dichiarante. Come autorevolmente considerato, qualunque promessa di fare con carattere atipico, purché sorretta da una causa sufficiente, quale ad esempio l'esercizio dell'attività d'impresa, può costituire fonte di responsabilità, suscitando l'affidamento nei soggetti cui è rivolta. In particolare la promessa di fare, o di non fare, è intrinsecamente fonte di affidamento¹⁹¹. Sicché, l'art. 1989 c.c. sulla promessa al pubblico sembra un indice normativo fecondo su cui lavorare per testare il canone di sostenibilità sociale identificato nel § I.7.

In ogni caso, e in disparte la questione dogmatica del grado di rilevanza giuridica dei codici di comportamento, si deve concordare su un dato di fatto: le comunicazioni di sostenibilità – tecniche o atecniche, veridiche o meno che siano – alimentano una certa immagine dell'impresa, e creano determinate aspettative negli *stakeholder*, soprattutto concorrenti e consumatori¹⁹². La circostanza risulta confermata dai casi giudiziari ricordati nelle pagine precedenti (spec. "Dieselgate" e Alcantara c. Miko esaminato nel § II.7.). Del pari, non si può negare che, già sul piano dei principi generali, tale affidamento ingenerato sia meritevole di tutela.

Al fine di valutare il portato di tale affidamento, potrebbe essere fruttuoso guardare in modo unitario alle dichiarazioni di sostenibilità, prescindendo dall'adozione o meno di un codice di comportamento¹⁹³. Poi, certo, l'adozione di uno specifico codice e la violazione di una sua puntuale disposizione, insieme a

¹⁸⁸ Cfr. N. BRUTTI, *op. cit.*, p. 162 ss.

¹⁸⁹ Sembra infatti recessiva quell'opinione, in auge negli anni Sessanta del secolo scorso, che predicava la valenza etica e pregiuridica del codice di autodisciplina pubblicitaria, e negava potesse costituire fonte di obblighi giuridici: cfr. L. SORDELLI, *Problemi giuridici della pubblicità commerciale*, in *Riv. dir. ind.*, 1975, I, p. 52 ss. Recessiva e sconfessata anche dal formante giurisprudenziale.

¹⁹⁰ Emblematici in tal senso risultano l'art. 40, co. 3, GDPR e l'art. 27-*bis* Cod. consumo. Per F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità*, cit., p. 30 "una serie di riferimenti normativi ai codici di condotta, operati da fonti nazionali e sovranazionali, attesta senza dubbio la rilevanza che tali strumenti stanno acquistando all'interno del mercato come elementi capaci di integrare la valutazione della correttezza dell'attività imprenditoriale".

¹⁹¹ Cfr. A. DI MAJO, voce *Promessa unilaterale (diritto privato)*, *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 68. E si v. N. IRTI, *Due temi di governo societario (responsabilità "amministrativa" – codici di autodisciplina)*, in *Giur. comm.*, 6/2003, I, p. 699.

¹⁹² Cfr. F. BERTELLI, *op. ult. cit.*, pp. 34 e 202 ss.

¹⁹³ Questa sembra essere la prospettiva di indagine proposta da F. BERTELLI, *op. ult. cit.*, p. 35 s.

tutte le peculiarità del caso concreto, potrebbe connotare ulteriormente il disvalore della comunicazione decettiva.

Per inverare un'effettiva sostenibilità sociale (nel senso indicato nel Capitolo I), occorre contrastare gli utilizzi cosmetici dei codici di condotta, adottati e sbandierati per migliorare la propria reputazione commerciale in assenza, tuttavia, di azioni conseguenti, misurabili e rendicontate. *Ceteris paribus*, dunque, con riferimento alle dichiarazioni socialmente insostenibili, valgano le riflessioni già svolte per l'ecologismo di facciata. E dunque l'azionabilità dell'art. 2598 n. 3) c.c. da parte dei concorrenti in chiave di contrasto del *social washing* (§ II.7.), e la piena operatività delle norme a tutela del consumatore la cui scelta sia stata influenzata dall'affidamento ingenerato su basi fittizie (§ II.8.).

7. Conclusioni

Ad esito di questo itinerario di indagine, si possono svolgere le seguenti riflessioni di sintesi.

Constatata la difficoltà di lavorare con una nozione polisemica e dai contorni nebulosi, sebbene da tempo presente nel discorso giuridico, sono state esaminate diverse definizioni descrittive di sostenibilità esistenti in letteratura e le sfumature di significato rinvenibili nelle fonti. Si è visto come sia possibile identificare un nucleo minimo di significato del concetto di sostenibilità comune ai diversi contesti di indagine, ossia la ricerca di un *equilibrio stabile*, sebbene ad assetto variabile, tra i bisogni da soddisfare e i limiti da rispettare, che abbia l'attitudine a durare nel tempo, anche nell'interesse delle future generazioni (rilevato maiuscolo della variabile temporale). I contesti e i limiti considerabili possono essere, tra gli altri, quelli ecologici, tecnologici, sociali, istituzionali, economici e normativi. Su tale nucleo minimo di *significato transdisciplinare* comincia a consolidarsi un certo consenso da parte dei giuristi che si sono occupati del tema. Similmente, risulta piuttosto condiviso l'approccio "olistico" alla sostenibilità, che intende considerare in modo integrato la dimensione economica, sociale ed ambientale (si v. Cap. I).

Con la novella degli artt. 9 e 41 Cost., inoltre, la sostenibilità è divenuta un paradigma costituzionale trasversale e, dall'assetto multilivello delle fonti, autoritative e persuasive, emerge la fisionomia di un *principio normativo*, con una funzione conformativa sia dell'azione amministrativa, sia degli atti di autonomia privata. Le citate norme costituzionali, insieme agli altri indici normativi che direttamente o indirettamente codificano direttive di sostenibilità, avendo modificato le coordinate cartesiane dell'ordinamento, dovranno *necessariamente orientare* l'interprete. Sia al momento dell'interpretazione sistematica, sia in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata e attenta alle conseguenze, portandolo, almeno, a scartare quei significati ritraibili da altre norme vigenti non più

compatibili con i valori di sostenibilità veicolati dalle nuove disposizioni.

Venendo allo specifico ambito privatistico, e alla dimensione interpretativa, è stata investigata altresì la funzione del principio di sostenibilità come canone ermeneutico: *i.e. criterio di giudizio* delle diverse interpretazioni ricavabili dalle norme da applicare.

Proposta una nozione stipulativa di sostenibilità ambientale e sociale (§ I.7.), si è testata l'operatività dell'identificato canone ermeneutico con riguardo a un campione di istituti privatistici particolarmente sollecitati nell'attuale evo storico. Sono stati esaminati taluni significati delle norme che, senza tradire il tenore letterale degli enunciati linguistici, e in accordo al criterio logico-sistematico, possono favorirne e massimizzarne la sostenibilità.

Si rammenti, ad esempio, la nuova stagione applicativa che potrebbe inaugurarsi per l'art. 844 c.c., considerando la lettura ecologicamente orientata della nozione di "normale tollerabilità" qui proposta. Sebbene la norma abbia storicamente consentito il sacrificio dell'ambiente a favore degli interessi d'impresa, il vigente quadro ordinamentale richiede, necessariamente, un nuovo e diverso temperamento a propulsione "verde". Come visto, le "ragioni della proprietà" di cui parla la disposizione devono essere intese nella loro dimensione diacronica e ultraindividuale (arg. *ex artt.* 9 e 41 Cost.). Il potenziale rimediabile della norma risulta altresì amplificato considerandone l'abbinamento con le nuove azioni collettive introdotte nel codice di rito (cfr. *amplius* § II.3.).

Con riguardo alla sostenibilità sociale, basti qui richiamare la dottrina dell'obbligo legale di rinegoziare un contratto di durata alterato da una sopravvenienza rilevante. In disparte gli ottimi argomenti, sistematici e d'indole comparativa, che ne supportano la desiderabilità e la attuale azionabilità (non a caso vi è un pregevole orientamento giurisprudenziale in materia), il canone di sostenibilità conferisce alla rinegoziazione un valore aggiunto, in grado di orientare la preferenza dell'interprete, segnalando una direzione ermeneutica obbligatoria. Infatti, a misura in cui favorisce un equilibrio stabile tra due pretese in competizione, si tratta di un rimedio socio-sostenibile, che opera entro i confini presidiati dalla solidarietà e dai limiti della funzione sociale della proprietà e dell'utilità sociale dell'iniziativa economica. Inoltre, si trova in linea con l'obiettivo n. 3) identificato nella citata Proposta di Tassonomia sociale UE, ossia di costruire "inclusive and sustainable communities and societies" (§ III.1.).

Ancóra, dall'esame analitico dei materiali normativi esistenti e dei repertori di giurisprudenza, emerge il fecondo e imprescindibile ruolo dei soggetti privati (individui e imprese) per implementare una sostenibilità "dal basso", secondo un approccio *bottom-up*. Vengono in rilievo l'interesse e l'iniziativa del privato, così come la sua autonomia e creatività: utilissimi elementi per realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, oggi vivificato dalle nuove disposizioni che predicano e comandano condotte sostenibili. Oltre agli auspici

contenuti nei documenti sovranazionali e alle norme unionali che, come visto, assegnano ai privati (soprattutto imprese) obblighi sempre più incisivi, soprattutto al fine di ri-orientare i flussi di capitale verso obiettivi sostenibili, in linea con la funzione regolatoria espressa dal diritto privato, si staglia il necessario ruolo dei singoli per l'*enforcement* dei diritti: soprattutto quando sia riscontrabile un allineamento tra l'interesse egoistico e l'interesse generale (emblematico sul punto il fenomeno del contrasto al *greenwashing* studiato nei §§ II.7. e II.8.).

Dai numerosi casi esaminati, tuttavia, è emerso come talune letture tratlative delle norme *sub iudice* non consentano un efficace presidio dei beni giuridici protetti, registrandosi vuoti di tutela anche in presenza di declamazioni solenni, nonché "ostacoli" e disincentivi lungo il percorso dell'attuazione dei diritti (a titolo esemplificativo si rinvia a quanto osservato al § III.5. in tema di RC).

La prospettiva metodologica che valorizza la sostenibilità come canone ermeneutico sembra quindi dischiudere orizzonti fecondi. Nel rispetto della lettera della legge e del sistema, giova ribadirlo, tale criterio ermeneutico può dare un contributo significativo per una effettiva rilettura in senso ecologico degli istituti giuridici (dimensione ambientale) e per continuare la costruzione di quel virtuoso processo di depatrimonializzazione del diritto privato avviato decenni orsono (dimensione sociale).

Inoltre, esso sembra utilizzabile fruttuosamente con riguardo a numerosi altri contesti e istituti privatistici: si pensi ad esempio all'ambito assicurativo e al diritto agroalimentare¹⁹⁴.

Non sembra di esagerare considerando talune sfide evocate nel § I.1. epocali e improcrastinabili. Come osservato, per avere una benché minima probabilità di successo, occorre la seria convergenza di sforzi da parte pubblica e privata. Se il diritto, da solo, non potrà evidentemente risolvere tutti i mali del mondo, di certo può contribuire a renderlo un luogo (un po') più ospitale per i viventi di oggi e di domani. A tale scopo, si consideri che l'ordinamento positivo offre numerosi strumenti per raggiungere, o approssimare meglio, gli obiettivi desiderati e fissati oggi nella Costituzione repubblicana. Sia consentito tornare un'ultima volta sul punto: la vera sfida sembra culturale e riguarda l'interpretazione

¹⁹⁴ Cfr. A.C. NAZZARO, *La sostenibilità in agricoltura: le nozioni di prodotto, rifiuto e scarto nella nuova prospettiva dell'economia circolare*, in R. Franco-G. Romano (a cura di), *Nuovi scenari in agricoltura*, Napoli, 2021, p. 169 ss.; e D. CERINI, *La sostenibilità in assicurazioni*, cit., *passim*. Con riguardo al settore agroalimentare vengono in rilievo, *inter alia*, le certificazioni di sostenibilità e le comunicazioni commerciali relative ai prodotti. In relazione al vino, ad esempio, è lo stesso legislatore a ribadire l'endiadi di sostenibilità ambientale e sociale: l'art. 1 l. n. 238/2016 (sulla coltivazione della vite, la produzione e il commercio del vino) infatti recita: "il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di *sostenibilità sociale*, economica, produttiva, *ambientale* e culturale".

delle norme vigenti, e non già la mancanza di “ferri” nell’officina del giurista. Pertanto, anziché lanciare appelli, talvolta “insostenibili”, al legislatore, sembra opportuno valorizzare al meglio il senso che si può estrarre dagli strumenti giuridici esistenti.

BIBLIOGRAFIA

- ADDIS, «Neoformalismo» e tutela dell'imprenditore debole, in Ruscello (a cura di), *Contratti tra imprese e tutela dell'imprenditore debole*, Roma, 2012.
- AL MUREDEN, L'apertura delle Sezioni Unite ai punitive damages tra limiti del diritto interno e nuove prospettive di armonizzazione, in *Giur. comm.*, 6/2018.
- AL MUREDEN, La conformità dei prodotti agli standard tecnici tra tutela del consumatore e limiti alla responsabilità del fabbricante, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n° 17/2022.
- AL MUREDEN, *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore*, II ed., Torino, 2017.
- AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*, Padova, 2004.
- AL MUREDEN, *Principio di precauzione, tutela della salute e responsabilità civile*, Bologna, 2008.
- AL MUREDEN, *Sicurezza alimentare e responsabilità civile*, in Torsello-Guerra (a cura di), *Temi e prospettive per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, Napoli, 2022.
- ALAMANNI, *L'interesse ambientale nella prospettiva civilistica*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 18, febrero 2023.
- ALBANESE A., *Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto*, in *Europa e dir. priv.*, 1999.
- ALBANESE R., *La Corte EDU e le istanze di tutela dei beni comuni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1-2/2020.
- ALPA et alii, *Il diritto soggettivo*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Sacco, Torino, 2001.
- ALPA, *Danno in re ipsa e tutela dei diritti fondamentali (Diritti della personalità e diritto di proprietà)*, in *Resp. civ. e prev.*, 1/2023.
- ALPA, *Il diritto soggettivo all'ambiente salubre: «nuovo diritto» o espediente tecnico?*, in *Resp. civ. e prev.*, 1998.
- ALPA, *Le stagioni del contratto*, Bologna, 2012.
- ALPA, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. e imp.*, 2/2022.
- ALPA, *Responsabilità civile: la frontiera più esposta dell'ordinamento privato alle novità economiche e sociali*, in *Contr. e imp.*, 1/2023.
- ALPA, *Responsabilità degli amministratori di società e principio di "sostenibilità"*, in *Contr. e imp.*, 3/2021.

- ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna, 2022.
- ALPA-BESSONE, *La responsabilità civile*, III ed., Milano, 2001.
- ALPA-CONTE (a cura di), *La responsabilità di impresa*, Milano, 2015.
- ALPA-CONTE-DI GREGORIO-FUSARO-PERFETTI (a cura di), *Rischio di impresa e tutela dell'ambiente*, Napoli, 2012.
- AMIRANTE, *Diritto ambientale italiano e comparato*, Napoli, 2003.
- AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Dir. pubb. comp. ed eu.*, Speciale/2019.
- ANCEL-FAUVARQUE-COSSON, *Il nuovo diritto francese dei contratti*, Torino, 2021.
- ANGELONE-ZARRO (a cura di), *Diritto civile della regolazione*, Napoli, 2022.
- ARBOUR, *A proposito della nebulosa. Principio di precauzione – responsabilità civile*, in AA.VV., *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli, Il diritto civile tra principi e regole*, I, Milano, 2008.
- ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, in *Saggi di Diritto Commerciale*, Milano, 1955.
- ATTANASIO, *Profili ricostruttivi del diritto privato regolatorio*, Napoli, 2022.
- AULETTA, *L'azione rappresentativa come strumento di tutela dei diritti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 6/2022.
- AULETTA, *Un saggio di economia del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1980.
- BACHELET, *Abuso di dipendenza economica e squilibrio nei contratti tra imprese*, Milano, 2020.
- BALDON-CLERC, *Quel encadrement juridique des pratiques de greenwashing? Etat des lieux et perspectives d'évolutions législatives*, Gazette du Palais, n. 34, octobre 2021.
- BALDONI-DE NICOLA-PRINETTO (a cura di), *Il futuro della cyber security in Italia: Ambiti Progettuali Strategici*, Roma, 2018.
- BALLETTI-FOGLIA (a cura di), *Le dimensioni giuridiche del principio di precauzione*, Napoli, 2023.
- BALOCCO, *L'inquinamento determinato dalla plastica: una problematica planetaria*, in *Giornale diritto amm.*, 4/2020.
- BARBA, *Studi sull'abuso di dipendenza economica*, Padova, 2018.
- BARBIERATO, *La nuova tutela risarcitoria del danno ambientale*, in *Resp. civ. e prev.*, 6/2016.
- BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Europa e dir. priv.*, 2003.
- BARCELLONA, *Interessi diffusi, diritto alla salute e danno ambientale: esperienze e prospettive*, in *Corr. giur.*, 8/1989.
- BARGELLI, *Occupazione abusiva come specie di illecito: dall'agevolazione probatoria alla lesione della facoltà di godimento*, in *Resp. civ. e prev.*, 1/2023.
- BARTENSTEIN, *Les origines du concept de développement durable*, in *Rev. jur. environn.*, 3/2005.
- BARTOLOMMEI, *Sul principio di precauzione: norma assoluta o regola procedurale?*, in *Bioetica*, 2/2001.
- BASSAN, *Digital Platforms and Global Law*, Cheltenham, 2021.

- BATALLER GRAU-BOQUERA MATARREDONA (a cura di), *Responsabilidad social y sostenibilidad. El marco de actuación de la empresa*, Valencia, 2023.
- BECKER-OLSEN-POTUCEK, voce *Greenwashing*, in Idowu et alii (Eds.), *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility*, Berlin-Heidelberg, 2013.
- BELLISARIO, *Il pacchetto europeo sulla responsabilità per danni da prodotti e da intelligenza artificiale*, in *Danno e resp.*, 2/2023.
- BELVISO, *La Corte di Giustizia si pronuncia sulla gestione forestale slovacca: nuovi chiarimenti sulle misure di conservazione e sulla valutazione d'incidenza all'interno delle ZPS*, in *Riv. giur. amb.*, 3/2022.
- BENATTI, *Correggere e punire: dalla law of torts all'inadempimento del contratto*, Milano, 2008.
- BENATTI, *Etica, impresa, contratto e mercato. L'esperienza dei codici etici*, Bologna, 2014.
- BENEDETTI, voce *Contratto asimmetrico*, in *Enc. dir.*, Annali, V, Milano, 2012.
- BENEDETTI-NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *Dirittobancario.it*, 25 marzo 2020.
- BERTARINI, *Il principio di solidarietà tra diritto ed economia. Un nuovo ruolo dell'impresa per uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile*, Torino, 2020.
- BERTARINI, *Tutela della salute, principio di precauzione e mercato del medicinale*, Torino, 2016.
- BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, Torino, 2022.
- BERTELLI, *Profili civilistici del "dieselgate"*, Napoli, 2021.
- BESSONE, *Impossibilità «economica» della prestazione, clausola generale di buona fede e giudizio di equità*, in *Foro it.*, 1979.
- BEVIVINO G., *La responsabilità sociale delle imprese. Strumenti attuativi e rimedi*, Napoli, 2018.
- BEVIVINO G., *Nuovi inputs euro-unitari. La "sostenibilità" come ponderazione normativa degli interessi di shareholders e stakeholders*, in *An. giur. econ.*, 1/2022.
- BEVIVINO G., *Soft law e orientamenti interpretativi dei Consigli notarili*, in *Quaderni Fondazione it. not.*, 2015.
- BEVIVINO V., *commento sub art. 2598 c.c.*, in *Commentario al Codice civile Bonilini-Confortini-Granelli*, Torino, 2012.
- BIANCA M., *Alcune riflessioni sul concetto di meritevolezza degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 2011.
- BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, Milano, 2000.
- BIANCHI-GESTRI (a cura di), *Il principio precauzionale nel diritto internazionale e comunitario*, Milano, 2006.
- BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1/2022.
- BOLOGNA, *Manuale della sostenibilità*, Milano, 2008.
- BONELLI, *Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Dir. comm. int.*, 1/1988.
- BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983.
- BOSSELMANN, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Aldershot, 2008.

- BRECCIA, *Prospettive nel diritto dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001.
- BRICOLA, *La riscoperta delle "pene private" nell'ottica del penalista*, in *Le pene private*, a cura di Busnelli-Scalfi, Milano, 1985.
- BROOKS, *Uncharted Waters: the Supreme Court Plots the Course to a Constitutional Bright-Line Restriction on Punitive Awards in Exxon Shipping Co. v. Baker*, in 62 *Okla. L. Rev.*, 2010.
- BUONFRATE, *Ambiente, economia, società, governance: l'epoca delle grandi trasformazioni*, in Buonfrate-Uricchio (a cura di), *Trattato breve di Diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023.
- BUONFRATE-URICCHIO (a cura di), *Trattato breve di Diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023.
- BUSNELLI, *Il principio di precauzione e l'impiego di biotecnologie in agricoltura*, in Gol-doni-Sirsi (a cura di), *Regole dell'agricoltura. Regole del cibo*, Pisa, 2005.
- BUSNELLI-BRECCIA (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978.
- BUSNELLI-PATTI, *Danno e responsabilità civile*, III ed., Torino, 2013.
- BUSSANI, *L'illecito civile*, in *Trattato di Diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2020.
- CACCAVALE, *Giustizia del contratto e presupposizione*, Torino, 2005.
- CAFORIO, *Sostenibilità, abuso di dipendenza economica e oltre: per un ordinamento concorrenziale e sostenibile del mercato*, in Atti del Convegno "Imprese, mercati e sostenibilità", Roma, 26-27 maggio 2023.
- CALABRESI, *The Costs of Accidents. A Legal and Economic Analysis*, New Haven-London, 1970.
- CALABRESI, *The Future of Law and Economics: Essays in Reform and Recollection*, New Haven-London, 2016.
- CALABRESI-AL MUREDEN, *Driverless cars. Intelligenza artificiale e futuro della mobilità*, Bologna, 2021.
- CALDERAI, voce *Giustizia contrattuale*, in *Enc. dir.*, Annali, VII, Milano, 2014.
- CALVO, *La "codificazione" della dottrina del fondamento negoziale (contributo allo studio del nuovo § 313 BGB)*, in *Contr. e impr./Europa*, 2/2004.
- CALVO, *Vincoli di destinazione*, Bologna, 2012.
- CAMILLETTI, *Profili del problema dell'equilibrio contrattuale*, Milano, 2004.
- CANDIAN A.D., *Responsabilità civile e assicurazione*, Milano, 1993.
- CAPECCHI, *Il nesso di causalità*, III ed., Padova, 2012.
- CAPO, *Libertà d'iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità dell'impresa: appunti a margine della riforma dell'art. 41 della Costituzione*, in *Giust. civ.*, 1/2023.
- CAPRA-MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro, 2017.
- CARAPEZZA FIGLIA, *Disciplina delle immissioni e interpretazione sistematica. Un caso di bilanciamento tra interessi non patrimoniali in conflitto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4/2021.
- CAREDDA, *Autoresponsabilità e autonomia privata*, Torino, 2004.
- CARIELLO, *Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la "sostenibilità ambientale")*, in *Riv. ODC*, 2/2022.

- CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1930.
- CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, Milano, 2010.
- CARRATA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, Torino, 1997.
- CASSESE (a cura di), *Istituzioni di diritto amministrativo*, V ed., Milano, 2015.
- CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021.
- CASTELLUCCI, voce *sviluppo sostenibile*, in *Dizionario di Economia e Finanza Treccani*, Torino, 2012.
- CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018.
- CASTRONOVO, *Sentieri di responsabilità civile europea*, in *Europa e dir. priv.*, 2008.
- CATANIA, *Diritto positivo ed effettività*, Napoli, 2009.
- CATERINA R. (a cura di), *I fondamenti cognitivi del diritto*, Milano, 2008.
- CATERINA R., *Psicologia della decisione e tutela del consumatore: il problema delle "pratiche ingannevoli"*, in *Sistemi Intelligenti*, 2/2010.
- CATERINA R.-THOBANI S., *Il diritto al risarcimento dei danni*, in *Giur it.*, 12/2019.
- CATERINI, *L'intelligenza artificiale "sostenibile" e il processo di socializzazione del diritto civile*, Napoli, 2020.
- CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli, 2018.
- CATERINO, *Dovere di diligenza e (nuova) responsabilità delle imprese*, in Buonfrate-Uricchio (a cura di), *Trattato breve di Diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023.
- CATERINO, *Una nuova prospettiva per i valori ESG nell'impresa: la società benefit*, in Buonfrate-Uricchio (a cura di), *Trattato breve di Diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023.
- CERIDONO, *Abuso di dipendenza economica*, in *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive. Commentario*, a cura di Lipari, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2000.
- CERINI, From "green" to "blue": *l'assicurazione tra sostenibilità e regole del mercato*, in *Assicurazioni*, 1/2022.
- CERINI, *Innovazione tecnologica, intelligenze artificiali e protezione dei diritti fondamentali*, in Salardi-Saporiti-Zaganelli (a cura di), *Diritti umani e tecnologie morali. Una prospettiva comparata tra Italia e Brasile*, Torino, 2022.
- CERINI, *Intelligenze Artificiali e sistemi decisionali autonomi: riflessioni su responsabilità e assicurazioni*, Torino, in corso di pubblicazione.
- CERINI, *La sostenibilità in assicurazioni: tra rischi e investimenti*, Torino, in corso di pubblicazione.
- CERINI, *Polifunzionalità dei punitive damages: possibili conseguenze sul piano assicurativo*, in *Dir. merc. ass. e fin.*, 2018.
- CERINI, *Responsabilità del produttore e rischio da sviluppo: oltre la lettera della Direttiva 85/374/CEE*, in *Dir. econ. ass.*, 1996.
- CERINI, *Sicurezza degli alimenti tra sostenibilità, benessere animale e gestione assicurativa dei rischi*, in Torsello-Guerra (a cura di), *Prospettive e temi per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, Napoli, 2022.
- CERINI, *Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono*, Milano, 2012.

- CERINI, *Tutela del benessere degli animali e attività turistiche*, in *Riv. giur. amb.*, 3/2023.
- CERINI-GORLA, *Il danno da prodotto. Regole, responsabilità, assicurazione*, Torino, 2011.
- CERINI-PISANI TEDESCO (a cura di), *Smart mobility, smart cars e intelligenza artificiale: responsabilità e prospettive*, Torino, 2019.
- CESARO, *Clausola di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Napoli, 2000.
- CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.*, 2-3/2021.
- CINQUE, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione del contratto*, in *Contr. e imp.*, 4/2020.
- CIONI, *L'influenza indiretta del diritto europeo: il caso dei danni cagionati dai prodotti pericolosi. Spunti per una riscoperta dell'art. 2050 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 5/2023.
- CLARIZIA, *Sopravvenienze non patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni*, Napoli, 2012.
- COLANGELO-MINERVINI (a cura di), *La nuova stagione dell'abuso di dipendenza economica*, Bologna, 2023.
- COLANTONIO, *Social Sustainability: Exploring the Linkages between Research, Policy and Practice*, in Jaeger-Tàbara-Jaeger (Eds.), *European Research on Sustainable Development*, Vol. 1, Berlin-Heidelberg, 2011.
- COLOMBI CIACCHI, *The Constitutionalization of European Contract Law*, in *European Review of Contract Law*, 2/2006.
- COMANDÉ (a cura di), *Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione, e responsabilità*, Milano, 2006.
- COMBET, *Le droit européen de la consommation au XXI^e siècle*, Bruylant, 2022.
- COMPORTE M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965.
- COMPORTE, *Il danno ambientale e l'operazione rimediabile*, in *Dir. amm.*, 1-2/2013.
- CONSONNI *et alii*, *Mortality in a Population Exposed to Dioxin after the Seveso, Italy, Accident in 1976: 25 Years of Follow-Up*, in *American Journal of Epidemiology*, 167, 7, 1 April 2008.
- CONTE, *L'impresa responsabile*, Milano, 2018.
- CONTI, *Costituzione e ambiente, prendere sul serio la legge costituzionale 1/2022*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 1/2023.
- CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, Torino, 2013.
- CORRIAS, *Giustizia contrattuale e poteri conformativi del giudice*, in *Riv. dir. civ.*, 2/2019.
- COSTANZA, *Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo*, in Draetta-Vaccà (a cura di), *Inadempimento, adattamento, arbitrato*, Milano, 1992.
- COSTANZA, *Meritevolezza degli interessi e equilibrio contrattuale*, in *Contr. e impr.*, 1987.
- CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952.
- CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene!*, a cura di Parlangeli, Milano, 2005.
- CURZIO, *Il giudice e il precedente*, in *Quest. giust.*, 4/2018.
- D'ALFONSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile. Prospettive di regolamentazione europea*, in *Revista De Estudios Jurídicos Y Criminológicos*, 2022.
- D'ALOIA, voce *Generazioni future*, in *Enc. dir.*, Annali, IX, Milano, 2016.

- D'AMATO, voce *Impronta ecologica*, in *Dizionario di Economia e Finanza Treccani*, Torino, 2012.
- D'AMICO, voce *Giustizia contrattuale*, in *Enc. dir.*, I tematici, Contratto, diretto da D'Amico, Milano, 2021.
- D'AMICO-PAGLIANTINI, *Nullità per abuso ed integrazione del contratto*, II ed., Torino, 2015.
- DAVICO, *Sviluppo sostenibile. Le dimensioni sociali*, Roma, 2004.
- DE BRIANT, *Chronique collectivités territoriales et environnement 2021*, in *Revue juridique de l'environnement*, 3/2022.
- DE CRISTOFARO, *Le «azioni rappresentative» di cui agli artt. 140-ter ss. c. cons.: ambito di applicazione, legittimazione ad agire e rapporti con la disciplina generale delle azioni di classe di cui agli artt. 840-bis ss. c.p.c.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1/2024.
- DE CRISTOFARO, *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta. Verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, n. 1/2022.
- DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, III Ed., Milano, 1979.
- DE CUPIS, voce *Danno (dir. vigente)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962.
- DE DONNO-VENTURA (a cura di), *Dalla benefit corporation alla società benefit*, Bari, 2018.
- DE GIORGI, *Riforma del terzo settore e diritto civile*, in IANUS, *Diritto e finanza*, 2018.
- DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, 2005.
- DE LEONARDIS, *La riforma «bilancio» dell'art. 9 Cost. e la riforma «programma» dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta Contrada*, 28 febbraio 2022.
- DE MARTINO, *Beni in generale-Proprietà*, IV ed., in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1976.
- DE NOVA, *La responsabilità dell'operatore finanziario per esercizio di attività pericolosa*, in *Contratti*, 7/2005.
- DE NOVA, *La subfornitura: una legge grave*, in *Riv. dir. priv.*, 1998.
- DE PAMPHILIS, *La prova del danno da paura di ammalarsi*, in *Corr. giur.*, 8-9/2018.
- DE STRÖBEL, *Il danno ambientale fra legislazione previgente e attuale*, in *Dir. e fisc. dell'ass.*, 1/2009.
- DEGL'INNOCENTI, *La responsabilità d'impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, Napoli, 2019.
- DELLACASA, *Il recesso arbitrario tra principi e rimedi*, in *Riv. dir. priv.*, 2012.
- DELLACASA, *Punitive damages, risarcimento del danno, sanzioni civili*, in *Contr. e impr.*, 4/2017.
- DELSIGNORE-MARRA-RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 1/2022.
- DENOZZA, *In viaggio verso un mondo re-incantato? Il crepuscolo della razionalità formale nel diritto neoliberale*, in *Oss. dir. civ. e comm.*, 2/2016.
- DEPRETIS, *La responsabilità civile delle agenzie di rating del credito nella disciplina italiana ed europea*, Torino, 2015.
- DI CIOMMO, *Covid-19 e crisi dei diritti fondamentali della persona: la responsabilità della responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 3/2020.

- DI CIOMMO, *Valori e funzioni della responsabilità civile nell'epoca del post-turbocapitalismo*, in *Danno e resp.*, 2/2021.
- DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, in *Commentario Scialoja-Branca*, artt. 1173-1176, Bologna-Roma, 1988.
- DI MAJO, *Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*, in *Giur. it.*, 8-9/2017.
- DI MAJO, voce *Promessa unilaterale (diritto privato)*, *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988.
- DI MARZIO, voce *Contr. e impresa*, in *Enc. dir.*, I tematici, Contratto, diretto da D'Amico, Milano, 2021.
- DI PRISCO, *Il nuovo episodio della vicenda "Dieselgate": la CGUE riconosce il diritto al risarcimento degli acquirenti di veicoli non a norma – stay tuned*, in *Riv. giur. amb.*, 1/2024.
- DIANA, *Le immissioni. Tipologie, azioni e tutele*, Milano, 2013.
- DOMINELLI, *Sui limiti – giurisdizionalmente imposti – all'emissione di gas serra*, in *Riv. giur. amb.*, 4/2020.
- DONATI-VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni*, XII ed., Milano, 2019.
- DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1980.
- DUERR, *The Role of Faith in Forest Resource Management*, in F. Rumsey-W.A. Duerr (Eds.), *Social Science in Forestry. A Book of Reading*, Philadelphia, 1975.
- EUROPEAN GROUP ON TORT LAW, *Principles of European Tort Law. Text and Commentary*, Wien-New York, 2005.
- FABBIO, *I codici di condotta nella disciplina delle pratiche commerciali sleali*, in *Giur. comm.*, 2008.
- FABBIO, *L'abuso di dipendenza economica*, Milano, 2006.
- FERRAJOLI, *Per un costituzionalismo di diritto privato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2004.
- FERRARA-SANDULLI (a cura di), *Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno*, I, Milano, 2014.
- FERRARA-SANDULLI, *Trattato di diritto dell'ambiente*, I-II-III, Milano, 2014.
- FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000.
- FERRARO, *I grandi principi del diritto dell'Unione europea in materia ambientale*, in *DPCE online*, Sp-2/2023.
- FERRI, *Il "Code Européen des Contrats"*, in *Europa e dir. priv.*, 2/2002.
- FICI (a cura di), *The Law of Third Sector Organizations in Europe*, Torino, 2024.
- FIMMANÒ, *Art. 41 della Costituzione e valori ESG: esiste davvero una responsabilità sociale dell'impresa?*, in *Giur. comm.*, 5/2023.
- FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2022.
- FONTANESI-DI FONZO, *Ecodesign – Novità legislative dell'UE*, AAVV, Sostenibilità e tutela ambientale: sfide per la comunità IP, INDICAM, Milano, 2023.
- FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, trad. it. Alcesti Tarchetti, Torino, 2014.
- FRANCARIO, *Danni ambientali e tutela civile*, Napoli, 1990.
- FRANCARIO, *La proprietà fondiaria*, in *Trattato di diritto privato diretto da Rescigno*, I, II ed., Torino, 2005.

- FRANCESCA M., *Inclusione finanziaria e modelli discriminatori. Note introduttive sugli epigoni della discriminazione razziale*, in M. Francesca-C. Mignone (a cura di), *Finanza di impatto sociale. Strumenti, Interessi, Scenari Attuativi*, Napoli, 2020.
- FRANCESCA M., *La rilevanza dei fatti di sentimento nel diritto privato: associazionismo, terzo settore e tutela dei diritti sociali*, in R. Di Raimo, M. Francesca, A.C. Nazzaro (a cura di), *Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011*, Napoli, 2011.
- FRANZONI, *Azione di classe, profili sostanziali*, in *Danno e resp.*, 3/2019.
- FRANZONI, *Fatti illeciti*, in *Commentario Scialoja-Branca-Galgano*, II ed., Bologna, 2020.
- FRANZONI, *La responsabilità civile: una lunga storia ancora da scrivere*, in *Contr. e imp.*, 4/2021.
- FRANZONI, *Occupazione senza titolo nella decisione delle SS.UU.*, in *Resp. civ. e prev.*, 1/2023.
- FRANZONI, *Quale danno punitivo?*, in *Contr. e impr.*, 4/2017.
- FREZZA-PARISI, *Responsabilità civile e analisi economica*, Milano, 2006.
- FRIGNANI, *Disciplina della subfornitura nella Legge n. 192/98: problemi di diritto sostanziale*, in *Contratti*, 1999.
- FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974.
- FUSARO, *Gli enti del terzo settore. Profili civilistici*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 2022.
- GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 4/2022.
- GALGANO, *Civile e penale nella produzione di giustizia*, in *Riv. crit. del dir. priv.*, 1983.
- GALGANO, *Diritto civile e commerciale, Le obbligazioni e i contratti*, II, 1, Padova, 2004.
- GALGANO, *I fatti illeciti*, Padova, 2008.
- GALGANO, *La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio*, in *Contr. impr.*, 2000.
- GALLO, *Gli obblighi legali a contrarre*, Napoli, 2020.
- GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996.
- GALLO, voce *Eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Digesto, Disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991.
- GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, Vol. VIII, t. 2, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, Milano, 1995.
- GAMBARO, *Le funzioni della responsabilità civile tra diritto giurisprudenziale e dialoghi transnazionali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 10/2017.
- GAMBARO-SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, IV ed., Torino, 2018.
- GAMBINO, *Problemi del rinegoziare*, Milano, 2004.
- GAROFALO (a cura di), *L'eccezione di dolo generale: applicazioni giurisprudenziali e teorie dottrinali*, Padova, 2006.
- GAUDINO, *Il danno da pericolo*, in Cendon (a cura di), *Persona e danno*, IV, Milano, 2004.
- GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, XX ed., Napoli, 2021.
- GENTILI, *Il diritto regolatorio*, in *Riv. dir. banc.*, 2020.
- GENTILI, *Il Terzo settore a sei anni dalla riforma*, in *Riv. dir. civ.*, 5/2023.

- GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, in *Contr. e impr.*, 2/2003.
- GENTILI, *La rilevanza giuridica della certificazione volontaria*, in *Europa dir. priv.*, 2010.
- GHIDINI, voce *Concorrenza sleale*, in *Enc. dir.*, Agg. III, Milano, 1999.
- GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 4/2021.
- GIABARDO, *Effettività della tutela giurisdizionale e misure coercitive nel processo civile*, Torino, 2022.
- GIANNINI, "Ambiente": *saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 1973.
- GIORDANO-PANZAROLA-POLICE *et alii* (a cura di), *Il diritto nell'era digitale*, Milano, 2022.
- GIUFFRÈ, voce *Solidarietà (diritto pubblico)*, in *Digesto*, Torino, 2021.
- GIUSSANI, *Azioni collettive, danni punitivi e deterrenza dell'illecito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1/2008.
- GIUSSANI, *La riforma dell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 6/2019.
- GIUSTI, *La gestione delle sopravvenienze contrattuali, rinegoziazione e intervento giudiziale*, Napoli, 2019.
- GRANELLI, voce *Pratiche commerciali scorrette: le tutele*, in *Enc. dir.*, I tematici, Contratto, Milano, 2021.
- GRANIERI, *Il tempo e il contratto. Itinerario storico-comparativo sui contratti di durata*, Milano, 2007.
- GRASSO, *Lineamenti di etica e diritto della sostenibilità*, Milano, 2015.
- GRAZZINI, *Abuso di dipendenza economica e obbligo a contrarre*, Milano, 2008.
- GRIESSLER-LITTIG, *Social sustainability: A catchword between political pragmatism and social theory*, in *International Journal for Sustainable Development*, 8(1/2), 2005.
- GROBER, *Deep roots – A conceptual history of 'sustainable development'*, (*Nachhaltigkeit*), WZB Discussion paper, no. P 2007-002, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin, 2007.
- GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, III ed., Milano, 2007.
- GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, Milano, 2004.
- GUERRA-MAZZA, *Climate Change Litigation: riflessioni comparate alla luce dell'Affaire du siècle*, in Lanni (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Torino, 2022.
- HADFIELD, *Problematic Relations: Franchising and the Law of Incomplete Contracts*, in *42 Stan. L. Rev.*, 1990.
- HANSMANN, *Reforming non profit corporation law*, in *129 Univ. Of Pennsylvania Law Review*, 1981.
- HELZEL, *Principio di sostenibilità e generazioni future: limiti e controversie*, in Benítez-Fava (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, Milano, 2019.
- HINTEREGGER (Ed.), *Environmental Liability and Ecological Damage in European Law*, Cambridge, 2008.

- IORIO, *Corso di diritto privato*, V ed., Torino, 2022.
- IORIO, *Gli "occhiali del giurista": spunti per la messa a fuoco di un diritto "sostenibile"*, in Iorio-Bevivino-Semprini (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità. Atti del Convegno tenutosi il 18-19 maggio 2023 presso l'Università di Milano-Bicocca*, Torino, in corso di pubblicazione.
- IORIO, *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell'art. 91 del D.L. n. 18/2020, "Cura Italia")*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 12-bis, 5/2020.
- IORIO, *Il Codice del Terzo settore e le associazioni: i riflessi civilistici della nuova disciplina*, in IANUS, *Diritto e finanza*, 2018.
- IORIO, *Il metodo del positivismo a trazione costituzionale*, Torino, in corso di pubblicazione.
- IORIO, *Le clausole attributive dello ius variandi*, Milano, 2008.
- IPPOLITI MARTINI, *Il principio di precauzione come strumento di attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'agenda ONU 2030*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 17, 2022.
- IPPOLITI MARTINI, *Principio di precauzione e nuove prospettive della responsabilità civile della pubblica amministrazione*, Milano, 2022.
- IRTI, *Le due cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, in Di Porto (a cura di), *La nuova Cassazione civile*, Milano, 2017.
- IRTI, *Significato giuridico dell'effettività*, Napoli, 2009.
- IZZO, *La "precauzione mancata" nella responsabilità civile: il gestore e lo scontro fra utenti delle aree sciabili*, in *Danno e resp.*, 4/2015.
- IZZO, *La precauzione nella responsabilità civile*, Padova, 2004.
- JACOMETTI, *Il mutamento sopravvenuto di circostanze tra hard law e soft law. Profili di diritto comparato*, Torino, 2022.
- JACOMETTI, *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in *Riv. giur. amb.*, 1/2019.
- JOHNSTON, *Default Rules/Mandatory Principles: A Game Theoretic Analysis of Good Faith and the Contract Modification Problem*, in *3 S. Cal. Interdis. L. J.*, 1993.
- KROMMENDIJK-SANDERINK, *The role of fundamental rights in the environmental case law of the CJEU*, in *European Law Open*, 2023.
- LA ROCCA, *Spunti giurisprudenziali in tema di appalto, subappalto e subfornitura*, ne *ilcaso.it*, 4 gennaio 2021.
- LA TORRE, *Responsabilità e assicurazione*, Milano, 2019.
- LANDINI, *Assicurazione dei "danni punitivi" e delle sanzioni punitive civili*, in *Contr. e impr.*, 3/2019.
- LANDINI, *Assicurazione e responsabilità*, Milano, 2004.
- LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD Milano, 22 aprile 2022*, Torino, 2022.
- LASSO, *Sostenibilità sociale e diritti fondamentali della persona*, in Benítez-Fava (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, Milano, 2019.

- LAUFER, *Social Accountability and Corporate Greenwashing*, in *Journal of Business Ethics*, 2003.
- LAUS, *L'amministrazione del rischio*, Milano, 2023.
- LEE, *Safety, Regulation and Tort: Fault in Context*, in *The Modern Law Review*, 74(4), 2011.
- LEE, *Safety, Regulation and Tort: Fault in Context*, in *The Modern Law Review*, 2011.
- LENER, *Violazione di norme di condotta e tutela civile dell'interesse all'ambiente*, in *Foro it.*, 1980.
- LIBERTINI, *La comunicazione pubblicitaria e l'azione delle imprese per il miglioramento ambientale*, in *Giur. comm.*, 3/2012.
- LIBERTINI, *Sulla proposta di Direttiva UE su "Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese"*, in *Riv. soc.*, 2-3/2021.
- LIBERTINI, voce *Contratto e concorrenza*, in *Enc. dir.*, I tematici, *Contratto*, diretto da D'Amico, Milano, 2021.
- LI-JIN, *Concise Chinese Tort Law*, Heidelberg, 2014.
- LIPARI, *Fonti del diritto e autonomia dei privati*, in *Riv. dir. civ.*, 2007.
- LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017.
- LIPARI, *Intorno alla "giustizia" del contratto*, Napoli, 2016.
- LOHSSE-SCHULZE-STAUDENMAYER (Eds.), *Liability for Artificial Intelligence and the Internet of Things*, Baden-Baden, 2019.
- LOJACONO, voce *Immissioni*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970.
- LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. dir.*, Annali, IX, 2016.
- LUPOI, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645 ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. not.*, 2006.
- MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996.
- MACARIO, *Genesi, evoluzione e consolidamento di una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica*, in *Giust. civ.*, 2016.
- MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, in *Giustizia-civile.com*, Emergenza Covid-19 – Speciale 1/2020.
- MACARIO, *Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese*, in *Corr. giur.*, 2009.
- MANNONI-STAZI, *Sovranità.com. Potere pubblico e privato ai tempi del cyberspazio*, Napoli, 2021.
- MANTOVANI-FLORA, *Diritto penale*, XII ed., Padova, 2023.
- MARASCO, *La rinegoziazione del contratto*, Padova, 2006.
- MARASCO, *La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto*, in *Contr. e imp.*, 2/2005.
- MARCHANT-ABBOTT-ALLENBY (Eds.), *Innovative Governance models for emerging technologies*, Cheltenham-Northampton, 2013.
- MARCHANT-WALLACH (Eds.), *Emerging technologies: Ethics, Law and Governance*, Oxon-New York, 2017.
- MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007.

- MARINELLI, voce *Precedente giudiziario*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002.
- MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, Padova 2004.
- MASCARO, *Il diritto ad un ambiente salubre nella giurisprudenza della Corte EDU*, in *Dir. e giur. agraria alim. e dell'amb.*, 4/2023.
- MASIERI, *Il principio di sostenibilità nella Climate Change Litigation*, in Lanni (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Torino, 2022.
- MASIERI, *La Law of Torts alla prova dei cambiamenti climatici*, in *Riv. giur. amb.*, 2/2022.
- MATTARELLA, *Lezioni di diritto amministrativo*, III ed., Torino, 2023.
- MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2012.
- MATTEI, *La proprietà*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Sacco, II ed., Torino, 2015.
- MATTEI, *Social Justice in European Contract Law A Manifesto*, in *10 European Law Journal*, 2004.
- MATTEI, voce *Proprietà (nuove forme di)*, in *Enc. dir.*, Annali, V, Milano, 2012.
- MATTEI-ALBANESE-FISHER, *Commons as possessions: The path to protection of the commons in the ECHR system*, in *Eur Law J.* 2019.
- MATTEI-QUARTA, *Punto di svolta*, Sansepolcro, 2018.
- MATTEI-QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, in *Giustiziacivile.com*, 7 maggio 2020.
- MATTEI-REVIGLIO-RODOTÀ (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007.
- MAUCERI T., *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Europa e dir. priv.*, 4/2007.
- MAUGERI, *Abuso di dipendenza economica e autonomia privata*, Milano, 2003.
- MAUGERI, *Subfornitura e abuso di dipendenza economica. Fra diritto civile e diritto della concorrenza*, Torino, 2022.
- MAUGERI-ZOPPINI (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009.
- MAZZAMUTO, *La prospettiva dei rimedi in un sistema di civil law: il caso italiano*, in *Contr. e impr.*, 3/2019.
- MAZZIOTTI DI CELSO, in *La subfornitura. Commento alla legge 18 giugno 1998 n. 192*, a cura di Alpa-Clarizia, Milano, 1999.
- MAZZOLA, *Ambiente salubre: diritti e danni*, in Cendon (diretto da), *Trattato della responsabilità civile*, I, II ed., Torino, 2020.
- MCGUINN *et alii*, *Social Sustainability. Concepts and Benchmarks*, Study requested by the European Parliament's Committee on Employment and Social Affairs, Luxembourg, 2020.
- MEADOWS *et alii*, *Limits to Growth*, New York, 1972.
- MENGONI, *L'argomentazione nel diritto costituzionale*, in Id., *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996.
- MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986.
- MESSINETTI, voce *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, Agg., II, Milano, 1998.
- MEZZANOTTE, *La valutazione equitativa del danno*, Torino, 2022.
- MIGNONE, *Diritti e sostenibilità. Una ricostruzione per immagini*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 14, 2021.

- MILLER, *Of Frankenstein Monsters and Shining Knights: Myth, Reality, and the «Class Action Problem»*, 92 *Harv. L. Rev.* 1979.
- MISSANELLI-PISANI TEDESCO, *La disciplina dell'abuso di dipendenza economica modificata dalla legge "concorrenza" 2021: verso una sistematica della "Faute Mercatoria"*, in *ntplusdiritto.ilsole24ore.com*, 26 settembre 2022.
- MOLITERNI, *Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell'ambiente*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 1/2021.
- MONACO, *La toxic tort litigation*, Napoli, 2016.
- MONATERI, *La responsabilità civile "individualista" e la responsabilità civile di massa: il costo del sistema*, in *Danno e resp.*, 1/2023.
- MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Sacco, Torino, 1998.
- MONATERI, *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 4/2017.
- MONTEROSSO, *Il regime delle immissioni. Interesse «a non tollerare» e conformazione delle sfere proprietarie*, in *Cardozo Electronic Law Bulletin*, 6 luglio 2020.
- MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020.
- MONTINARO, *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, Milano, 2012.
- MONTINI, *I fondamenti giuridici della sostenibilità*, in Giovannini- Riccaboni (a cura di), *Agenda 2030: un viaggio attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile*, ASviS e Santa Chiara Lab, Roma, 2021.
- MORACE PINELLI, *Il contratto giusto*, in *Riv. dir. civ.*, 3/2020.
- MUSSO, *La subfornitura*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna, 2003.
- NANNA, *Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice*, Padova, 2010.
- NANNA, *Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti*, Napoli, 2003.
- NANNA, *Sezioni Unite e danno da occupazione sine titulo, tra inutilità di «astrazioni concettuali» ed esigenze di semplificazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 1/2023.
- NATOLI U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, I, in *Trattato Cicu-Messineo*, XVI, Milano, 1974.
- NATOLI, *L'abuso di dipendenza economica*, Napoli, 2004.
- NATOLI, voce *Abuso di dipendenza economica*, in *Digesto, Disc. priv., sez. civ.*, Agg., I, IV ed., Torino, 2003.
- NAVARRETTA, *Il contratto "democratico" e la giustizia contrattuale*, in Mazzamuto-Nivarra (a cura di), *Giurisprudenza per principi e autonomia privata*, Torino, 2017.
- NAZZARO, *Il sinistro nell'assicurazione della responsabilità lungolatente*, Napoli, 2022.
- NAZZARO, *La sostenibilità in agricoltura: le nozioni di prodotto, rifiuto e scarto nella nuova prospettiva dell'economia circolare*, in R. Franco-G. Romano (a cura di), *Nuovi scenari in agricoltura*, Napoli, 2021.
- NAZZARO, *Privacy e smart mobility*, in D. Cerini-A. Pisani Tedesco (a cura di), *Smart mobility, smart cars e intelligenza artificiale: responsabilità e prospettive*, Torino, 2019.
- NIVARRA, *Concorrenza sleale e responsabilità di impresa*, in Alpa-Conte (a cura di), *La responsabilità di impresa*, Milano, 2015.
- NIVARRA, *L'obbligo a contrarre e il mercato*, Padova, 1989.

- NIVARRA, *La tutela civile: profili sostanziali*, in Frignani et alii (a cura di), *Diritto anti-trust italiano*, II, Bologna, 1993.
- NONNE, *Contratti tra imprese e controllo giudiziale*, Torino, 2013.
- NOTARI, *Le massime notarili in materia societaria: dalla giurisprudenza onoraria agli orientamenti interpretativi dei consigli notarili*, in AA.VV., *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014.
- NOWAG, *Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws*, Oxford, 2016.
- NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975.
- OLIPHANT (Ed.), *The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective*, Cambridge, 2016.
- OLIVIERI-VELLA-MOSCO, *Editoriale*, in *An. giur. econ.*, 1/2022.
- PALAZZO, *Per un ripensamento del ruolo del notaio nel mutato sistema delle fonti del diritto*, in *Notariato*, 2014.
- PALMIERI-R. PARDOLESI, *Mai futile il danno non patrimoniale da violazione della privacy (purché lo si provi!)*, in *Foro it.*, 6/2023.
- PALOMBINO, *Il principio di equità generazionale*, Firenze, 2022.
- PANNUNZIO (a cura di), *I costituzionalisti e l'Europa, Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo di integrazione europea*, Milano, 2002.
- PARDOLESI P., *I punitive damages nell'ordinamento italiano*, in Pardolesi (a cura di), *Seminari di Diritto privato comparato*, Bari, 2011.
- PARDOLESI R., *Indicizzazione contrattuale e risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, in *Foro it.*, 1981.
- PARDOLESI R., *La classe in azione. Finalmente*, in *Danno e resp.*, 3/2019.
- PATRITO, *La giurisdizione amministrativa e il suo giudice dal contenzioso sabaudo ai giorni nostri, tra vecchi modelli e nuove soluzioni*, Napoli, 2023.
- PATTI F.P., *Obbligo di rinegoziare, tutela in forma specifica e penale giudiziale*, in *Contratti*, 7/2012.
- PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979.
- PATTI, *Principi, clausole generali e norme specifiche nell'applicazione giurisprudenziale*, in *Giust. civ.*, 2/2016.
- PATTI, *Ricodificazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2/2018.
- PATTI, voce *Abuso del diritto*, in *Digesto, Disc. priv., sez. civ.*, I, IV ed., Torino, 1987.
- PATTI-POLI (a cura di), *Il ragionamento presuntivo. Presupposti, struttura, sindacabilità*, Torino, 2022.
- PAVONI, *Sustainable Development as a Cornerstone of Cities' Engagement with International Law*, in *30 Italian Yearbook of International Law*, 2020.
- PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014.
- PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 1/2017.
- PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3/2020.

- PENNASILICO, *La transizione verso il diritto dello sviluppo umano ed ecologico*, in Buonfrate-Uricchio (a cura di), *Trattato breve di Diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023.
- PERFETTI, *L'ingiustizia del contratto*, Milano, 2005.
- PERLINGIERI G., "Sostenibilità", ordinamento giuridico e "retorica dei diritti". *A margine di un recente libro*, in *Foro nap.*, 2020.
- PERLINGIERI G., *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015.
- PERLINGIERI G.-CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), *L' "interpretazione secondo Costituzione" nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, II ed., Napoli, 2021.
- PERLINGIERI G.-MEZZASOMA-ANGELONE (a cura di), *Manuale di diritto dei consumi*, Napoli, 2024.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Vol. II, *Fonti e interpretazione*, IV ed., Napoli, 2020.
- PERLINGIERI P., *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli, 2003.
- PERLINGIERI P., *La persona umana e i suoi diritti*, Napoli, 2005.
- PERLINGIERI P., *Nuovi profili del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 3/2000.
- PERLINGIERI P., *Rapporti costruttivi fra diritto penale e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1/1997.
- PERRINI, *Sostenibilità*, Milano, 2018.
- PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust, quindici anni dopo*, in *Riv. notariato*, 6/2020.
- PETRUSO, voce *Immissioni* (I agg.), in *Digesto*, Torino, 2012.
- PEZZOLI, *Sustainable Development: a Transdisciplinary Overview of the Literature*, in *Journal of Environmental Planning and Management*, 40(5), 1997.
- PIERACCINI-NOVITZ, *Legal Perspectives on Sustainability*, Bristol, 2020.
- PIRAINO, *Buona fede, ragionevolezza e «efficacia immediata» dei principi*, Napoli, 2017.
- PIRAINO, *L'impatto della pandemia sui rapporti contrattuali: problemi e rimedi*, in D'Angelo-Roppo (a cura di), *Annuario del contratto 2020*, Torino, 2021.
- PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015.
- PIRAINO, *Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, in *Europa e dir. priv.*, 2/2019.
- PISANI TEDESCO, *Appunti su sopravvenienze e obbligo di rinegoziazione: una nuova stagione per i principî*, in *Rass. dir. civ.*, 4/2021.
- PISANI TEDESCO, *Il problema della responsabilità civile compensativa. Studio per un rimedio risarcitorio effettivo*, Torino, 2022.
- PISANI TEDESCO, *L'abuso di dipendenza economica, tra avanzamenti del Legislatore e incertezze giurisprudenziali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1/2023.
- PISTOR, *The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality*, Princeton, 2019.
- PONZANELLI, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992.
- PONZANELLI, *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*, in *Danno e resp.*, 4/2017.
- PONZANELLI, *Sostenibilità delle regole di responsabilità civile*, in *Contr. e imp.*, 3/2023.
- PORENA, *Il principio della sostenibilità*, Torino, 2017.

- POZZO, *La responsabilità ambientale e l'apporto delle scienze sociali*, in Graziadei-Serio (a cura di), *Regolare la complessità*, Torino, 2017.
- POZZO, *La tutela dell'ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico: le grandi epoche del diritto dell'ambiente*, in Benacchio-Graziadei (a cura di), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015*, Napoli, 2016.
- POZZO-JACOMETTI (Eds.), *Environmental Loss and Damage in a Comparative Law Perspective*, Cambridge, 2021.
- PRIEST, *Insurability and Punitive Damages*, in 40 *Ala. L. Rev.*, 1989.
- PRIEUR-BASTIN, *Measuring the Effectivity of Environmental Law. Legal Indicators for Sustainable Development*, Brussels, 2021.
- PROSPERI, *Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1999.
- PROTO PISANI, *Brevi note sull'art. 844 c.c. e sul rilievo dei valori nell'interpretazione della legge*, in *Riv. dir. proc.*, 1/2021.
- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, VI ed., Napoli, 2014.
- PUCCELLA, *La causalità «incerta»*, Torino, 2007.
- PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Milano, 1978.
- PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in *Pers. merc.*, 3/2021.
- QUADRI, *La rettifica del contratto*, Milano, 1973.
- RAJNERI, *L'efficacia dissuasiva del sistema sanzionatorio pubblico e privato e la responsabilità sociale d'impresa. Qualche riflessione suscitata dal caso Volkswagen*, in Mattei-Candian-Pozzo-Monti-Marchetti (a cura di), *Studi in onore di Antonio Gambaro*, Milano, 2017.
- RAMPULLA-DE RADA, *Profili giuridici in tema di inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso*, in *Rivista giur. ambiente*, 3/2021.
- RAMUS-MONTIEL, *When are corporate environmental policies a form of greenwashing?*, in *Business and Society*, 2005.
- REMOTTI, *Evento e danno nella responsabilità per trattamento di dati personali*, in *Pers. e merc.*, 4/2023.
- RENNA, *Attività di impresa, sostenibilità ambientale e bilanciamento tra diritto alla salute e iniziativa economica privata*, in *Contr. e imp.*, 2/2022.
- RENNA, *L'abuso di dipendenza economica come fattispecie transtipica*, in *Contr. e impr.*, 2013.
- RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, Bologna, 1998.
- RESCIGNO, *L'adeguamento del contratto nel diritto italiano*, in Draetta-Vaccà (a cura di), *Inadempimento, adattamento, arbitrato: patologie dei contratti e rimedi*, Milano, 1992.
- RESNICK-HALLIDAY-KRANE, *Fisica 1*, V ed. italiana, Bologna, 2003.
- RIFKIN, *L'età della resilienza. Ripensare l'esistenza su una terra che si rinaturalizza*, Milano, 2022.
- RIVA, *Comunicazione di sostenibilità e rischio di Greenwashing*, in *Riv. dir. alimentare*, 1/2023.

- RIZZO, *La causalità civile*, Torino, 2022.
- RODOTÀ, *Il codice civile e il processo costituente europeo*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005.
- RODOTÀ, *Il principio di correttezza e la vigenza dell'art. 1175 c.c.*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1965.
- RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964.
- RODOTÀ, *Il tempo delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987.
- RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969.
- RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Bari, 2014.
- ROMANO, *Profili di Sostenibilità nel Terzo Settore*, Torino, 2024.
- ROMEO, *Exceptio doli generalis ed exceptio doli specialis*, in *Contratti*, 2007.
- ROPPO (a cura di), *Rimedi-2*, in *Trattato del contratto*, diretto da Roppo, II ed., Milano, 2022.
- ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 4/2013.
- ROPPO, *Il contratto del Duemila*, II ed., Torino, 2005.
- ROPPO, *Il Contratto*, in *Trattato di Diritto privato Iudica-Zatti*, Milano, 2011.
- RORDORF, *Onere della prova e vicinanza della prova*, in *Jus civile*, 1/2023.
- ROSARIO-SMORTO, *Responsabilità delle piattaforme digitali e trasformazione della filiera distributiva nella proposta di direttiva sui prodotti difettosi*, in *Danno e resp.*, 1/2023.
- RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza Artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020.
- SACCO, *La massima mentitoria*, in Visintini (a cura di), *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente*, Padova, 1988.
- SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, IV ed., Torino, 2016.
- SACHS, *Social sustainability and whole development: Exploring the dimensions of sustainable development*, in Becker-Jahn (Eds.), *Sustainability and the Social Sciences*, London-New York, 1999.
- SALANITRO, *Intelligenza Artificiale e responsabilità: la strategia della Commissione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 6/2020.
- SALANITRO, *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, in Maugeri-Zoppini (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009.
- SALVI, *Il contratto ingiusto*, in *Foro it.*, 2022.
- SALVI, *Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente*, Milano, 1979.
- SARACENO, *La dimensione sociale della crisi Covid in Italia*, Roma, 2021.
- SARTOR, *Persona fragile e contratto giusto*, Milano, 2023.
- SARZOTTI, *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Milano, 2007.
- SASSANI, *Il difficile cammino dell'azione di classe risarcitoria*, in *Foro it.*, 9/2022.
- SASSANI-DE SANTIS, *L'inammissibilità dell'azione di classe consumeristica e il non possumus della Cassazione*, in *Foro it.*, 1/2023.
- SAVONA, *Il governo del rischio. Diritto dell'incertezza o diritto incerto?*, Napoli, 2013.
- SCOGNAMIGLIO, *Danno e risarcimento nel problema dell'occupazione abusiva di un immobile*, in *Resp. civ. e prev.*, 1/2023.

- SCOGNAMIGLIO, *La causa concreta: una proposta dottrinale di successo*, in *Riv. dir. civ.*, 3/2020.
- SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile ed intelligenza artificiale: quali soluzioni per quali problemi?*, in *Resp. civ. e prev.*, 4/2023.
- SEMINARA, *I limiti della comunicazione pubblicitaria nei rapporti business to business, tra vanti di ecosostenibilità e raffronti fuorvianti*, in *Danno e resp.*, 5/2023.
- SERAFIN, *La presupposizione. Genesi storica, categorizzazione differenziale e olismo contrattuale*, Napoli, 2021.
- SHARKEY, *Punitive Damages as Societal Damages*, in 113 *Yale L. J.*, 2003.
- SHIVA, *Equity: The shortest Way to Global Sustainability*, in Jaeger-Tàbara-Jaeger (Eds.), *European Research on Sustainable Development*, 1, Berlin-Heidelberg, 2011.
- SICCHIERO-D'AURIA-GALBUSERA, *Risoluzione dei contratti*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2013.
- SIMONETTI, *Codici di autoregolamentazione e sistema delle fonti*, Napoli, 2009.
- SINGER *et alii*, *Syndemics and the biosocial conception of health*, in *Lancet*, 389, 2017.
- SIRENA, *Danno-evento, danno-conseguenza e relativi nessi causali. Una storia di superfetazioni interpretative e ipocrisie giurisprudenziali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2023.
- SIRENA, *I principi dello European Law Institute sulla pandemia di Covid-19*, in *Riv. dir. civ.*, 4/2020.
- SMORTO, *Sul significato di "rimedi"*, in *Europa e dir. priv.*, 1/2014.
- SOLLINI, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare*, Milano, 2006.
- SOMMA, *Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005.
- SOMMA, *Il diritto privato liberista. Riflessioni sul tema dell'autonomia privata stimolate da un recente contributo*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 101, 2001.
- SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, 2020.
- SPOTO, *Greenwashing: tutela dei consumatori e responsabilità delle imprese*, in *Dir. agroalimentare*, 2/2023.
- STANZIONE, *L'incidenza del principio di precauzione sulla responsabilità civile negli ordinamenti francese e italiano*, in *Comp. e dir. civ.*, 2016.
- STEFINI, *commento sub art. 2645 ter*, in *Commentario al Codice civile Bonilini-Confortini-Granelli*, Torino, 2012.
- STELLA RICHTER JR.-PASSADOR-SERTOLI, *Tendenze e prospettive delle società benefit*, in *An. giur. econ.*, 1/2022.
- STRAMPELLI, *L'informazione non finanziaria tra sostenibilità e profitto*, in *An. giur. econ., Studi e discussioni sul diritto dell'impresa*, 1/2022.
- SUNSTEIN, *Laws of Fear. Beyond the Precautionary Principle*, Cambridge, 2005.
- TALLACCHINI, *Pandemia e filiera della carne. Uno sguardo ecosistemico sull'organizzazione delle società contemporanee*, in *www.epiprev.it*, Editoriale, 2020.
- TAMBURRINI, *Etica delle macchine. Dilemmi morali per robotica e intelligenza artificiale*, Roma, 2020.
- TAMMARO, *Prova e danno nelle immissioni*, Padova, 2014.
- TAMPIERI, *Il danno non patrimoniale. La lesione di valori costituzionalmente tutelati*, Padova, 2015.

- TAMPONI, *La riforma del Terzo settore: obiettivi, soluzioni, problemi aperti*, in *Riv. dir. civ.*, 5/2023.
- TANI, *Brevi riflessioni sul significato della sostenibilità tra origini storiche, elaborazioni giuridiche e prospettive filosofiche*, in Iorio-Bevivino-Semprini (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità. Atti del Convegno tenutosi il 18-19 maggio 2023 presso l'Università di Milano-Bicocca*, Torino, in corso di pubblicazione.
- TARUFFO, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1/1996.
- TEDOLDI, *La riforma dell'esecuzione forzata: le novità del D.lgs. n. 149/2022*, in *giustiziainsieme.it*, 25 gennaio 2023.
- TEDOLDI-SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1/2021.
- TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, in *Commentario Schlesinger al c.c.*, Milano, 1995.
- TERRY, *A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law*, in *European Review of Private Law*, 4/2019.
- TETTAMANZI (a cura di), *Sostenibilità, impresa e stakeholder*, Milano, 2023.
- TITOMANLIO, *Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano*, Torino, 2018.
- TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, II ed., Milano, 2014.
- TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXV ed., Milano, 2021.
- TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio danno*, III ed., Milano, 2021.
- TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961.
- TROISI, *La comunicazione ambientale: il greenwashing dietro la sostenibilità*, in *An. giur. econ.*, 1/2022.
- TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018.
- TUNESI-BERGAMASCHI-RUSSO, *Estimated number of deaths attributable to NO2, PM10, and PM2.5 pollution in the Municipality of Milan in 2019*, in *Epidemiologia&Prevenzione*, 2024.
- TURING, *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind*, 1950.
- VANZETTI-DI CATALDO-SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, IX ed., Milano, 2021.
- VELLA, *Diritto ed economia comportamentale*, Bologna, 2023.
- VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, in *Riv. soc.*, 2-3/2021.
- VESPIGNANI-RIJTANO, *L'algoritmo e l'oracolo*, Milano, 2019.
- VETTORI, *Autonomia privata e contratto giusto*, in *Riv. dir. priv.*, 2000.
- VETTORI, *Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile*, IV ed., Padova, 2021.
- VETTORI, *Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 3/2017.
- VETTORI, *L'“interesse” delle generazioni future*, in *Pers. e merc.*, 4/2023.
- VETTORI, voce *Effettività delle tutele (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, Annali, X, Milano, 2017.

- VILLANACCI, *La responsabilità per danni all'ambiente*, in G. Alpa-G. Conte (a cura di), *La responsabilità d'impresa*, Milano, 2015.
- VILLELLA, *Abuso di dipendenza economica ed obbligo a contrarre*, Napoli, 2008.
- VIPIANA (a cura di), *Inquinamento da amianto*, Torino, 2014.
- VIRGA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione*, IV ed., Milano, 2003.
- VISINTINI, *Responsabilità civile e danni ambientali*, in *Enc. dir.*, Annali, IV, Milano, 2011.
- VIVANI, *Climate Change Litigation: quale responsabilità per l'omissione di misure idonee a contrastare i cambiamenti climatici?*, in *Ambiente & sviluppo*, 7/20.
- VOLPE PUTZOLU, *La realizzazione del POG nell'ordinamento italiano*, in *Diritto dei mercati finanziari e assicurativi*, 2020.
- WIDISS, *Liability Insurance Coverage for Punitive Damages*, in 39 *Vill. L. Rev.*, 1994.
- WIENER, *Precaution*, in Bodansky-Brunnée-Hey (a cura di), *The Oxford handbook of international environmental law*, Oxford, 2008.
- ZACCARIA, voce *Interpretazione della legge*, in *Enc. dir.*, Annali, V, Milano, 2012.
- ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, 2022.
- ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, 2014.
- ZENO-ZENCOVICH, voce *Onore e reputazione*, in *Digesto, Disc. priv. sez. civ.*, vol. XIII, Torino, 1995.
- ZIMMERMANN, *China law deskbook*, IV ed., Chicago, 2014.
- ZOPPINI, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2008.
- ZOPPINI, *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020.
- ZOPPINI, *L'effettività in-vece del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 3/2019.
- ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2019.
- ZUPI, *Guardare al futuro (con un occhio al presente). La "sostenibilità": significati, idee e sfide politiche*, in Luatti (a cura di), *Diritto alla pace per un mondo sostenibile. XVIII Meeting sui diritti umani – 10 dicembre 2014, Città di Castello (PG)*, 2014.

Finito di stampare nel mese di marzo 2024
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca

Per i tipi Giuffrè

1. Luigi Fumagalli, *La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario*, 2000.
2. Paolo Bonetti, *Ordinamento della difesa nazionale e costituzione italiana*, 2000.
3. Marco Antonioli, *Comunicazioni della Commissione europea e atti amministrativi nazionali*, 2000.
4. Bruno Bosco, *Pianificazione e mercato nell'economia cubana contemporanea. Analisi delle innovazioni in un sistema socialista*, 2000.
5. Aldo Chiancone, *Scritti di economia, istituzioni e finanza pubblica*, 2000.
6. Chiara Valsecchi, *Oldrado da Ponte e i suoi consilia. Un'auctoritas del primo Trecento*, 2000.
7. Nicola Bassi, *Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti*, 2001.
8. Giulio Enea Vigevani, *Stato democratico ed eleggibilità*, 2001.
9. Marco Antonioli, *Mercato e regolazione*, 2001.
10. *The protection of the environment in a context of regional economic integration. The case of the European Community, the Mercosur and the Nafta*, edited by Tullio Scovazzi, 2001.
11. Claudio Martinelli, *L'insindacabilità parlamentare. Teoria e prassi di una prerogativa costituzionale*, 2002.
12. Barbara Biscotti, *Dal pacere ai pacta conventa. Aspetti sostanziali e tutela del fenomeno pattizio dall'epoca arcaica all'Editto giuliano*, 2002.
13. *The protection of the underwater cultural heritage. Legal aspects*, edited by Guido Camarda and Tullio Scovazzi, 2002.
14. Chiara Buzzacchi, *L'abuso del processo nel diritto romano*, 2002.
15. Margherita Ramajoli, *La connessione nel processo amministrativo*, 2002.
16. Nicola Rondinone, *Storia inedita della codificazione civile*, 2003.
17. Ettore Scimemi, *La vendita del voto. Nelle società per azioni*, 2003.
18. *La protezione del patrimonio culturale sottomarino nel Mare Mediterraneo*, a cura di Tullio Scovazzi, 2004.
19. Roberta Garabello, *La convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, 2004.
20. Ubaldo G. Nannini, *Valori fondamentali e conflitto di doveri*, 2004.
21. Gabriella Citroni, *L'orrore rivelato. L'esperienza della Commissione della Verità e Riconciliazione in Perù: 1980-2000*, 2004.
22. *Dal Tribunale per la ex-Iugoslavia alla Corte penale internazionale*, a cura di Gianmaria Calvetti e Tullio Scovazzi, 2004.
23. Nicola Bassi, *Gli accordi fra soggetti pubblici nel diritto europeo*, 2004.
24. Matteo Gatti, *OPA e struttura del mercato del controllo societario*, 2004.
25. *La sicurezza negli aeroporti. Problematiche giuridiche ed interdisciplinari. Atti del Convegno - Milano, 22 aprile 2004*, a cura di Guido Camarda, Marco Cottone, Monica Migliarotti, 2005.
26. Irini Papanicolopulu, *Il confine marino: unità o pluralità?*, 2005.
27. *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland. Atti del Convegno in onore di David Garland - Università di Milano-Bicocca, 1° marzo 2004*, a cura di Adolfo Ceretti, 2005.
28. Barbara Moretti, *La violenza sessuale tra conoscenti. Analisi giuridica e criminologica di un fenomeno poco indagato*, 2005.
29. *Quale diritto nei conflitti armati? Relazioni e documenti del ciclo di conferenze tenute nell'Università di Milano-Bicocca (marzo-maggio 2005)*, a cura di Irini Papanicolopulu e Tullio Scovazzi, 2006.

30. Giovanni Iorio, *Struttura e funzioni delle clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali*, 2006.
31. Natascia Marchei, "Sentimento religioso" e bene giuridico. *Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, 2006.
32. *Il dominio di Venezia sul mare Adriatico nelle opere di Paolo Sarpi e Giulio Pace*, a cura di Guido Acquaviva e Tullio Scovazzi, 2007.
33. *Laicità e stato di diritto*. Atti del IV Convegno di Facoltà - Università di Milano-Bicocca, 9-10 febbraio 2006, a cura di Adolfo Ceretti e Loredana Garlati, 2007.
34. Carmela Leone, *Il principio di continuità dell'azione amministrativa. Tra operatività dell'organo, inesauribilità del potere e stabilità degli effetti*, 2007.
35. *Ordinamento penale e fonti non statali. L'impatto dei vincoli internazionali, degli obblighi comunitari e delle leggi regionali sul legislatore e sul giudice penale*. Atti delle sessioni di studio tenutesi a Milano il 21 novembre 2005, il 10 marzo e il 24 marzo 2006, a cura di Carlo Ruga Riva, 2007.
36. *Conflitti armati e situazioni di emergenza: la risposta del diritto internazionale*. Relazioni al ciclo di conferenze tenuto nell'Università di Milano-Bicocca (marzo-aprile 2006), a cura di Irini Papanicolopulu e Tullio Scovazzi, 2007.
37. *Il tribunale per la ex-Iugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, a cura di Gianmaria Calveti e Tullio Scovazzi, 2007.
38. Giovanni Iorio, *Le clausole attributive dello ius variandi*, 2008.
39. Claudio Martinelli, *Le immunità costituzionali nell'ordinamento italiano e nel diritto comparato. Recenti sviluppi e nuove prospettive*, 2008.
40. Loredana Garlati, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del tribunale di Brescia (1831-1851)*, 2008.
41. *Immunità costituzionali e crimini internazionali*. Atti del Convegno - Milano, 8 e 9 febbraio 2007, a cura di Aldo Bardusco, Marta Cartabia, Micaela Frulli e Giulio Enea Vigevani, 2008.
42. Marco Antonioli, *Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile*, 2008.
43. Mariangela Ferrari, *La compensatio luctri cum damno come utile strumento di equa riparazione del danno*, 2008.
44. Nicola Bassi, *Mutuo riconoscimento e tutela giurisdizionale. La circolazione degli effetti del provvedimento amministrativo straniero fra diritto europeo e protezione degli interessi del terzo*, 2008.
45. Delfina Boni, *Accordi OMC norme comunitarie e tutela giurisdizionale*, 2008.
46. Roberto Cornelli, *Paura e ordine nella modernità*, 2008.
47. Edoardo Dieni, *Diritto & religione vs. «nuovi» paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile*, a cura di Alessandro Albisetti, Giuseppe Casuscelli, Natascia Marchei, 2008.
48. Maria Cristina Vanz, *La circolazione della prova nei processi civili*, 2008.
49. *Atti del V incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche*, a cura di Irini Papanicolopulu, 2008.
50. *La sécurité collective entre légalité et défis à la légalité, sous la direction de Maurizio Arcari et Louis Balmond*, 2008.
51. *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, 2009.
52. Elena Marinucci, *L'impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito*, 2009.
53. Sabrina Urbinati, *Les mécanismes de contrôle et de suivi des conventions internationales de protection de l'environnement*, 2009.
54. Alessandro Albisetti, *Tra diritto ecclesiastico e canonico*, 2009.
55. *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, a cura di Loredana Garlati e Tiziana Vettor, 2009.
56. *La giustizia contrattuale. Itinerari della giurisprudenza italiana tra Otto e Novecento*, a cura di Giovanni Chiodi, 2009.
57. Tomaso Greco, *Le violenze psicologiche nel mondo del lavoro. Un'analisi sociologico-giuridica del fenomeno mobbing*, 2009.

58. *Le ragioni dell'uguaglianza*. Atti del VI Convegno della Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano-Bicocca, 15-16 maggio 2008, a cura di Marta Cartabia e Tiziana Vettor, 2009.
59. *I diritti umani di fronte al giudice internazionale*. Atti della giornata di studio in memoria di Carlo Russo, a cura di Tullio Scovazzi, Irini Papanicolopulu e Sabrina Urbinati, 2009.
60. Giovanni Iorio, *Le trasformazioni eterogenee e le fondazioni*, 2010.
61. Lorena Forni, *La laicità nel pensiero dei giuristi italiani: tra tradizione e innovazione*, 2010.
62. *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del Codice Rocco nella cultura processual-penalistica italiana*, a cura di Loredana Garlati, 2010.
63. Guido Camarda, Salvatore Corrieri, Tullio Scovazzi, *La formazione del diritto marittimo nella prospettiva storica*, 2010.
64. Matteo Fornari, *Il regime giuridico degli stretti utilizzati per la navigazione internazionale*, 2010.
65. Oliviero Mazza, *Il garantismo al tempo del giusto processo*, 2011.
66. *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia*, 2 Tomi. Atti del Convegno internazionale - Università degli Studi di Milano-Bicocca, 16-18 giugno 2010, a cura di Paolo Bonetti, Alessandro Simoni e Tommaso Vitale, 2011.
67. Aldo Cenderelli, *Scritti romanistici*, a cura di Chiara Buzzacchi, 2011.
68. *Questions de droit international autour de l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur le Kosovo*. International Law Issues Arising from the International Court of Justice Advisory Opinion on Kosovo, sous la direction de/edited by Maurizio Arcari et Louis Balmond, 2011.
69. Andrea Massironi, *Nell'officina dell'interprete. La qualificazione del contratto nel diritto comune (secoli XIV-XVI)*, 2012.
70. *La responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente. Il caso dell'India*, a cura di Maria-rosa Cutillo, Rebecca Faugno e Tullio Scovazzi, 2012.
71. *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, a cura di Tullio Scovazzi, Benedetta Ubertazzi e Lauso Zagato, 2012.
72. Alfredo Marra, *Il termine di decadenza nel processo amministrativo*, 2012.
73. *Diritto internazionale e bombardamenti aerei*, a cura di Massimo Annati e Tullio Scovazzi, 2012.
74. *La fabbrica delle interpretazioni*, a cura di Barbara Biscotti, Patrizia Borsellino, Valerio Pocar e Domenico Pulitanò, 2012.
75. Carmela Leone, *Gli impegni nei procedimenti antitrust*, 2012.
76. Valentina Piccinini, *I debiti di valore*, 2012.
77. Carlo Ruga Riva, *Diritto penale, regioni e territorio. Tecniche, funzione e limiti*, 2012.
78. Paolo Rondini, *Ex sententia animi tui. La prova legale negativa nell'età della codificazione*, 2012.
79. Giovanni Iorio, *Ritardo nell'adempimento e risoluzione del contratto*, 2012.
80. Mariagrazia Rizzi, *Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*, 2012.
81. Giandomenico Dodaro, *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, 2012.
82. *Friedrich Carl von Savigny. Le questioni di principio concernenti un nuovo regolamento del processo penale*, edizione e traduzione italiana a cura di Paolo Rondini, 2012.
83. *Processo e informazione*, a cura di Loredana Garlati e Giulio Enea Vigevani, 2012.
84. Diletta Tega, *I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo*, 2012.
85. Alessandra Donati, *Law and art: diritto civile e arte contemporanea*, 2012.
86. Diana Cerini, *Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono*, 2012.
87. Federico Furlan, *Presidente della Repubblica e politiche di sicurezza internazionale tra diarchia e garanzia*, edizione emendata, 2013.

88. Alessandra Daccò, «Diritti particolari» e recesso dalla s.r.l., 2013.
89. *Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri*, a cura di Giovanni Chiodi e Domenico Pulitanò, 2013.
90. Alessandro Squazzoni, *Declinatoria di giurisdizione ed effetto conservativo del termine*, 2013.
91. Guido Acquaviva, *La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano*, 2014.
92. Michele Saporiti, *La coscienza disubbidiente. Ragioni, tutele e limiti dell'obiezione di coscienza*, 2014.
93. Ilario Alvino, *Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici*, 2014.
94. *Il lavoro nei trasporti. Profili giuridici*, a cura di Marco Cottone, 2014.
95. *La responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente: il caso del Perù*, a cura di Mariarosa Cutillo, Fabián Novak e Tullio Scovazzi, 2014.
96. *La restituzione dei beni culturali rimossi con particolare riguardo alla pratica italiana*, a cura di Tullio Scovazzi, 2014.
102. Nicola Ferri, *Conflicts over the conservation of marine living resources: third states, governance, fragmentation and other recurring issues in international law*, 2015.
103. Elena Depetris, *La responsabilità civile delle agenzie di rating del credito nella disciplina italiana ed europea*, 2015.
104. *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015*, a cura di Barbara Biscotti e Elisabetta Lamarque, 2015.
105. *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano*, a cura di Giovanni Chiodi e Loredana Garlati, 2015.
106. Federico Ferraris, «Rationing Justice». *La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti e Italia*, 2015.
107. *L'avvocato nella società contemporanea*, a cura di Diana Cerini e Franco Scarpelli, 2015.
108. Norberto Bobbio: *rigore intellettuale e impegno civile*, a cura di Michele Saporiti, 2016.
109. *Princeps legibus solutus*, a cura di Alberto Maffi, 2016.
110. Lorena Forni, *La sfida della giustizia in sanità. Salute, equità, risorse*, 2016.

Per i tipi Giappichelli

- 96^{bis}. *L'eredità di Uberto Scarpelli*, a cura di Patrizia Borsellino, Silvia Salardi, Michele Saporiti, 2014.
97. Silvia Salardi, *Discriminazioni, linguaggio e diritto. Profili teorico-giuridici. Dall'immigrazione agli sviluppi della tecno-scienza: uno sguardo al diritto e al suo ruolo nella società moderna*, 2015.
98. Simone Varva, *Il licenziamento economico. Pretese del legislatore e tecnica del giudizio*, 2015.
99. Lorenzo Natali, *Green criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, 2015.
100. *Diritto e processo: rapporti e interferenze*, a cura di Filippo Danovi, 2015.
101. *La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di Elisabetta Lamarque, 2015.
111. *L'immigrazione irregolare via mare nella giurisprudenza italiana e nell'esperienza europea*, a cura di Amedeo Antonucci, Irini Papanicolopulu, Tullio Scovazzi, 2016.
112. Serena Crespi, *La mobilità delle società nell'Unione europea*, 2016.
113. *La Scozia nella costituzione britannica. Storia, idee, devolution in una prospettiva comparata*, a cura di Claudio Martinelli, 2016.
114. Stefano Pellegatta, *Unità e pluralità nella obbligazione solidale passiva*, 2016.
115. *L'uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani*, a cura di Paolo Bonetti, 2016.
116. Nicola Canzian, *La reviviscenza delle norme nella crisi della certezza del diritto*, 2017.
117. Massimiliano Dova, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, 2017.
118. Paolo Zicchittu, *Le "zone franche" del potere legislativo*, 2017.
119. *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, a cura di Carlo Ruga Riva, 2017.

120. Alfredo Marra, *L'amministrazione imparziale*, 2018.
121. *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, a cura di Lorena Forni e Tiziana Vettor, 2017.
122. Martino Zulberti, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, 2018.
123. Antonio Angelucci, *Dietro la circoncisione. La sfida della cittadinanza e lo spazio di libertà religiosa in Europa*, 2018.
124. Giulio Enea Vigevani, *I media di servizio pubblico nell'età della rete. Verso un nuovo fondamento costituzionale, tra autonomia e pluralismo*, 2018.
125. Bruno Inzitari, *Banca, crisi e responsabilità. Scritti scelti dal 1973 al 2016*, 2018.
126. Simone Gianello, *Funzioni e responsabilità del Capo dello Stato nelle giurisprudenze costituzionali*, 2018.
127. Alberto Villa, *Overruling processuale e tutela delle parti*, 2018.
128. Michele Saporiti, *Dialettiche sovrane. Uno studio sul rapporto tra sovranità e religioni*, 2019.
129. *Kállistos Nòmos. Scritti in onore di Alberto Maffi*, a cura di Barbara Biscotti, 2018.
130. Monica Delsignore, *L'amministrazione ricorrente. Considerazioni in tema di legittimazione nel giudizio amministrativo*, 2020.
131. *Political and legal aspect of Italian colonialism in Somalia*, edited by Elena Carpanelli and Tullio Scovazzi, 2020.
132. *Smart mobility, smart cars e intelligenza artificiale: responsabilità e prospettive*, a cura di Diana Cerini e Andrea Pisani Tedesco, 2019.
133. Palmina Tanzarella, *Discriminare parlando. Il pluralismo democratico messo alla prova dai discorsi d'odio razziale*, 2020.
134. *Città, cittadini, conflitti. Il diritto alla prova della dimensione urbana*, a cura di Barbara Biscotti, Roberto Cornelli, Paolo Rondini, Carlo Ruga Riva, Alessandro Squazzoni, 2020.
135. Ilaria Tani, *Le baie storiche. Un'anomalia nel rapporto tra terra e mare*, 2020.
136. *Il diritto delle università nella giurisprudenza a dieci anni dalla legge n. 240/2010*, a cura di Alfredo Marra, 2020.
137. *Scritti in onore di Patrizia Borsellino*, a cura di Lorena Forni, Silvia Salardi e Michele Saporiti, 2021.
138. Natascia Marchei, *Il giudice civile e la nullità del matrimonio canonico trascritto*, 2021.
139. *Lo statuto dei partiti politici tra diritto pubblico e diritto privato*, a cura di Giovanni Iorio e Paolo Zicchittu, 2021.
140. Federico Furlan, *Il Presidente della Regione 2.0 (tra Costituzione, fonti regionali e prassi)*, 2021.
141. *Università e anticorruzione*, a cura di Alfredo Marra e Margherita Ramajoli, 2022.
142. Andrea Pisani Tedesco, *Il problema della responsabilità civile compensativa. Studio per un rimedio risarcitorio effettivo*, 2022.
143. *Francesco Tesaurò. Scritti scelti di diritto tributario. Vol. I. Principi e regole. Vol. II. Il processo*, a cura di Franco Fichera, Maria Cecilia Fregni, Nicola Sartori, 2022.
144. Luca Galli, *La coprogrammazione e la progettazione dei servizi di integrazione dei migranti. Paradigmi di coinvolgimento della società civile nei percorsi di inclusione sociale*, 2022.
145. Alessandro Semprini, *I rapporti fiduciari con funzione successoria. Contributo allo studio dei negozi con efficacia post mortem*, 2022.
146. *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, 2022.
147. Silvia Salardi, *Intelligenza artificiale e semantica del cambiamento: una lettura critica*, 2023.
148. Claudio Martinelli, *La Brexit e la Costituzione britannica. Come e perché il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea*, 2023.
149. Alberto Villa, *La graduazione delle questioni di merito. Ammissibilità e profili dinamici*, 2023.
150. Luca Belviso, *Golden power. Profili di diritto amministrativo*, 2023.
151. *Come cambia l'Università italiana*, a cura di Alfredo Marra e Margherita Ramajoli, 2023.
152. Andrea Pisani Tedesco, *Strumenti privatistici per la sostenibilità ambientale e sociale*, 2024.

